



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2353

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Indice

1. DDL S. 2353 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2353	5
1.2.2. Testo approvato 2353 (Bozza provvisoria)	24
1.3. Trattazione in Commissione	43
1.3.1. Sedute	44
1.3.2. Resoconti sommari	45
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	46
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 31/08/2021	47
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 248 (pom.) del 07/09/2021	65
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 252 (pom.) del 15/09/2021	96
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 253 (ant.) del 21/09/2021	98
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 254 (pom.) del 21/09/2021	309
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 255 (pom.) del 21/09/2021	316
1.4. Trattazione in consultiva	320
1.4.1. Sedute	321
1.4.2. Resoconti sommari	322
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	323
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2021	324
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/09/2021	326
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	327
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021	328
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021	341
1.4.2.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	349
1.4.2.3.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 257 (ant.) dell'08/09/2021	350
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	353
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 255 (pom.) del 07/09/2021	354
1.4.2.4.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 258 (pom.) del 21/09/2021	376

1.5. Trattazione in Assemblea	386
1.5.1. Sedute	387
1.5.2. Resoconti stenografici	388
1.5.2.1. Seduta n. 362 del 22/09/2021	389
1.5.2.2. Seduta n. 363 del 23/09/2021	494

1. DDL S. 2353 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2353
XVIII Legislatura

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Titolo breve: *Delega processo penale*

Iter

23 settembre 2021: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2435](#)

approvato

S.2353

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [134/21](#) del 27 settembre 2021, GU n. 237 del 4 ottobre 2021.

Iniziativa Governativa

Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) (Governo [Conte-II](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **4 agosto 2021**; annunciato nella seduta n. 355 del 4 agosto 2021.

Classificazione TESEO

PROCESSO PENALE , CODICE E CODIFICAZIONI

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.1-14), TELEMATICA (Artt.2, 7), OBBLIGHI (Art.2), DEPOSITO DI ATTI (Artt.2, 7), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Artt.2, 3), ARCHIVIAZIONE DI ATTI E PROCEDIMENTI (Art.3), INDAGINI GIUDIZIARIE (Art.3), PROROGA DI TERMINI (Art.3), PATTEGGIAMENTO (Art.4), GIUDIZIO ABBREVIATO (Art.4), GIUDIZIO IMMEDIATO (Art.4), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO PENALE (Art.4), GIUDICI E GIURISDIZIONE (Art.5), UDIENZE PENALI (Art.5), INTERROGATORI (Art.5), GIUDICE UNICO (Artt.6, 7), RICORSO IN APPELLO IN MATERIA PENALE (Artt.7, 13), QUERELA (Art.8), PENE PECUNIARIE (Art.9), PENE DETENTIVE (Art.9), CONTRAVVENZIONI (Art.10), PERQUISIZIONI (Art.11), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.12), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Artt.12, 13, 14), PRESCRIZIONE DEL REATO (Art.14), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.15), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Art.16), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.16)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 31

agosto 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 4 agosto 2021.

Annuncio nella seduta n. 356 del 5 agosto 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2353

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2353

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

(V. Stampato Camera n. 2435)

approvato dalla Camera dei deputati il 3 agosto 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 agosto 2021

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più

decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;

b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera *a)* del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;

d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera *a)* del presente comma per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;

e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;

f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un

messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;
- b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci;
- c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;
- d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;
- e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;
- f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;
- b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

- c)* prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;
- d)* prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera *c)* che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;
- e)* prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera *b)*); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;
- f)* prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera *g)*); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi;
- g)* ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- h)* prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;
- i)* prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera *g)*.
8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a)* prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio

che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;

c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;

2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;

d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera *e)*, il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale;

i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;

- l)* estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;
- m)* modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;
- n)* prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;
- o)* prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile;
- p)* precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;
- q)* prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;
- r)* prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;
- s)* prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;
- t)* prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

- 1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;
- 2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti,

- prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;
- 3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento;
- b) in materia di giudizio abbreviato:
- 1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;
- 2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;
- 3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- c) in materia di giudizio immediato:
- 1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- 2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;
- d) in materia di procedimento per decreto:
- 1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;
- 2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;
- 3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto;
- e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali;
- f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;
- b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla

verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;

c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;

d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;

c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera *e)*, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera *a)*, non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;

f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera *d)*, se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera *d)* del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera *h)*, dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione;

b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento;

c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena

pecuniaria o con pena alternativa;

d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia;

e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;

f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);

g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza;

h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.

14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, primo comma, del codice penale;

b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;

d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando

ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;

f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del

reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-*bis* del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;

b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera *a)* tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;

c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;

d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera *a)* e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.

25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di

deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

- 3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- 4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;
- 5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
- f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
 - 1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
 - 2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
 - 3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
 - 4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023.

28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 858, primo periodo, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 1.820 unità », le parole: « 1.500 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 900 unità », le parole: « 1.200 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 735 unità » e le parole: « 300 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 185 unità »;
- b) al comma 860, la cifra: « 119.010.951 » è sostituita dalla seguente: « 72.241.502 ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;
- b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « , il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna »;
- c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« Art. 161-bis. - *(Cessazione del corso della prescrizione)* - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente:

« Art. 344-bis. - (*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*) - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti »;

b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *I-bis*. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*, rinviando per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.

7. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso ».

8. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini ».

9. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: « , nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo ».

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice ».

11. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis*, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;

b) all'articolo 362, comma 1-*ter*, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;

c) all'articolo 370, comma 2-*bis*, le parole: « di uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, »;

d) all'articolo 659, comma 1-*bis*, le parole: « per uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, ».

12. All'articolo 64-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « in relazione ai reati » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, ».

13. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, ».

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-*bis.* Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato ».

15. La lettera *l-ter)* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *l-ter)* delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale ».

16. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto

italiano di statistica nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti *internet* istituzionali.

17. Il Comitato di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e i suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

18. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.

19. Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

20. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

21. Il Comitato di cui al comma 20 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

22. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e dai commi 27 e 28 dell'articolo 1 per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

23. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

24. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

1.2.2. Testo approvato 2353 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2353

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 settembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Art. 1.

(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione

del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuati con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;

b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera *a)* del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;

d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera *a)* del presente comma per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione;

e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;

f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;
- b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci;
- c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;
- d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;
- e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;
- f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;
- b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;
- c) prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando

il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;

d) prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera *c)* che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;

e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera *b)*; prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera *g)*; rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi;

g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

h) prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;

i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera *g)*.

8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

- b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;
- c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;
- b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;
- c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:
 - 1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
 - 2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;
 - 3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;
- d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;
- e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;
- f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;
- g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;
- h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale;
- i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;
- l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da

individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

m) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

n) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

o) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile;

p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;

t) prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata

in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento;

b) in materia di giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

c) in materia di giudizio immediato:

1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;

d) in materia di procedimento per decreto:

1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;

3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto;

e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali;

f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;

b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;

c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della

perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;

d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiari, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;

c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera *e)*, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera *a)*, non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;

f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera *d)*, se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera *d)* del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera *h)*, dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione;

b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento;

c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;

d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata

massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia;

e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;

f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);

g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza;

h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-*bis*, comma 2, del codice di procedura penale;

i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

l) modificare l'articolo 603, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.

14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile;

b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di

procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, primo comma, del codice penale;
- b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;
- d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;
- b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;
- c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
- b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
- c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;
- d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;
- e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa

essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;

f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione

civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione

e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-*bis* del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell'offesa.

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;

b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;

b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera *a)* tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;

c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;

d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera *a)* e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.

25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali,

garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

- 4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;
- 5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
- f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
 - 1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
 - 2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
 - 3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
 - 4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023.

28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 858, primo periodo, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 1.820 unità », le parole: « 1.500 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 900 unità », le parole: « 1.200 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 735 unità » e le parole: « 300 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 185 unità »;
- b) al comma 860, la cifra: « 119.010.951 » è sostituita dalla seguente: « 72.241.502 ».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;
- b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « , il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna »;
- c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« Art. 161-bis. - *(Cessazione del corso della prescrizione)* - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente:

« Art. 344-bis. - (*Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione*) - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con

l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti »;

b) all'articolo 578:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *I-bis*. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*, rinviando per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.

7. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso ».

8. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini ».

9. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è

ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo ».

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: « *l-bis*. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice ».

11. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis*, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;

b) all'articolo 362, comma 1-*ter*, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;

c) all'articolo 370, comma 2-*bis*, le parole: « di uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, »;

d) all'articolo 659, comma 1-*bis*, le parole: « per uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, ».

12. All'articolo 64-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « in relazione ai reati » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, ».

13. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, ».

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato ».

15. La lettera *l-ter*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *l-ter*) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale ».

16. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche

dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti *internet* istituzionali.

17. Il Comitato di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e i suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

18. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.

19. Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

20. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

21. Il Comitato di cui al comma 20 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

22. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e dai commi 27 e 28 dell'articolo 1 per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

23. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

24. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2353
XVIII Legislatura

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Titolo breve: *Delega processo penale*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 246 \(pom.\)](#)

31 agosto 2021

[N. 248 \(pom.\)](#)

7 settembre 2021

[N. 252 \(pom.\)](#)

15 settembre 2021

[N. 253 \(ant.\)](#)

21 settembre 2021

[N. 254 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

[N. 255 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 246 (pom.) del 31/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 31 AGOSTO 2021
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Anna Macina e Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato lo scorso 4 agosto 2021. Nasce da un disegno di legge presentato dal Governo Conte II alla Camera il 13 marzo 2020; con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435 (c.d. [Commissione Lattanzi](#)). Sulla base dei lavori di questa Commissione, il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di [emendamenti al testo originario](#) e, successivamente, la Commissione giustizia ha licenziato il testo emendato per l'Assemblea, che lo ha approvato il 3 agosto 2021 previa apposizione della questione di fiducia su ciascuno dei suoi due articoli.

Il disegno di legge si compone infatti di 2 articoli: l'articolo 1 prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge; l'articolo 2 contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive. In generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.

Quanto alla finalità di deflazione ed accelerazione del processo penale, l'articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, e segnatamente: rimodula i termini di durata delle indagini preliminari in funzione della natura dei reati per cui si procede; sull'iscrizione nel registro della notizia

di reato introduce modifiche in relazione sia ai presupposti (della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodattarla) sia degli effetti dell'iscrizione (prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo); sulla fase conclusiva delle indagini preliminari, persegue l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre i momenti di stasi del processo; sull'udienza preliminare, ne limita la previsione tramite l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica (individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento) e prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione; sui criteri decisori di cui agli articoli 125 disp. att. c.p.p. e 425, comma 3, c.p.p. (regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere), sostituisce l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una "ragionevole previsione di condanna"; sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale, prevede che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili.

L'articolo 1, comma 10 detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi 2 anni, che l'accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi. Nel giudizio abbreviato il Governo dovrà intervenire sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a un'integrazione probatoria, prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale; il Governo dovrà inoltre prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato. Intervenedo sul procedimento per decreto il legislatore delegato dovrà poi estendere, da 6 mesi a un anno, il termine a disposizione del pubblico ministero per chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l'emissione del decreto, stabilendo che presupposto dell'estinzione del reato sia, oltre al decorso dei termini, anche il pagamento della pena pecuniaria e prevedendo che, se il condannato rinuncia all'opposizione, può essere ammesso a pagare una pena pecuniaria ridotta. Più in generale il provvedimento intende aumentare le possibilità di accesso ai riti premiali a fronte del decreto del GIP che dispone il giudizio immediato e consentire all'imputato, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, di richiedere l'accesso ai riti alternativi.

L'articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento, in base alle quali il governo dovrà prevedere: che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario organizzativo delle udienze; che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse; il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito; che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta. Quando però la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

L'articolo 1, comma 12 delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla

competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio. In particolare, la riforma prevede una udienza predibattimentale in camera di consiglio, da celebrare innanzi ad un giudice diverso da quello davanti al quale dovrà eventualmente tenersi il dibattimento (una sorta di *udienza filtro*): in tale ambito il giudice dovrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna e potrà ricevere eventuali richieste di riti alternativi. Laddove invece il procedimento superi questa fase, il giudice dovrà fissare la data della successiva udienza dibattimentale, dinanzi a un giudice diverso.

Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni dall'articolo 1, comma 13. In particolare, per quanto riguarda il giudizio di appello, il Governo è delegato: ad estendere le attuali ipotesi di inappellabilità delle sentenze (di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa; di condanna al lavoro di pubblica utilità); ad ampliare l'ambito applicativo del concordato sui motivi in appello, tramite l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto; a prevedere l'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.

Per quanto riguarda invece il giudizio in Cassazione, la delega prevede - tra l'altro - che la trattazione dei ricorsi avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori facendo salva la possibile richiesta delle parti di discussione orale. Dinanzi alla Cassazione è infine prevista l'introduzione di un ricorso straordinario per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Finalità deflative del processo penale persegue anche l'articolo 1, comma 15 del disegno di legge: vi si delega il Governo ad intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l'ambito di applicazione della procedibilità a querela (ad esempio, dovrà essere prevista la querela per ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell'ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni). Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall'articolo 1 commi 21 e 22 del disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento. Il citato comma 21 delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni, con la possibilità di prevedere eccezioni per specifici reati e con l'obbligo di precludere sempre l'accesso all'istituto in caso di reati di violenza sulle donne e violenza domestica. Il citato comma 22 delega il Governo a estendere l'ambito di applicabilità dell'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore; si prevede inoltre l'applicazione dell'istituto già nel corso delle indagini preliminari. Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale. In particolare, l'articolo 1, comma 17 delega il Governo a rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, da individuare nella semilibertà, nella detenzione domiciliare, nel lavoro di pubblica utilità e nella pena pecuniaria, ampliandone l'ambito di applicazione. Le nuove pene sostitutive, irrogabili entro il limite di 4 anni di pena inflitta, saranno direttamente applicate dal giudice della cognizione, alleggerendo così il carico dei giudici di esecuzione.

L'articolo 1, comma 23 prevede una delega al Governo in materia di contravvenzioni nella quale prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare già nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

Quanto alla finalità di digitalizzazione del processo penale e, più in generale, di impiego delle nuove tecnologie per velocizzazione e risparmio (anche muovendo dall'esperienza fatta nel corso della pandemia con il processo da remoto), l'articolo 1, comma 5 reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico, affermando in generale il principio della obbligatorietà dell'utilizzo di modalità digitali tanto per il deposito di atti e documenti

quanto per le comunicazioni e notificazioni. Pur nella previsione di una gradualità nell'implementazione del processo penale telematico, da garantire attraverso una disciplina transitoria, il legislatore delegato dovrà prevedere l'impiego di modalità non telematiche solo in via di eccezione. L'articolo 1, comma 8 detta principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l'audio-registrazione per documentare l'interrogatorio o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto.

A supporto del processo di digitalizzazione, l'articolo 2, ai commi 18 e 19, demanda al Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per l'innovazione tecnologica e per la pubblica amministrazione, l'approvazione di un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia. L'articolo 2, ai commi 20 e 21, consente inoltre al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo.

Quanto alla finalità di mantenere elevate garanzie difensive, anche per bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento, l'articolo 1, comma 6, reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato: vi si prevede che solo la prima notificazione, nella quale egli prende conoscenza del procedimento a suo carico, e quelle relative alla citazione a giudizio in primo grado e in sede di impugnazione, dovranno essere effettuate personalmente all'imputato; tutte le altre potranno essere effettuate al difensore di fiducia, al quale l'imputato avrà l'onere di comunicare i propri recapiti.

L'articolo 1, comma 7 detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell'imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria. In mancanza, il giudice dovrà pronunciare sentenza inappellabile di non doversi procedere, chiedendo contestualmente che si proceda alle ricerche dell'imputato; se e quando l'imputato sarà rintracciato, la sentenza di non doversi procedere sarà revocata (nel frattempo la prescrizione sarà stata sospesa) e il giudice fisserà una nuova udienza per la prosecuzione del processo. L'articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro. L'articolo 1, comma 25, introduce uno specifico criterio di delega in base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa unionale in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati. Inoltre l'articolo 2, comma 14 interviene sull'articolo 123 c.p.p. per estendere l'obbligo di comunicazione - anche al difensore - delle dichiarazioni e richieste dell'imputato detenuto e dell'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura.

Quanto alla finalità di tutela della vittima e giustizia riparativa, l'articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi ed alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale.

L'articolo 2, commi 11-13, con disposizioni immediatamente precettive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. *Codice rosso*), estendendone la portata applicativa anche alle vittime dei suddetti reati in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti - per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza - quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

offesa.

Quanto all'istituto della prescrizione ed all'introduzione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, l'articolo 2, comma 1, interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale, con la finalità di: confermare la regola, introdotta con la legge n. 3/2019 (c.d. *Spazzacorrotti*), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna; escludere che al decreto penale di condanna, emesso fuori dal contraddittorio delle parti, possa conseguire l'effetto definitivamente interruttivo del corso della prescrizione; prevedere che se la sentenza viene annullata, con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.

Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, l'articolo 2, commi 2-6 introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'art. 344-bis si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in due anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Tuttavia i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, possono essere prorogati dal giudice che procede. In particolare: per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti, il termine dei due anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo (non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi); per i delitti aggravati dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-bis.1, possono essere concesse proroghe fino ad un massimo di 3 anni per l'appello e un anno e 6 mesi per il giudizio di legittimità (in tali casi quindi la durata massima del giudizio in appello è di 5 anni e quella del giudizio in Cassazione è di 2 anni e 6 mesi); per tutti gli altri reati è possibile solo una proroga di un anno per il giudizio di appello e di 6 mesi per il giudizio in Cassazione (la durata massima è quindi di 3 anni per l'appello e di 1 anno e 6 mesi per la Cassazione, sempre che ricorrano motivi che giustificano la proroga).

I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo e quando l'imputato vi rinunci. La disposizione, inoltre, novella l'articolo 578 del codice di procedura penale in tema di decisione sugli effetti civili nel caso di improcedibilità dell'azione. Con disposizione transitoria, è poi previsto che le nuove norme in materia di improcedibilità trovino applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020; per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro la fine del 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente di 3 anni per l'appello e di 1 anno e mezzo per il giudizio di Cassazione.

Quanto alla finalità di razionalizzazione del procedimento penale, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di delega concernenti alcuni specifici istituti processuali. In particolare, l'articolo 1, comma 14 delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca; l'articolo 1, comma 17 interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirle effettività. L'articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, immediatamente precettive, volte ad assicurare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, con specifico riguardo agli apolidi, alle persone della quali è ignota la cittadinanza, ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Ulteriori misure sono previste dal disegno di legge con finalità di supporto all'attuazione della riforma del processo penale. In particolare: l'articolo 2, commi 16 e 17, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il supporto nella

valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale; l'articolo 1, ai commi 26, 27 e 28, delega il Governo a modificare la disciplina vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello.

Il [PRESIDENTE](#) propone la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al giorno 7 settembre 2021, alle ore 15.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1438\)](#) *Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

[\(1516\)](#) *IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali*

[\(1555\)](#) *MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale*

[\(1582\)](#) *BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo*

[\(1714\)](#) *ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Su richiesta del [PRESIDENTE](#), la sottosegretaria MACINA enuncia gli orientamenti del Governo in ordine agli esiti dei lavori della Commissione ministeriale che si è occupata della materia in titolo: la presentazione di testi normativi seguirà una modalità compatibile con i lavori sin qui svolti dal Senato, probabilmente mediante la presentazione di uno o più emendamenti governativi al testo unificato già assunto come base per l'esame in sede referente. Essendo la tempistica influenzata dalla assoluta necessità di conferire la delega sui processi civile e penale, le prime settimane di ottobre potrebbero essere il primo periodo utile per riprendere la trattazione della questione della magistratura onoraria con i predetti interventi emendativi.

Dopo brevi interventi dei senatori [BALBONI](#) (*FdI*) e [MIRABELLI](#) (*PD*), il [PRESIDENTE](#) prende atto delle dichiarazioni del Governo e, non facendosi osservazioni, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

[\(1662\)](#) *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*

[\(311\)](#) *CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) richiede alle relatrici se, in ordine al complesso degli emendamenti, abbiano comunicazioni da rendere; successivamente, si passerà all'esame articolo per articolo.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) prefigura una modalità di lavoro che consentirebbe di isolare i temi più facilmente risolvibili, perché individuati dai subemendamenti proposti; invita però a rispettare la scelta di fondo operata dal Governo - in termini acceleratori delle procedure - pur tutelando il principio del contraddittorio.

La relatrice [UNTERBERGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) individua nei testi del Governo due snodi critici ancora non risolti, intorno alla questione delle preclusioni processuali e della contumacia del convenuto: in una certa fase della discussione interna alla maggioranza il subemendamento 3.41/12 è apparso un punto di equilibrio accettabile, ma, al di là delle soluzioni prefigurate, deve essere chiaro che il problema in esso affrontato non può essere eluso.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) concorda con la disamina effettuata dalla relatrice Unterberger, diffidando di forme ibride di decadenza che conferirebbero al giudice un potere incontrollato in ordine alle rimessioni in termini. Quanto alla disciplina contumaciale, essa mostra la corda non soltanto a Bolzano (dove non sempre il convenuto si costituisce contestandosi talvolta la stessa nazionalità della giurisdizione ivi esercitata), ma anche in alcune regioni del Mezzogiorno (dove le difficoltà economiche nel sostenere le spese processuali possono indurre a non costituirsi in giudizio). Occorre perciò riaffermare che l'attore ha l'obbligo di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non potendosi dare per buoni apoditticamente i fatti non contestati quando vi è un convenuto non costituito.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) illustra i rischi che si corrono nell'affrontare un doppio cambiamento culturale troppo a cuor leggero. Introdurre il principio della non contestazione dei fatti enunciati dall'attore alleggerisce troppo (se non addirittura ribalta) la distribuzione dell'onere della prova risalente a secoli di cultura giuridica nazionale. Quanto alla decadenza dalle allegazioni in un momento addirittura anteriore rispetto alla prima udienza di trattazione, una riformulazione dell'emendamento 3.41/12 citato dalla relatrice Unterberger potrebbe consentire una migliore modulazione degli effetti, assicurando al convenuto, che si costituisce in udienza, la possibilità di depositare memorie e istruttorie; il convenuto contumace, nel testo del Governo, vedrebbe negati i propri diritti a causa dell'anticipazione della *discovery* istruttoria, secondo un approccio astratto al problema che ignora come spesso il destinatario della citazione diretta sia un *quavis de populo*. Pertanto il Gruppo della Lega propone o di ammettere una memoria successiva alla prima udienza ovvero di garantire una doppia notifica (che consentirebbe di allertare ulteriormente sull'effetto decadenziale che si rischia).

Dopo che il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ha invitato ad attenersi alla fase procedurale secondo la scansione divisata dal Presidente, il senatore [BALBONI](#) (FdI) denuncia le criticità di sistema, ascrivibili all'errore culturale in cui versano le proposte del Governo: non si risolvono i ritardi della giustizia comprimendo i diritti dei cittadini, né conferendo al giudice un potere arbitrario (vistosamente in controtendenza rispetto alle gravissime sanzioni che incombono sulle parti). Il processo civile si basa sul principio del contraddittorio, che viene capovolto quando si pretende di anticipare tutte le difese ad un momento anteriore alla prima udienza. La triade predicata dal Chiovenda (oralità, concentrazione, immediatezza) viene negata; il modello stesso del processo del lavoro non garantisce in sé il risultato, quando in assenza di risorse il sistema ammette la possibilità che i giudici rinviino il seguito dell'udienza dopo molti mesi. Si rivolge ai senatori Pillon e Caliendo, concordando sulla necessità che i fatti costitutivi della pretesa vadano provati e non possano essere dati per incontestati, in assenza del convenuto: ammonisce però a non dare per scontato l'obiettivo dell'accelerazione dei tempi, quando per conseguirlo si indica la scorciatoia della violazione dei principi della nostra antica tradizione giuridica.

Dopo brevi interventi delle relatrici [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e [ROSSOMANDO](#) (*PD*), il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) indica in due criticità gli elementi testuali che rischiano di minare l'obiettivo europeo della riduzione dei tempi dei processi. Da un lato, invece di puntare su una decadenza anteriore alla prima udienza, si dovrebbe spostare il problema sull'oggetto delle attività processuali in questione: il *thema decidendum* dovrebbe essere definito alla prima udienza, mentre il *thema probandum* potrebbe essere utilmente spostato ad un momento successivo. Occorre poi chiarire che la contumacia non è una colpa e quindi non può essere sanzionata con l'ammissione di fatti non contestati, quando vi è una parte non costituita.

Il [PRESIDENTE](#), considerato esaurito con l'ultimo intervento lo spazio accordato ai Gruppi in ordine alle comunicazioni rese dalle relatrici, propone che si diano per illustrati gli emendamenti e che siano espressi i pareri.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,45.

Il [PRESIDENTE](#) da conto della presentazione degli emendamenti 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.79/13 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 2.79/21 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.74 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2) e 15.0.8/83 (testo 2), il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice [UNTERBERGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) esprime parere contrario agli emendamenti 1.2 e 1.3.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 1.5 e 1.4.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.77/7 e 2.77/1.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.77/2, 2.77/3 e 2.77/4.

Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.77/5.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.77/6.

Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.77.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.8.

Su sua proposta, è poi accantonato l' emendamento 2.9 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) esprime parere contrario all'emendamento 2.10.

Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 e 2.22.

Il [PRESIDENTE](#) reitera al senatore Caliendo le ragioni di inammissibilità dei subemendamenti 2.78/1 e 2.78/2; ciò non impedisce che il contenuto, laddove condiviso dalle relatrici possa confluire in una delle riformulazioni che potrebbero essere affacciate in ordine agli emendamenti accantonati.

Dopo che si è convenuto l'accantonamento dell'emendamento 2.78, la relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario agli emendamenti 2.23, 2.24 e 2.25. Su sua proposta sono poi accantonati gli emendamenti 2.79/1, 2.79/21 (testo 2), 2.79/2, 2.79/3, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/11, 2.79/12, 2.79/13 (testo 2), 2.79/14, e 2.79/15 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/23. Su sua proposta è poi accantonato l'emendamento 2.79/24.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/16, invitando i proponenti al ritiro.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) replica ipotizzando la presentazione di un ordine del giorno, nel quale sarebbe trasformato l'emendamento secondo le intese assunte.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/17. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.79/18 e 2.79/19.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.79/20; indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.79, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 e 2.33; in proposito, il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 2.79, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere a delle riformulazioni.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario agli emendamenti 2.34, 2.36 e 2.38. Su sua proposta, sono poi accantonati gli emendamenti 2.40, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.45, 2.47 e 2.48 di contenuto identico.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che gli emendamenti 2.80/1 e 2.80/2 sono stati dichiarati inammissibili.

Indi, su proposta della relatrice, sono accantonati gli emendamenti 2.80/3, 2.80/5, 2.80/4 e 2.80.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.49 e 2.50. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 2.51 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.52 e 2.53. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.54, 2.55, 2.56 e 2.57.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.58.

Il [PRESIDENTE](#) reitera al proponente le ragioni dell'inammissibilità dell'emendamento 2.81/1.

Su richiesta della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) sono accantonati gli emendamenti 2.81/2, 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.81, 2.60, 2.82/1, 2.82/9, 2.82/2, 2.82/3 e 2.82/4 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.82/5. Indi, su sua

proposta, è accantonato l'emendamento 2.82/6.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 2.82/10. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.82/7, 2.82/8, 2.82, 2.62, 2.63 e 2.64.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.66 e 2.67. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73 e 2.74 (testo 2).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 2.75. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 2.76.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato l'accantonamento 2.0.1 disposto nella scorsa seduta, la sottosegretaria MACINA si esprime in maniera conforme ai pareri resi dalla relatrice in ordine all'articolo 2.

Su proposta della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) è accantonato l'emendamento 3.1. Indi la relatrice esprime parere contrario sull'emendamento 3.2; uditi i suoi orientamenti contrari, il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 3.3 (cui aveva aggiunto firma) ed il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) ritira l'emendamento 3.4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.5, 3.6 e 3.7; quest'ultimo è ritirato dal senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.41/1 e 3.41/2. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 3.41/19, 3.41/3, 3.41/4, 3.41/5, 3.41/6, 3.41/7, 3.41/8, 3.41/9, 3.41/10, 3.41/11, 3.41/12, 3.41/13, 3.41/20, 3.41/14 e 3.41/21.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.41/22, 3.41/15, 3.41/16 e 3.41/17: quest'ultimo è ritirato dal senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) che vi aveva aggiunto firma. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.41/18.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 3.41/23. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.41.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.12, in ordine al quale il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimento a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.41, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25. Indi, su sua proposta sono accantonati gli emendamenti 3.26, 3.27, 3.28, 3.29 e 3.30.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.31 e 3.32. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 3.33.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.34, 3.35 e 3.36. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 3.37, 3.42 e 3.38. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 3.42, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove

dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 3.39 e 3.40. Indi, dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato l'accantonamento degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, disposto nell'ultima seduta, la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.3.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri testé espressi dalla relatrice sugli emendamenti all'articolo 3.

Su proposta della relatrice sono accantonati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6/1. Dopo che su sua proposta, è stato accantonato l'emendamento 4.6, la RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 4.5.

Dopo che su proposta della relatrice è stato accantonato l'emendamento 4.0.1, la sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 5.6 e 5.7.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 5.12/1. Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato l'inammissibilità dell'emendamento 5.12/2, su proposta della relatrice, è accantonato l'emendamento 5.12/5.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.12/3 e 5.12/4. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 5.12.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10 e 5.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 6.20/1. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.20/7 e 6.20/2.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario all'emendamento 6.20/8. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.20/3 e (a seguito di una richiesta del senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) 6.20/4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.20/5, 6.20/6 e 6.20/9. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 6.20.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.1. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 6.2. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 6.20, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere all'emendamento 6.2 ad una riformulazione.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18. Indi, su sua proposta, previa richiesta del senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) è accantonato l'emendamento 6.19.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.0.2/4, 6.0.2/1 e 6.0.2/5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.2/3. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 6.0.2 e 6.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1/1 e 7.1/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 7.1.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.34/1, 8.34/2 e 8.34/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 8.34/4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 8.34/5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.34/6 e 8.34/7.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.34/12, 8.34/8, 8.34/9 e 8.34/10. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.34/11 e 8.34.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8 e 8.9. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 8.34, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una o più riformulazioni.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 8.19. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 8.20.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.21, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26 e 8.27. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 8.28, 8.29 e 8.31.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 8.32, 8.33 e 8.0.2. Dopo che il presidente ha ricordato che l'emendamento 8.0.3 è stato da lui accantonato nella scorsa seduta, la sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.3/1, 9.3/2 e 9.3/4. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 9.3/3, 9.3/5, 9.3, 9.2 e 9.0.1. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 9.3, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere sull'emendamento 9.2 ad una

riformulazione.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti relativi all'articolo 9.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato le inammissibilità pronunciate sugli emendamenti 10.17/2 e 10.17/1, su proposta della relatrice sono accantonati gli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15 e 10.16.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.12/1, 11.12/2, 11.12/3 e 11.12/4. Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) ritira l'emendamento 11.12/5.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.12/6. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12/10, 11.12/11 e 11.12.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.3. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.4 e 11.5. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 11.12, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.6. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 e 11.11. Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'attuale ordine delle votazioni comporta il rischio di preclusione o assorbimenti a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento 11.12, per cui invita le relatrici a farsene carico laddove dovessero condizionare il futuro parere ad una riformulazione.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.1. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.18/1, 12.18/2 e 12.18/3. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 12.18.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.5. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.6, 12.7, 12.8, 12.10 e 12.11.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.12. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 12.19/1.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.19/2, 12.19/3 e 12.19/4. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.19/5, 12.19 e 12.13.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 12.14, 12.15 e 12.16.

Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 12.17 e 12.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Su proposta della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) sono accantonati gli emendamenti 13.2 e 13.3 (in questo caso su impulso del senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az)).

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.4, 13.5 e 13.0.1.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Su proposta della relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) sono accantonati gli emendamenti 14.1 (su impulso della senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), 14.2 (su impulso di PILLON), 14.3 e 14.4.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato le inammissibilità dichiarate nella scorsa seduta sugli emendamenti 14.5/6, 14.5/7, 14.5/1 prima parte e 14.5/8, su proposta della relatrice è accantonato l'emendamento 14.5/1 seconda parte.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 14.5/2. Indi, su sua proposta, sono accantonati gli emendamenti 14.5/3 e 14.5/4.

La relatrice [ROSSOMANDO](#) (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 14.5/5. Indi, su sua proposta, è accantonato l'emendamento 14.5.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri espressi dalla relatrice in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 1° settembre alle ore 10, non avrà luogo. Comunica altresì che la seduta pomeridiana convocata alle ore 15,30, è anticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1662](#)

Art. 2

2.9 (testo 2)

[Dal Mas](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare all'esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, riunire tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire.».

2.9

[Dal Mas](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) riordinare le procedure di risoluzione alternativa delle controversie previste da leggi speciali e dalle autorità; escludere il ricorso obbligatorio in via preventiva alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria di contratti finanziari bancari assicurativi».

2.79/21 (testo 2)

[Durnwalder](#)

Alla lettera c), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.»

2.79/21

[Durnwalder](#)

All'emendamento 2.79, alla lettera c), sostituire le parole: «estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva», *con le seguenti:* «estendere il ricorso obbligatorio al primo incontro di mediazione come condizione di procedibilità alle controversie».

2.79/13 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies) con la seguente:

«c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;».

2.79/13

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.79, sostituire la lettera c-quinquies) con la seguente:

«c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale, non dà luogo a responsabilità contabile salvo il caso in cui sussista il dolo;».

2.79/15 (testo 2)

[Conzatti](#)

Alla lettera c-octies), dopo le parole «teorici e pratici» aggiungere le seguenti «e prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano abilitarsi a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico».

Alla lettera c-undecies), è aggiunto in fine il seguente periodo: «agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito in mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».

2.79/15

Conzatti

All'emendamento 2.79, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. *Alla lettera c-octies), dopo le parole: «aumentando la durata della stessa», sono aggiunte le seguenti: « prevedendo anche una parte di laboratori su casi concreti. Si prevede inoltre che i tirocini obbligatori per il mantenimento dei requisiti di mediatore passino da venti nel biennio a dieci nel biennio fino al raggiungimento del terzo biennio compreso, dopo il terzo biennio compreso i tirocini non saranno più obbligatori»;*

2. *Alla lettera c-undecies), è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si intende incrementare la mediazione delegata mediante la previsione di percorsi di formazione obbligatoria in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione, e dei contenziosi definiti in mediazione, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi.».*

2.51 (testo 2)

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;»

2.51

Tiraboschi, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«g) semplificare la procedura di mediazione civile in riferimento al settore pubblico, al fine di agevolare la partecipazione delle amministrazioni pubbliche e la definizione degli accordi in cui dette amministrazioni sono coinvolte, prevedendo un esonero di responsabilità amministrativa e contabile per chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, quando il contenuto dell'accordo raggiunto rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato, salvi i casi di dolo o colpa grave, e di affiancare al funzionario incaricato un legale che dichiari la sussistenza dei requisiti necessari per la sottoscrizione dell'accordo; prevedere, inoltre, l'obbligatorietà della partecipazione personale delle parti in mediazione o tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione che sia pienamente a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia:»

2.81/3 (testo 2)

Cucca

All'emendamento, sostituire le parole «e sopprimere il numero 4)» con le seguenti:

«4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria e/o di trattazione dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione;».

2.81/3

Cucca

All'emendamento 2.81, sopprimere, in fine, le parole: «e sopprimere il numero 4)».

2.81/5 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», con le seguenti: «4) con riguardo al successivo giudizio, una maggiorazione del compenso previsto per la fase istruttoria o di trattazione del decreto ministeriale 10 marzo 2014, n.55, in misura non inferiore al 20 per cento, per gli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale oppure non ne disponga l'integrale rinnovazione.»

2.81/5

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.81, sostituire le parole: «e sopprimere il numero 4)», con le seguenti: «4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 20 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;».

2.82/4 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.82, lettera h-bis), sopprimere le parole: «disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».

2.82/4

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 2.82, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera h-bis) sopprimere le parole: «disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti;».*

b) *dopo la lettera h-ter, inserire la seguente:*

«h-quater) prevedere, nelle ipotesi di negoziazione assistita, in presenza di figli minori o di figli maggiorenni portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, la necessaria nomina di un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al fine della determinazione degli aspetti patrimoniali ed economici».

2.74 (testo 2)

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici e prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano abilitarsi a svolgere l'attività di mediatore dopo aver conseguito una adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito in mediazione o comunque

mediante accordi conciliativi, ai fini della valutazione della carriera dei magistrati stessi;»

2.74

[Tiraboschi](#)

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«i) prevedere che tra i parametri della valutazione dell'attività dei magistrati rientri anche il numero delle cause demandate in mediazione che si sono concluse positivamente.»

Art. 15

15.0.8/80 (testo 2)

[Bressa](#)

Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole "e prevedendo", inserire le seguenti: «in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza e».

15.0.8/80

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera h), dopo le parole: «e prevedendo», inserire le seguenti: «che i provvedimenti a contenuto economico siano fatti retroagire alla data della prima udienza e».

15.0.8/83 (testo 2)

[Bressa](#)

Al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche quando la convivenza è già cessata.»

15.0.8/83

[Bressa](#)

All'emendamento 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis», comma 1, alla lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rafforzamento delle tutele di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile e all'articolo 736-bis del codice di procedura civile.».

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 248 (pom.) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
248ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Anna Macina e Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) dà atto della presentazione di circa 1824 emendamenti e quattro ordini del giorno. Ricorda che sarà necessario predisporre il fascicolo degli emendamenti e trasmetterlo alle Commissioni competenti per rendere il parere previsto dal regolamento. Pertanto trattazione è rinviata.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. - Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura, e delle petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º settembre.

Il presidente [OSTELLARI](#) dà conto della presentazione degli ordini del giorno ed emendamenti, G/1662/1/2 già 2.77/4, G/1662/2/2 già 2.79/7, G/1662/3/2 già 2.79/10, G/1662/4/2 già 2.30, G/1662/5/2 già 2.40, G/1662/6/2 già 2.77/6, G/1662/7/2 già 2.77/5, G/1662/8/2 già 2.79/2, G/1662/9/2 già 2.79/8, G/1662/10/2 già 2.79/9, G/1662/11/2 già 2.79/11, G/1662/12/2 già 2.79/14, G/1662/13/2 già 2.79/16, G/1662/14/2 già 2.82/6, G/1662/15/2 già 2.21, G/1662/16/2 già 2.33, G/1662/17/2 già 2.73, 2.62 testo 2, 2.82/1 testo 2, 3.12 testo 2, 3.41/18 testo 2, 3.0.1 testo 2, 3.41/6 testo 2, 4.2 testo 2,

8.9 testo 2, 8.34/4 testo 2, 8.34/6 testo 2, 8.34/11 testo 2, 8.34/12 testo 2, 12.2 testo 2, 12.10, testo 2, 14.5/1 testo 2, 15.0.8/65 testo 2, 15.0.8/5 testo 2, 15.0.8/9 testo 2, 15.0.8/10 testo 2, 15.0.8/14 testo 2, 15.0.8/19 testo 2, 15.0.8/21 testo 2, 15.0.8/26 testo 2, 15.0.8/27 testo 2, 15.0.8/33 testo 2, 15.0.8/49 testo 2, 15.0.8/53 testo 2, 15.0.8/57 testo 2, 15.0.8/58 testo 2, 15.0.8/64 testo 2, 15.0.8/71 testo 2, 15.0.8/77 testo 2, 15.0.9/24 testo 2, 12.0.1 testo 2, 12.19/1 testo 2, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (n. 271)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relattrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in esame che si compone di 6 articoli ed è volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva 2019/713/UE, come previsto dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 10, della legge di delegazione europea 2019-2020. Su di esso le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 14 settembre 2021 (come si dirà più ampiamente in seguito il Governo ha tempo fino all'8 novembre per esercitare la delega).

La direttiva (UE) 2019/713, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, si propone di predisporre un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime.

Il campo d'applicazione della Direttiva riguarda non solo i mezzi di pagamento diversi dai contanti tradizionali (es. carte di credito, assegni) ma anche il denaro elettronico, la valuta virtuale e pagamenti realizzati attraverso telefoni cellulari. Alla luce della natura sempre più digitale dei mezzi di pagamento, e della conseguente dimensione transfrontaliera del loro utilizzo, la direttiva prescrive infatti l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni contenute nella decisione quadro 2001/413/GAI, con particolare riferimento al reato di frode informatica, auspicando l'armonizzazione della disciplina nel diritto degli Stati membri.

La Direttiva 2019/713/UE è inserita - come accennato - al n. 10 dell'allegato alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) e dunque, in base all'articolo 1 della medesima legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (la legge di delegazione europea 2019-2020 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 e dunque il Governo aveva tempo fino all'8 agosto 2021 per esercitare la delega: lo schema è stato trasmesso alle Camere il 3 agosto 2021). Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012 gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, devono essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi possono essere emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame, il termine

fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Passando al merito del provvedimento lo schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli. L'articolo 1, per delineare il campo d'applicazione dell'intervento normativo, introduce alcune definizioni, mutuandole dalla Direttiva 2019/713/UE. In particolare, per strumento di pagamento diverso dai contanti si dovrà intendere un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali. A sua volta, è un dispositivo, oggetto o record protetto quel dispositivo protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma. Con mezzo di scambio digitale si dovranno intendere qualsiasi moneta elettronica, come definita all'articolo 1, comma 2, lett. h-ter) del decreto legislativo n. 385 del 1993, e la valuta digitale. Quest'ultima è una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

L'articolo 2 modifica il codice penale, intervenendo sulle fattispecie penali di cui agli articoli 493-ter e 640-ter e inserendo il nuovo articolo 493-quater. In particolare, la lett. a) modifica la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, di cui all'articolo 493-ter del codice penale, per estenderne il campo d'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le due ipotesi di reato previste dal primo comma dell'articolo 493-ter, estese nella loro applicazione a tutti i mezzi di pagamento diversi dai contanti, danno attuazione all'articolo 3 della Direttiva che impone agli Stati di considerare come reato tanto l'utilizzazione fraudolenta di uno strumento di pagamento rubato o comunque ottenuto illecitamente, quanto di uno strumento contraffatto o falsificato. Anche la pena prevista dal codice penale (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro) è conforme a quanto previsto dalla Direttiva (pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni, ex articolo 9, par. 2). La lettera b) introduce nel codice penale il delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il nuovo articolo 493-quater del codice penale punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo. Anche in questo caso, in analogia con quanto previsto dall'articolo 493-ter del codice penale, in caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici. Infine, la lettera c) novella il reato di frode informatica per prevedere una aggravante (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale.

L'articolo 3 integra il catalogo dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, al fine di introdurre, in relazione alla commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, la responsabilità amministrativa degli enti. Con il nuovo articolo 25-octies.1 del decreto legislativo (inserito subito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio di cui all'articolo 25-octies, e prima dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore di cui all'articolo 25-novies), il Governo dà attuazione all'articolo 10 della Direttiva prevedendo (comma 1): per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'articolo 493-ter del codice penale, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (in misura analoga è sanzionata la falsificazione di monete dall'articolo 25-bis del decreto legislativo n. 231/2001); per la commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati

riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-*quater* c.p. e di frode informatica aggravata, di cui all'articolo 640-*ter*, secondo comma, codice penale, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (in misura analoga è sanzionata la frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 231 del 2001). L'articolo 25-*octies*.1 prevede inoltre, al comma 2, in caso di condanna l'applicazione all'ente anche delle sanzioni interdittive. Si tratta, in base all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001, dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo 4 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 18 della Direttiva, relativo agli obblighi di elaborazione di dati statistici da inviare alla Commissione europea, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di inviare annualmente alla Commissione una relazione contenente dati sul numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con sentenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Lo stesso ministero ha anche il compito di fornire alla Commissione informazioni sulle misure adottate per attuare la direttiva e sull'impatto della direttiva stessa, al fine di consentirle di adempiere a sua volta agli obblighi di relazione alle altre istituzioni europee previsti dall'articolo 21 della Direttiva. Il Ministero dovrà, infine, comunicare alla Commissione europea l'autorità designata come punto di contatto operativo nazionale.

L'articolo 5, in attuazione dell'articolo 14 della Direttiva, relativo allo scambio di informazioni, individua nella Direzione centrale della polizia criminale (Servizio per la cooperazione internazionale di polizia - Sala Operativa Internazionale) il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni relative ai reati oggetto della Direttiva con gli altri Stati membri. Tale autorità, che dovrà rispondere alle richieste di assistenza entro 8 ore, dovrà essere dotata di ulteriori unità di personale da un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle dotazioni organiche delle forze di polizia previste a legislazione vigente. Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è ribadito dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI ([n. 275](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra il presente intervento normativo che attua nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva (UE) n. 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che reca misure volte ad agevolare l'accesso alle informazioni/analisi finanziarie e alle informazioni sui conti bancari e il loro utilizzo per fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di "reati gravi" (come individuati dall' allegato I del Regolamento (UE) n. 2016/794) nonché a favorire la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (FIU) e a consentire a queste ultime l'accesso alle informazioni "*in materia di contrasto*" per lo svolgimento delle proprie attività.

Tale osmosi informativa deve avvenire attraverso appositi meccanismi di interscambio, nel pieno

rispetto del diritto alla protezione dei dati personali, come assicurato dai vigenti strumenti eurounitari, e nell'osservanza delle ulteriori garanzie e condizioni dettagliatamente disciplinate dalla direttiva stessa.

Per le suddette finalità di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati gravi, le autorità competenti designate dagli Stati membri devono essere abilitate ad accedere ai rispettivi *"registri centralizzati dei conti bancari"*, già istituiti ai sensi dell'articolo 32-bis della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In proposito, l'atto unionale in argomento, al fine di garantire un accesso proporzionato alle informazioni, sottolinea l'opportunità che *"gli Stati membri siano tenuti a designare le autorità e gli organismi abilitati ad accedere ai registri centralizzati dei conti bancari e in grado di chiedere informazioni alle FIU"*, tenendo conto *"della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative di tali autorità e organismi stabiliti dal rispettivo diritto nazionale, compresi i meccanismi esistenti per proteggere i sistemi finanziari dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo"* (considerando (9)).

Lo schema di decreto legislativo in commento si compone di quindici articoli.

L'articolo 1, al comma 1, enuncia l'obiettivo dell'intervento normativo, ossia l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153, e, al comma 2, ne definisce l'ambito applicativo, precisando che il decreto delegato si applica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e al decreto legislativo n. 231 del 2007, alle quali si aggiunge senza apportarvi modifiche, e non pregiudica gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore con Stati membri dell'Unione europea (in quanto compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, con la direttiva stessa) ovvero gli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

L'articolo 2 reca le norme di carattere definitorio, tra le quali quelle afferenti alle seguenti locuzioni:

- *"registro nazionale centralizzato dei conti bancari"* (comma 1, lettera a)), identificabile, nell'ordinamento nazionale, nella sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
- *"informazioni finanziarie"* (comma 1; lettera c)) e *"analisi finanziarie"* (comma 1, lettera d)), per le quali sono state riprodotte le definizioni recate dalla direttiva all'articolo 2, rispettivamente, n. 5) e n. 11);
- *"informazioni in materia di contrasto"* (comma 1, lettera g)), intendendosi per tali le informazioni o i dati già detenuti dalle *"autorità competenti"* di cui ai successivi articoli 3 e 5, o alle stesse accessibili, nel contesto della prevenzione, dell'accertamento, dell'indagine e del perseguimento dei reati, quali, ad esempio, quelli rilevabili dalle banche dati in uso a tali autorità, sia per finalità di polizia (come la banca dati SDI), che per altre finalità. Tali dati saranno comunicati dalle autorità competenti di cui all'articolo 5 nei casi in cui la UIF non possa accedervi direttamente ai sensi delle disposizioni vigenti. Sul punto, la direttiva, all'articolo 2, n. 6), definisce le *"informazioni in materia di contrasto"*, comprendendovi anche le informazioni rilevabili dai casellari giudiziari, quelle su indagini, sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische.

Tale locuzione è poi utilizzata, nel testo della direttiva, esclusivamente all'articolo 8, per indicare le informazioni che le autorità competenti sono tenute a fornire tempestivamente, caso per caso, a richiesta della FIU nazionale.

Ne consegue che la definizione di *"informazioni in materia di contrasto"* di cui al comma 1, lettera g), comprende tutte le informazioni indicate anche in via esemplificativa dalla direttiva. In proposito, tenuto conto che la UIF, in forza delle disposizioni elencate in relazione all'articolo 7 del presente schema di decreto, già accede a talune delle suddette informazioni, nell'articolato non è stata riprodotta l'esemplificazione proposta dalla direttiva, onde evitare richieste su informazioni già accessibili alla predetta Unità, la quale - quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni e fatte salve le norme sul segreto delle indagini - potrà richiedere al Nucleo speciale di polizia-valutaria e alla DIA,

caso per caso, dette informazioni quando non altrimenti alla stessa accessibili.

Per quanto riguarda le definizioni di riciclaggio, reati presupposto associati e finanziamento del terrorismo, sono state riprodotte quelle contenute nelle disposizioni unionali richiamate nella direttiva in recepimento, con la specificazione che queste valgono ai fini dello scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri. Con particolare riferimento alla definizione di riciclaggio di cui al comma 1, lettera h) - che riproduce quella contenuta nell'articolo 3 della Direttiva (UE) 2018/1673, in fase di recepimento - la stessa ricomprende tutte le condotte riconducibili ai cd. "reati di riciclaggio", già presenti, anche se con diversa denominazione, nell'ambito dell'ordinamento italiano (ad esempio il delitto di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale).

L'articolo 3, al comma 1, designa le "autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari" nell'osservanza della citata norma di delega, la quale individua quali "autorità competenti" l'Ufficio ARO istituito presso il Ministero dell'interno nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269/2000. In proposito, la previsione in parola riproduce l'elenco delle autorità riportato nelle anzidette disposizioni regolamentari. Al riguardo, si ricorda che la delega da parte del pubblico ministero agli ufficiali di polizia giudiziaria può essere rilasciata anche oralmente.

Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che - fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dal presente decreto - l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 3, infine, stabilisce che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari avviene sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate, la quale gestisce - nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria - il predetto registro, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire tra le autorità, ivi annoverate, che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio ARO, il quale potrà accedervi per lo svolgimento dei propri compiti, come sanciti dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. 285](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto legislativo che si compone di 6 articoli ed è volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla direttiva 2016/343/UE, come previsto dall'articolo 1 e dall'allegato A, numero 1, della legge di delegazione europea 2019-2020. Su di esso la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere il proprio parere entro il 16 settembre 2021 (il termine di esercizio della delega è previsto per l'8

novembre 2021).

Prima di procedere alla puntuale disamina dello schema ritengo necessario illustrare il contenuto della recepita direttiva.

La direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare (art. 1): la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia; il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2). Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la presunzione di innocenza, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza. In merito (articoli 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga). Corollari della presunzione d'innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa. L'articolo 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il PM o il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall'affermazione del principio deriva l'obbligo per gli Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato. La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'articolo 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese. La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il diritto di presenziare al proprio processo (articolo 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi: la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione; la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio. Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso in assenza dell'imputato, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un nuovo processo (art. 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria. Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati (articolo 10). Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articoli 47 e 48), sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo (articolo 6), nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 13). Tale direttiva doveva essere recepita entro il termine del 1° aprile 2018.

Nella scorsa legislatura, nella legge n. 163 del 2017, il Parlamento aveva inserito una delega per l'attuazione di questa direttiva; la delega non era stata tuttavia esercitata, avendo il Governo valutato che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell'Unione europea.

Lo schema in esame è adottato in attuazione della delega inserita nella legge di delegazione europea 2019-2020. La Direttiva 2016/343/UE risulta inserita al n. 1 dell'allegato A della suddetta legge. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, l'art. 1 della legge di delegazione rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. In

particolare, l'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (la legge di delegazione europea 2019-2020 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 e dunque il Governo aveva tempo fino all'8 agosto 2021 per esercitare la delega: lo schema è stato trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni il 6 agosto 2021). Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro l'8 novembre 2021).

Con riguardo al merito del provvedimento l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni "integrative" volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della Direttiva 2016/343.

Alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla Direttiva, la Relazione illustrativa che accompagna lo schema chiarisce che «al fine di prevenire il possibile avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono quindi dettate le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario». In particolare, sempre la relazione illustrativa dello schema afferma che «per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano». Tali criticità attengono in particolare al rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che l'indagato/imputato: non sia oggetto di dichiarazioni di autorità pubbliche, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, nonostante il processo non si sia ancora concluso (articolo 4); non sia sottoposto a mezzi di coercizione fisica anche in aula di udienza, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (art. 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza); abbia a disposizione un ricorso effettivo in caso di violazione delle suddette garanzie (articolo 10), e cioè un rimedio processuale che - conformemente a quanto precisato dal considerando n. 44 - abbia «per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa».

L'articolo 2 introduce il divieto, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come "colpevole", prima che sia intervenuto un provvedimento definitivo di condanna (comma 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o disciplinari, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta: il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2); l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato (commi 3 e 4); il diritto dell'indagato/imputato di chiedere in via d'urgenza al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia pubblicata la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte (comma 5).

L'articolo 3 interviene sul decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni: la

diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico (la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'articolo 329 del codice di procedura penale dal successivo articolo 4); il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione esclusivamente attraverso comunicati ufficiali o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, conferenze stampa; con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti; tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza; le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino alla condanna definitiva. Inoltre, modificando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, il comma 2 dell'articolo 3 inserisce la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi di informazione tra i doveri di vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello.

L'articolo 4 apporta modifiche al codice di procedura penale; in particolare, la lettera a) inserisce tra le disposizioni generali del Libro II del codice, relativo agli atti, l'articolo 115-*bis*, rubricato "*Garanzia della presunzione di innocenza*". In base a tale previsione: nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa; negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (si pensi ai provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento; se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare istanza di correzione, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza; in tal caso, il giudice provvede con decreto motivato entro 48 ore. Il giudice competente è il giudice che procede; nel corso delle indagini preliminari è il GIP; avverso il decreto, che è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al PM, è possibile presentare entro 10 giorni, alla stessa autorità che lo ha emesso, opposizione; sull'opposizione il giudice provvede in camera di consiglio. La lettera b) novella l'articolo 329 del codice di procedura penale, relativo all'obbligo del segreto, per specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM, in deroga all'articolo 114 del codice di procedura penale, solo quando ciò sia strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini stesse. La modifica sembra collegarsi alla previsione dell'articolo 4, par. 3, della Direttiva, ai sensi del quale «l'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia *strettamente necessario* per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico». La lettera c), infine, interviene sull'articolo 474 del codice di procedura penale, relativo al diritto dell'imputato di assistere all'udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che: le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti; deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

L'articolo 5 dello schema di decreto dà attuazione dall'articolo 11 della Direttiva, relativo agli obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla Direttiva, attribuendo al Ministero della giustizia il compito di trasmetterle, tra gli altri, dati relativi a: numero e esito dei procedimenti, anche disciplinari, per violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame; numero dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti; numero dei procedimenti per rescissione del giudicato. Si ricorda

che in base all'articolo 629-*bis* del codice di procedura penale, il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è affermato dall'articolo 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (n. 286)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice [EVANGELISTA](#) (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in esame volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 16 settembre 2021.

Come si precisa anche nella relazione illustrativa, la necessità di un adeguamento della disciplina nazionale "è ancor più attuale alla luce della avvenuta **comunicazione da parte della Commissione europea dell'avvio, nei confronti della Repubblica italiana, di una procedura di infrazione n. 2021/0055 ex articolo 258 T.F.U.E. (202110055) per mancato recepimento della direttiva predetta**".

Passando al merito dell'atto, l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice penale.

In particolare la lettera a) del comma 1 - in attuazione dell'articolo 10 della direttiva in tema di giurisdizione sui reati di riciclaggio- modifica l'articolo 9 del codice penale. Tale disposizione prevede, in deroga al principio della territorialità, la punibilità in Italia e secondo la legge italiana di alcuni delitti comuni. La legge n. 3 del 2019 ha inserito al quarto comma dell'articolo 9 l'esclusione della necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa per i delitti di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320, 321) e traffico di influenze illecite (art. 346-*bis*). Lo schema in esame modifica il quarto comma inserendo fra i reati per i quali è esclusa la necessità della richiesta del Ministro della giustizia, dell'istanza o della querela della persona offesa anche i reati di riciclaggio di cui agli articoli 648 (Ricettazione) e 648-*ter*.1 (Autoriciclaggio).

La lettera c) - in attuazione degli articoli 3 (che individua le condotte che devono essere punite come reato dagli Stati membri) e 6 (che prevede le circostanze aggravanti dei reati di riciclaggio) della direttiva - modifica la disciplina del reato di ricettazione di cui all'articolo 648 del codice penale. Lo schema introduce nell'articolo 648 del codice penale due nuovi commi: il primo (nuovo secondo comma dell'articolo 648) prevede l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi; il secondo (nuovo terzo comma dell'articolo 648) stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Ancora lo schema riscrive l'attuale secondo comma dell'articolo 648 del codice penale che disciplina la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto.

Si tratta di una modifica che, come sottolinea la relazione illustrativa, è motivata da ragioni di adeguatezza e proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Si prevede all'uopo una incidenza differenziata della circostanza a seconda che il reato presupposto sia un delitto o una contravvenzione. Nel dettaglio nei casi di particolare tenuità si applica: la pena della reclusione sino a sei anni e della

multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto; la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

E' conseguentemente modificato (lettera b) nell'articolo 240-*bis* del codice penale relativo ai casi di confisca (si veda l'articolo 9 della direttiva) il riferimento al comma secondo dell'articolo 648 del codice penale con quello al comma quarto del medesimo articolo.

La lettera d) modifica l'articolo 648-*bis* del codice penale che disciplina il reato di riciclaggio, attraverso l'inserimento di un ulteriore comma che prevede, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi, l'applicazione della pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Lo schema di decreto inoltre interviene sul primo comma dell'articolo 1, sopprimendo il riferimento al carattere non colposo dei delitti "presupposto" del reato di riciclaggio.

La lettera e) interviene invece sul reato di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, di cui all'articolo 648-*ter* del codice penale inserendo una nuova disposizione che prevede che quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi si applichi la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. E' inoltre modificato, per ragioni di coordinamento il riferimento all'articolo 648 di cui all'ultimo comma dell'articolo 648-*ter*.

La lettera f), infine, modifica l'articolo 648-*ter*.1., in materia di autoriciclaggio: sopprimendo il riferimento ai delitti "non colposi" contenuto nel primo comma; introducendo nello schema un ulteriore comma che prevede quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500; modificando la diminuzione di cui al secondo comma (prevedendo che la pena è ridotta se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni); apportando una modifica di coordinamento al terzo comma.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1662](#)

G/1662/1/2 (già 2.77/4)

[Caliendo](#), [Dal Mas](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

premessi che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta riconosciuto alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi in caso di successo della mediazione - di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in fase di attuazione della citata disposizione, che il riconoscimento del credito di imposta sia commisurato al compenso dei soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione.

G/1662/2/2 (già em. 2.79/7)

[Tiraboschi](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premessi che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di mandato, di agenzia, di mediazione, di appalto e subappalto, nonché nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168.

G/1662/3/2 (già em. 2.79/10)

[Caliendo, Dal Mas](#)

CALIENDO, DAL MAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premessi che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

G/1662/4/2 (già em. 2.30)

[Caliendo, Dal Mas](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premessi che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione anche alle controversie di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, prevedendo che, nei relativi procedimenti, le parti possano essere assistite da consulenti iscritti all'albo di cui all'articolo 202 del predetto decreto.

G/1662/5/2 (già em. 2.40)

[Tiraboschi, Caliendo](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie,

premessi che:

l'articolo 2 individua principi e criteri direttivi per modificare la disciplina della mediazione e della negoziazione assistita;

in particolare, tra i principi e criteri direttivi vi è quello di riordinare le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie estendendo il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

l'emendamento del Governo 2.79, al capoverso "lettera c)" esplicitamente prevede che "... dopo 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità, si proceda ad una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione",

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche alle materie di competenza del tribunale delle imprese e le liti in materia di contratti d'opera, di appalto e subappalto, di mandato, di agenzia, di mediazione, di somministrazione, di leasing, di vendita, di deposito, di spedizione, di trasporto e sub-trasporto, di franchising e subfornitura.

G/1662/6/2 (già em. 2.77/6)

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie";

premessi che:

uno degli obiettivi connessi alla riforma del processo civile è quello di riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie;

a tal proposito, in particolare, è avvertita la necessità di procedere ad una riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione;

in questo quadro è necessario tendere al superamento della gratuità del primo incontro preliminare di mediazione;

vi è da considerare, infatti, accanto all'ineludibile necessità di essere guidati dal principio di proporzionalità e strumentalità che deve sussistere tra l'impiego delle risorse pubbliche e il perseguimento dell'obiettivo di ridurre il numero di controversie civili, anche l'esigenza di fornire un'adeguata indennità all'organismo di mediazione già dal primo incontro;

tale ultima necessità si spiega anche alla luce dell'esigenza di garantire lo sviluppo della qualità e della professionalità del mediatore, anche e soprattutto al fine di assicurare che la mediazione possa continuare a svolgere un ruolo fondamentale di risoluzione alternativa delle controversie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rivedere complessivamente il sistema di spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, comprendendo altresì il superamento della gratuità del primo incontro preliminare di mediazione attraverso la previsione di forme di indennità per gli stessi organismi di mediazione;

a prevedere, nel medesimo quadro di riforma, un aumento delle attuali indennità stabilite per gli organismi di mediazione, al fine di garantire lo sviluppo della qualità e della professionalità del mediatore.

G/1662/7/2 (già 2.77/5)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.77, lettera a), in tema di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita non obbligatoria.

G/1662/8/2 (già em. 2.79/2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di appalto in cui non siano parte Pubbliche Amministrazioni.

G/1662/9/2 (già em. 2.79/8)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di agenzia commerciale, di concessione di vendita, il contratto di distribuzione, spedizione e trasporto.

G/1662/10/2 (già em. 2.79/9)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

G/1662/11/2 (già em. 2.79/11)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

impegna il Governo:

ad estendere la previsione nelle materie oggetto della presente estensione.

G/1662/12/2 (già em. 2.79/14)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera *c-septies*), prevede, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità che la relazione dell'esperto possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da esprimersi chiaramente al momento della nomina dell'esperto.

G/1662/13/2 (già em. 2.79/16)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera *c-undecies*), prevede di valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione,

impegna il Governo:

a prevedere la presenza obbligatoria di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determinazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle controversie;

a prevedere che nel Registro degli Organismi di mediazione di cui all'art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un'apposita sezione attinente all'elenco dei mediatori esperti nella mediazione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza nella gestione dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Conseguentemente, prevedere nella normativa regolamentare l'individuazione di specifici percorsi formativi necessari per l'iscrizione nella sezione attinente alla sezione dei mediatori esperti nella mediazione familiare.

G/1662/14/2 (già em. 2.82/6)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'emendamento del Governo 2.82 alla lettera *h-bis*) prevede di apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il

giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»; e alla lettera *h-ter*) prevede che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto,

impegna il Governo:

a prevedere che le attività previste dalle lettere *h*) e *h-bis*) possano essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo accordo tra le parti.

G/1662/15/2 (già em. 2.21)

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera b) prevede di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;

impegna il Governo:

ad eliminare la previsione di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica.

G/1662/16/2 (già em. 2.33)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera c) prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche in materia di vendita, somministrazione, concessione di vendita, subfornitura, franchising, agenzia commerciale e intermediazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d'opera, contratto di mandato, contratto d'appalto.

G/1662/17/2 (già em. 2.73)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo

civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premessi che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera h) in tema di procedura di mediazione e della negoziazione assistita intende prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

impegna il Governo:

a) prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte dei giudici, in particolare che il ricorso da parte del magistrato all'istituto della mediazione demandata sia considerato positivamente ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore della Magistratura, adotti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giudice e del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di definizione del giudizio.

Art. 2

2.62 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il riconoscimento di un credito di imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e dell'indennità spettanti agli organismi di mediazione.";

2. sopprimere la lettera b);

3. sostituire la c) con le seguenti:

"c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di sub fornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

c-bis) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

c-ter) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

c-quater) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;

c-quinquies) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione non dà luogo a responsabilità contabile quando il contenuto dell'accordo rientra nei limiti del potere decisionale conferito, ferma restando la responsabilità per dolo o colpa grave;

c-sexies) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

c-septies) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

c-octies) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c-novies) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2020, n. 28 e le modalità della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

c-decies) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione della idoneità del responsabile dell'organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;

c-undecies) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il

monitoraggio delle esperienze e la traccia abilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione;

c-duodecies) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto."

2.82/1 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 2.82, capoverso h-bis), dopo le parole: «possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori», sono sostituite dalle seguenti: «siano titolo idoneo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2657 del codice civile ove sia garantita la continuità delle trascrizioni e l'autenticità delle sottoscrizioni da parte di soggetti a ciò abilitati. Sono fatti in ogni caso salvi gli effetti traslativi degli accordi assunti davanti al giudice nei procedimenti di cui al Capo II del Libro I del codice civile.».

Art. 3

3.12 (testo 2)

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

"b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), Del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell'atto di citazione appena di decadenza debba essere contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione di cui all'articolo 163 terzo comma numero 5), Del codice di procedura civile;

c-bis) prevedere che l'atto di citazione contenga l'ulteriore avvertimento che la contumacia ritualmente verificata del contenuto determina la non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda ove la stessa verta in materia di diritti disponibili;

c-ter) prevedere che il convenuto, nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile propone tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico;

c-quater) stabilire che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, prima periodo, del codice di procedura civile, il convenuto, nella comparsa di risposta, deve appena di decadenza indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

c-quinquies) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quater*) , Assicurando nel corso della prima udienza il diritto dell'attore di replicare anche proponendo domande ed eccezioni che siano conseguenza delle difese svolte dal convenuto, nonché il diritto di entrambe le parti ad articolare i necessari e conseguenti mezzi istruttori;

c-sexies) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo ai principi di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*).

3.41/6 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

All'emendamento 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera c-bis);*

b) *alla lettera c-decies, al numero 1), dopo le parole "ordinanza provvisoria di accoglimento" inserire le seguenti "provvisoriamente esecutiva".*

3.41/18 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 3.41, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c-*decies*), al numero 1), dopo le parole "ordinanza provvisoria di accoglimento" inserire le seguenti: "provvisoriamente esecutiva".

3.0.1 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

"Art. 15-*bis* (Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi prevedendo:

a) l'introduzione di nuove disposizioni nel Titolo V del secondo libro del codice di procedura civile, rubricato "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età, e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;

b) la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore; prevedendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera h) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti;

c) il riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore;

d) l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334, 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 di proporre la relativa azione;

e) l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente l'indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei minorenni ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nell'ipotesi di domande di natura economica il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che ad esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, con indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilità per il giudice relatore di assumere *inaudita altera parte* provvedimenti di urgenza nell'interesse delle parti e dei minori, in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, individuando le modalità di successiva instaurazione del contraddittorio per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti;

f) che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale dovranno essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande

riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente, e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti; oltre alla documentazione indicata nella lettera e) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;

g) che siano disciplinate le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, e la modificazione delle domande, prevedendo la possibilità di introdurre domande nuove nel corso del giudizio nell'ipotesi di domande relative all'affidamento e al mantenimento dei minori, nonché, per le domande di mantenimento delle parti, limitatamente all'ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

h) che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;

i) che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegati violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013 n. 77, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare;

l) che presso ciascun Tribunale sia previsto un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco;

m) che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice ove la causa sia matura per la decisione inviti le parti alla discussione pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;

n) che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti, anche l'ufficio, i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti e dei minori, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilità dinanzi al giudice che deciderà in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio;

o) che il giudice, anche relatore, possa adottare i provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento; che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

p) che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, possono essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;

q) che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali; prevedendo che all'udienza la causa venga posta in decisione dal giudice relatore che si riserverà di riferire al collegio; prevedendo infine che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;

r) che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: adeguate misure di salvaguardia e protezione; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e

sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

s) che nel processo di separazione, tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898; e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale; assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

t) che nei procedimenti di separazione personale di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla conclusione del procedimento, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione ed al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio del 20 dicembre 2010;

u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche prevedendo l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di nomina di tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

v) che sia prevista la facoltà per il giudice, anche relatore, acquisito l'accordo delle parti, di nominare quale suo ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei CTU, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti tra le parti e per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni genitori figli;

z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, anche con ricorso al servizio socio-assistenziale o sanitario, alla nomina del curatore speciale ovvero dell'ausiliario del giudice;

aa) l'abrogazione degli articoli 158 del codice civile e 711 del codice di procedura civile e l'introduzione di un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 4, comma 16, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e concluso con sentenza, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilità che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi riconciliare;

bb) il riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, l'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 1 dicembre 2012, n. 219, all'articolo 316-*bis* del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, e che tenga conto della assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onere e per il sequestro;

cc) il riordino della disciplina di cui all'articolo 709-*ter* del codice di procedura civile, con possibilità di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relative ai minori;

dd) la predisposizione di autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lett. a);

ee) che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, anche quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che deciderà in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio, ovvero in composizione collegiale in tutti gli altri casi; del collegio non potrà far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato."

Art. 4

4.2 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e d).

Art. 8

8.9 (testo 2)

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) che il creditore possa chiedere in qualsiasi momento l'assegnazione dei beni pignorati e che tale istanza debba essere accolta dal giudice.

8.34/4 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;»;

8.34/6 (testo 2)

[Mirabelli](#), [Pesco](#), [Cirinnà](#)

All'emendamento 8.34, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano».

8.34/11 (testo 2)

[Pesco](#), [Mirabelli](#), [Evangelista](#)

All'emendamento 8.34, capoverso «Art.8», al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:

«l-bis) prevedere che nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo avere verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;

l-ter) istituire presso il Ministero della Giustizia la "Banca dati per le aste giudiziali" contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, le relazioni di stima. I dati identificativi degli

offerenti, del conto e dell'intestatario dovranno essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorità giudiziaria, civile e penale».

8.34/12 (testo 2)

[Pesco](#), [Mirabelli](#)

All'emendamento 8.34, apportare le seguenti modificazioni:

«a) *alla lettera e) sostituire le parole: "al momento dell'aggiudicazione" con le seguenti: "al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento";*

b) *dopo la lettera e) inserire la seguente:*

"e-bis) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano".»

Art. 12

12.2 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire solo tramite l'utilizzo di posta elettronica certificata.

12.10 (testo 2)

[Emanuele Pellegrini](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire le seguenti:

g-bis) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi della presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

g-ter), prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

g-quater) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;

g-quinquies) prevedere che, fatta salva la possibilità per le parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dal giudice;

g-sexies) prevedere che il giudice, il luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 191 del codice di procedura civile;

g-septies) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi riconciliare con l'altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;

g-octies) prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno le udienze per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno possono svolgersi con modalità di collegamento da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero

della giustizia;

g-novies) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;

g-decies) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.

12.19/1 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà](#)

All'emendamento 12.19, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g-quater) sostituire le parole: «di soggetti diversi dai difensori delle parti» con le seguenti: «dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, »;

b) alla lettera g-quinquies) sostituire le parole: «di soggetti diversi dai difensori delle parti» con le seguenti: «dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice,»;

12.0.1 (testo 2)

[Mirabelli, Cirinnà](#)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*

(Ufficio per il processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, nonché ad ulteriori professionalità da individuarsi, in relazione alla specializzazione degli uffici, sulla base di progetti tabellari o convenzioni con enti ed istituzioni esterne, demandati ai dirigenti degli uffici giudiziari;

b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati, comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione", in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa,

anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di legittimità;

2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

a) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione; ciò al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e relativi provvedimenti giudiziari;

c) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di Cassazione, di una o più strutture organizzative denominate "Ufficio spoglio, analisi e documentazione", in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, anche diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 16-*octies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di Cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli Avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

a) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle Sezioni unite e alle Sezioni semplici della Corte;

b) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli Uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

c) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.».

Art. 14

14.5/1 (testo 2) (Parte del testo dichiarata ammissibile)

[Dal Mas](#), [Caliendo](#)

All'emendamento 14.5, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso «b-bis)», sopprimere il n. 2).

Art. 15

15.0.8/5 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera c) dopo le parole:

«residenza abituale del minore» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo altresì che per il cambio residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice».

15.0.8/9 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera e) dopo le parole: «di natura economica» sono inserite le seguenti: «relative ai minorenni, ovvero maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, ovvero affetti da disabilità.».

15.0.8/10 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis»:

a) alla lettera e) dopo le parole: «incompleta;» inserire le seguenti: «prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute;».

b) alla lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione con i genitori, nonché del suo mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresì che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori; prevedere infine che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 709-ter del codice di procedura civile».

15.0.8/14 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) prevedere che, in assenza di limitazioni e/o provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, i figli sono domiciliati presso entrambi i genitori; prevedere l'obbligo del giudice di motivazione puntuale ed esaustiva di tutte le circostanze indicate dalle parti nel caso di provvedimenti che limitano e/o escludono la responsabilità genitoriale.».

15.0.8/19 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera h) è aggiunto in fine il seguente periodo: «che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegare o segnalate violenze di genere o domestiche; che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».

15.0.8/21 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti

della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul»;

15.0.8/26 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che le parti possono di comune accordo avvalersi di un coordinatore genitoriale, professionista qualificato esperto di conflitti familiari, con funzione facilitativa del dialogo tra i genitori e in ogni caso di controllo dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, e con il compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei genitori, anche le necessarie prescrizioni per risolvere le questioni relative alla vita e alla condizione dei minori, anche in una eventuale ottica conciliativa;».

15.0.8/27 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che il coordinatore genitoriale eserciti una delle seguenti professioni regolamentate: psichiatra, neuropsichiatra, neuropsichiatra infantile, psicologo, psicoterapeuta, avvocato; e abbia una specifica formazione nella materia della mediazione familiare e della tutela dei minori;».

15.0.8/33 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) prevedere che l'attività professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4;».

15.0.8/49 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenni, tenga conto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere (Cass. N. 19323 del 17/09/2020; Cass. N. 9764 del 08/04/2019). Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi ad una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo (Cass. n. 3652 del 13/02/2020).

15.0.8/53 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore.

15.0.8/57 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», alla lettera p) dopo le parole: "forme di controllo" aggiungere le seguenti: "e, una volta istituito il tribunale della famiglia, di impugnazione immediata."

15.0.8/58 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis», dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) prevedere che dopo il terzo comma dell'articolo 178 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Una volta istituito il tribunale della famiglia, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica. Il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo"».

15.0.8/64 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, dopo la lettera r) aggiungere la seguente: «r-bis) che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore».

15.0.8/65 (testo 2)

[Gaudiano](#)

All'emendamento 15.0.8/65, capoverso «Art. 15 -bis », al comma 1, dopo la lettera z), inserire la seguente:

«z-bis) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché allo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dalla presente lettera;

b) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno

svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.».

15.0.8/71 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, capoverso «Art. 15-bis.», alla lettera v), dopo le parole: «professionista,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero coordinatore genitoriale,».

15.0.8/77 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.8, al capoverso «Art. 15-bis.», al comma 1, alla lettera z), dopo le parole: «puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento,» sono aggiunte le parole «prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori».

15.0.9/24 (testo 2)

[Pillon](#), [Pepe](#), [Urraro](#)

All'emendamento del Governo 15.0.9, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dispone il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro, anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.»

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 252 (pom.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) richiede una dilazione del termine per l'espressione dei pareri pendenti in ordine agli atti del Governo nn. 285, 286 e 290.

Il sottosegretario SISTO assicura che il Governo intende accordare una proroga per consentire l'espressione del parere parlamentare per gli atti del Governo deferiti ai primi di agosto.

IN SEDE REFERENTE

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara che la 5a Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere. Propone pertanto di passare alla votazione degli emendamenti presentati dopo aver consentito alla Commissione consultiva un ulteriore spazio nella giornata di martedì prossimo, pur essendo il provvedimento già calendarizzato in Assemblea.

Il sottosegretario SISTO invita a terminare l'esame al più presto, per consentire la trattazione in Assemblea entro il calendario definito dalla Conferenza dei Capigruppo; non va esclusa neppure la convocazione in seduta notturna.

Il [PRESIDENTE](#), uditi i pareri dei senatori [BALBONI](#) (FdI), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) e [MIRABELLI](#) (PD), preannuncia la convocazione della Commissione per martedì prossimo in una seduta alle ore 14 ed in una seconda seduta alle ore 18 e comunque al termine dei lavori d'Assemblea

se successivo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 253 (ant.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
253ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il presidente [OSTELLARI](#) riepiloga brevemente l'iter del disegno di legge in titolo.

In particolare lo scorso 31 agosto, non essendovi stati interventi in sede di discussione generale, su proposta della Presidenza la Commissione aveva convenuto di fissare per il 7 settembre, alle ore 15, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Alla scadenza del termine predetto risultavano quindi presentati circa 1824 emendamenti e vari ordini del giorno, pubblicati in allegato. Di ciò la Presidenza dava conto in apposita seduta convocata per lo stesso giorno. Stante l'obiettivo necessaria pratica di predisporre il fascicolo ed inviarlo alle Commissioni competenti a rendere i prescritti pareri, la trattazione del provvedimento venne rinviata.

Dà quindi conto degli emendamenti dichiarati inammissibili ed improponibili, contenuti in un apposito elenco posto in distribuzione. Nel dettaglio, risultano inammissibili le proposte 1.46, 1.48, 1.55, 1.63, 1.71, 1.75, 1.79, 1.195, 1.335, 1.336, 1.337, 1.338, 1.339, 1.347, 1.348, 1.349, 1.350, 1.351, 1.353, 1.459, 1.605 e 2.35 (per un totale di 22), mentre risultano improponibili le proposte 1.123, 1.139, 1.142, 1.143, 1.144, 1.325, 1.326, 1.334, 1.498, 1.499, 1.641, 1.654, 1.674, 1.730, 1.758, 1.759, 1.760, 1.772, 1.773, 1.778, 1.791, 1.822, 2.26, 2.29, 2.36, 2.40, 2.41, 2.170, 2.258, 2.310, 2.316, 2.319, 2.320, 2.321, 2.322, 2.324, 2.327, 2.328, 2.329, 2.339, 2.344, 2.345, 2.350, 2.352, 2.353, 2.357, 2.358, 2.359, 2.360, 2.361, 2.362, 2.363, 2.364, 2.365, 2.399, 2.406 e 2.410 (per un totale di 57).

Ricorda infine che tre emendamenti (1.102, 1.492 e 1.676) sono stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) pone l'accento sulla necessità di un'analisi di merito delle ragioni alla base delle pronunce poc'anzi rese note dalla Presidenza. In ragione di ciò, chiede una breve sospensione della seduta, di circa 20 minuti.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) si pone problematicamente sulla richiesta formulata dal senatore Crucioli.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), nel ribadire la fondatezza della propria richiesta, osserva che, qualora essa non fosse accolta dalla Presidenza, sarebbe quanto meno opportuno rispettare pienamente la lettera dell'articolo 97, comma 3, del Regolamento, che prevede che il Presidente, prima di decidere inappellabilmente, dia puntuale lettura dell'emendamento o dell'ordine del giorno dichiarato inammissibile ovvero improponibile.

L'oratore ricorda altresì che, qualora la Presidenza assumesse una posizione eccessivamente rigida, il singolo parlamentare potrebbe, in ultima istanza, sollevare anche un conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale. Un evento di questo tipo, tuttavia, avrebbe senz'altro dei riflessi negativi sul complesso dell'esame del provvedimento.

Il presidente [OSTELLARI](#), apprezzate le circostanze e preso atto di quanto osservato dal senatore Crucioli, propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, riprende alle ore 11,50

Il presidente [OSTELLARI](#) precisa che il documento in distribuzione reca, per ogni proposta dichiarata inammissibile o improponibile, puntuale identificazione della stessa, nonché la motivazione alla base delle decisioni assunte dalla Presidenza.

Replica il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), rilevando che il tempo concesso mercé la precedente sospensione della seduta non si è rivelato sufficiente per effettuare una ponderata analisi di merito.

Ciò sembra dovuto da un lato alle particolari modalità di redazione del fascicolo degli emendamenti (che vengono ordinati in maniera diversa rispetto all'ordine in cui i Gruppi o i presentatori li consegnano) e dall'altro alla particolare natura degli emendamenti stessi, molto simili tra di loro e che intervengono su singoli periodi o lettere degli articoli. Peraltro il documento posto in distribuzione sembra superare solo parzialmente le problematiche sopra elencate.

Stante quanto precede, la possibilità di errori materiali risulta particolarmente alta e un'eventuale inammissibilità, ovvero improponibilità, pronunciata a seguito di un errore siffatto sarebbe in grado, a suo avviso, di viziare irrimediabilmente l'*iter* del provvedimento.

Il presidente [OSTELLARI](#), fornisce innanzitutto alcune precisazioni sui criteri di redazione del documento posto in distribuzione, che segue l'ordine delle votazioni.

Osserva quindi che si potrebbe terminare la presente seduta, al fine di consentire l'analisi di merito degli emendamenti dichiarati inammissibili o improponibili, rinviando la fase illustrativa alla seduta già convocata per le ore 14,30 di oggi.

In alternativa, si potrebbe invece iniziare nella presente seduta l'illustrazione delle restanti proposte, che avrebbe luogo con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9, del Regolamento.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) osserva che sarebbe quanto mai opportuno rinviare la fase illustrativa alla seduta già convocata per le ore 14,30 di oggi, al fine di poter consentire un esame

ponderato delle proposte dichiarate improponibili o inammissibili.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-I-PVU*) concorda con quanto poc'anzi osservato dal senatore Crucioli.

Il presidente [OSTELLARI](#) rileva che nessun altro commissario intende intervenire nel dibattito.
Appreziate le circostanze, toglie infine la seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2353](#)

G/2353/1/2

[Evangelista](#)

La Commissione,

Premesso che:

L'articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale;

considerato che:

nell'ambito delle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato è stato delineato che il suddetto Dipartimento per il tramite delle sue articolazioni territoriali, anche in accordo con la locale Magistratura, promuove la stipula di convenzioni con gli Enti territoriali e le Regioni, al fine di assicurare la «disponibilità», l'«accessibilità» e la «gratuità» dei programmi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a indicare esplicitamente in sede di decreti attuativi il requisito della gratuità inerenti la partecipazione ai programmi di giustizia riparativa.

G/2353/5/2

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: " Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";

premessi che:

i recenti dati elaborati dall'Istat in materia di violenza domestica e di genere delineano un quadro drammatico per il nostro Paese: è indispensabile, oggi, agire quanto prima al fine di mettere in atto interventi seri e puntuali, finalizzati a favorire il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere;

in questo contesto, risulta molto preziosa la riflessione sull'importanza strategica della prevenzione in tale ambito: la prevenzione, infatti, è senza ombra di dubbio lo strumento da prediligere affinché il fenomeno della violenza di genere segni una rapida inversione di tendenza;

a questo proposito, il potenziamento del concetto tradizionale di prevenzione deve oggi tener conto anche del riconoscimento attribuito al rilevante ruolo svolto dai centri di ascolto/trattamento per uomini autori di azioni violente nelle relazioni domestiche e/o di genere;

molte in Italia sono le iniziative sperimentali messe in atto, in particolare dalle istituzioni e da associazioni ed enti impegnati in questo ambito: nel corso degli ultimi anni, in particolare, abbiamo assistito alla progressiva diffusione di progetti che coinvolgono innanzitutto gli uomini autori di violenza, come - per fare un esempio - i percorsi rieducativi finalizzati alla gestione delle emozioni, e tale tendenza è stata recentemente promossa anche dal Parlamento europeo con la risoluzione del 5 aprile 2011,

impegna il Governo:

a prevedere, nei confronti degli autori di violenza domestica e di genere, l'applicazione delle misure di prevenzione personali del questore previste dal capo I del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

a prevedere nei confronti del soggetto ammonito per azioni di violenza domestica e di genere, l'obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale;

a prevedere che il giudice, qualora si proceda per i delitti di cui agli articoli 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché agli articoli 582 e 583-*quinquies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale, prescriva all'imputato destinatario dell'applicazione di misure cautelari la partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale;

a prevedere che la partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, e all'articolo 282-*quinquies* del codice di procedura penale, sia subordinata al versamento di un contributo da parte del soggetto ammonito o destinatario delle misure cautelari di cui ai medesimi articoli;

ad istituire i centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere e potenziare quelli già esistenti, al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza;

ad istituire corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri antiviolenza e potenziare quelli già esistenti, promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico.

G/2353/6/2

[Conzatti](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: " Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";

premesso che:

i principi generali ed i criteri direttivi contenuti nella Convenzione OIL 190/2019, recentemente ratificata con legge 15 gennaio 2021, n. 4, nonché nella Raccomandazione OIL 206/2019, costituiscono un imprescindibile e doveroso riferimento per il legislatore in tema di eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro,

impegna il Governo:

ad adottare una definizione di violenza e molestie nell'ambito del posto di lavoro che ricomprenda le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della

dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

a prevedere, qualora siano denunciate la violenza o le molestie nell'ambito del posto di lavoro, l'obbligo per il datore di lavoro di accertare tempestivamente i fatti denunciati, adottando senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti;

a prevedere che la violenza o le molestie nell'ambito del posto di lavoro siano oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi e siano altresì ricomprese all'interno della regolamentazione in materia di prevenzione e protezione, nonché in materia di formazione, informazione e addestramento e di sorveglianza sanitaria.

G/2353/7/2

[Vono](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: " Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari";

premessi che:

l'informativa antimafia costituisce uno dei principali strumenti di contrasto al coinvolgimento di organizzazioni criminali nell'ambito dei rapporti economici tra pubblica amministrazione e privati;

essa consiste in una misura interdittiva adottata dal prefetto nei confronti di imprese o soggetti economici, in relazione ai quali siano stati accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, al fine di salvaguardare l'ordine pubblico economico, la libera concorrenza tra le imprese e il buon andamento della pubblica amministrazione;

tale provvedimento, quindi, produce l'effetto di rendere il soggetto destinatario dell'atto incapace di contrarre con la pubblica amministrazione e determina, al contempo, la decadenza di ogni tipo di autorizzazione o iscrizione abilitante, anche se ottenuta mediante la segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso;

in relazione ai profondi effetti che l'impiego di un sì rilevante strumento produce in termini di ripercussioni sulla vita economica ed occupazionale, l'interdittiva o informativa antimafia costituisce uno degli istituti più discussi del contenzioso amministrativo;

considerato che:

l'importanza della informativa antimafia comporta una promozione dello strumento soprattutto per quanto attiene ai relativi profili applicativi, al fine di incentivare la collaborazione dell'impresa sottoposta a verifica nel processo di prevenzione dell'infiltrazione mafiosa,

impegna il Governo:

a rivedere l'efficacia temporale dell'informazione antimafia interdittiva con previsione di cessazione automatica, senza necessità di revisione da parte del prefetto, rendendo certa la durata massima della misura;

a prevedere che, qualora emerga la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto disponga le verifiche necessarie, dando comunicazione all'interessato e, se il provvedimento interdittivo riguarda persone fisiche, anche direttamente a queste ultime consentendo alle medesime la partecipazione al procedimento, con facoltà di prendere visione od estrarre copia di documenti non riservati o sottoposti a segreto ex art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consentendo di presentare osservazioni nel procedimento;

ad implementare l'obbligo di instaurazione del contraddittorio, come garanzia del giusto procedimento, anche superando i rimedi del controllo giudiziario e del commissario prefettizio;

a prevedere che, sulle informazioni antimafia interdittive, il giudice amministrativo si pronunci con poteri estesi alla giurisdizione di merito favorendo un accertamento giurisdizionale pieno sui fatti

e non limitato soltanto al controllo estrinseco sulla discrezionalità amministrativa;

a prevedere che, nei casi in cui i soggetti risultino estranei ai fatti in base a sentenze di assoluzione limitatamente alle formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", la possibilità di ottenimento di una indennità calcolata ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 1

1.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1), dopo le parole: «il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», *sostituire le parole:* «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con:* «ventidue mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», *sostituire le parole:* «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con:* «ventuno mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.3

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», *sostituire le parole:* «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con:* «venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.4

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Governo è delegato ad adottare, nel termine di», *sostituire le parole:* «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con:* «diciannove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.5

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», *sostituire le parole:* «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con:* «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.6

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», *sostituire le parole:* «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con:* «diciassette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.7

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», *sostituire le parole:* «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con:* «sedici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge».

1.8

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», sostituire le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con: «quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.9

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», sostituire le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con «quattordici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.10

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di», sostituire le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con: «tredici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.11

[Fattori](#)

Al comma 1, sopprimere le parole seguenti: «nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica».

1.12

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica».

1.23

[Fattori](#)

Al comma 2, sopprimere le parole seguenti: «il Ministro degli affari regionali e delle autonomie» e le seguenti: «il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.24

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da: «, acquisito» fino alla fine del periodo.

1.13

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», sostituire le parole: «sessanta giorni dalla data della trasmissione» con «trecentosessanta giorni dalla data della trasmissione».

1.14

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con:* «trecentotrenta giorni dalla data della trasmissione».

1.15

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con le seguenti:* «trecento giorni dalla data della trasmissione».

1.16

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con le seguenti:* «duecentosettanta giorni dalla data della trasmissione».

1.17

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con le seguenti:* «duecentoquaranta giorni dalla data della trasmissione».

1.18

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con le seguenti:* «duecentodieci giorni dalla data della trasmissione».

1.19

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con le seguenti:* «centottanta giorni dalla data della trasmissione».

1.20

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con le seguenti:* «centocinquanta giorni dalla data della trasmissione».

1.21

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con le seguenti:* «centoventi giorni dalla data della trasmissione».

1.22

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di», *sostituire le parole:* «sessanta giorni dalla data della trasmissione» *con le seguenti:* «novanta giorni dalla data della trasmissione».

1.36

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» *sostituire le parole:* «entro due anni» *con le seguenti:* «entro dodici mesi».

1.35

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» *sostituire le parole:* «entro due anni» *con le seguenti:* «entro tredici mesi».

1.34

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» *sostituire le parole:* «entro due anni» *con le seguenti:* «entro quattordici mesi».

1.33

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» *sostituire le parole:* «entro due anni» *con le seguenti:* «entro quindici mesi».

1.32

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» *sostituire le parole:* «entro due anni» *con le seguenti:* «entro sedici mesi».

1.31

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» *sostituire le parole:* «entro due anni» *con le seguenti:* «entro diciassette mesi».

1.30

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» sostituire le parole: «entro due anni» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

1.29

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» sostituire le parole: «entro due anni» con le parole: «entro diciannove mesi».

1.28

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» sostituire le parole: «entro due anni» con le seguenti: «entro venti mesi».

1.27

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» sostituire le parole: «entro due anni» con le seguenti: «entro ventuno mesi».

1.26

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Il Governo, con la procedura indicata al comma 2» sostituire le parole: «entro due anni» con le parole: «entro ventidue mesi».

1.25

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 4, dopo le parole: «il Governo, con la procedura indicata al comma 2» sostituire le parole: «entro due anni» con le seguenti: «entro ventitre mesi».

1.37

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 5.

1.38

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.47

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), d), e), f).

1.49

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c), d), f).

1.50

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) nn. 1 e 2, d), e), f).

1.51

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) nn. 1 e 3, d), e), f).

1.52

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) nn. 2 e 3, d), e), f).

1.53

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) nn. 1 e 2, d), e) nn. 1 e 2, f).

1.54

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) nn. 1 e 3, d), e) nn. 1 e 3, f).

1.56

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) nn. 1 e 2, f).

1.57

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) nn. 1 e 3, f).

1.58

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) nn. 2 e 3, f).

1.64

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), e) nn. 1 e 2, f).

1.65

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a) b), c), e) nn. 1 e 2, f).

1.66

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c), nn. 1 e 2, d), f).

1.72

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), d), e) nn. 1 e 3, f).

1.73

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c), e) nn. 1 e 3, f).

1.74

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c) nn. 1 e 3, d), f).

1.80

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), d), e) nn. 2 e 3, f).

1.81

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a) b), c), e) nn. 2 e 3, f).

1.82

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a) b), c) nn. 2 e 3, d), f).

1.39

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.40

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), c).

1.41

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b).

1.83

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.101

[Giarrusso](#)

Al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a), la parola: «possano» è sostituita con la parola: «debbano»;
- 2) alla lettera a), dopo le parole: «non telematiche» sono aggiunte le seguenti parole: «occorrendone contestuale copia digitale»;
- 3) alla lettera e), è aggiunto il seguente numero:
- 4) che siano individuati i soggetti responsabili del malfunzionamento».

1.42

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).

1.59

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere b) , c) nn. 1 e 2, d), e), f).

1.67

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere b), c) nn. 1 e 3 , d), e), f).

1.84

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.43

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere c), d), e), f).

1.60

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere c), nn. 1 e 2 , d), e), f).

1.68

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere c) nn. 1 e 3 , d), e), f).

1.76

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere c), nn. 2 e 3, d), e), f).

1.85

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

1.86

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c) nn. 1 e 2.

1.87

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c) nn. 1 e 3.

1.88

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c) nn. 2 e 3.

1.89

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c) n. 1.

1.90

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c) n. 2.

1.91

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera c) n. 3.

1.44

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere d), e), f).

1.61

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere d), e) nn. 1 e 2 , f).

1.69

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere d), e) nn. 1 e 3 , f).

1.77

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere d), e) nn. 2 e 3, f).

1.92

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

1.45

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere e), f).

1.62

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere e) nn. 1 e 2 , f).

1.70

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere e) nn. 1 e 3, f).

1.78

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere e) nn. 2 e 3, f).

1.93

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

1.94

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e) nn. 1 e 2.

1.95

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e) nn. 1 e 3.

1.96

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e) nn. 2 e 3.

1.97

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e) n. 1.

1.98

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e) n. 2.

1.99

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera e) n. 3.

1.100

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

1.103

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma numero 6.

1.104

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.112

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a), c), d), e), f).

1.113

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a), b), d), e), f).

1.114

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a), b), c), e), f).

1.115

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a), b), c), d), f).

1.105

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.106

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a), b), c).

1.107

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere a), b).

1.116

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera a).

1.108

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).

1.122

[Fattori](#)

Al comma 6, sopprimere le seguenti lettere: b), c) e d).

1.117

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

1.109

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere c), d), e), f).

1.118

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera c).

1.110

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere d), e), f).

1.119

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera d).

1.111

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere e), f).

1.120

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera e).

1.121

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera f).

1.124

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 7.

1.125

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).

1.179

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h), i).

1.161

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h), i).

1.126

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h).

1.127

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g).

1.162

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), d), e), f), g), h).

1.165

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), e), f), g), h), i).

1.128

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f).

1.180

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), d), f), g), h), i).

1.129

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.181

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), d), e), f).

1.182

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a) b), c), e), f).

1.183

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a) b), c), d), f).

1.166

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), e), f), g), h).

1.163

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), d), e), f), g).

1.169

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), f), g), h), i).

1.130

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.164

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), d), e), f).

1.167

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), e), f), g).

1.170

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), f), g), h).

1.173

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), g), h), i).

1.176

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), c), d), e).

1.131

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b), c).

1.168

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), e), f).

1.171

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), f), g).

1.174

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), g), h).

1.177

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), c), d).

1.132

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), b).

1.172

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), f).

1.175

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), g).

1.178

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a), c).

1.184

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere a).

1.133

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i).

1.185

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere b).

1.134

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).

1.140

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).

1.146

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h).

1.151

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere c), d), e), f), g).

1.155

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere c), d), e), f).

1.158

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere c), d), e).

1.160

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere c), d).

1.186

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere c).

1.135

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i).

1.141

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i).

1.147

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere d), e), f), g), h).

1.152

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere d), e), f), g).

1.156

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere d), e), f).

1.159

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere d), e).

1.187

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere d).

1.136

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere e), f), g), h), i).

1.148

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere e), f), g), h).

1.153

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere e), f), g).

1.157

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere e), f).

1.188

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere e).

1.217

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 7 la lettera e) è soppressa.

1.210

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.212

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

1.214

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quinto periodo.

1.213

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo, il secondo e il quinto periodo.

1.205

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.

1.207

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo, il terzo e il quarto periodo.

1.208

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo, il quarto e il quinto periodo.

1.209

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo, il secondo e il quinto periodo.

1.200

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo e il secondo periodo.

1.202

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo e terzo periodo.

1.203

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo e quarto periodo.

1.204

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo e quinto periodo.

1.194

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il primo periodo.

1.193

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), dopo le parole: «prevedere che, fino alla scadenza del» sostituire la parola: «doppio» con: «sestuplo».

1.192

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), dopo le parole: «prevedere che, fino alla scadenza del» sostituire la parola: «doppio» con: «quintuplo».

1.191

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), dopo le parole: «prevedere che, fino alla scadenza del» sostituire la parola:

«doppio» con: «quadruplo».

1.190

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), dopo le parole: «prevedere che, fino alla scadenza del» sostituire la parola: «doppio» con «triplo».

1.211

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo.

1.206

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

1.201

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il secondo e terzo periodo.

1.196

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

1.197

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il terzo periodo.

1.198

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il quarto periodo.

1.199

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, lettera e), sopprimere il quinto periodo.

1.137

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere f), g), h), i).

1.149

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere f), g), h).

1.154

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere f), g).

1.189

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere f).

1.138

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere g), h), i).

1.150

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere g), h).

1.145

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere h), i).

1.215

[Fattori](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera h).

1.216

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 7, sopprimere la lettera h).

1.218

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 7 la lettera h) è soppressa.

1.219

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 8.

1.220

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 8, sopprimere le lettere a) e b).

1.221

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 8, sopprimere le lettere a) e c).

1.224

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) prevedere la registrazione audiovisiva come unica forma di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa;»;

- alla lettera b) sopprimere le parole: «, senza obbligo di trascrizione».

1.223

[Fattori](#)

Al comma 8, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) prevedere la registrazione audiovisiva come unica forma di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa».

1.222

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e c).

1.270

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 9, alinea, sopprimere le parole: «e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica».

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere la lettera i);

alla lettera s), aggiungere, in fine, le parole: «e disciplinare.».

1.269

[Fattori](#)

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sopprimere le seguenti parole: «e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica»;*

b) *sopprimere la lettera i);*

c) *alla lettera s), alla fine, aggiungere le parole: «e disciplinare.».*

1.271

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), dopo la parola: «preliminari» sono aggiunte le seguenti: «siano insufficienti o»;*

2) *alla lettera f), dopo le parole: «persona offesa» sono aggiunte le seguenti parole: «e agli enti esponenziali che abbiano interesse al procedimento»;*

3) *alla lettera i), le parole: «nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge» sono soppresse;*

4) *alla lettera i), dopo la parola: «individuino» aggiungere la seguente parola: «collegialmente»;*

5) *alla lettera i), dopo la parola: «predeterminati» aggiungere le seguenti parole: «e pubblici»;*

6) *alla lettera q), le parole: «dell'interessato» sono sostituite con le parole: «delle parti interessate»;*

7) *alla lettera q), le parole: «l'interessato che chiede» sono sostituite con le parole: «le parti interessate che chiedano».*

1.225

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «indagini preliminari» inserire le seguenti: «, in ogni caso il termine non può eccedere i ventisei mesi».

1.226

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «indagini preliminari» inserire le seguenti: «, in ogni caso il termine non può eccedere i ventotto mesi».

1.227

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «indagini preliminari» inserire le seguenti: «, in ogni caso il termine non può eccedere i trenta mesi».

1.228

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «indagini preliminari» inserire le seguenti: «, in ogni caso il termine non può eccedere trentadue mesi».

1.229

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «indagini preliminari» inserire le seguenti: «, in ogni caso il termine non può eccedere i trentaquattro mesi».

1.230

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, lettera e), dopo le parole: «indagini preliminari» inserire le seguenti: «, in ogni caso il termine non può eccedere i trentasei mesi».

1.260

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere f), m), o), q), s), e t).

1.259

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere f), m), o) q) ed s).

1.258

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere f), m), o) e q).

1.257

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere f), m) ed o).

1.256a

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere f) ed m).

1.231

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera f).

1.272

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 9, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) prevedere che l'esercizio dell'azione penale sia obbligatorio; prevedere che il mancato o ritardato esercizio dell'azione penale sia elemento di valutazione negativa per il magistrato; prevedere che sia il Parlamento, con legge a cadenza annuale, a stilare i criteri di priorità ed efficienza per l'efficace trattazione anche prioritaria delle notizie di reato nell'ambito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica;».

1.273

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 9, alla lettera i) sostituire le parole: «del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibile» con le seguenti: «della specifica realtà criminale e territoriale, del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibile».

1.274

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 9, alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento».

1.264

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere m), o), q), s) e t).

1.263

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere m), o), q) ed s).

1.262

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere m), o) e q).

1.261

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere m) ed o).

1.232

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera m).

1.275

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 9, alla lettera n), sostituire le parole: «della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale» con le seguenti: «dei requisiti formali e sostanziali della richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riguardo alla specificazione delle fonti di prova per sostenere l'accusa in giudizio relative ai singoli elementi della fattispecie di reato.».

1.267

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere o) q) s) e t).

1.266

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere o) q) ed s).

1.265

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere o) e q).

1.233

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera o).

1.237

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i quattro mesi».

1.238

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i 7 mesi».

1.239

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i otto mesi».

1.240

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i nove mesi».

1.241

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i dieci mesi».

1.242

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i undici mesi».

1.243

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i dodici mesi».

1.234

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera q).

1.276

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 9, alla lettera q), dopo le parole: «di ingiustificato e inequivocabile ritardo;» inserire le seguenti: «prevedere la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre i termini così come rideterminati;».

1.268

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere le lettere s) e t).

1.235

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera s).

1.236

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 9, sopprimere la lettera t).

1.277

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 9, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis.) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari.».

1.278

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 9, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«t-bis) modificare l'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere che il decreto che dispone il giudizio riporti anche l'indicazione delle motivazioni che giustificano il rinvio a giudizio;».

1.256

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "novanta"».

1.255

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "ottantacinque"».

1.254

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "ottanta"».

1.253

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "settantacinque"».

1.252

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "settanta"».

1.251

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "sessantacinque"».

1.250

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "sessanta"».

1.249

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è

sostituita con la seguente: "cinquantacinque"».

1.248

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "cinquanta"».

1.247a

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "quarantacinque"».

1.247

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "quaranta"».

1.246

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "trentacinque"».

1.245

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "trenta"».

1.244

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis). Al comma 3, dell'articolo 408 del codice di procedura penale, la parola: "venti" è sostituita con la seguente: "venticinque"».

1.293

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).

1.294

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 3).

1.306

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera c), sopprimere il numero 1).

1.279

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a otto anni e due mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.280

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a otto anni e tre mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.281

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a otto anni e quattro mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.282

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a otto anni e cinque mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.283

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a otto anni e sei mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.284

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a otto anni e sette mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.285

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a otto anni e nove mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.286

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a nove anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.287

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a nove anni e due mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.288

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a nove anni e tre mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.289

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a nove anni e quattro mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.290

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a nove anni e cinque mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.291

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) aumentare a nove anni e sei mesi di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale».

1.318

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Al comma 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 2), le parole: «prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi» sono soppresse;

2) alla lettera f), dopo la parola: «contestazione» aggiungere le parole: «purché fissata entro tre mesi dalla precedente».

1.319

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 10, lettera b) sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatorie richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili prevedere che in tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), al numero 2), sostituire la parola: «sesto» con la seguente: «ventesimo».

1.295

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.292

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.305

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un sedicesimo».

1.304

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un quindicesimo».

1.303

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un quattordicesimo».

1.302

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un tredicesimo».

1.301

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un dodicesimo».

1.300

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un undicesimo».

1.299

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un decimo».

1.298

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un nono».

1.297

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un ottavo».

1.296

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «un sesto» con le seguenti: «un settimo».

1.307

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.308

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, sopprimere la lettera d).

1.312

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).

1.313

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera d), sopprimere i numeri 1) e 3).

1.314

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).

1.309

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera d), sopprimere il numero 1).

1.310

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera d), sopprimere il numero 2).

1.311

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, lettera d), sopprimere il numero 3).

1.317

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, sopprimere le lettere e) ed f).

1.315

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, sopprimere la lettera e).

1.316

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 10, sopprimere la lettera f).

1.320

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 11.

1.321

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 11, sopprimere le lettere a), b), c).

1.327

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 11, sopprimere le lettere a), c), d).

1.328

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 11, sopprimere le lettere a), b), d).

1.322

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 11, sopprimere le lettere a), b).

1.330

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 11, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «da fissare a scadenza non superiore ai quindici giorni».

1.323

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 11, sopprimere le lettere b), c), d).

1.324

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 11, sopprimere le lettere c), d).

1.331

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 11, alla lettera d) sopprimere le parole da: «stabilire che,» fino alla fine del periodo.

1.329

[Fattori](#)

Al comma 11, lettera d), sostituire le parole: «di parte», con le seguenti: «di tutte le parti».

1.332

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 11, lettera d) sostituire le parole: «di parte» con le seguenti: «di tutte le parti».

1.333

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) è prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati.»

1.705

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere l'articolo 1, comma 12.

1.345

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), c), d), e), f), g).

1.346

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g).

1.352

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a) b), c), e), f).

1.354

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a).

1.340

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g).

1.355

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere b).

1.341

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere c), d), e), f), g).

1.356

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere c).

1.342

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere d), e), f), g).

1.357

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere d).

1.343

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere e), f), g).

1.358

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere e).

1.344

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere f), g).

1.359

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere f).

1.360

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere g).

1.361

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 13.

1.362

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.463

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), f), g), h), i), l), m), n), o).

1.452

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h), i), l), m), n), o).

1.363

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).

1.464

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), f), g), h), i), l), m), o).

1.453

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.364

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

1.365

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).

1.454

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h), i), l), m).

1.366

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h).

1.455

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h), i), l).

1.465

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), f), g), h), i), l).

1.367

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g).

1.466

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), f), g), h), i).

1.456

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h), i).

1.368

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f).

1.467

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), f), g), h).

1.457

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h).

1.369

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.468

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), f), g).

1.458

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e), f), g).

1.370

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.469

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), f).

1.460

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e), f).

1.470

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), o).

1.473

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d), o)

1.371

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), c).

1.471

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), d).

1.472

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b), o).

1.461

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c), e).

1.372

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), b).

1.462

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere a), c).

1.373

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

1.385

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o).

1.384

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.383

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).

1.382

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l).

1.381

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i).

1.380

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h).

1.379

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g).

1.378

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).

1.377

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d), e).

1.376

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b), c), d).

1.375

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere b) , c).

1.374

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

1.485

[Fattori](#)

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) prevedere che in caso di deposito telematico degli atti non sarà applicabile la disciplina dell'art. 582, comma 2, e dell'art. 583 del codice di procedura penale»;

b) *sopprimere la lettera g);*

c) *sopprimere la lettera i);*

d) *sopprimere la lettera l);*

e) *sopprimere la lettera m);*

f) *sostituire la lettera o) con la seguente:*

«o) introdurre un comma all'art. 665 del codice di procedura penale così formulato: è altresì competente il Giudice dell'esecuzione penale che ha deliberato il provvedimento a dare esecuzione all'eventuale sentenza definitiva della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, adottando ogni provvedimento all'uopo necessario».

1.486

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che in caso di deposito telematico degli atti non sarà applicabile la disciplina dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere la lettera g);

sopprimere le lettere i), l) e m);

sostituire la lettera o) con la seguente:

«o) introdurre un comma all'articolo 665 del codice di procedura penale così formulato: è altresì competente il Giudice dell'esecuzione penale che ha deliberato il provvedimento a dare esecuzione all'eventuale sentenza definitiva della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, adottando ogni provvedimento all'uopo necessario.».

1.396

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e), 9, g), h), i), l), m), n), o).

1.395

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.394

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m).

1.393

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), l).

1.392

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).

1.391

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h).

1.390

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e), f), g).

1.389

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e), f).

1.388

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d), e).

1.387

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere c), d).

1.386

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

1.406

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), o).

1.405

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.404

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i), l), m).

1.403

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i), l).

1.402

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i).

1.401

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e), f), g), h).

1.400

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e), f), g).

1.399

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e), f).

1.398

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere d), e).

1.397

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

1.487

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le lettere: d), e o) sono soppresse;

2) la lettera h), è sostituita dalla seguente:

«h) prevenire il divieto del meccanismo dello scioglimento del cumulo giuridico delle pene e inserire il principio dell'unicità della pena comminata che segue il regime più grave».

1.488

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 13, alla lettera d), dopo le parole: «l'azione civile esercitata nel processo penale,» inserire le seguenti: «stabilendo che il giudice debba comunque sempre pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato ai fini del risarcimento del danno.»

1.415

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o).

1.414

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n).

1.413

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m).

1.412

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l).

1.411

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e), f), g), h), i).

1.410

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e), f), g), h).

1.409

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e), f), g).

1.408

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e), f).

1.407

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere e).

1.423

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m), n), o).

1.422

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera f), g), h), i), l), m), n)..

1.421

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

1.420

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere f), g), h), i), l).

1.419

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al sopprimere le lettere f), g), h), i).

1.418

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere f), g), h).

1.417

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere f), g).

1.416

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera f).

1.474

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni».

1.475

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e un mese».

1.476

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e due mesi.».

1.477

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e tre mesi.».

1.478

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e quattro mesi.».

1.479

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e cinque mesi.».

1.480

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e sei mesi.».

1.481

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e sette mesi.».

1.482

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e otto mesi.».

1.483

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a otto anni e nove mesi.».

1.484

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nei casi di contravvenzioni, ovvero di delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a nove anni.».

1.430

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere g), h), i), l), m), n), o).

1.429

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere g), h), i), l), m), n).

1.428

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere g), h), i), l), m).

1.427

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere g), h), i), l).

1.426

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere g), h), i).

1.425

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere g), h).

1.424

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere g).

1.489

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 13, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) prevedere che il giudizio di appello si svolga con udienze pubbliche e partecipate salvo che l'imputato o il suo difensore chiedano che il giudizio d'appello si svolga con rito camerale non partecipato;».

1.436

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere h), i), l), m), n), o).

1.435

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere h), i), l), m), n).

1.434

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al sopprimere le lettere h), i), l), m).

1.433

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere h), i), l).

1.432

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere h), i).

1.431

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera h).

1.441

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere i), l), m), n), o).

1.440

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere i), l), m), n).

1.439

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere i), l), m).

1.438

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere i), l).

1.437

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere i).

1.445

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere l, m), n), o).

1.444

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere l), m), n).

1.443

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere l), m).

1.442

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere l).

1.448

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere m), n), o).

1.447

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere m), n).

1.446

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere m).

1.450

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere le lettere n), o).

1.449

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera n).

1.451

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 13, sopprimere la lettera o).

1.490

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 14, sopprimere la lettera a).

1.491

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 14, sopprimere la lettera b).

1.493

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 15.

1.494

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), c).

1.501

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b), d).

1.500

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere a), c), d).

1.495

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere a), b).

1.496

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c), d).

1.497

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d).

1.502

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma numero 16.

1.503

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 16, sopprimere le lettere a) e b).

1.504

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 16, sopprimere le lettere a) e c).

1.505

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 16, sopprimere le lettere b) e c).

1.506

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 80 euro al giorno».

1.507

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 82 euro al giorno».

1.508

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 84 euro al giorno».

1.509

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 86 euro al giorno».

1.510

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 88 euro al giorno».

1.511

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 90 euro al giorno».

1.512

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 92 euro al giorno».

1.513

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 94 euro al giorno».

1.514

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 96 euro al giorno».

1.515

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 98 euro al giorno».

1.516

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 100 euro al giorno».

1.517

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 102 euro al giorno.».

1.518

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 104 euro al giorno.».

1.519

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 106 euro al giorno.».

1.520

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 108 euro al giorno.».

1.521

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 110 euro al giorno.».

1.522

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 112 euro al giorno.».

1.523

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 114 euro al giorno.».

1.524

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 116 euro al giorno.».

1.525

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 118 euro al giorno.».

1.526

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «; aumentare la quantificazione giornaliera della pena pecuniaria prevista dall'articolo 135 del codice penale ad 120 euro al giorno».

1.527

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 17.

1.528

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).

1.606

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.529

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).

1.615

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), d), f), g), h), i), l), m).

1.530

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i).

1.607

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c) e), f), g), h), i), l), m).

1.616

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), d), f), g), h), i), l).

1.531

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g), h).

1.608

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h), i), l).

1.609

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h), i).

1.532

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f), g).

1.617

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), f), g), h), i).

1.533

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f).

1.610

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c), e), f), g), h).

1.618

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), d), f), g), h).

1.619

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), d), f), g).

1.534

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.611

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c), e), f), g).

1.620

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), d), f).

1.535

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.612

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c), e), f).

1.621

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), d).

1.536

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b), c).

1.613

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c), e).

1.537

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), b).

1.614

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere a), c).

1.538

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

1.549

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.548

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m).

1.547

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l).

1.546

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h), i).

1.545

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g), h).

1.544

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g).

1.543

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).

1.542

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d), e).

1.541

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c), d).

1.540

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere b), c).

1.539

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

1.559

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.558

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m).

1.557

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i), l).

1.556

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).

1.555

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h).

1.554

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d), e), f), g).

1.553

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d), e), f).

1.552

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d), e).

1.551

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere c), d).

1.550

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera c).

1.568

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n).

1.567

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i), l), m).

1.566

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i), l).

1.565

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere d), e), f), g), h), i).

1.564

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere d), e), f), g), h).

1.563

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere d), e), f), g).

1.562

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere d), e), f).

1.561

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere d), e).

1.560

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera d).

1.576

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m), n).

1.575

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l), m).

1.574

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere e), f), g), h), i), l).

1.573

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere e), f), g), h), i).

1.572

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere e), f), g), h).

1.571

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere e), f), g).

1.570

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere e), f).

1.569

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera e).

1.622

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 17, alla lettera e), le parole da: «entro il limite di quattro anni» fino a: «se il condannato

non si oppone;» *sono sostituite dalle seguenti*: « entro il limite di tre anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;».

1.583

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m), n).

1.582

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere f), g), h), i), l), m).

1.581

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere f), g), h), i), l).

1.580

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere f), g), h), i).

1.579

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere f), g), h).

1.578

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere f), g).

1.577

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera f).

1.589

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere g), h), i), l), m), n).

1.588

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere g), h), i), l), m).

1.587

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere g), h), i), l).

1.586

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere g), h), i).

1.585

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere g), h).

1.584

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera g).

1.594

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere h), i), l), m), n).

1.593

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere h), i), l), m).

1.592

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere h), i), l).

1.591

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere h), i).

1.590

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera h).

1.598

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere i), l), m), n).

1.597

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere i), l), m).

1.596

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere i), l).

1.595

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera i).

1.601

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere l), m), n).

1.600

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere l), m).

1.599

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera l).

1.623

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 17, alla lettera l) sostituire le parole: «2.500 euro» con: «500 euro» e «250 euro» con: «150 euro».

1.603

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere le lettere m), n).

1.602

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera m).

1.604

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera n).

1.624

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 18.

1.625

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f).

1.642

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), b), c), e), f), g).

1.626

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.646

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), c), e), f), g).

1.647

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), c), e), f).

1.627

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.628

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), b), c).

1.648

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), c), e).

1.629

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), b).

1.655

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), c).

1.656

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), d).

1.657

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), e).

1.658

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), f).

1.659

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), g).

1.630

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere la lettera a).

1.631

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g).

1.643

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere b), c), e), f), g).

1.637

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).

1.660

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere b), c).

1.661

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere b), d).

1.662

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere b), e).

1.663

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere b), f).

1.664

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere b), g).

1.649

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

1.675

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Al comma 18, lettera b), dopo la parola: «emotivo» aggiungere la seguente: «psicologico».

1.632

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), d), e), f), g).

1.638

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), d), e), f).

1.644

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), e), f), g).

1.645

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), e), g).

1.665

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), d).

1.666

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), e).

1.667

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), f).

1.668

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), g).

1.650

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

1.633

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere d), e), f), g).

1.639

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere d), e), f).

1.669

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere d), e).

1.670

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere d), f).

1.671

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere d), g).

1.651

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere la lettera d).

1.634

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere e), f), g).

1.640

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere e), f).

1.672

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere e), f).

1.673

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere e), g).

1.652

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere la lettera e).

1.635

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere f), g).

1.653

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere la lettera f).

1.636

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere la lettera g).

1.692

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «5.438.523».

1.691

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.538.523».

1.690

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.623».

1.689

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.524».

1.688

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «3.438.523».

1.687

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.338.523».

1.686

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.338.523».

1.685a

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.423».

1.685

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.515».

1.684

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.516».

1.683

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.517».

1.682

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.518».

1.681

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.519».

1.680

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.520».

1.679

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.521».

1.678

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.522».

1.677

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 19, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di» sostituire: «4.438.524» con: «4.438.523».

1.704

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

1.703

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e un mese».

1.702

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e due mesi».

1.701

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e tre mesi».

1.700

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e quattro mesi».

1.699

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e cinque mesi».

1.698

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e sei mesi».

1.697

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e sette mesi».

1.696

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e otto mesi».

1.695

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e nove mesi».

1.694

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno e dieci mesi».

1.693

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 21, lettera a), dopo le parole: «la pena detentiva non superiore nel minimo a» sostituire le parole: «due anni» con: «un anno e undici mesi».

1.706

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 22.

1.707

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, sopprimere la lettera a).

1.709

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «cinque anni e sei mesi».

1.708

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, sopprimere la lettera b).

1.718

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «un anno».

1.717

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «un anno e sei mesi».

1.716

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «due anni».

1.715

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «due anni e sei mesi».

1.714

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «tre anni».

1.713

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «tre anni e sei mesi».

1.712

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «quattro anni».

1.711

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «quattro anni e sei mesi».

1.710

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 22, lettera a), dopo le parole: «puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a» sostituire: «sei anni» con: «cinque anni».

1.719

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere a), b), c).

1.733

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere a), c) d).

1.734

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere a), b) d).

1.720

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere a), b).

1.725

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere a), b).

1.726

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere a), c).

1.727

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere a), d).

1.721

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere la lettera a).

1.735

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione» inserire le parole: «non inferiore a nove decimi».

1.736

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione» inserire le parole: «non inferiore a quattro quinti».

1.737

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione» inserire le parole: «non inferiore a sette decimi».

1.738

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione» inserire le parole: «non inferiore a tre quinti».

1.739

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione» inserire le parole: «non inferiore a due quinti».

1.740

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, lettera a), dopo le parole: «pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione» inserire le parole: «non inferiore a un quinto».

1.722

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere b), c), d).

1.728

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere b), c).

1.729

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere b), d).

1.731

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere la lettera b).

1.723

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere c), d).

1.732

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere la lettera c).

1.724

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere la lettera d).

1.741

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 24.

1.742

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 25.

1.743

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 26.

1.744

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.815

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punti 2, 3 e 4, c), e), f).

1.811

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 2, c), d) punto 5, e), f).

1.816

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), c), d) punti 1, 2.2 e 5, e), f).

1.745

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.765

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), c), e), f).

1.766

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), c), e), f).

1.796

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b), c), d) punti 2.1, 2.2, 2.4 e 5.

1.794

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punti 1 e 2, c), d) punti 3 e 5, e).

1.795

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punti 1 e 2, c), d) punto 2.4.

1.817

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 3, c), e).

1.761

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 2, c), e), f).

1.746

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b), c).

1.767

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), c), e).

1.823

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 3.

1.824

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), c), d) punto 5.

1.826

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 2, e).

1.827

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), d) punto 1, f).

1.828

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 4, d) punto 5.

1.799

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 1 e d) punto 2.2.

1.747

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b).

1.774

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), c).

1.775

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), d).

1.776

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), e).

1.777

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), f).

1.749

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a) e b) punto 1.

1.797

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 4.

1.798

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a) e b) punto 3.

1.825

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), d) punto 2.3.

1.748

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera a).

1.750

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).

1.756

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), c), d), e), f).

1.762

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), c), e), f), g).

1.812

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 3, c), e), f), g).

1.813

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 4, c), d) punto 4, e), f).

1.800

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 3, c), d), e), f).

1.806

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 2, c), d) punto 2, e), f).

1.809

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 4, e), f).

1.841

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punti 1, 3 e 5, e), f).

1.842

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punti 1 e 5, c) punto 1 ed e).

1.779

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), c).

1.780

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), d).

1.781

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), e).

1.782

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), f).

1.755

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 1 e f).

1.829

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), d) punti 2.2 e 5.

1.830

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), d) punto 2.

1.831

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 4, e).

1.832

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 4, f).

1.833

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 4, d) punti 1 e 2.

1.805

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punti 1 e 4 e f).

1.843

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c) e d) punti 2.3, 2.4 e 5.

1.810

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 3 e f).

1.783

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b), d) punti 1 e 2.

1.792

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 1, c) punto 1 ed e).

1.768

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera b).

1.845

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 26, sostituire le parole da: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» fino a: «presso i tribunali e le corti d'appello» con le seguenti: «In via eccezionale, per far fronte all'arretrato penale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali.

Conseguentemente, al medesimo comma 26:

- alla lettera a), sostituire la parola: «compiuta» con la seguente: «temporanea»;

- sopprimere le lettere c), d), e) ed f);

- dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:

«26-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 26 hanno efficacia fino al 1° gennaio 2023.».

1.844

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Al comma 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo la parola: «struttura» aggiungere le parole: «di carattere abilitante a cura delle università»;

2) alla lettera b), numero 1), le parole: «degli stessi» sono sostituite con le parole: «dei consigli giudiziari secondo carico giudiziale del distretto»;

3) alla lettera d), dopo la parola: «struttura» aggiungere le parole: «di carattere abilitante a cura delle università»;

4) alla lettera f), dopo la parola: «coordinamento» aggiungere la parola: «collegiale»;

5) alla lettera f), dopo la parola: «struttura» aggiungere le parole: «di carattere abilitante a cura delle università».

1.821

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere b) punto 3, e).

1.818

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera b) punto 3.

1.757

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d), e), f).

1.751

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d) punto 1, e), f).

1.801

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d) punti 1 e 2, e), f).

1.807

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d) punti 2.3 e 2.4, e), f).

1.802

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c) punto 5, d), e), f).

1.763

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), e), f).

1.764

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d) punto 5, e).

1.814

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d) punti 3, 4 e 5, e).

1.835

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d) punto 5, e).

1.836

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d) punto 4, f).

1.784

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d).

1.785

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), e).

1.786

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), f).

1.834

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c), d) punto 1.

1.837

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c) e d) punti 1, 2.2 e 3.

1.819

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c) e d) punto 5.

1.793

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c) e d) punti 2.2, 2.4, 3 e 5.

1.787

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere c) e d) punti 1, 2 e 3.

1.769

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera c).

1.752

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d), e), f).

1.803

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d) punti 1 e 5, e), f).

1.808

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d) punti 2.2 e 2.4, e), f).

1.788

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d), e).

1.789

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d), f).

1.838

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d) punto 1, e).

1.839

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d) punto 2, f).

1.804

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d) punto 4 e f).

1.770

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera d).

1.840

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera d) punti 2.1, 2.2 e 5.

1.790

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera d) punti 2.1 e 2.2.

1.820

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera d) punto 2.2.

1.753

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere e), f).

1.771

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera e).

1.754

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.886

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «780».

1.885

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «781».

1.884

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «782».

1.883

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «783».

1.882

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «784».

1.881

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «785».

1.880

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «786».

1.879

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «787».

1.878

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «778».

1.877

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «788».

1.876

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «790».

1.875

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «791».

1.874

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «792».

1.873

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «793».

1.872a

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «794».

1.872

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «795».

1.871

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «796».

1.870

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «797».

1.869

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «758».

1.868

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «798».

1.867

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «799».

1.866

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «780».

1.865

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «981».

1.864

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «982».

1.863

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «983».

1.862

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «984».

1.861

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «985».

1.860

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «986».

1.859

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «987».

1.858

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «978».

1.857

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «988».

1.856

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «990».

1.855

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «991».

1.854

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «992».

1.853

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «993».

1.852

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «994».

1.851

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «995».

1.850

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «996».

1.849

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «997».

1.847

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «998».

1.848

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «998».

1.846

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 27 dopo le parole: «un contingente di» sostituire: «1.000» con: «999».

1.887

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del riconoscimento dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) onere, a carico del condannato, di esplicitare le ragioni oggettive della mancata collaborazione con la giustizia, che ne giustifichino l'inutilizzabilità assoluta ai fini processuali, tra i

quali non figurano motivi basati sulla "dignità criminale" del soggetto condannato, che ritenga non commendevole accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti;

b) esclusione dai benefici dei condannati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

c) accertamento da parte del tribunale di sorveglianza sul sicuro ravvedimento del condannato ai sensi dell'articolo 176 dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla rigorosa valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ordinamento penitenziario».

G/2353/2/2

[Moronese](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. n. 2353 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2 del suddetto disegno di legge modifica il codice di procedura penale, introducendovi, nella parte che disciplina le condizioni di procedibilità, un nuovo art. 344-*bis* rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale» (lettera a) che prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2, che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale;

considerato che:

i reati contro l'ambiente di cui al titolo VI-*bis* del codice penale, spesso sono collegati a reati «minori» o contravvenzioni funzionali ai reati principali, si veda in proposito il recente caso della WTE: delle quindici persone coinvolte, sei hanno evitato l'arresto in carcere e altri due i domiciliari come avrebbe voluto la Procura bresciana che si è invece vista rigettare la richiesta da parte del GIP, il quale non ha ravvisato la necessità di applicare misure cautelari perché da agosto 2019, l'attività di traffico illecito di rifiuti della azienda bresciana si sarebbe fermata, o quantomeno rallentata, dopo una prima perquisizione dei carabinieri forestali;

«dalle tabelle emergono dati impressionanti» scrive il gip nella sua ordinanza che ha portato al sequestro degli impianti. «Nei campioni dei gessi in uscita dall'azienda e in spargimento le sostanze inquinanti (fluoruri, solfati, cloruri, nichel, rame, selenio, arsenico, idrocarburi, zinco, fenolo, metilfenolo e altri) erano decine, se non addirittura centinaia di volte superiori ai parametri di legge». Se effettivamente sarà dimostrato in giudizio che sono state spante 150.000 tonnellate di fanghi tossici su circa 3.000 ettari (e si rammenta che, sempre in Lombardia vi sono stati altri casi del tutto simili nell'anno 2016), viene da domandarsi come sia potuto accadere, senza il corollario di tutta una serie di altri illeciti e omissioni, anche da parte delle autorità preposte ai controlli. Da quanto si legge, vi è stata una ingente movimentazione, su strade e campagne, di oltre 5000 camion carichi di fanghi «tossici» (ed ovviamente altrettanti ritorni vuoti), e già da tempo vi erano state segnalazioni frequentissime di molestie olfattive, da parte di cittadini;

combinato con l'articolo 161, comma 2, in base al quale «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere»;

la modifica introdotta con legge 3 del 2019 prevedeva l'applicabilità della nuova disciplina ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020: in armonia con tale disposizione, anche le norme sulla procedibilità in appello e in Cassazione sono applicabili ai reati commessi a partire da tale data;

ne consegue che, per i reati commessi precedentemente, l'intero sistema processuale (e sostanziale, guardando alla prescrizione) rimane inalterato: con la probabile conseguenza che i delitti ambientali «specialmente per quelli il cui termine di prescrizione è raddoppiato» proseguiranno secondo un percorso il cui termine rimane congruo rispetto ad una conclusione nel merito del processo, mentre i reati contravvenzionali «ed il delitto di cui all'articolo 635, comma 2, c.p.» continueranno a soffrire del forte rischio di prescrizione, non potendosi giovare della normativa di favore in oggetto;

i reati ambientali perseguiti secondo la legge n. 68/2015 vedono ora oltre 4.000 indagini in corso in Italia, in molti casi con istruttorie complesse in corso e in altri casi si è assistito alla conciliazione viste le possibilità offerte dal codice. Non è ancora chiaro quel che succede durante la fase di appello in termini temporali e tecnici, molte cause possono essere definite «pilota» e non si può escludere il ricorso a supplementi di istruttoria anche in fase di appello;

in linea teorica la possibilità di giungere all'improcedibilità in appello potrebbe costituire una strategia difensiva e disincentivare anche le attuali conciliazioni;

l'attuale riforma prevede un monitoraggio dell'andamento dei processi e il relativo rendiconto, così come l'interruzione dei termini in caso di supplementi istruttori prevede una fase transitoria fino a fine 2024;

la stragrande maggioranza degli ecoreati non è compiuta in un contesto mafioso, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere attraverso ulteriori iniziative normative i termini per arrivare all'improcedibilità anche ai reati ambientali di cui alla 22 maggio 2015, n. 68 e ai reati accessori ai delitti contro l'ambiente in un quadro complessivo, considerandoli come gravi, quando siano funzionali a fatti più gravi;

a valutare l'opportunità di eseguire uno specifico monitoraggio dell'andamento processuale degli ecoreati (legge 68/2015) con rendiconto puntuale alle Commissioni parlamentari permanenti e d'inchiesta competenti anche in relazione alla valutazione di eventuali modifiche dei termini di improcedibilità.

G/2353/3/2

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

premesso che:

è stato diffuso un appello pubblico da parte di importanti associazioni quali Legambiente, WWF, Greenpeace, Libera e Gruppo Abele, con il quale è stato chiesto al Governo, che ai delitti ambientali venga esteso, in ragione della rilevanza degli interessi lesi, della gravità e della complessità dei fatti da accertare, lo speciale regime previsto per i reati di terrorismo, mafia, violenza sessuale aggravata e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;

nessun dubbio può essere mosso sulla rilevanza di ipotesi delittuose quali ad esempio il disastro ambientale, né sulla sua attuale e persistente diffusione sul territorio, posto che solo nel 2020, secondo i dati del monitoraggio reso noto dal ministero della Giustizia, sono stati 883 i procedimenti penali avviati per delitti contro l'ambiente, con 2.314 persone denunciate e 824 ordinanze di custodia cautelare eseguite. Solo per il reato di disastro ambientale, i procedimenti che hanno visto impegnati in indagini complesse, anche dal punto di vista scientifico, magistrati, tecnici e ricercatori, ufficiali di polizia giudiziaria e personale delle forze dell'ordine sono stati 249;

sussiste il rischio concreto della paralisi di procedimenti penali per fatti gravissimi come quello avvenuto con lo sversamento in mare di materiali altamente inquinanti dopo il «collasso» del depuratore di Capaccio Paestum o più in generale quelli relativi allo smaltimento illegale di rifiuti, ad incendi boschivi e ad abusivismo edilizio, tutti in costante aumento negli ultimi anni;

i reati ambientali conducono non solo danni diretti e gravi all'ambiente, ma comportano rischi e

danni spesso irrimediabili per la salute dei cittadini e le conseguenze economiche che determinano;

l'accertamento dei fatti, sulla base di quanto previsto dalle norme sostanziali e procedurali penali, da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria richiede quasi sempre indagini complesse, anche dal punto di vista tecnico-scientifico e i successivi procedimenti giudiziari comportano un iter laborioso e articolato spesso più lungo dell'ordinario. Di conseguenza, si ritiene fondamentale il prolungamento dei tempi di prescrizione al fine di non vanificare la concreta applicazione delle norme in questione, analogamente a quanto già disposto per diverse altre ipotesi delittuose di pari gravità.

Tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre urgentemente nel Codice Penale una norma che garantisca per i delitti ambientali l'applicazione dello stesso regime speciale che viene riconosciuto ai reati di terrorismo, mafia, violenza sessuale aggravata e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

G/2353/4/2

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (AS 2353);

premessi che:

l'articolo 2, comma 2 lettera *a*) introduce nel codice di procedura penale l'art. 344-*bis*, rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione», ai sensi del quale la mancata definizione del giudizio di appello nel termine di due anni e di quello di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale;

la norma prevede la possibilità di proroga dei predetti termini in presenza di giudizi di impugnazione particolarmente complessi, per il numero delle parti o delle imputazioni, della complessità delle questioni di fatto o di diritto, e prescrive, ai fini della proroga che il giudice emetta un'ordinanza motivata. In particolare, nel giudizio di appello la proroga è possibile per un periodo non superiore a un anno, e nel giudizio di cassazione per sei mesi;

la norma statuisce, inoltre, che ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e nei termini sopra indicati, quando si procede per una serie di reati, tra cui i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti;

considerato che:

la storia del nostro Paese è segnata da disastri ambientali, per contrastare i quali nel 2015 è stata introdotta la fattispecie di disastro ambientale, prevista dall'art. 452-*quater* del Codice penale;

in questi anni in Italia si sono svolti importanti processi giudiziari per disastro ambientale, che hanno portato alla condanna dei soggetti che hanno danneggiato la salute, l'ambiente e il territorio del nostro Paese.

impegna il Governo:

a valutare di intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurare la proroga del termine del giudizio di impugnazione senza limiti di tempo per il reato di disastro ambientale.

Art. 2

2.12

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«Art. 14. - (*Disposizioni in materia di prescrizione del reato*) - 1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (*Sospensione del corso della prescrizione*) - Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

- 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente l'accoglie;
- 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
- 3) sospensione del procedimento penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'indagato o del suo difensore;
- 4) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale;
- 5) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione".

2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 160. - (*Interruzione del corso della prescrizione*) - Interrompono la prescrizione il decreto di condanna, l'ordinanza che applica le misure cautelative personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

2-*bis*. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato"».

2.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 1.

2.2

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti: "Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno.

Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione. Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.

Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di

sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.";

2. all'articolo 160, primo comma, le parole: "e il decreto di citazione a giudizio" sono sostituite dalle parole: ", il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna."».

2.7

Fattori

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti: "Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno. Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione. Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti.

Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa.";

2. all'articolo 160, primo comma, le parole: "e il decreto di citazione a giudizio" sono sostituite dalle parole: ", il decreto di citazione a giudizio, la sentenza di condanna e il decreto di condanna."».

2.8

Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato, Giarrusso, Abate, Lannutti, Mininno, Giannuzzi, Ortis, Di Micco, Lezzi, Moronese, Botto, Morra, La Mura

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

2.3

Balboni, Ciriani

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

"Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno.

Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione. Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti. Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa."».

Conseguentemente:

alla lettera b) dopo le parole: «il decreto di citazione a giudizio» aggiungere le seguenti: «la

sentenza di condanna»;

sopprimere la lettera c) e abrogare i commi 2, 3, 4 e 5.

2.13

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) la sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale».

2.9

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

2.10

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2.11

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 1, alla lettera c) l'ultimo periodo è soppresso.

2.6

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera c), le parole: «Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento» sono soppresse;*

2) *il comma 2 è soppresso;*

3) *al comma 6, le parole: «Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi» sono soppresse;*

4) *il comma 16 è soppresso;*

5) *il comma 17 è soppresso;*

6) *il comma 20 è soppresso;*

7) *il comma 21 è soppresso.*

2.5

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Al comma 1, lettera c), le parole: «Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento» sono soppresse.

2.4

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis). all'art. 590-bis del codice penale aggiungere in fine il seguente comma: "nelle ipotesi di cui al comma 1 si procede a querela di parte"».

Conseguentemente al comma 15, la lettera a) è soppressa.

2.15

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

2.20

[Fattori](#)

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5.

2.14

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 2.

2.18

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Il comma 2 è soppresso.

2.27

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, la lettera a) è soppressa.

2.19

[Durnwalder](#), [Steger](#)

Al comma 2, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a) All'articolo 172 del codice di procedura penale dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato"».

2.260

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» sopprimere il comma 1.

2.312

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «quattro anni».

2.311

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

2.303

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, nove mesi e un giorno».

2.302

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, otto mesi e un giorno».

2.309

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, otto mesi e un giorno».

2.308

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, sette mesi e un giorno».

2.301

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e sette mesi».

2.307

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, sei mesi e un giorno».

2.300

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e sei mesi».

2.306

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, cinque mesi e un giorno».

2.299

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e cinque mesi».

2.305

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, quattro mesi e un giorno».

2.298

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e quattro mesi».

2.304

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, tre mesi e un giorno».

2.297

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e tre mesi».

2.296

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni due mesi e nove giorni».

2.295

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni due mesi e otto giorni».

2.294

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni due mesi e sette giorni».

2.293

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni due mesi e sei giorni».

2.292

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni due mesi e cinque giorni».

2.291

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni due mesi e quattro giorni».

2.290

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le

seguenti: «due anni due mesi e tre giorni».

2.289

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni due mesi e due giorni».

2.288

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni due mesi e un giorno».

2.287

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e nove giorni».

2.286

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e otto giorni».

2.285

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e sette giorni».

2.284

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e sei giorni».

2.283

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e cinque giorni».

2.282

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e quattro giorni».

2.281

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e tre giorni».

2.280

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e due giorni».

2.279

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni un mese e un giorno».

2.278

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e nove giorni».

2.277

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e otto giorni».

2.276

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e sette giorni».

2.275

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e sei giorni».

2.274

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e cinque giorni».

2.273

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e quattro giorni».

2.272

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e tre giorni».

2.271

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e due giorni».

2.270

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni e un giorno».

2.37

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «un anno».

2.25

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) capoverso «Art. 344-bis», numero 1, dopo la parola: «penale» aggiungere le seguenti: «, salvo casi di impedimenti oggettivi adeguatamente motivati».

2.30

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora il giudizio di primo grado sia stato definito in un tempo inferiore ai tre anni previsti dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, il termine residuo si somma a quello di due anni di cui al primo comma».

2.261

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» sopprimere il comma 2.

2.368

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «tre anni».

2.366

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e nove giorni».

2.338

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e otto giorni».

2.337

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e sette giorni».

2.336

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e sei giorni».

2.335

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e cinque giorni».

2.334

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e quattro giorni».

2.333

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e tre giorni».

2.332

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e due giorni».

2.331

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e un giorno».

2.330

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e nove giorni».

2.356

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e otto giorni».

2.355

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e sette giorni».

2.354

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e sei giorni».

2.326

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e cinque giorni».

2.325

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e quattro giorni».

2.351

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e tre giorni».

2.323

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e due giorni».

2.349

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e un giorno».

2.348

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e nove giorni».

2.347

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e otto giorni».

2.346

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le

seguenti: «due anni e sette giorni».

2.318

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e sei giorni».

2.317

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e cinque giorni».

2.343

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e quattro giorni».

2.342

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e tre giorni».

2.341

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e due giorni».

2.340

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e un giorno».

2.367

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni».

2.38

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

2.315

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e tre giorni».

2.314

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e due giorni».

2.313

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e un giorno».

2.31

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora la sommatoria dei tempi di definizione dei giudizi di primo grado e secondo grado sia inferiore a cinque anni, il tempo residuo si somma a quello di cui al comma 2, sino al limite massimo di sei anni di cui all'articolo 2, comma 2-ter, della legge 24 marzo 2001, n. 89».

2.929

[Moronese](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Crucioli](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per i reati ambientali di cui alla legge 22 maggio 2015 n. 68 e per i reati accessori ai delitti contro l'ambiente».

2.413

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 241 del codice penale».

2.414

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Mininno](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 242 del codice penale».

2.415

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 243 del codice penale».

2.416

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 244 del codice penale».

2.417

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 245 del codice penale».

2.418

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 246 del codice penale».

2.419

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 247 del codice penale».

2.420

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 248 del codice penale».

2.421

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 249 del codice penale».

2.422

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 250 del codice penale».

2.423

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 251 del codice penale».

2.424

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 252 del codice penale».

2.425

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 253 del codice penale».

2.426

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 254 del codice penale».

2.427

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 255 del codice penale».

2.428

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 256 del codice penale».

2.429

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 257 del codice penale».

2.430

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 258 del codice penale».

2.431

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 259 del codice penale».

2.432

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 260 del codice penale».

2.433

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 314-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 261 del codice penale».

2.434

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 262 del codice penale».

2.435

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 263 del codice penale».

2.436

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 264 del codice penale».

2.437

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 265 del codice penale».

2.438

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 266 del codice penale».

2.439

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 267 del codice penale».

2.440

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 268 del codice penale».

2.441

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270 del codice penale».

2.442

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270-bis. del codice penale».

2.443

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270-bis.1 del codice penale».

2.444

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270-ter del codice penale».

2.445

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270-quater del codice penale».

2.446

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270-quater.1 del codice penale».

2.447

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 270-*quinquies* del codice penale».

2.448

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270-*quinquies*.1 del codice penale».

2.449

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270-*quinquies*.2 del codice penale».

2.450

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 270-*sexies* del codice penale».

2.451

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 271 del codice penale».

2.452

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 273 del codice penale».

2.453

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 274 del codice penale».

2.454

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 276 del codice penale».

2.455

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 277 del codice penale».

2.456

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 278 del codice penale».

2.457

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 280 del codice penale».

2.458

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 280-bis del codice penale».

2.459

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 280-ter del codice penale».

2.460

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 283 del codice penale».

2.461

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 284 del codice penale».

2.462

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 285 del codice penale».

2.463

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 286 del codice penale».

2.464

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 287 del codice penale».

2.465

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 288 del codice penale».

2.466

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 289 del codice penale».

2.467

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 289-bis del codice penale».

2.468

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 289-ter del codice penale».

2.469

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale».

2.470

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 290-*bis del codice penale*».

2.471

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 291 del codice penale».

2.472

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 292 del codice penale».

2.473

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 294 del codice penale».

2.474

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 295 del codice penale».

2.475

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 296 del codice penale».

2.476

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 299 del codice penale».

2.477

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale».

2.478

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 316 del codice penale».

2.479

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 316-bis del codice penale».

2.480

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 316-ter del codice penale».

2.481

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 317 del codice penale».

2.482

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale».

2.483

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 319 del codice penale».

2.484

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 319-ter del codice penale».

2.485

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 319-quater del codice penale».

2.486

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 320 del codice penale».

2.487

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 321 del codice penale».

2.488

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 322 del codice penale».

2.489

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 322-bis del codice penale».

2.490

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale».

2.491

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 325 del codice penale».

2.492

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 326 del codice penale».

2.493

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 328 del codice penale».

2.494

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Lannutti](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 329 del codice penale».

2.495

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Lannutti](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 331 del codice penale».

2.496

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 334 del codice penale».

2.497

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 335 del codice penale».

2.498

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 336 del codice penale».

2.499

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 337 del codice penale».

2.500

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 337-bis del codice penale».

2.501

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 338 del codice penale».

2.502

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 340 del codice penale».

2.503

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 341-bis del codice penale».

2.504

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 342 del codice penale».

2.505

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 343 del codice penale».

2.506

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 343-bis del codice penale».

2.507

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 345 del codice penale».

2.508

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 346-bis del codice penale».

2.509

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 347 del codice penale».

2.510

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale».

2.511

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale».

2.512

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 350 del codice penale».

2.513

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 351 del codice penale».

2.514

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 352 del codice penale».

2.515

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 353 del codice penale».

2.516

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 353-*bis* del codice penale».

2.517

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 354 del codice penale».

2.518

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 355 del codice penale».

2.519

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 356 del codice penale».

2.520

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale».

2.521

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 362 del codice penale».

2.522

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 363 del codice penale».

2.523

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 364 del codice penale».

2.524

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 365 del codice penale».

2.525

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 366 del codice penale».

2.526

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 367 del codice penale».

2.527

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 368 del codice penale».

2.528

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 369 del codice penale».

2.529

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 370 del codice penale».

2.530

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 371 del codice penale».

2.531

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 371-bis del codice penale».

2.532

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 371-ter del codice penale».

2.533

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 372 del codice penale».

2.534

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Giannuzzi](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 373 del codice penale».

2.535

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 374 del codice penale».

2.536

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 374-bis del codice penale».

2.537

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 375 del codice penale».

2.538

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 377 del codice penale».

2.539

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 377-*bis* del codice penale».

2.540

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 378 del codice penale».

2.541

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 379 del codice penale».

2.542

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 379-*bis* del codice penale».

2.543

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 380 del codice penale».

2.544

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 381 del codice penale».

2.545

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 382 del codice penale».

2.546

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 383-*bis* del codice penale».

2.547

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 384-ter del codice penale».

2.548

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 385 del codice penale».

2.549

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 386 del codice penale».

2.550

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 387 del codice penale».

2.551

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 387-bis del codice penale».

2.552

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 388 del codice penale».

2.553

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 388-bis del codice penale».

2.554

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 388-ter del codice penale».

2.555

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 389 del codice penale».

2.556

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 390 del codice penale».

2.557

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 391 del codice penale».

2.558

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 391-bis del codice penale».

2.559

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 391-ter del codice penale».

2.560

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 392 del codice penale».

2.561

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 393 del codice penale».

2.562

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 402 del codice penale».

2.563

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 403 del codice penale».

2.564

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 404 del codice penale».

2.565

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 405 del codice penale».

2.566

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 407 del codice penale».

2.567

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 408 del codice penale».

2.568

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 409 del codice penale».

2.569

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 410 del codice penale».

2.570

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 411 del codice penale».

2.571

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 412 del codice penale».

2.572

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 413 del codice penale».

2.573

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 414 del codice penale».

2.574

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 414-bis del codice penale».

2.575

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 415 del codice penale».

2.576

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 416 del codice penale».

2.577

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale».

2.578

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale».

2.579

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 416-ter del codice penale».

2.580

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 418 del codice penale».

2.581

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 419 del codice penale».

2.582

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 420 del codice penale».

2.583

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 421 del codice penale».

2.584

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 422 del codice penale».

2.585

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 423 del codice penale».

2.586

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 423-bis del codice penale».

2.587

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 424 del codice penale».

2.588

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 425 del codice penale».

2.589

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 426 del codice penale».

2.590

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 427 del codice penale».

2.591

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 428 del codice penale».

2.592

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 429 del codice penale».

2.593

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 430 del codice penale».

2.594

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 431 del codice penale».

2.595

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 432 del codice penale».

2.596

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 433 del codice penale».

2.597

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 433-bis del codice penale».

2.598

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 434 del codice penale».

2.599

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 435 del codice penale».

2.600

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 436 del codice penale».

2.601

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 437 del codice penale».

2.602

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 438 del codice penale».

2.603

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 439 del codice penale».

2.604

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 440 del codice penale».

2.605

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 441 del codice penale».

2.606

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 442 del codice penale».

2.607

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 443 del codice penale».

2.608

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 444 del codice penale».

2.609

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 445 del codice penale».

2.610

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 449 del codice penale».

2.611

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 450 del codice penale».

2.612

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 451 del codice penale».

2.613

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452 del codice penale».

2.614

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-bis del codice penale».

2.615

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-ter del codice penale».

2.616

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*quater* del codice penale».

2.617

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*quinqies* del codice penale».

2.618

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*sexies* del codice penale».

2.619

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*septies* del codice penale».

2.620

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*octies* del codice penale».

2.621

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*novies* del codice penale».

2.622

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*decies* del codice penale».

2.623

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*terdecies* del codice penale».

2.624

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 452-*quaterdecies* del codice penale».

2.625

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 453 del codice penale».

2.626

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 454 del codice penale».

2.627

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 455 del codice penale».

2.628

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 456 del codice penale».

2.629

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 457 del codice penale».

2.630

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 459 del codice penale».

2.631

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 460 del codice penale».

2.632

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 461 del codice penale».

2.633

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 462 del codice penale».

2.634

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 464 del codice penale».

2.635

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 465 del codice penale».

2.636

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 466 del codice penale».

2.637

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 467 del codice penale».

2.638

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 468 del codice penale».

2.639

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 469 del codice penale».

2.640

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 470 del codice penale».

2.641

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 471 del codice penale».

2.642

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 472 del codice penale».

2.643

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 473 del codice penale».

2.644

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 474 del codice penale».

2.645

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 474-ter del codice penale».

2.646

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 474-quater del codice penale».

2.647

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 476 del codice penale».

2.648

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 477 del codice penale».

2.649

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 478 del codice penale».

2.650

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 479 del codice penale».

2.651

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 480 del codice penale».

2.652

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 481 del codice penale».

2.653

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 482 del codice penale».

2.654

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 483 del codice penale».

2.655

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 484 del codice penale».

2.656

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 487 del codice penale».

2.657

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 488 del codice penale».

2.658

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 489 del codice penale».

2.659

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 490 del codice penale».

2.660

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 491 del codice penale».

2.661

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 491-bis del codice penale».

2.662

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 493 del codice penale».

2.663

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 493-ter del codice penale».

2.664

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 494 del codice penale».

2.665

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale».

2.666

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 495-bis del codice penale».

2.667

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 495-ter del codice penale».

2.668

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 496 del codice penale».

2.669

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 497 del codice penale».

2.670

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 497-bis del codice penale».

2.671

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 497-ter del codice penale».

2.672

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 498 del codice penale».

2.673

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 499 del codice penale».

2.674

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 500 del codice penale».

2.675

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 501 del codice penale».

2.676

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 501-bis del codice penale».

2.677

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 502 del codice penale».

2.678

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 503 del codice penale».

2.679

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Lannutti](#), [Mininno](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 504 del codice penale».

2.680

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 505 del codice penale».

2.681

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 506 del codice penale».

2.682

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 507 del codice penale».

2.683

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 508 del codice penale».

2.684

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 509 del codice penale».

2.685

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 511 del codice penale».

2.686

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 512-bis del codice penale».

2.687

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 513 del codice penale».

2.688

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 513-bis del codice penale».

2.689

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 514 del codice penale».

2.690

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 515 del codice penale».

2.691

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 516 del codice penale».

2.692

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 517 del codice penale».

2.693

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 517-bis del codice penale».

2.694

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale».

2.695

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 517-quater del codice penale».

2.696

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera ci), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 517-quinquies del codice penale».

2.697

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 527 del codice penale».

2.698

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 528 del codice penale».

2.699

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 537 del codice penale».

2.700

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 544-*bis* del codice penale».

2.701

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 544-*ter* del codice penale».

2.702

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 544-*quater* del codice penale».

2.703

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale».

2.704

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 556 del codice penale».

2.705

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 558 del codice penale».

2.706

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale».

2.707

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 559 del codice penale».

2.708

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 560 del codice penale».

2.709

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 564 del codice penale».

2.710

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 565 del codice penale».

2.711

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 566 del codice penale».

2.712

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 567 del codice penale».

2.713

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 568 del codice penale».

2.714

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 570 del codice penale».

2.715

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 570-bis del codice penale».

2.716

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 571 del codice penale».

2.717

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale».

2.718

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 573 del codice penale».

2.719

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 574 del codice penale».

2.720

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 574-bis del codice penale».

2.721

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 574-ter del codice penale».

2.722

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 575 del codice penale».

2.723

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 576 del codice penale».

2.724

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 577 del codice penale».

2.725

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 578 del codice penale».

2.726

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 579 del codice penale».

2.727

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 580 del codice penale».

2.728

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 581 del codice penale».

2.729

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 582 del codice penale».

2.730

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 583 del codice penale».

2.731

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 583-bis del codice penale».

2.732

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale».

2.733

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale».

2.734

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 584 del codice penale».

2.735

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 585 del codice penale».

2.736

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 586 del codice penale».

2.737

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 586-bis del codice penale».

2.738

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 588 del codice penale».

2.739

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale».

2.740

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 589-bis del codice penale».

2.741

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 589-ter del codice penale».

2.742

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 590 del codice penale».

2.743

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 590-bis del codice penale».

2.744

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 590-ter del codice penale».

2.755

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 590-sexies del codice penale».

2.756

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 591 del codice penale».

2.757

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 593 del codice penale».

2.758

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 311-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 593-bis del codice penale».

2.759

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 593-ter del codice penale».

2.760

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale».

2.761

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 596-bis del codice penale».

2.762

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale».

2.763

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 600-bis del codice penale».

2.764

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 600-ter del codice penale».

2.765

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 600-quater del codice penale».

2.766

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 600-quater.1 del codice penale».

2.767

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 600-quinquies del codice penale».

2.768

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 600-septies.1 del codice penale».

2.769

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 600-octies del codice penale».

2.770

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 601 del codice penale».

2.771

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 601-bis del codice penale».

2.772

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 602 del codice penale».

2.773

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 602-*quater* del codice penale».

2.774

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 602-*ter* del codice penale».

2.775

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 603 del codice penale».

2.776

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale».

2.777

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 603-*bis*.1 del codice penale».

2.778

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 604 del codice penale».

2.779

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale».

2.780

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale».

2.781

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale».

2.782

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 606 del codice penale».

2.783

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 607 del codice penale».

2.784

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 608 del codice penale».

2.785

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 609 del codice penale».

2.786

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale».

2.787

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 609-ter del codice penale».

2.788

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 609-quater del codice penale».

2.789

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 609-quinquies del codice penale».

2.790

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 609-octies del codice penale».

2.791

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 609-undecies del codice penale».

2.792

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 609-duodecies del codice penale».

2.793

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 610 del codice penale».

2.794

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 611 del codice penale».

2.795

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 612 del codice penale».

2.796

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

2.797

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale».

2.798

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 613 del codice penale».

2.799

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 613-bis del codice penale».

2.800

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 613-ter del codice penale».

2.801

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 614 del codice penale».

2.802

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 615 del codice penale».

2.803

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 615-bis del codice penale».

2.804

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 615-ter del codice penale».

2.805

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 645-quater del codice penale».

2.806

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 615-quinquies del codice penale».

2.807

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 616 del codice penale».

2.808

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 617 del codice penale».

2.809

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 617-bis del codice penale».

2.810

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 617-ter del codice penale».

2.811

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Lannutti](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 617-quater del codice penale».

2.812

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 617-quinquies del codice penale».

2.813

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 617-septies del codice penale».

2.814

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 617-sexies del codice penale».

2.815

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 618 del codice penale».

2.816

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 619 del codice penale».

2.817

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2-inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 620 del codice penale».

2.818

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 621 del codice penale».

2.819

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 622 del codice penale».

2.820

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 623 del codice penale».

2.821

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 624 del codice penale».

2.822

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale».

2.823

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 625 del codice penale».

2.824

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 625-bis del codice penale».

2.825

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 626 del codice penale».

2.826

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 627 del codice penale».

2.827

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 628 del codice penale».

2.828

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 629 del codice penale».

2.829

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale».

2.830

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 631 del codice penale».

2.831

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 632 del codice penale».

2.832

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 633 del codice penale».

2.833

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 634 del codice penale».

2.834

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 635 del codice penale».

2.835

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 635-bis del codice penale».

2.836

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 635-ter del codice penale».

2.837

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 635-quater del codice penale».

2.838

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 635-quinquies del codice penale».

2.839

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 636 del codice penale».

2.840

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 637 del codice penale».

2.841

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 638 del codice penale».

2.842

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 639 del codice penale».

2.843

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 640 del codice penale».

2.844

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 640-bis del codice penale».

2.845

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 640-ter del codice penale».

2.846

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 640-quinquies del codice penale».

2.847

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 641 del codice penale».

2.848

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 642 del codice penale».

2.849

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 643 del codice penale».

2.850

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 644 del codice penale».

2.851

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 645 del codice penale».

2.852

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale».

2.853

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 648 del codice penale».

2.854

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 648-bis del codice penale».

2.855

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 648-ter del codice penale».

2.856

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 648-ter.1 del codice penale».

2.857

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale».

2.858

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 651 del codice penale».

2.859

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 652 del codice penale».

2.860

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 653 del codice penale».

2.861

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 654 del codice penale».

2.862

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 655 del codice penale».

2.863

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale».

2.864

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 658 del codice penale».

2.865

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 659 del codice penale».

2.866

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 660 del codice penale».

2.867

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 661 del codice penale».

2.868

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 663 del codice penale».

2.869

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 663-bis del codice penale».

2.870

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 664 del codice penale».

2.871

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 666 del codice penale».

2.872

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 668 del codice penale».

2.873

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 669 del codice penale».

2.874

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 669-bis del codice penale».

2.875

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 672 del codice penale».

2.876

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 673 del codice penale».

2.877

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale».

2.878

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 675 del codice penale».

2.879

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 676 del codice penale».

2.880

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Botto](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 677 del codice penale».

2.881

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 678 del codice penale».

2.882

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 678-bis del codice penale».

2.883

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 679 del codice penale».

2.884

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 679-bis del codice penale».

2.885

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 680 del codice penale».

2.886

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Giarrusso](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 681 del codice penale».

2.887

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 682 del codice penale».

2.888

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 683 del codice penale».

2.889

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#), [Lannutti](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale».

2.890

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 685 del codice penale».

2.891

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 686 del codice penale».

2.892

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 687 del codice penale».

2.893

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 688 del codice penale».

2.894

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 689 del codice penale».

2.895

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 690 del codice penale».

2.896

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 691 del codice penale».

2.897

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 692 del codice penale».

2.898

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 693 del codice penale».

2.899

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 694 del codice penale».

2.900

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 695 del codice penale».

2.901

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 696 del codice penale».

2.902

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 697 del codice penale».

2.903

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 698 del codice penale».

2.904

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 699 del codice penale».

2.905

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 700 del codice penale».

2.906

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 703 del codice penale».

2.907

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 705 del codice penale».

2.908

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 707 del codice penale».

2.909

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 708 del codice penale».

2.910

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 709 del codice penale»

2.911

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 712 del codice penale».

2.912

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 716 del codice penale».

2.913

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 718 del codice penale».

2.914

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 719 del codice penale».

2.915

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 720 del codice penale».

2.916

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 723 del codice penale».

2.917

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il

reato di cui all'articolo 724 del codice penale».

2.918

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 725 del codice penale».

2.919

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 726 del codice penale».

2.920

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale».

2.921

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 727-bis del codice penale».

2.922

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 728 del codice penale».

2.923

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 730 del codice penale».

2.924

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 731 del codice penale».

2.925

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 733 del codice penale».

2.926

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 733-bis del codice penale».

2.927

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 734 del codice penale».

2.928

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al giudizio di impugnazione per il reato di cui all'articolo 734-bis del codice penale».

2.262

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» sopprimere il comma 3.

2.32

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla scadenza del termine previsto dalla legge per proporre impugnazione. In caso di pluralità delle parti, si ha riguardo al termine per impugnare che scade per ultimo.».

2.34

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla notifica del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'articolo 601 del codice di procedura penale. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla notifica dell'avviso di fissazione della trattazione del ricorso ai sensi dell'articolo 610, comma 3, del codice di procedura penale.».

2.263

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» sopprimere il comma 4.

2.395

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e nove giorni».

2.394

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e otto giorni».

2.393

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e sette giorni».

2.392

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e sei giorni».

2.391

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e cinque giorni».

2.390

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e quattro giorni».

2.389

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e tre giorni».

2.388

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e due giorni».

2.387

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e un giorno».

2.396

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni».

2.386

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e nove giorni».

2.385

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e otto giorni».

2.384

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e sette giorni».

2.383

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e sei giorni».

2.382

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e cinque giorni».

2.381

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e quattro giorni».

2.380

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e tre giorni».

2.379

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e due giorni».

2.378

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno, un mese e un giorno».

2.377

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi le 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e nove giorni».

2.376

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e otto giorni».

2.375

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e sette giorni».

2.374

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e sei giorni».

2.373

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con

le seguenti: «un anno e cinque giorni».

2.372

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e quattro giorni».

2.371

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e tre giorni».

2.370

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e due giorni».

2.369

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a» sostituire: «un anno» con le seguenti: «un anno e un giorno».

2.42

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, le parole da: «sono prorogati con ordinanza motivata del giudice procede» fino a: «non superiore a» sono sostituite con le seguenti: «sono prorogati d'ufficio di».

2.39

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, in fine, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

2.412

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

2.403

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi e un giorno».

2.411

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.409

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «undici mesi e un giorno».

2.402

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «undici mesi».

2.408

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «dieci mesi e un giorno».

2.401

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «dieci mesi».

2.407

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi e un giorno».

2.400

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «nove mesi».

2.405

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi e un giorno».

2.398

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

2.404

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi e un giorno».

2.397

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «sette mesi».

2.99

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «241».

2.100

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «242».

2.101

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «243».

2.102

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «245».

2.103

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «246».

2.104

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «06, secondo comma» è aggiunta la seguente: «247».

2.105

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «255».

2.106

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente:

«270-quater».

2.107

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «270-quater.1».

2.108

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «270-quinquies».

2.109

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «270-quinquies.1».

2.110

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «280-ter».

2.111

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «283».

2.112

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «314».

2.87

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma», è aggiunta la seguente: «323».

2.96

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «326».

2.97

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «328».

2.98

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» aggiunta la seguente: «334».

2.113

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «353 e 353-bis».

2.114

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «372».

2.115

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «375».

2.116

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «377».

2.117

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «377-bis».

2.118

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «385 e 386».

2.119

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «391-bis».

2.120

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «391-ter».

2.121

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» è aggiunta la seguente: «414-bis».

2.122

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «423».

2.123

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «423-bis».

2.124

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «426».

2.125

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «428».

2.126

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «436».

2.127

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «437».

2.128

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «438».

2.129

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «439».

2.130

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis è aggiunta la seguente: «440».

2.131

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «449».

2.132

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «452».

2.133

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «452-ter».

2.134

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «452-quater».

2.135

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «452-terdecies».

2.136

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «452-quaterdecies».

2.137

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «476».

2.138

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «578».

2.139

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «583-quater».

2.140

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «583-quinquies».

2.141

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «584».

2.142

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «593-ter».

2.143

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «600-quinquies».

2.144

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «601-bis».

2.145

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «603».

2.146

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «603-bis».

2.147

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «605».

2.148

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «416-ter-bis» è aggiunta la seguente: «608».

2.23

[Fattori](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», numero 4, dopo le parole: «416-ter», aggiungere le seguenti: «, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies».

2.24

[Fattori](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», numero 4, dopo le parole: «416-ter», aggiungere le seguenti: «, 452-bis, 452-ter, 452-quater».

2.22

[Fattori](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», numero 4, dopo le parole: «416-ter», aggiungere il seguente: «, 452».

2.16

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «609-bis» aggiungere le seguenti: «613-bis e 613-ter.».

2.21

[Fattori](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», numero 4, dopo le parole: «609-octies», aggiungere le seguenti: «613-bis e 613-ter.».

2.17

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 2, lettera a), capoverso «Art. 344-bis», comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «609-bis» aggiungere le seguenti: «613-bis e 613-ter.».

2.149

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609 quater» è aggiunta la seguente: «609-quinquies».

2.150

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «609-undecies».

2.151

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».

2.152

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-ter».

2.153

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «613-bis».

2.154

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «615-bis».

2.155

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «624-bis».

2.156

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «640-bis».

2.157

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «643».

2.158

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «644».

2.159

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «645».

2.160

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «648-bis».

2.161

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «648-ter».

2.162

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «648-ter.1».

2.88

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole «306, secondo comma», sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74».

2.89

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole «306, secondo comma», sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74».

2.90

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole «306, secondo comma», sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74».

2.91

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma», sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74».

2.92

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo, n. 74».

2.93

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto previsto dall'articolo 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309».

2.94

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto previsto dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309».

2.95

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, dopo le parole: «306, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per il delitto previsto dall'articolo 82 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309».

2.33

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, aggiungere dopo le parole: «codice penale» le seguenti: «, nonché per i delitti per i quali è previsto un termine di prescrizione superiore a dodici anni».

2.264

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» sopprimere il comma 5.

2.44

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 5, in fine, sostituire le parole: «trenta giorni.» con le seguenti: «venti giorni.».

2.45

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 5, in fine, sostituire le parole: «trenta giorni.» con le seguenti: «quindici giorni.».

2.43

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 6, in fine, sostituire le parole: «sessanta giorni.» con le seguenti: «novanta giorni.».

2.265

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» sopprimere il comma 7.

2.266

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis» sopprimere il comma 8.

2.198

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° dicembre 2025».

2.197

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° novembre 2025».

2.196

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° ottobre 2025».

2.195

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2025».

2.193

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 2025».

2.192

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° giugno 2025».

2.191

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° maggio 2025».

2.190

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° aprile 2025».

2.189

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° marzo 2025».

2.188

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° febbraio 2025».

2.187

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2025».

2.186

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° dicembre 2024».

2.185

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° novembre 2024».

2.184

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° ottobre 2024».

2.183

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2024».

2.182

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° agosto 2024».

2.181

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 2024».

2.180

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° giugno 2024».

2.179

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° maggio 2024».

2.178

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° aprile 2024».

2.177

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° marzo 2024».

2.176

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° febbraio 2024».

2.175

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024».

2.174

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° dicembre 2023».

2.173

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° novembre 2023».

2.172

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° ottobre 2023».

2.171

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° settembre 2023».

2.194

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° agosto 2023».

2.169

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 2023».

2.168

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° giugno 2023».

2.167

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° maggio 2023».

2.166

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° aprile 2023».

2.165

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° marzo 2023».

2.164

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° febbraio 2023».

2.163

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2023».

2.46

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale».

2.47

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 73 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309».

2.48

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309».

2.49

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 82 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309».

2.50

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

2.51

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

2.52

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 8, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

2.53

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto

previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

2.54

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 11, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

2.55

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-*quater* del codice penale».

2.56

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 270-*quinqües* del codice penale».

2.57

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 317 del codice penale».

2.58

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 319-*ter* del codice penale».

2.59

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale».

2.60

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-*bis* del codice penale».

2.61

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 416-ter del codice penale».

2.62

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 437, comma 2, del codice penale».

2.63

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-bis del codice penale».

2.64

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-quater del codice penale».

2.65

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale».

2.66

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 572 del codice penale».

2.67

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 589 del codice penale».

2.68

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 589-bis. e 589-ter del codice penale».

2.69

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 590, comma 3 e 4, del codice penale».

2.70

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 590-bis, comma 3, del codice penale».

2.71

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 600-bis, comma 1, del codice penale».

2.72

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 600-ter, commi 1 e 2, del codice penale».

2.73

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 601, del codice penale».

2.74

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 605, del codice penale».

2.75

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, del codice penale».

2.76

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-ter, 609-quater, 609-octies del

codice penale».

2.77

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 612-bis del codice penale».

2.78

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 624-bis del codice penale».

2.79

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 628, comma 3, del codice penale».

2.80

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 629, comma 2, del codice penale».

2.81

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 640-bis, del codice penale».

2.82

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 644, del codice penale».

2.83

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-bis., del codice penale».

2.84

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-ter, del codice penale».

2.85

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 648-ter.1, del codice penale».

2.267

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), capoverso «Art. 344-bis.» sopprimere il comma 9.

2.259

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.268

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 1.

2.269

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera b), sopprimere il numero 2.

2.28

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2, dopo le parole: «parte civile» aggiungere le seguenti: «, anche in caso di risarcimento di danno ambientale.».

2.930

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 3

2.257

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° dicembre 2025».

2.256

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° novembre 2025».

2.255

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° ottobre 2025».

2.254

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° settembre 2025».

2.253

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° agosto 2025».

2.252

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° luglio 2025».

2.251

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° giugno 2025».

2.250

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° maggio 2025».

2.249

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° aprile 2025».

2.248

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° marzo 2025».

2.247

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° febbraio 2025».

2.246

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2025».

2.245

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° dicembre 2024».

2.244

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° novembre 2024».

2.243

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° ottobre 2024».

2.242

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° settembre 2024».

2.241

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° agosto 2024».

2.240

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° luglio 2024».

2.239

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° giugno 2024».

2.238

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° maggio 2024».

2.237

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° aprile 2024».

2.236

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° marzo 2024».

2.235

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° febbraio 2024».

2.234

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2024».

2.233

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° dicembre 2023».

2.232

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° novembre 2023».

2.231

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° ottobre 2023».

2.230

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° settembre 2023».

2.229

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° agosto 2023».

2.228

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° luglio 2023».

2.227

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [La Mura](#), [Morra](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° giugno 2023».

2.226

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° maggio 2023».

2.225

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° aprile 2023».

2.224

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° marzo 2023».

2.223

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2023».

2.222

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° dicembre 2022».

2.221

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° novembre 2022».

2.220

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° ottobre 2022».

2.219

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° settembre 2022».

2.218

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° agosto 2022».

2.217

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° luglio

2022».

2.216

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° giugno 2022».

2.215

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° maggio 2022».

2.214

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° aprile 2022».

2.213

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° marzo 2022».

2.212

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° febbraio 2022».

2.211

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2022».

2.210

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° dicembre 2021».

2.209

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° novembre 2021».

2.208

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° ottobre 2021».

2.207

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° settembre 2021».

2.206

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° agosto 2021».

2.205

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° luglio 2021».

2.204

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° giugno 2021».

2.203

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° maggio 2021».

2.202

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° aprile 2021».

2.201

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° marzo 2021».

2.200

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° febbraio 2021».

2.86

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera b), numero 2), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2021».

2.199

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera b), comma 3, sostituire le parole: «1° gennaio 2020» con le seguenti: «1° gennaio 2021».

2.931

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 4.

2.932

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 5.

2.936

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 6.

2.937

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Al comma 6, le parole: «Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi» sono soppresse.

2.938

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sopprimere il comma 7.

2.939

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

«8-bis). Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 380 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale";

b) la lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata;

c) il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

2.940

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Dopo il comma 11 inserire i seguenti commi:

«11-bis. Al Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 dell'articolo 606, sostituire le parole: "Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati" con le seguenti: "Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati";

b) Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase.";

c) all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis). L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex art. 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso.";

d) l'articolo 616 è sostituito con il seguente:

"1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 1 e 611 c.p.p., la parte privata potrà essere condannata

con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.

11-ter. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

11-quater. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione».

2.941

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Dopo il comma 15 aggiungere seguenti:

«15-bis. (Esclusione della punibilità). L'articolo 131-bis del codice penale è abrogato.

15-ter al codice di procedura penale, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dell'articolo 411 le parole: "che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto" sono soppresse;

b) il comma 1-bis, dell'articolo 411 è abrogato;

c) il comma 1-bis, dell'articolo 469 è abrogato;

d) l'articolo 651-bis, è abrogato».

2.942

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Il comma 16 è soppresso.

2.943

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:

«17. Al fine di definire l'arretrato riferito ai giudizi penali, nonché in un'ottica di stabilità degli organici degli Uffici giudiziari, è prorogata a settantadue anni l'età pensionabile dei magistrati».

2.944

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Il comma 17 è soppresso.

2.945

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Il comma 20 è soppresso.

2.946

[Giarrusso](#), [Paragone](#)

Il comma 21 è soppresso.

Art. 1

1.46

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), c), d), e), f).

1.48

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a) b), c), e), f).

1.55

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), b), nn. 2 e 3, d), e) nn. 2 e 3, f).

1.63

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), c) nn. 1 e 2, d), e), f).

1.71

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), c) nn. 1 e 3, d), e), f).

1.75

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere b), nn. 2 e 3, d), e), f).

1.79

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 5, sopprimere le lettere a), c) nn. 2 e 3, d), e), f).

1.102

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di violenza sui luoghi di lavoro sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire per violenza e per molestie nell'ambito del posto di lavoro le pratiche, gli atti, i patti, le azioni, le ritorsioni o i comportamenti indesiderati, anche omissivi, compresi la minaccia o l'istigazione a porli in essere, che in un'unica occasione o reiteratamente, abbiano lo scopo o l'effetto di causare un danno patrimoniale o non patrimoniale o la violazione della dignità di una persona o di una pluralità di persone o la creazione di un clima lavorativo intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

b) prevedere che il datore o la datrice di lavoro, pubblico o privato, qualora siano denunciate la violenza o le molestie nell'ambito del posto di lavoro da singoli o da gruppi di lavoratori, di lavoratrici, ovvero su segnalazione delle rappresentanze sindacali aziendali, o del responsabile della sicurezza aziendale o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del comitato unico di garanzia, abbia l'obbligo di accertare tempestivamente i fatti denunciati, adottando senza indugio i provvedimenti necessari alla cessazione della violenza o delle molestie accertate nonché alla rimozione degli effetti;

c) prevedere che la violenza o le molestie nell'ambito del posto di lavoro siano oggetto di espressa e specifica valutazione dei rischi e siano altresì ricomprese all'interno della regolamentazione in materia di prevenzione e protezione di cui al titolo I, capo III, sezione III del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, della formazione, informazione e addestramento di cui al titolo I, capo III, sezione

IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo III, sezione V del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.».

1.123

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#)

Al comma 6, sopprimere le lettere b), c) e d).

1.139

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere h), i).

1.142

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere e), f), g), h), i).

1.143

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere f), g), h), i).

1.144

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 7, sopprimere le lettere g), h), i).

1.195

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

?????????????

1.325

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 11, sopprimere le lettere b), c), d).

1.326

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 11, sopprimere le lettere c), d).

1.334

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 12.

1.335

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), f).

1.336

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), c), d), e).

1.337

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), c), d).

1.338

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), c).

1.339

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b).

1.347

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), c), e), f), g).

1.348

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), c), d), f), g).

1.349

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), c), d), e), g).

1.350

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), d), e), f).

1.351

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), c), d), e), f).

1.353

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 12, sopprimere le lettere a), b), c), d), f).

1.459

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

.....
1.492

[Vono](#), [Cucca](#)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle misure in materia di interdittive antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono

adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una revisione dell'efficacia temporale dell'informazione antimafia interdittiva con previsione di cessazione automatica, senza necessità di revisione da parte del Prefetto, rendendo certa la durata massima della misura;

b) prevedere che, qualora emerga la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il prefetto disponga le verifiche necessarie, dando comunicazione all'interessato e, se il provvedimento interdittivo riguarda persone fisiche, anche direttamente a queste ultime consentendo alle medesime la partecipazione al procedimento, con facoltà di prendere visione od estrarre copia di documenti non riservati o sottoposti a segreto ex art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, consentendo di presentare osservazioni nel procedimento;

c) prevedere l'implementazione dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio, come garanzia del giusto procedimento, anche superando i rimedi del controllo giudiziario e del commissario prefettizio;

d) prevede che, sulle informazioni antimafia interdittive, il giudice amministrativo si pronunci con poteri estesi alla giurisdizione di merito favorendo un accertamento giurisdizionale pieno sui fatti e non limitato soltanto al controllo estrinseco sulla discrezionalità amministrativa;

e) prevedere nei casi in cui i soggetti risultino estranei ai fatti in base a sentenze di assoluzione limitatamente alle formule "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", la possibilità di ottenimento di una indennità calcolata ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.».

1.498

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere b) c) d).

1.499

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 15, sopprimere le lettere c), d).

1.605

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#)

Al comma 17, sopprimere la lettera o).

1.641

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere la lettera f).

1.654

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere a), b).

1.674

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 18, sopprimere le lettere c), g).

1.676

[Conzatti](#), [Cucca](#)

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti di misure cautelari e percorsi di recupero per uomini autori di violenza sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere nei confronti dei soggetti che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, autori di violenza domestica e di genere l'applicazione delle misure prevenzione personali del questore previste dal capo I del titolo I del libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) prevedere nei confronti del soggetto ammonito per azioni di violenza domestica e di genere l'obbligo di partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale per un periodo non inferiore a otto mesi, con l'obbligo di notifica all'ufficio del questore della partecipazione ai medesimi percorsi, in particolare attraverso la notificazione dell'avvio della stessa con la presa in carico del soggetto ammonito, dell'attestazione di partecipazione al percorso con frequenza almeno settimanale e di ogni eventuale anomalia dovesse riscontrarsi da parte del soggetto nell'ambito della partecipazione al percorso di recupero. In caso di mancata attestazione di partecipazione a tali percorsi di recupero da parte del soggetto ammonito o di valutazione negativa all'esito della partecipazione agli stessi percorsi, prevedere che il questore possa procedere alla proposta, nei confronti del soggetto ammonito, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o, qualora le circostanze lo richiedano e ciò sia conforme alle esigenze di tutela del soggetto per la tutela del quale si è proceduto all'ammonimento, di una delle altre misure previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

c) prevedere che il giudice, qualora si proceda per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, del codice penale, prescriva all'imputato destinatario dell'applicazione di misure cautelari la partecipazione a specifici percorsi di recupero di cui al quinto comma dell'articolo 165 del codice penale per un periodo non inferiore a otto mesi, con frequenza almeno settimanale. La violazione dell'obbligo suddetto, o la valutazione negativa nei confronti dell'imputato all'esito del percorso di recupero, configuri trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare ai sensi dell'articolo 276. In caso di cessazione o revoca delle misure cautelari disposte per i delitti di cui al primo periodo;

d) prevedere che la partecipazione ai percorsi di recupero di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e all'articolo 282-quinquies del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto legislativo, sia subordinata al versamento di un contributo da parte del soggetto ammonito o destinatario delle misure cautelari di cui ai medesimi articoli;

e) prevedere l'istituzione e il potenziamento dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere al fine di assicurare la tutela delle vittime e la prevenzione della violenza domestica e di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza;

f) prevedere l'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente comma nonché del potenziamento degli stessi laddove già istituiti, promuovendo un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico.»

1.730

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 23, sopprimere le lettere c, d).

1.758

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d), e), f).

1.759

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere e), f).

1.760

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.772

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.773

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b).

1.778

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere a), b) punto 4.

1.791

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere e), f).

1.822

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 26, sopprimere le lettere d) punto 2, f).

Art. 2

2.26

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), numero 2, dopo la parola: «penale» aggiungere le seguenti: «, salvo casi di impedimenti oggettivi adeguatamente motivati».

2.29

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 1, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

2.35

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, aggiungere dopo le parole: «, lettera a),» le seguenti: «del codice di procedura penale».

2.36

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 2, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due anni».

2.40

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, in fine, sostituire la parola: «sei mesi» con le seguenti: «due anni».

2.41

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, alla lettera a), comma 4, in fine, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

2.170

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° agosto 2023».

2.258

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.310

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 1, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «due anni» con le seguenti: «due anni, nove mesi e un giorno».

2.316

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e quattro giorni».

2.319

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e sette giorni».

2.320

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e otto giorni».

2.321

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e nove giorni».

2.322

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e un giorno».

2.324

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e tre giorni».

2.327

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e sei giorni».

2.328

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e sette giorni».

2.329

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e otto giorni».

2.339

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e nove giorni».

2.344

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e cinque giorni».

2.345

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni e sei giorni».

2.350

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e due giorni».

2.352

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e quattro giorni».

2.353

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e cinque giorni».

2.357

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, un mese e nove giorni».

2.358

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e un giorno».

2.359

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e due giorni».

2.360

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e tre giorni».

2.361

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e quattro giorni».

2.362

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e cinque giorni».

2.363

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e sei giorni».

2.364

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di](#)

[Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e sette giorni».

2.365

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: «entro il termine di» sostituire: «un anno» con le seguenti: «due anni, due mesi e otto giorni».

2.399

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi».

2.406

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «otto mesi e un giorno».

2.410

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Giarrusso](#), [Abate](#), [Lannutti](#), [Mininno](#), [Giannuzzi](#), [Ortis](#), [Di Micco](#), [Lezzi](#), [Moronese](#), [Botto](#), [Morra](#), [La Mura](#)

Al comma 2, lettera a), punto 4, dopo le parole: «nel giudizio di appello e a» sostituire: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi e un giorno».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 254 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
254ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Con riferimento alle inammissibilità ed alle improponibilità comunicate all'inizio dell'odierna seduta antimeridiana, il presidente [OSTELLARI](#) rende noto che la Presidenza non ha ricevuto alcuna segnalazione su eventuali criticità. L'elenco posto in distribuzione resta pertanto confermato.

Relativamente, quindi, all'assenza dei pareri delle Commissioni affari Costituzionali e Bilancio sugli emendamenti, osserva che il predetto requisito non è più ostativo all'esame degli stessi, essendo decorso il termine per esprimere parere di cui al combinato disposto degli articoli 39 e 40 del Regolamento.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), osservando che la particolare importanza delle tematiche trattate dal provvedimento iscritto all'ordine del giorno renderebbe comunque opportuno conoscere le determinazioni delle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, che potrebbero risultare di proficuo apporto al dibattito.

Ben si potrebbe, pertanto, aspettare che le Commissioni consultate esprimano i rispettivi pareri, considerato, altresì, che la natura del disegno di legge in esame non impone una tempistica contingentata.

Replica a sua volta il presidente [OSTELLARI](#) rilevando che, ai sensi del vigente Regolamento, qualora il termine scada senza che le Commissioni consultate abbiano espresso parere, è da intendersi che esse non reputano di doversi pronunciare.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente [OSTELLARI](#) richiama brevemente la normativa di cui all'articolo 100, comma 9, del Regolamento, già illustrata nel corso della seduta antimeridiana.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) domanda delucidazioni in ordine al tempo concesso per l'illustrazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che se si interviene a nome del Gruppo su tutti gli emendamenti riferiti ad un articolo, avendo riguardo sia al numero degli emendamenti che alla particolare complessità del provvedimento, la Presidenza è disposta a consentire un unico intervento la cui durata massima non ecceda i venti minuti.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) chiede ulteriori delucidazioni in ordine al tempo che sarà disponibile per le dichiarazioni di voto.

Il [PRESIDENTE](#) risponde che nella presente seduta si procederà all'illustrazione degli emendamenti, senza far luogo a votazioni.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) illustra quindi, globalmente, le proposte della sua parte politica riferite ai due articoli del disegno di legge in titolo.

Nel dettaglio, in relazione all'articolo 1 (recante la delega al governo), gli emendamenti mirano -in sostanza- a porre rimedio ad una problematica di fondo: il testo dell'articolo, infatti, in più punti, sembra sacrificare eccessivamente la funzione deterrente della pena e la ricerca della verità oggettiva all'esigenza di contenere il più possibile i tempi del processo penale.

E' ad esempio il caso del comma 10 (che, nell'ambito della disciplina dei riti alternativi, prevede di estendere alle pene accessorie, quando la pena detentiva da applicare superi i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero, configurando, nei fatti, quasi un regime di immunità), del comma 13 (che, in relazione al giudizio di appello, estende eccessivamente il regime di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), dei commi 21 e 22 (che estendono eccessivamente gli ambiti della non punibilità; in particolare, risulta assai opinabile quella parte del comma 22 che estende l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni).

Con riferimento, quindi, all'articolo 2 (recante invece interventi diretti di modifica alla disciplina penale e di procedura penale), si sofferma sul comma 2.

In particolare, le disposizioni relative all'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui al nuovo articolo 344 *bis* da introdurre nel Codice di procedura penale appaiono innanzitutto incongrue: i termini di un anno per la mancata definizione del giudizio di cassazione e di due anni per il giudizio di appello risultano infatti nettamente inferiori rispetto all'attuale durata media dei processi e, qualora concretamente applicati, potrebbero dar luogo ad un numero eccessivo di casi di improcedibilità.

Decisamente criticabile, altresì, è la disciplina di proroga dei predetti termini. Da un lato, essa è soggetta ad un'ordinanza motivata del giudice in caso di particolare complessità del provvedimento e per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Dall'altro, la possibilità di proroghe ulteriori viene circoscritta solo a particolari figure delittuose (come, ad esempio, i reati di terrorismo o di tipo mafioso). Una disciplina così concepita, però, finisce, in ultima analisi, per sacrificare -al pari delle disposizioni dell'articolo 1- l'analisi di merito dei fatti a mere esigenze di celerità procedurale. Sempre a danno di un efficace accertamento dei fatti si pone poi la disposizione in base alla quale, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis* .1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione. Infine, anche l'ambito

temporale di applicazione definito dai commi 3 e 5 dell'articolo 2 appare non esente da critiche. Anche in questo caso, conclude l'oratore, le proposte emendative mirano a superare le difficoltà prospettate, tramite la soppressione ovvero la modifica delle disposizioni in questione.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-I-PVU*) illustra quindi, a nome della propria parte politica, gli emendamenti presentati ai due articoli del disegno di legge, che si propongono di superare le numerose problematiche presenti nel testo (molte delle quali già sottolineate dal senatore Crucoli). L'articolato del provvedimento, qualora applicato, rischierebbe infatti di compromettere l'efficacia della risposta dello Stato sia con riguardo all'attività mafiosa (rischio peraltro sottolineato da numerosi esponenti della magistratura), sia in relazione ad altre gravi figure criminose. In particolare, con riferimento alla disciplina di improcedibilità di cui all'articolo 2, la previsione volta a consentire proroghe ulteriori nel caso di reati di tipo mafioso non terrebbe conto, ad esempio, del fatto che l'attività mafiosa può oggi estendersi anche ad ulteriori reati rispetto a quelli considerati.

Si sofferma quindi, in particolare sull'emendamento 1.487, che si propone di porre rimedio ad una grave criticità del disegno di legge. L'articolato, infatti, qualora applicato, configurerebbe in maniera artificiosa lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene comminate (in base al quale il regime del reato più grave assorbe gli altri), dando luogo ad ulteriori ed ingiustificati benefici a carico dei condannati, con conseguente (e non auspicabile) de-costruzione della pena. Quanto precede, inoltre, potrebbe costituire, in concreto, addirittura un incentivo per l'attività delinquenziale. L'emendamento in questione interviene sul punto, introducendo un'esplicita previsione che impone di prevenire il divieto del meccanismo dello scioglimento del cumulo giuridico delle pene e di inserire il principio dell'unicità della pena comminata che segue il regime più grave.

Conclude rimarcando le insufficienze del provvedimento all'esame della Commissione, eccessivamente incentrato, a suo avviso, sul contenimento della durata dei processi e tale da compromettere l'efficacia della risposta dell'ordinamento rispetto ad una vasta serie di gravi figure criminose, evento certamente non auspicabile nell'attuale momento storico, che impone di impiegare con pieno profitto le risorse economiche previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Aggiunge poi firma agli emendamenti delle senatrici Fattori e La Mura e li dà per illustrati.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), relativamente agli emendamenti da lui presentati, dichiara che sono chiari nelle motivazioni sottese; si riserva di illustrarli brevemente in sede di dichiarazione di voto ed accetta la richiesta del senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-I-PVU*) di consentire su tali emendamenti la sua aggiunta di firma.

Il [PRESIDENTE](#), dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 2.19, annuncia che si passerà ad esaminare gli ordini del giorno.

La senatrice [EVANGELISTA](#) (*M5S*) accoglie la riformulazione del Governo relativa al suo ordine del giorno G/2353/1/2.

Non facendosi osservazioni, l'ordine del giorno n. G/2353/1/2 testo 2 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo, sarà presentato in Assemblea a firma della Commissione a conclusione dei suoi lavori.

L'ordine del giorno G/2353/2/2 è fatto proprio dal senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-I-PVU*), il quale accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del GOVERNO.

Non facendosi osservazioni l'ordine del giorno n. G/2353/2/2 testo 2 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo, sarà presentato in Assemblea a firma della Commissione, a conclusione dei suoi lavori.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) illustra l'ordine del giorno G/2353/3/2.

Il sottosegretario SISTO espone una proposta di riformulazione dell'ordine del giorno in titolo: essa tiene conto delle problematiche e dei timori esposti sottolineando come la questione del monitoraggio dei reati deve rimanere un caposaldo della politica giudiziaria in materia ambientale.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) non reputa soddisfacente la riformulazione proposta, prendendo atto dell'accoglimento del Governo dell'ordine del giorno n. G/2353/3/2 testo 2 che pure accetta di presentare: il vero problema, al centro del suddetto ordine del giorno, non è rappresentato dal monitoraggio dei tempi di accertamento dei reati ambientali, che costituisce, come noto, una prassi rinvenibile nel perseguimento di tutte le tipologie di tali reati.

Il sottosegretario SISTO, dal suo canto, sottolinea come, nella riformulazione, venga enunciato il principio che "sia prestata particolare attenzione" ai suddetti tempi di accertamento. Si tratta, conseguentemente, di un'aggiunta rispetto alla normativa vigente, diversamente da quanto affermato dal senatore Grasso.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) replica osservando come sia evidente l'impressione che il Governo non intenda risolvere, in maniera eziologica, la questione in oggetto mediante il provvedimento in esame, in cui sembra non trovare spazio una riforma sostanziale della giustizia penale, almeno relativamente alla materia ambientale.

Le senatrici [EVANGELISTA](#) (*M5S*) e [PIARULLI](#) (*M5S*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2353/3/2 testo 2.

Non facendosi osservazioni, l'ordine del giorno n. G/2353/3/2 testo 2 (pubblicato in allegato) sarà presentato in Assemblea a firma della Commissione a conclusione dei suoi lavori.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-I-PVU*) fa proprio e dà conto dell'ordine del giorno G/2353/4/2 e ne accoglie la riformulazione proposta dal Governo.

Non facendosi osservazioni, l'ordine del giorno n. G/2353/4/2 testo 2 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo, sarà presentato in Assemblea a firma della Commissione a conclusione dei suoi lavori.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/2353/5/2, G/2353/6/2 e G/2353/7/2 e li ritira.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2353](#)

G/2353/1/2 (testo 2)

[Evangelista](#)

La Commissione,

Premesso che:

L'articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa, con particolare riguardo alla definizione dei programmi, ai criteri di accesso, alle garanzie, alla legittimazione a partecipare, alle modalità di svolgimento dei programmi e alla valutazione dei suoi esiti, nelle diverse fasi del procedimento penale;

considerato che:

nell'ambito delle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in

materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato è stato delineato che il suddetto Dipartimento per il tramite delle sue articolazioni territoriali, anche in accordo con la locale Magistratura, promuove la stipula di convenzioni con gli Enti territoriali e le Regioni, al fine di assicurare la «disponibilità», l'«accessibilità» e la «gratuità» dei programmi di giustizia riparativa su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere espressamente in sede di attuazione della delega la gratuità della partecipazione ai programmi di giustizia riparativa.

G/2353/2/2 (testo 2)

[Moronese, Giarrusso](#)

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. n. 2353 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»,

premesso che:

l'articolo 2, comma 2 del suddetto disegno di legge modifica il codice di procedura penale, introducendovi, nella parte che disciplina le condizioni di procedibilità, un nuovo art. 344-*bis* rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale» (lettera a) che prevede, rispettivamente ai commi 1 e 2, che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell'azione penale;

considerato che:

i reati contro l'ambiente di cui al titolo VI-*bis* del codice penale, spesso sono collegati a reati «minori» o contravvenzioni funzionali ai reati principali, si veda in proposito il recente caso della WTE: delle quindici persone coinvolte, sei hanno evitato l'arresto in carcere e altri due i domiciliari come avrebbe voluto la Procura bresciana che si è invece vista rigettare la richiesta da parte del GIP, il quale non ha ravvisato la necessità di applicare misure cautelari perché da agosto 2019, l'attività di traffico illecito di rifiuti della azienda bresciana si sarebbe fermata, o quantomeno rallentata, dopo una prima perquisizione dei carabinieri forestali;

«dalle tabelle emergono dati impressionanti» scrive il gip nella sua ordinanza che ha portato al sequestro degli impianti. «Nei campioni dei gessi in uscita dall'azienda e in spargimento le sostanze inquinanti (fluoruri, solfati, cloruri, nichel, rame, selenio, arsenico, idrocarburi, zinco, fenolo, metilfenolo e altri) erano decine, se non addirittura centinaia di volte superiori ai parametri di legge». Se effettivamente sarà dimostrato in giudizio che sono state spante 150.000 tonnellate di fanghi tossici su circa 3.000 ettari (e si rammenta che, sempre in Lombardia vi sono stati altri casi del tutto simili nell'anno 2016), viene da domandarsi come sia potuto accadere, senza il corollario di tutta una serie di altri illeciti e omissioni, anche da parte delle autorità preposte ai controlli. Da quanto si legge, vi è stata una ingente movimentazione, su strade e campagne, di oltre 5000 camion carichi di fanghi «tossici» (ed ovviamente altrettanti ritorni vuoti), e già da tempo vi erano state segnalazioni frequentissime di molestie olfattive, da parte di cittadini;

combinato con l'articolo 161, comma 2, in base al quale «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere»;

la modifica introdotta con legge 3 del 2019 prevedeva l'applicabilità della nuova disciplina ai reati commessi a partire dal 1° gennaio 2020: in armonia con tale disposizione, anche le norme sulla procedibilità in appello e in Cassazione sono applicabili ai reati commessi a partire da tale data;

ne consegue che, per i reati commessi precedentemente, l'intero sistema processuale (e sostanziale, guardando alla prescrizione) rimane inalterato: con la probabile conseguenza che i delitti ambientali «specialmente per quelli il cui termine di prescrizione è raddoppiato» proseguiranno

secondo un percorso il cui termine rimane congruo rispetto ad una conclusione nel merito del processo, mentre i reati contravvenzionali «ed il delitto di cui all'articolo 635, comma 2, c.p.» continueranno a soffrire del forte rischio di prescrizione, non potendosi giovare della normativa di favore in oggetto;

i reati ambientali perseguiti secondo la legge n. 68/2015 vedono ora oltre 4.000 indagini in corso in Italia, in molti casi con istruttorie complesse in corso e in altri casi si è assistito alla conciliazione viste le possibilità offerte dal codice. Non è ancora chiaro quel che succede durante la fase di appello in termini temporali e tecnici, molte cause possono essere definite «pilota» e non si può escludere il ricorso a supplementi di istruttoria anche in fase di appello;

in linea teorica la possibilità di giungere all'improcedibilità in appello potrebbe costituire una strategia difensiva e disincentivare anche le attuali conciliazioni;

l'attuale riforma prevede un monitoraggio dell'andamento dei processi e il relativo rendiconto, così come l'interruzione dei termini in caso di supplementi istruttori prevede una fase transitoria fino a fine 2024;

la stragrande maggioranza degli ecoreati non è compiuta in un contesto mafioso, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nello specifico monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 16 del disegno di legge, sia prestata particolare attenzione ai tempi di accertamento dei reati ambientali, anche ai fini di consentire la valutazione degli effetti nell'ambito del regime della prescrizione.

G/2353/3/2 (testo 2)

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#), [Evangelista](#), [Piarulli](#)

Il Senato,

premessi che:

è stato diffuso un appello pubblico da parte di importanti associazioni quali Legambiente, WWF, Greenpeace, Libera e Gruppo Abele, con il quale è stato chiesto al Governo, che ai delitti ambientali venga esteso, in ragione della rilevanza degli interessi lesi, della gravità e della complessità dei fatti da accertare, lo speciale regime previsto per i reati di terrorismo, mafia, violenza sessuale aggravata e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;

nessun dubbio può essere mosso sulla rilevanza di ipotesi delittuose quali ad esempio il disastro ambientale, né sulla sua attuale e persistente diffusione sul territorio, posto che solo nel 2020, secondo i dati del monitoraggio reso noto dal ministero della Giustizia, sono stati 883 i procedimenti penali avviati per delitti contro l'ambiente, con 2.314 persone denunciate e 824 ordinanze di custodia cautelare eseguite. Solo per il reato di disastro ambientale, i procedimenti che hanno visto impegnati in indagini complesse, anche dal punto di vista scientifico, magistrati, tecnici e ricercatori, ufficiali di polizia giudiziaria e personale delle forze dell'ordine sono stati 249;

sussiste il rischio concreto della paralisi di procedimenti penali per fatti gravissimi come quello avvenuto con lo sversamento in mare di materiali altamente inquinanti dopo il «collasso» del depuratore di Capaccio Paestum o più in generale quelli relativi allo smaltimento illegale di rifiuti, ad incendi boschivi e ad abusivismo edilizio, tutti in costante aumento negli ultimi anni;

i reati ambientali conducono non solo danni diretti e gravi all'ambiente, ma comportano rischi e danni spesso irrimediabili per la salute dei cittadini e le conseguenze economiche che determinano;

l'accertamento dei fatti, sulla base di quanto previsto dalle norme sostanziali e procedurali penali, da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria richiede quasi sempre indagini complesse, anche dal punto di vista tecnico-scientifico e i successivi procedimenti giudiziari comportano un iter laborioso e articolato spesso più lungo dell'ordinario. Di conseguenza, si ritiene fondamentale il prolungamento dei tempi di prescrizione al fine di non vanificare la concreta applicazione delle norme in questione, analogamente a quanto già disposto per diverse altre ipotesi delittuose di pari gravità.

Tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nello specifico monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 16 del disegno di legge, sia prestata particolare attenzione ai tempi di accertamento dei reati ambientali, anche ai fini di consentire la valutazione degli effetti nell'ambito del regime della prescrizione.

G/2353/4/2 (testo 2)

[La Mura](#), [Nugnes](#), [Moronese](#), [Giarrusso](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» (AS 2353);

premessi che:

l'articolo 2, comma 2 lettera *a*) introduce nel codice di procedura penale l'art. 344-*bis*, rubricato «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione», ai sensi del quale la mancata definizione del giudizio di appello nel termine di due anni e di quello di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale;

la norma prevede la possibilità di proroga dei predetti termini in presenza di giudizi di impugnazione particolarmente complessi, per il numero delle parti o delle imputazioni, della complessità delle questioni di fatto o di diritto, e prescrive, ai fini della proroga che il giudice emetta un'ordinanza motivata. In particolare, nel giudizio di appello la proroga è possibile per un periodo non superiore a un anno, e nel giudizio di cassazione per sei mesi;

la norma statuisce, inoltre, che ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e nei termini sopra indicati, quando si procede per una serie di reati, tra cui i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di associazione mafiosa e di scambio elettorale politico-mafioso, di violenza sessuale aggravata e di traffico di stupefacenti;

considerato che:

la storia del nostro Paese è segnata da disastri ambientali, per contrastare i quali nel 2015 è stata introdotta la fattispecie di disastro ambientale, prevista dall'art. 452-*quater* del Codice penale;

in questi anni in Italia si sono svolti importanti processi giudiziari per disastro ambientale, che hanno portato alla condanna dei soggetti che hanno danneggiato la salute, l'ambiente e il territorio del nostro Paese.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che nello specifico monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 16 del disegno di legge, sia prestata particolare attenzione ai tempi di accertamento dei reati ambientali, anche ai fini di consentire la valutazione degli effetti nell'ambito del regime della prescrizione.

1.3.2.1.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 255 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2^a)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
255^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(2353) *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto dell'impossibilità di proseguire nell'*iter* fino a quando il banco di Presidenza non sarà sgomberato dai senatori che lo occupano, e sospende i lavori.

La seduta, sospesa alle ore 17,05, riprende le ore 17,30.

Il [PRESIDENTE](#) prende possesso del banco di Presidenza, abbandonato volontariamente dagli occupanti.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) chiede al Governo di poter rivalutare la formulazione dell'ordine del giorno n. 3 testo 2, rispetto alle richieste presentate nella seduta precedente.

Il sottosegretario SISTO, recependo la richiesta, avanza la proposta di una diversa formulazione dell'ordine del giorno, che il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) accetta presentando l'ordine del giorno n. 3 testo 3, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) chiede ai commissari se hanno obiezioni sulla possibilità di trasmettere, a firma della Commissione, l'ordine del giorno n. 3 testo 3, testé accolto dal GOVERNO, invece del testo 2.

Nessuno dei presenti esprime alcuna obiezione. Resta pertanto stabilito che in Assemblea, laddove la

Commissione concluda i suoi lavori, sarà presentato a firma della Commissione l'ordine del giorno n. 3 testo 3, invece dell'ordine del giorno n. 3 testo 2.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-I-PVU*) precisa invece di voler mantenere inalterata la formulazione degli ordini del giorno nn. 2 e 4, nei testi 2 precedentemente accolti.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) lamenta che la procedura che si è inteso seguire - per consentire al senatore Grasso di modificare l'ordine del giorno già precedentemente accolto dal Governo - attesta la disparità di trattamento tra i parlamentari della maggioranza e quelli dell'opposizione: la tolleranza presidenziale sulla gestione degli ordini del giorno si trasforma in rigore procedurale, quando si tratta di esaminare proposte realmente modificative dei testi normativi all'esame.

Il [PRESIDENTE](#) - sostenuto dal senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*), che ribadisce la correttezza della procedura seguita - difende il proprio operato, informato soltanto al principio del *nemine contradicente* : nessuno, tantomeno il senatore Crucioli regolarmente presente, obiettò alla richiesta del senatore Grasso e del Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ed il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) controvertono con il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*).

Il [PRESIDENTE](#), per propiziare un clima di lavoro disteso, sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa le 17,55 riprende alle 18,10.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) si duole della compressione dei tempi dedicati alla discussione degli emendamenti presentati dal proprio gruppo ed altresì di un'organizzazione dei lavori, che non consente un confronto ed un esame attento delle proposte presentate dal suo gruppo.

Il [PRESIDENTE](#) replica che sulla procedura non sono ammissibili confusioni di ruolo: le doglianze testé esposte dipendono dalle determinazioni della Conferenza dei capigruppo e la stessa organizzazione dei lavori in Commissione è dipesa dalla calendarizzazione del disegno di legge in Assemblea.

Dopo una protesta della senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), il [PRESIDENTE](#) prega il personale ausiliario di fraporsi tra i senatori [Emanuele PELLEGRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), impedendo che lo scambio di apostrofi trascenda.

Ristabilitosi l'ordine, chiede la parola il senatore [BALBONI](#) (*FdI*), che rivendica al proprio gruppo un atteggiamento di opposizione responsabile e tuttavia esprime il proprio rammarico perché auspicava un confronto nel merito delle proposte, che non c'è stato. Non condivide la strategia adottata dalla componente parlamentare "Alternativa c'è"; va però preso atto che il Governo e la conferenza dei capigruppo, con la decisione assunta oggi, hanno compresso irragionevolmente i tempi per l'esame degli emendamenti, rendendo impossibile un confronto nel merito con l'opposizione. La stessa organizzazione dei lavori nelle sedute odierne della Commissione, pur non imputando alcuna responsabilità alla Presidenza, ha a suo dire di fatto compresso le garanzie dell'opposizione e ha ulteriormente marginalizzato in quest'occasione il ruolo del Parlamento.

Evidenzia poi con rammarico il fatto che questo Governo, al pari di quelli che lo hanno preceduto, ricorra troppo spesso al voto di fiducia, conculcando il confronto parlamentare; pertanto, rivolgendosi al Presidente ed al rappresentante del Governo, annuncia che non parteciperà al prosieguo dei lavori della Commissione in segno di protesta per la scarsa attenzione dedicata al confronto nel merito delle

proposte dell'opposizione.

Il [PRESIDENTE](#) - se nel merito è giusto che rimanga a verbale che sia il Governo che il relatore su ogni emendamento esprimono parere contrario - sull'ordine dei lavori non può non prendere atto della posizione espressa dal maggiore Gruppo d'opposizione; perciò interpella tutti i capigruppo in merito alla proposta di sospendere i lavori, derivante dalla doglianza con cui il senatore Balboni ha lamentato la difficoltà, se non addirittura impossibilità, di proseguire serenamente l'esame nel merito del provvedimento.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) condivide la pacatezza dell'intervento del senatore Balboni ed esprime disappunto per l'atteggiamento assunto da alcune forze dell'opposizione; chiede che si interrompano i lavori della Commissione, vista l'impossibilità di poter andare avanti serenamente a causa delle continue interruzioni e dell'atteggiamento fortemente ostruzionistico assunto da alcuni colleghi.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur difendendo, in via di principio, le prerogative delle opposizioni parlamentari, condivide la proposta di interrompere i lavori.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) aderisce all'opinione del senatore Pillon, ritenendo che non ci siano le condizioni per continuare i lavori.

I senatori [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) e [GAUDIANO](#) (*M5S*) si associano alla proposta di interrompere i lavori e andare direttamente in Assemblea senza il mandato al relatore.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle proposte pervenute dai capigruppo, preavverte che nella seduta d'Assemblea di domattina comunicherà che la Commissione non ha concluso i suoi lavori. Non facendosi ulteriori osservazioni, il Presidente dispone la sconvocazione di tutte le successive sedute previste per stanotte.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), visto che con le sconvocazioni testé annunciate non sono previste altre sedute prima della settimana di sospensione dei lavori, dichiara che si rende necessario il differimento del termine per rendere parere sullo schema di decreto di recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza (Atto del Governo n. 285): pertanto chiede al rappresentante del Governo una ulteriore proroga del termine.

Il sottosegretario SISTO, in considerazione del fatto che la Commissione giustizia è stata intensamente impegnata nei lavori relativi alla riforma del processo civile e della riforma del processo penale, accorda a nome del Governo una proroga fino all'8 ottobre prossimo.

La seduta termina alle ore 18,30.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [2353](#)

G/2353/3/2 (testo 3)

[De Petris](#), [Grasso](#), [Errani](#), [Buccarella](#), [Laforgia](#), [Ruotolo](#)

Il Senato,

premessò che:

è stato diffuso un appello pubblico da parte di importanti associazioni quali Legambiente, WWF, Greenpeace, Libera e Gruppo Abele, con il quale è stato chiesto al Governo, che ai delitti ambientali venga esteso, in ragione della rilevanza degli interessi lesi, della gravità e della complessità dei fatti da accertare, lo speciale regime previsto per i reati di terrorismo, mafia, violenza sessuale aggravata e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;

nessun dubbio può essere mosso sulla rilevanza di ipotesi delittuose quali ad esempio il disastro ambientale, né sulla sua attuale e persistente diffusione sul territorio, posto che solo nel 2020, secondo i dati del monitoraggio reso noto dal ministero della Giustizia, sono stati 883 i procedimenti penali avviati per delitti contro l'ambiente, con 2.314 persone denunciate e 824 ordinanze di custodia cautelare eseguite. Solo per il reato di disastro ambientale, i procedimenti che hanno visto impegnati in indagini complesse, anche dal punto di vista scientifico, magistrati, tecnici e ricercatori, ufficiali di polizia giudiziaria e personale delle forze dell'ordine sono stati 249;

sussiste il rischio concreto della paralisi di procedimenti penali per fatti gravissimi come quello avvenuto con lo sversamento in mare di materiali altamente inquinanti dopo il «collasso» del depuratore di Capaccio Paestum o più in generale quelli relativi allo smaltimento illegale di rifiuti, ad incendi boschivi e ad abusivismo edilizio, tutti in costante aumento negli ultimi anni;

i reati ambientali conducono non solo danni diretti e gravi all'ambiente, ma comportano rischi e danni spesso irrimediabili per la salute dei cittadini e le conseguenze economiche che determinano;

l'accertamento dei fatti, sulla base di quanto previsto dalle norme sostanziali e procedurali penali, da parte delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria richiede quasi sempre indagini complesse, anche dal punto di vista tecnico-scientifico e i successivi procedimenti giudiziari comportano un iter laborioso e articolato spesso più lungo dell'ordinario. Di conseguenza, si ritiene fondamentale il prolungamento dei tempi di prescrizione al fine di non vanificare la concreta applicazione delle norme in questione, analogamente a quanto già disposto per diverse altre ipotesi delittuose di pari gravità.

Tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di interventi sul regime di prescrizione e improcedibilità per i reati di disastro ambientale.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2353
XVIII Legislatura

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Titolo breve: *Delega processo penale*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 134 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

Sottocomm. pareri

[N. 136 \(pom.\)](#)

22 settembre 2021

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 443 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 446 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 257 \(ant.\)](#)

8 settembre 2021

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 255 \(pom.\)](#)

7 settembre 2021

[N. 258 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
134ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2353) *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:
- all'articolo 1, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, in considerazione dell'importanza delle materie delegate, la procedura del doppio parere parlamentare, che prevede una seconda trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle commissioni competenti nel caso in cui il Governo non si conformi ai rilievi espressi nei pareri.

La Sottocommissione conviene.

(1228) *LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival*
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.0.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, sarebbe opportuno specificare che il Tavolo tecnico del settore florovivaistico è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come sembra desumersi dal contesto;

- all'articolo 7, che interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 giugno 2019, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa, oppure di riformularla in termini di autorizzazione al Ministro alla modifica del decreto, come del resto operato dal comma 2 dello stesso articolo;

- in via generale, occorre sostituire i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e Ministero «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrano, con la corretta denominazione di Ministro e Ministero «della transizione ecologica».

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.17 e 1.18, parere non ostativo, invitando a riformulare le disposizioni utilizzando i termini corrispondenti della lingua italiana;

- sugli emendamenti identici 3.2 e 3.3 parere contrario, poiché la proposta intende trasformare in obbligo una facoltà che il disegno di legge, senza modificare la normativa statale in materia, intende riconoscere alle regioni e alle province autonome;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 136 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021
136ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10.

(2353) *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021
443ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, comma 1, che prevede che il commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministero della salute, un protocollo con le farmacie e altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, che la disposizione iniziale del decreto-legge prevedeva il termine per la fornitura a prezzi contenuti del 30 settembre, mentre, con una modifica approvata in prima lettura, il termine è stato esteso al 30 novembre, raddoppiando quindi il periodo inizialmente previsto da due a quattro mesi circa, ma senza incrementare le risorse a tal fine destinate. Inoltre, risulta essere già stato firmato il protocollo d'intesa previsto dalla norma, con validità fino al 30 settembre. Ciò premesso, alla luce dei primi dati di consuntivo relativi al mese di agosto, andrebbe escluso che non si determini un incremento significativo nel ricorso ai tamponi nei successivi mesi. Altresì, andrebbero chiarite le modalità con cui sarà garantito il rispetto del tetto di spesa. In merito all'articolo 5, comma 4-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, che demanda al Ministero della salute il compito di definire, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non

inferiore a diciotto anni, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti di onerosità sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Risulta altresì necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 6, Allegato A, numero 14, che proroga fino al 31 dicembre 2021 gli effetti della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza, nonché un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Sul punto, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri e una conferma sui risparmi derivanti dalla contrazione dell'attività ordinaria utili a garantire un'eventuale compensazione degli oneri.

Nel rinviare alla Nota n. 247 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, rappresenta quindi la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati e, più in generale, di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, la quale, suo avviso, risponde ai quesiti formulati dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi proposte di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire anche per l'Assemblea la proposta di parere non ostativo appena approvato per la Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) ricorda che per la Commissione non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) formula pertanto una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede al Governo se sono disponibili le risposte sugli emendamenti in esame.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente gli identici emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo3), sui quali viene espresso parere contrario
Con riguardo alla proposta 36.0.2 (testo 6), rappresenta l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) domanda se il Governo sia in grado di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che si è svolta l'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio e sono in via di definizione le risposte da rendere alla Commissione sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, riservandosi di predisporre la proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti di iniziativa parlamentare e governativa, nonché i subemendamenti agli emendamenti del Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1 (ritirate presso la Commissione di merito).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 1, ivi compresi gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.37 (analogo al 2.38), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (identico al 2.66) e 2.76.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.18, che prevede, tra i criteri di delega, la fungibilità, ai fini della procedibilità, tra la mediazione e la negoziazione assistita. Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31, che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), alle controversie in materia di proprietà industriale.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.32 e 2.33 che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad alcune tipologie contrattuali. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.35 e 2.36 che consentono al giudice, in determinate circostanze, di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.40 che estende ad alcune fattispecie il ricorso obbligatorio alla mediazione.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.44 che inserisce un criterio di delega volto ad escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, per inserirle nell'ambito della mediazione civile. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 (ancora da votare nella Commissione di merito) che introducono un criterio di delega volto a prevedere, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Occorre valutare gli emendamenti 2.73 e 2.74 che prevedono, tra i parametri utilizzati ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il numero delle cause demandate alla mediazione che si siano concluse positivamente. Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera i), in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera l) sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.77/7, 2.77/2 e 2.77/5. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 2.77/1, 2.77/3, 2.77/4 e 2.77/6. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.78/1 sulle modalità di accertamento tecnico preliminare all'esame delle

controversie in materia di responsabilità sanitaria.

Relativamente all'emendamento 2.51 e all'emendamento del Governo 2.79, occorre comunque valutarne gli effetti finanziari, in relazione all'esonero di responsabilità amministrativa e contabile per coloro che sono incaricati di rappresentare le pubbliche amministrazioni (si veda la lettera *c-quinquies*)). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a*), mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *c-quinquies*).

Con specifico riguardo alla proposta governativa 2.79 (lettere *c-octies*) e *c-undecies*)), occorre altresì valutare l'asserita non onerosità dell'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, nonché l'assenza di maggiori oneri derivanti dalla revisione della disciplina sulla formazione, anche nel caso di organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, e dal regime di collaborazione necessaria per gli uffici giudiziari, le università e gli enti pubblici. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.79/13, 2.79/15 e 2.79/20. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10 e 2.79/18 (analogo al 2.79/19). Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 2.79/16. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.75 e 2.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.80/1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 2.80/2 (analogo al 2.80/4) e 2.80/3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 2.81/2. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.81/3 (identico al 2.81/4) e 2.81/5. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.82/4 e 2.82/6. Sembrano comportare maggiori oneri gli analoghi subemendamenti 2.82/7 e 2.82/8.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, ivi incluse le proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), identico al 2.80/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82/1 (testo 2) e 2.82/4 (testo 2) e 2.82.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.32, con particolare riguardo alla previsione, per i processi di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, della partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito telematico di atti e documenti. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 3.41/20, relativamente alla lettera *c-sexies-ter*), sugli obblighi di trasmissione di informazioni da parte della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 3, ivi incluse le proposte 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembra comportare maggiori oneri la proposta 4.3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 4, ivi incluse le proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.10 che prevede un'ipotesi conciliativa obbligatoria da parte del giudice di primo grado del tribunale o del giudice di pace chiamati a provvedere sulle istanze istruttorie. In relazione all'emendamento 5.12 del Governo, si chiedono ulteriori elementi, al fine di valutare se dalla rideterminazione delle competenze del giudice di pace possa derivare un incremento delle retribuzioni dei medesimi giudici. Per lo stesso motivo, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2) e 5.12/5. Occorre valutare la portata finanziaria del

subemendamento 5.12/3 che anticipa l'entrata in vigore della riforma del giudice di pace. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 5.12/4.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, potrebbe comportare maggiori oneri l'emendamento 6.3, laddove (lettera *b*) abroga il comma *1-quater* dell'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, che impone un contributo a carico dell'appellante, nel caso in cui l'impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.18 (che abbassa da 10 mila a 1000 euro l'importo massimo della pena pecuniaria a carico di chi abbia presentato un'istanza di sospensione inammissibile o manifestamente infondata avente ad oggetto una sentenza di condanna del lavoratore per crediti legati a controversie individuali di lavoro). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 sul deposito telematico degli atti e sul pagamento attraverso sistemi telematici del contributo unificato per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) in materia di processo dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 6.0.2/1, laddove prevede che il pagamento del contributo unificato avvenga attraverso sistemi telematici. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi subemendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6, laddove prevedono adempimenti amministrativi a carico dell'agente del Governo, a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 6.0.2/3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 6, ivi incluse le proposte 6.2 (testo 2), identica alla proposta del Governo 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.2, per quanto attiene, in particolare, al deposito telematico di atti e alla partecipazione con collegamento audiovisivo a distanza nei procedimenti per controversie sul lavoro.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 7, ivi incluso l'emendamento 7.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2) e 8.14 (testo 2). Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.18 che modifica la disciplina sulla custodia dei beni oggetto di pignoramento. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.24 che stabilisce la predisposizione di un elenco, pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati, dei soggetti che abbiano dato la disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.32 che estende alle controversie individuali di lavoro l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del subemendamento 8.34/11, per quanto riguarda la lettera *l-sexies*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la banca dati per le aste giudiziarie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera *l-ter*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 8, ivi incluse le proposte 8.9 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, si richiedono elementi di valutazione degli effetti finanziari dell'emendamento del Governo 9.3, con particolare riferimento alla lettera *b*), laddove dispone il trasferimento anche alle amministrazioni interessate di alcune funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.3 e 10.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 10.17/1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 10, ivi inclusi gli identici

emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 11.1, 11.3 e 11.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 11.12/1, 11.12/3 e 11.12/11. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 11.12/6 e 11.12/10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 11.12/11 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 11, ivi incluse le proposte 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2) (identica a 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2) e 11.11 (testo 2)), 11.12/7 (identica a 11.12/8 e 11.12/9) e 11.12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 12.5 e 12.12. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 12.10, 12.11 e 12.13 che prevedono modalità di partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.0.1. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 12, ivi incluse le proposte 12.2 (testo 2); 12.3 (testo 2); 12.7 (testo 2); 12.10 (testo 2) e 12.13 (testo 2), identici al 12.19 del Governo; 12.17 (testo 2); 12.18; 12.19/1 (testo 2); 12.19/5 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 13.1 e 13.0.1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 14.1. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 14.5/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 14, ivi inclusa la proposta 14.5/1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.1, per i casi in cui tra i soggetti creditori figurino l'erario, gli enti previdenziali e altri enti pubblici. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.3, 15.0.2 e 15.0.3. Con riguardo all'emendamento del Governo 15.0.8, che introduce un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", si chiedono elementi per valutare gli effetti finanziari dei criteri di delega di cui alle lettere *l*, *u*, *v* e *z*). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/2 (testo 2), con particolare riferimento alle novelle apportate dalle lettere *a*), *e*) ed *h*). Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.8/2, 15.0.8/32, 15.0.8/34, 15.0.8/47, 15.0.8/53, 15.0.8/65, 15.0.8/72, 15.0.8/76 e 15.0.8/85. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 15.0.8/24. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.9/11, 15.0.9/12, 15.0.9/22, 15.0.9/28 e 15.0.9/29. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.9/27. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/70 (testo 2), sulla possibilità di nomina di un professionista per coadiuvare il giudice nei processi in materia di persone, minorenni e famiglie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79 (testo 2) in materia di istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché sulle seguenti identiche proposte: 15.0.9/4 (testo 3), 15.0.9/5 (testo 3), 15.0.9/6 (testo 3), 15.0.9/7 (testo 3), 15.0.9/8 (testo 3), 15.0.9/12 (testo 3), 15.0.9/13 (testo 3), 15.0.9/21 (testo 3), 15.0.9/23 (testo 3), 15.0.9/24 (testo 3), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2), 9.0.1 (testo 2) e 15.3 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 15, ivi incluse le proposte 15.6, 15.0.8/3 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/7, 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/11 (testo 2), 15.0.8/12 (testo 2), 15.0.8/13 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/17 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/50, 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65

(testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/81, 15.0.8/82, 15.0.8/83 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 3), 15.0.8/84 e 15.0.9.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono i senatori Fiammetta [MODENA](#) (FIBP-UDC), Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere, conformemente alla prassi, all'esame di tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.1 e 1.0.1, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sugli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 2.79/13 (testo 2), preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, nonché sul 2.79, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo. Formula altresì una valutazione non ostativa sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81 e 2.82, alla luce delle relazioni tecniche predisposte dal Ministero della giustizia. Chiede di valutare, in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate, l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43 e 2.79/21 (testo 2). Si esprime quindi in senso contrario, per i profili finanziari, sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 2, ivi comprese le analoghe proposte 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 3), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42. Si pronuncia invece in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 4, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6, concordando con il relatore invece sull'onerosità dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha nulla da osservare sulla proposta 5.12, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo, nonché sull'emendamento 5.12/5, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia. Chiede invece di accantonare l'esame delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), in attesa dell'integrazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. La valutazione è contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 5.10, 5.12/3 e 5.12/4.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per segnalare che, a suo avviso, l'emendamento 5.6 (testo 2) presenta profili di onerosità, in quanto amplia la competenza dei giudici di pace.

Il PRESIDENTE ricorda che la copertura finanziaria delle disposizioni contenute in deleghe legislative può essere rinviata, a determinate condizioni, alla fase di adozione dei provvedimenti attuativi.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime sull'emendamento 6.0.1 (testo 2) un avviso non ostativo condizionato all'inserimento nel testo della copertura finanziaria presente nell'analogo emendamento 6.0.2. Si esprime in senso non ostativo sulle proposte 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 6, la valutazione è contraria.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 7.1, alla luce della relazione tecnica del Dicastero della giustizia, mentre si esprime

in senso contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede di valutare l'accantonamento, in attesa della relazione tecnica del Ministero della giustizia, delle proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2) e 8.34/11 (testo 2). Non ha invece nulla da osservare, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34. L'avviso è contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula una valutazione non ostativa sulla proposta 9.3, alla luce della relazione tecnica del Governo positivamente verificata, nonché sugli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, domanda di accantonare l'esame degli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17, in attesa della verifica della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, mentre esprime un avviso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore al riguardo.

Per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 11, non ha nulla da osservare sugli emendamenti 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8 e 11.12/9, preso atto delle relazioni tecniche prodotte dal Ministero della giustizia, nonché sull'emendamento del Governo 11.12, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Domanda quindi di valutare l'accantonamento delle proposte 11.12/10 e 11.12/11 (testo 2), in attesa della valutazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 11, l'avviso del Governo è contrario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, formula una valutazione non ostativa, alla luce delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2) e 12.19/5 (testo 2), nonché sulle proposte del Governo 12.18 e 12.19, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Chiede quindi di accantonare, in attesa dell'esito dell'esame delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, le proposte 12.0.1 (testo 2) e 12.19/1 (testo 2), esprimendosi in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 12.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14, esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulla proposta 14.5/1 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti alle due disposizioni.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula una richiesta di chiarimenti, a cui risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.44, 2.51, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77/1, 2.77/2, 2.77/3, 2.77/4, 2.77/5, 2.77/6, 2.77/7, 2.78/1, 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/13, 2.79/15, 2.79/16, 2.79/18, 2.79/19, 2.79/20, 2.79/21, 2.79/22, 2.80/1, 2.80/2, 2.80/3, 2.80/4, 2.81/1 (testo 2), 2.81/2, 2.81/3, 2.81/4, 2.81/5, 2.82/4, 2.82/4 (testo 2), 2.82/6, 2.82/7, 2.82/8, 2.0.1, 3.32, 3.41/20, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.12 (testo 2), 4.3, 5.10, 5.12/3, 5.12/4, 6.3, 6.18, 6.0.1, 6.0.2/1, 6.0.2/3, 7.0.1, 7.0.2, 8.18, 8.24, 8.32, 8.34/11, 8.0.2, 8.9 (testo 2), 10.3, 10.4, 10.17/1, 11.1, 11.3, 11.7, 11.12/1, 11.12/3, 11.12/11, 11.12/6, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.0.1, 12.2 (testo 2), 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5.

Sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della copertura finanziaria presente nell'emendamento 6.0.2.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2),

2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.79/21 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.34/11 (testo 2), 10.1, 10.2, 10.17, 11.12/10, 11.12/11 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 15. Il parere è non ostantivo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ivi comprese le proposte 1.4, 1.5, 2.79, 2.79/13 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82, 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41, 3.42, 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6, 5.12, 5.12/5, 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2), 6.0.2, 7.1, 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 8.34, 9.3, 9.3/3, 9.3/5, 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12, 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2), 12.18, 12.19, 12.19/5 (testo 2) e 14.5/1 (testo 2)."

Con l'esito favorevole del GOVERNO, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 1 prevede un'ampia delega al Governo per la riforma del processo penale, finalizzata a rendere più semplici, efficaci e veloci le attività e i tempi del giudizio. La procedura per l'emanazione dei predetti decreti legislativi, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1, dispone che gli schemi di decreto siano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 23, andrebbe chiarito se l'estinzione di contravvenzioni mediante il pagamento immediato di una somma di denaro consistente in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per il reato, possa determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione alla diminuzione degli introiti utili per il funzionamento delle strutture deputate al recupero del credito, al netto dei risparmi eventualmente derivanti dalla riduzione dei loro adempimenti.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 28, concernenti il rafforzamento e la valorizzazione dell'ufficio del processo, è prevista la quantificazione del fabbisogno di personale in 1.000 unità. La copertura finanziaria, determinata in 46.766.640 euro a decorrere dal 2023, è stata attuata tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), relativo all'assunzione di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato. A tale riguardo, considerato che queste assunzioni erano finalizzate a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e a far fronte alle gravi scoperture di organico, si chiede conferma che da tale riduzione non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Più in generale, occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 22, che reca una clausola di invarianza relativa all'intero provvedimento, fatta eccezione per due disposizioni. Si prevede inoltre, al comma 23, che i decreti legislativi dovranno essere corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità ovvero determini i nuovi o maggiori oneri e i relativi mezzi di copertura. Si stabilisce infine, al comma

24, che ove i decreti legislativi non trovino compensazione al loro interno, questi possano essere emanati solo contestualmente o successivamente all'adozione dei provvedimenti che rechino le corrispondenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fermo restando tale meccanismo di verifica successiva delle quantificazioni e delle relative coperture e preso atto dei chiarimenti intervenuti presso la Camera, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la clausola di neutralità, fornendo chiarimenti sulle nuove funzioni e sulle risorse disponibili per farvi fronte, anche al fine di conciliare l'ipotesi di invarianza contenuta nel testo con il richiamo all'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente.

Al fine di chiarire i rilievi sopra formulati, chiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che viene innanzitutto in rilievo l'articolo 3, che prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio per un onere autorizzato di 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti del Ministero della giustizia (700.000 euro per l'anno 2022) e del Ministero dello sviluppo economico (200.000 annui euro a decorrere dall'anno 2023), che presentano la necessaria capienza. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire presso quale amministrazione è istituita la banca dati nazionale, e se dal collegamento alla banca dati nazionale possano derivare oneri anche per le Camere di commercio. Occorre altresì valutare se le Camere di commercio di ciascun capoluogo di regione possano far fronte ai compiti loro assegnati, in particolare alla formazione, tenuta ed aggiornamento di un elenco di esperti e alla relativa designazione di un soggetto responsabile, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché se possano derivare maggiori oneri dalla specifica formazione obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. L'articolo 14 reca misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Le norme in esame sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine al quale a suo tempo non furono ascritti effetti di gettito. Appare condivisibile ritenere, come da impostazione della relazione tecnica, che tali misure premiali possono generare effetti positivi sia in termini di pagamento dei debiti tributari da parte delle imprese sia in termini di deflazione del contenzioso. Appare altresì condivisibile non associare effetti di gettito alla disposizione di cui al comma 5, che richiama taluni possibili effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive, quali esiti delle procedure negoziate della crisi, in quanto rappresentano nuove fattispecie a cui si applica la normativa tributaria già vigente. L'articolo 24 dispone l'incremento di 20 unità del ruolo organico della magistratura correlato all'istituzione della Procura europea, per un onere valutato in euro 704.580 per l'anno 2022 e in euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria capienza. Per quanto concerne la quantificazione dell'onere, il Governo dovrebbe confermare che, in relazione alle

spese di funzionamento in connessione alle dotazioni individuali d'ufficio e agli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali, il Ministero della giustizia possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 26, il quale prevede per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che le risorse intestate al Fondo unico giustizia, relative alle confische e alla gestione finanziaria del medesimo fondo, siano riassegnate al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, il Governo dovrebbe assicurare che tale deroga non pregiudichi altre finalità ed impegni di spesa già assunti a legislazione vigente. In relazione all'articolo 28, recante la clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa per l'intero provvedimento (fatta eccezione per gli articoli 3 e 24), va rammentato che, in base all'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica deve contenere l'esposizione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate nelle disposizioni interessate. In questa prospettiva, risulta necessario acquisire informazioni di dettaglio a conferma dell'invarianza degli oneri, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 6, per le attività svolte dal segretario generale delle Camere di commercio su istanza delle parti interessate; all'articolo 7, sulla sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a bilancio degli oneri relativi al compenso da riconoscersi per l'eventualità della nomina di un ausiliario del giudice; agli articoli 16 e 17, in relazione ai compensi e ai rimborsi in favore dell'esperto, soprattutto nel caso di incapienza del patrimonio di gestione; all'articolo 18, in relazione all'impatto sugli uffici giudiziari dell'introduzione di una nuova procedura di concordato; all'articolo 19, in relazione ai compensi previsti per il liquidatore giudiziale e per l'ausiliario, soprattutto nel caso di incapienza dell'attivo liquidato, e all'articolo 25, circa le risorse disponibili per l'attuazione delle misure di digitalizzazione ivi previste, da confrontarsi con la mole di attività necessarie per la gestione dei dati. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 241.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) fornisce ragguagli sullo stato dell'esame del provvedimento in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta emendativa in oggetto, che stanziava un contributo annuo di 250 mila euro, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda (Sassari) per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz, attraverso corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sulla riformulazione presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
446ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda preliminarmente di aver stigmatizzato la scorsa settimana l'evento spiacevole rappresentato dal fatto che la Commissione giustizia ha approvato gli emendamenti al disegno di legge n. 1662 sulla riforma del processo civile, senza attendere, come previsto dal Regolamento, i pareri della Commissione bilancio.

Tuttavia, come senatrice di questa Commissione e come vice Presidente del Gruppo Lega in Assemblea, esprime la propria critica nei confronti di un numero estremamente elevato di provvedimenti inseriti nel prospetto settimanale di convocazione della Commissione, in cui si rinvencono anche disegni di legge fermi da oltre un anno e che, ragionevolmente, non concluderanno mai il proprio *iter*.

A titolo esemplificativo, fa riferimento al testo unificato dei disegni di legge sulla rigenerazione urbana e al disegno di legge n. 716, in materia di epilessia.

A prescindere dai diversi motivi per i quali tali provvedimenti si trovano in una situazione di stallo, ritiene necessario procedere ad una diversa programmazione dei lavori, individuando anche le modalità adeguate alla più ottimale formulazione del prospetto settimanale delle convocazioni, ritenendo umiliante e lesivo del ruolo di un senatore quello di trovarsi associato, come relatore, a provvedimenti destinati a non vedere mai la luce.

Auspica poi una equa ripartizione tra i diversi Gruppi dell'incarico di relatore, rimettendosi sul punto al prudente apprezzamento della Presidenza.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) osserva come, presso altre Commissioni, l'individuazione dei disegni di legge da inserire all'ordine del giorno sia rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pur essendo consapevole della specificità del ruolo della Commissione bilancio, che è chiamata ad esprimere il parere su un numero elevato di provvedimenti, auspica una razionalizzazione dei criteri per la formazione dell'ordine del giorno e si rimette alla sensibilità del Presidente per trovare un equilibrio tra i Gruppi nel conferimento dell'incarico di relatore.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di avere, in più occasioni, evidenziato l'importanza dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, come luogo preposto alla programmazione dei lavori e anche come sede, diversa dalla plenaria, in grado di favorire la distensione politica.

Nell'invitare la Presidenza a convocare periodicamente Uffici di Presidenza per garantire una corretta programmazione dei lavori, comprende poi il disagio espresso dalla senatrice Faggi.

Peraltro, evidenzia come molti provvedimenti rimangono spesso in stallo, a causa di mancati accordi presso la Commissione di merito, nonché per l'urgenza che assumono i disegni di legge di conversione di decreti-legge, che finiscono per rivestire inevitabilmente un carattere prioritario.

Ritiene infine auspicabile e doveroso il recupero del ruolo e della dignità del Parlamento e dei singoli parlamentari, giudicando inaccettabile la riduzione del ruolo delle Camere a mero "votificio".

Il presidente [PESCO](#), dopo essersi riservato di individuare una modalità di redazione del prospetto settimanale delle convocazioni che vada incontro alle esigenze emerse dagli interventi, fa poi presente che cercherà di assegnare con maggiore tempestività gli incarichi di relatore dei diversi provvedimenti, rivendicando in ogni caso di avere sempre garantito il corretto equilibrio tra i Gruppi parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. 277)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione alcune note recanti le risposte ai profili di ordine finanziario sollevati dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*), alla luce degli elementi istruttori testé acquisiti, propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - all'articolo 3 - è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, istituisca un bando per la selezione di progetti per le iniziative afferenti la figura di Giacomo Matteotti. A tale riguardo, occorre acquisire conferma della disponibilità delle suddette risorse umane e strumentali. All'articolo 5, è prevista un'autorizzazione di spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025 per le iniziative celebrative e per le iniziative di cui all'articolo 4. A tale onere si fa fronte con le risorse previste per il funzionamento del settore museale di cui all'articolo

1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Occorre acquisire conferma della disponibilità effettiva delle risorse utilizzate a copertura. È previsto, inoltre, che per la realizzazione delle iniziative di cui al disegno di legge in questione possano essere destinati lasciti, donazioni e ogni altra forma di liberalità che sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale. In riferimento a tale defiscalizzazione, risulta necessario quantificare gli effetti in termini di minor gettito. Alla luce dei profili sopra illustrati, richiede l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2, comma 2, ove si prevede che le procedure di acquisizione di mezzi e attrezzature previste dal comma 1 dovranno andare in pagamento entro la fine del 2021, considerata la non lontana conclusione dell'attuale esercizio finanziario e l'ordinaria tempistica delle procedure di acquisizione dei beni per le Amministrazioni interessate, chiede conferma della sostenibilità della norma. In relazione al successivo comma 4, recante la copertura degli oneri, atteso che ivi si richiamano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente in ordine al riconoscimento per il 2021 dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse libere da impegni già perfezionati, nonché l'adeguatezza delle rimanenti a fronte dei fabbisogni già programmati. L'articolo 4, comma 2, dispone, nell'ambito della "Strategia per lo sviluppo delle aree interne", lo stanziamento di una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge di bilancio per il 2020, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare interventi volti a prevenire incendi boschivi. Al riguardo, atteso che si tratta di un'ulteriore finalizzazione rispetto a quelle previste a legislazione vigente, occorre avere conferma della disponibilità di tali risorse effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e dell'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Con riguardo all'articolo 7, comma 3, che prevede la facoltà di proroga o rinnovo fino al 31 ottobre 2023 della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e di altre forme di lavoro flessibile, chiede conferma della sussistenza delle risorse residue stanziare dall'articolo 1, comma 704, della legge di bilancio 2021 e dell'avvenuto trasferimento delle stesse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbero inoltre forniti i criteri di calcolo del costo medio unitario assunto a base della quantificazione dell'onere in relazione a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021 per il primo riparto. All'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, prevede che per la realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi concorrono le risorse disponibili del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. Al riguardo, appare necessario acquisire maggiori informazioni per una più completa e chiara rappresentazione della misura: in particolare, si chiede se la destinazione delle risorse in questione corrisponda, nell'ambito del PNRR, a contributi a fondo perduto oppure a interventi finanziati

mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e in quest'ultimo caso quali siano le ragioni della mancata evidenziazione degli effetti sui saldi. Sarebbe altresì opportuno specificare la modulazione su base annua dello stanziamento, anche in virtù del fatto che le risorse destinate alla realizzazione degli interventi nell'ambito del PNRR dovrebbero ripartirsi sugli anni 2022-2026. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 251 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corso l'interlocuzione avviata con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) domanda se siano pervenuti i chiarimenti richiesti sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame dell'emendamento 1.0.1 (testo 2), che stanziava un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale *Time in Jazz*, attraverso la corrispondente

riduzione del fondo unico per lo spettacolo (FUS).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, stante la verifica positiva circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non vi sono osservazioni di competenza da formulare. Altresì, il Ministero della cultura avrebbe espresso un avviso favorevole sulla proposta emendativa.

La RELATRICE osserva che, ferma restando la discrezionalità del Ministero della cultura nella gestione del FUS, la continua previsione di norme che finanziano singole iniziative, decurtando il FUS medesimo, compromette la corretta programmazione pluriennale delle risorse finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD), dopo aver osservato preliminarmente di non avere nulla in contrario nei confronti dell'iniziativa oggetto di finanziamento, ritiene che questo metodo di legiferazione scardini la corretta programmazione delle risorse, rendendo poco virtuosa la gestione della finanza pubblica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva incidentalmente come il disegno di legge 1228 in esame modifichi una norma della legge n. 238 del 2012 che prevede il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

La RELATRICE ricorda come le risorse del FUS siano finalizzate al finanziamento, in un arco pluriennale, di diverse tipologie di spettacoli dal vivo. Il problema posto dall'emendamento in oggetto è quello della corretta programmazione delle risorse, in quanto la decurtazione del FUS per finanziare, di volta in volta, determinate iniziative, contribuisce a snaturare le caratteristiche proprie del fondo e ad alterare la corretta programmazione pluriennale delle relative risorse.

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), nel ricordare che le risorse del FUS sono preposte sostanzialmente al sostegno dei teatri e delle fondazioni lirico-sinfoniche, ribadisce la necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze legate alla corretta programmazione delle risorse, pena il rischio che si determini una voragine dovuta alla rincorsa emulativa diretta a finanziare i vari festival organizzati nei comuni italiani.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di esprimere un parere di contrarietà semplice o, in alternativa, un parere non ostativo con una osservazione calibrata sull'esigenza di garantire la corretta programmazione delle risorse.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) osserva come, in genere, l'espressione di un parere di semplice contrarietà presupponga una presa di posizione critica da parte del Ministero competente. Rappresenta inoltre il proprio stupore per l'atteggiamento del Ministero della cultura che sembrerebbe non aver sollevato rilievi sull'iniziativa in oggetto.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), dopo aver ribadito le proprie considerazioni critiche, già espresse in precedenti sedute, sull'utilizzo distorto del FUS, rappresenta l'opportunità che il Governo svolga una valutazione specifica, anche al fine di rivedere la propria posizione, alla luce delle considerazioni emerse nella Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) rimarca la necessità che la Commissione bilancio evidenzi le criticità emerse sul piano della programmazione finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede al Governo di acquisire i dati sulla programmazione delle risorse del FUS per le annualità 2018-2021, consentendo così di comprendere l'effettiva modulazione delle risorse.

La senatrice [LEZZI](#) (*Misto*) osserva incidentalmente come sia difficile esprimere per la Commissione bilancio un parere contrario, una volta assodata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Ovviamente, resterebbero impregiudicate le valutazioni da parte della Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO, alla luce del dibattito svoltosi, si riserva di acquisire i dati sulla ripartizione delle risorse del FUS chiesti dal senatore Dell'Olio, nonché di attivare un'ulteriore interlocuzione con il Ministero della cultura, per verificare gli effettivi intendimenti sull'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE osserva come la capienza delle risorse del FUS utilizzate a copertura non risolva tuttavia la questione per cui un onere di carattere strutturale rischia di compromettere, a regime, la corretta programmazione del fondo stesso.

Reputa comunque opportuno rinviare l'esame della proposta emendativa, una volta acquisiti gli approfondimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La sottosegretaria SARTORE ricorda di aver consegnato la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con tale relazione, sono peraltro affrontati i profili critici di ordine finanziario sollevati dalla relatrice.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione della relatrice Modena, alla luce dei chiarimenti acquisiti con la relazione tecnica aggiornata, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il PRESIDENTE propone che, qualora la Commissione giustizia non apporti modifiche al disegno di legge, il parere testé reso venga ribadito, d'ufficio, anche all'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1662 e 311-A) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) riepiloga le considerazioni sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, facendo presente che, alla luce delle modifiche di carattere formale apportate al testo licenziato dalla Commissione giustizia, per quanto di competenza, risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1, lettera l), sulla formazione dei mediatori, con riguardo all'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria; articolo 2, comma 1, lettera o), sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati; articolo 2, comma 1, lettera t), n. 4, ove si dispone una maggiorazione del compenso in favore degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale; articolo 10 recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica della disciplina sul processo di esecuzione; articolo 13, recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla riforma dell'arbitrato; articolo 14, recante i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla revisione della normativa in materia di consulenti tecnici; articolo 16 recante i principi e criteri direttivi per la riforma della normativa sull'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello e per l'istituzione dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione; articolo 20 recante la delega per la realizzazione del rito unificato sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie; articolo 21 recante la delega per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Al fine di verificare gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, più in generale, di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, si richiede l'acquisizione della relazione tecnica. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.109, che prevede, tra i criteri di delega, l'estensione del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito familiare, oltre che la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati, nonché l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.101 sulle modalità di svolgimento delle udienze nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15-bis.100, che modifica la disciplina sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti necessari per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo da cui si evince che:

- il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale potere possa essere esercitato;

- con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, si evidenzia che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di impresa, le quali - sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere - appaiono destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva. Di conseguenza, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale, ma non godano dei predetti benefici sul piano sanzionatorio;

rilevata la necessità, da un punto di vista formale:

- di sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria;

- di precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata invece, all'articolo 3, solo con riferimento all'anno 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- risulta opportuno, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "in euro", ovunque ricorrano, con le seguenti: "di euro";

- al medesimo articolo 3, risulta opportuno sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni finanziarie".

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 257 (ant.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021
257ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) segnala che l'articolo 1 del disegno di legge, commi da 26 a 28, delega il Governo a modificare la disciplina vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali, le corti d'appello, la Corte di cassazione e la Procura generale della Corte di cassazione.

Nota in particolare che, ai sensi del comma 26, il Governo è tenuto a predisporre una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi e i relativi compiti.

Rileva quindi che il comma 27 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con un'autorizzazione di spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dal 2023, mentre la copertura finanziaria è recata dal successivo comma 28.

Osserva infine che per l'adozione degli schemi di decreto legislativo, proposti dal Ministro della giustizia, il comma 2 dell'articolo 1 prevede il concerto, tra gli altri, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Conclude proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva il significato dell'esame del disegno di legge in titolo, anche tenuto conto che la Commissione di merito è già passata alla fase emendativa.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta di

parere.

La Commissione approva a maggioranza.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Dopo aver ricapitolato i contenuti dell'articolo 1, che rinvia l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e degli articoli da 2 a 19, riguardanti la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) rileva la disciplina, recata dal comma 8 dell'articolo 4, dell'obbligo, per il datore di lavoro che occupi complessivamente più di quindici dipendenti, di preventiva comunicazione sindacale nei casi in cui nel corso della composizione negoziata siano assunte rilevanti determinazioni che incidano sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori.

Osserva poi in particolare che una novella posta dall'articolo 20, comma 1, lettera d), prevede che, in caso di domanda del debitore di ammissione al concordato preventivo, il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito della domanda ai lavoratori addetti all'attività di cui sia prevista la continuazione.

Successivamente rileva l'aumento di 20 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria disposto dall'articolo 24, nonché le misure di cui all'articolo 25 volte ad accelerare le procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo e le norme transitorie di semplificazione del procedimento di riassegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno recate dall'articolo 26.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (n. 281)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La relatrice [FEDELI](#) (PD) richiama preliminarmente le finalità e i presupposti normativi dello schema di decreto legislativo, che modifica le disposizioni sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare, intervenendo sul decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 e recependo le più recenti modifiche alla disciplina europea in materia, nell'ottica di pervenire all'armonizzazione dei criteri adottati, sia nell'ambito dell'Unione europea che in riferimento agli Stati che non fanno parte dell'Unione.

Passando agli aspetti di competenza, richiama l'attenzione sull'articolo 1, riguardante l'estensione dell'ambito di applicazione della disciplina sulla formazione della gente di mare ai cittadini di Stati che non fanno parte dell'Unione europea.

Dopo aver segnalato gli adeguamenti della normativa vigente recati dagli articoli 2, 3, 4, 7 e 8, si sofferma sull'articolo 5, concernente la formazione degli istruttori addetti all'addestramento effettuato con l'ausilio di simulatori. In particolare, giudica apprezzabile il testo vigente del decreto legislativo n. 71, pur oggetto di modifica, in quanto teso a garantire la migliore formazione stante la possibilità dell'utilizzo di simulatori di diverso tipo. In considerazione dei tempi dell'esame presso la

Commissione di merito e della scadenza del termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1159, ritiene tuttavia di proporre di esprimere osservazioni favorevoli.

Facendo riferimento all'articolo 5, la senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'inopportunità di qualsiasi intervento che possa determinare una diminuzione dei livelli di sicurezza della navigazione. Dichiara quindi il voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni favorevoli formulata dalla relatrice è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La [PRESIDENTE](#) avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 13,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 255 (pom.) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
255ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che le senatrici Garavini e Ginetti hanno presentato l'interrogazione n. 3-02450 sull'uso della lingua italiana nelle sedi procedurali delle Istituzioni europee e dà la parola al sottosegretario Amendola per lo svolgimento della risposta orale.

Il rappresentante del GOVERNO, dopo aver ringraziato le senatrici Garavini e Ginetti, ricorda che il Governo italiano adotta da anni una posizione molto netta a difesa della diversità linguistica nell'Unione europea e a sostegno del ruolo della lingua italiana e la sua diffusione a Bruxelles. Su questo terreno è nota la nostra ostilità all'imposizione di un "trilinguismo" *de facto* (inglese-francese-tedesco), cui continuiamo ad opporci con un'attiva e costante opera di sensibilizzazione a livello diplomatico e - ove necessario - giudiziario nelle sedi competenti. La strategia a difesa dell'italiano in sede UE comporta ogni anno un importante investimento finanziario per il tramite del contributo versato dall'Italia al bilancio UE per le spese di interpretariato. Il contributo - rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi anni nonostante le politiche di austerità e la crisi economica - consente di mantenere l'italiano lingua viva e adoperata nel corso delle riunioni dei comitati tecnici della galassia decisionale brussellese, con indubbio vantaggio per una migliore articolazione e difesa degli interessi negoziali. La nostra azione viene svolta ad ogni livello, a Bruxelles e nelle Capitali, in stretto coordinamento con la Spagna, in maniera costante e incisiva. È un'attività per sua natura poco visibile, ma ha ottenuto successi non scontati. Fra questi, vi è la modalità di svolgimento della fase preselettiva dei concorsi dell'UE gestiti dall'EPSO (*European Personnel Selection Office*), relativamente ai quali, in alcune occasioni, è stato adottato il pentalinguismo in luogo del tradizionale trilinguismo.

L'Italia ha presentato sistematicamente ricorso alla Corte di Giustizia UE contro il tentativo di limitare le lingue di svolgimento delle prove all'inglese, al francese e al tedesco nella parte più importante della procedura.

Il Tribunale e la Corte di Giustizia, in una serie di sentenze che definiscono un *corpus* giurisprudenziale ormai coeso, inaugurato dalla sentenza della Corte del 27 novembre 2012 (causa C-566/10), hanno accolto le fondate motivazioni italiane, imponendo alla Commissione europea e a EPSO il ripensamento delle modalità organizzative del concorso.

Tale favorevole orientamento è stato ancora di recente confermato da due sentenze dello scorso mese di giugno, con le quali il Tribunale dell'Unione europea ha annullato altrettanti bandi in ragione della ritenuta sussistenza di una discriminazione basata sulla lingua.

Ugualmente il trilinguismo è stato superato nei Consigli informali, ove l'italiano è sempre interpretato. Riguardo al ruolo della lingua inglese, pur essendo comprensibile che in alcuni contesti di lavoro si utilizzi una sola lingua veicolare, il regolamento n. 1/1958 è molto chiaro a tal proposito e tutte le lingue ufficiali dell'Unione hanno pari dignità.

Il Sottosegretario assicura, quindi, che la difesa dell'italiano continuerà a rimanere una costante dell'azione diplomatica italiana a Bruxelles e ricorda che il 19 aprile è stata inaugurata la piattaforma digitale multilingue alla base della Conferenza sul futuro dell'Europa, per cui è stata garantita l'accessibilità in tutte le lingue dell'Unione, incluso l'italiano.

Interviene la senatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) in replica, esprimendo apprezzamento per l'attenzione e la sensibilità dimostrata dal Governo in merito al ruolo della lingua italiana nelle Istituzioni europee e auspica l'ulteriore perseguimento del più ampio riconoscimento dell'italiano nelle sedi procedurali, in attuazione del principio del multilinguismo.

Segnala, infine, l'importanza della pubblicazione di tutti i concorsi europei in tutte le lingue compreso l'italiano e dell'opportunità di aumentare gli stanziamenti per il servizio di interpretariato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara, quindi, conclusa la procedura di sindacato ispettivo.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi ([n. COM\(2021\) 93 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 10, sui profili di conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il senatore [NANNICINI](#) (*PD*), relatore, presenta uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva in titolo, ricordando che essa mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva.

Ricorda, quindi, che la 14ª Commissione ha approfondito l'esame la proposta di direttiva, svolgendo le audizioni, il 25 maggio 2021, di rappresentanti delle principali parti sociali, ovvero CGIL, CISL, UIL e Confindustria.

Ricorda, inoltre, la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa legislativa conforme all'interesse nazionale, e che l'11ª Commissione del Senato ha approvato, il 26 maggio 2021, una risoluzione favorevole, in cui si segnala

la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di valutazione e le metodologie idonee a evitare discriminazioni sul piano della parità salariale, compreso il concetto di lavoratore di riferimento ipotetico, e in cui si auspica di abbassare da 250 a 100 dipendenti (come previsto dalla vigente normativa nazionale) la soglia del numero dei lavoratori oltre la quale è previsto l'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo tra uomini e donne.

Al riguardo, il Relatore dà conto della risposta della Commissione europea, del 16 agosto 2021, alla predetta risoluzione, in cui si chiariscono le motivazioni che sottendono le disposizioni oggetto delle osservazioni dell'11ª Commissione e assicurando che tale risoluzione farà parte delle note informative nell'ambito dei negoziati in corso tra i colegislatori e la Commissione ai fini dell'approvazione della proposta.

Ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva COM(2021) 93, e di segnalare che è attualmente all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge in materia di parità retributiva (AC 522 e connessi), in cui si prevede una riduzione della predetta soglia relativa all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e in cui si prevedono numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva, in linea con gli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva COM(2021) 93, volti a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne.

Interviene il sottosegretario AMENDOLA per esprimere la posizione favorevole del Governo sullo schema di risoluzione.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di interventi e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea ([n. 765](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 51)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), relatore, presenta uno schema di risoluzione, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in titolo, ricordando che esso ha consentito di approfondire la normativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro. In tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali.

Al riguardo ricorda che, anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti al regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste. A tal fine, la Commissione ha svolto le audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, l'8 giugno 2021.

Evidenziando, quindi, le argomentazioni di merito, emerse dai lavori di approfondimento,

relativamente all'opportunità dell'esclusione dal territorio doganale europeo del Punto franco di Trieste, attualmente inquadrato nel regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, propone di esprimere la necessità che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi.

A tal fine, propone inoltre di disporre che la risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

Interviene il sottosegretario AMENDOLA per esprimere la posizione favorevole del Governo sullo schema di risoluzione, ritenendo che la proposta di modifica del all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, finalizzata a mutare l'attuale *status* doganale del Porto Libero di Trieste da "regime di zona franca europea" a quello di "luogo escluso dal territorio doganale dell'UE", appare in linea con l'Allegato VIII del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, in cui si contempla la creazione del Libero Porto di Trieste, sottoposto alle autorità del Libero Territorio di Trieste e caratterizzato da un peculiare regime di libera circolazione di merci e servizi senza il pagamento di oneri doganali (extradoganalità).

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di ulteriori richieste di interventi e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e che contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive.

Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.

Per quanto riguarda le disposizioni volte alla deflazione e accelerazione del processo penale, l'articolo 1, comma 9, detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare.

L'articolo 1, comma 10, detta principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità ed a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale.

L'articolo 1, comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento.

L'articolo 1, comma 12, delega il Governo ad intervenire sulla disciplina dei procedimenti attribuiti alla competenza del giudice monocratico in cui non si fa luogo ad udienza preliminare e l'esercizio dell'azione penale avviene con citazione diretta a giudizio.

Esigenze di deflazione sono alla base anche della riforma proposta per il sistema delle impugnazioni dall'articolo 1, comma 13, riguardanti sia il giudizio di appello che quello in Cassazione.

Finalità deflattive del processo penale persegue anche l'articolo 1, comma 15 del disegno di legge, che delega il Governo a intervenire sulla disciplina delle condizioni di procedibilità, ampliando l'ambito di applicazione della procedibilità a querela.

Anche il potenziamento degli istituti della non punibilità per tenuità del fatto e della messa alla prova, previsto dall'articolo 1, commi 21 e 22, del disegno di legge, dovrebbe consentire di ridurre le ipotesi nelle quali il procedimento penale giunge al dibattimento.

Presentano una finalità deflattiva anche alcuni principi di delega relativi alla revisione del sistema sanzionatorio penale.

Infine, l'articolo 1, comma 23, prevede una delega al Governo in materia di contravvenzioni.

Il provvedimento promuove anche la finalità della digitalizzazione del processo penale e, più in generale, l'impiego delle nuove tecnologie con finalità di velocizzazione e risparmio.

A tal fine, l'articolo 1, comma 5, reca principi e criteri direttivi cui devono ispirarsi i decreti attuativi della delega in tema di processo penale telematico.

L'articolo 1, comma 8, delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto.

A supporto del processo di digitalizzazione, l'articolo 2, commi 18-19, prevede l'approvazione di un piano triennale per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.

L'articolo 2, commi 20-21, consente inoltre al Ministro della giustizia di costituire e disciplinare un Comitato tecnico-scientifico quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni connesse alla digitalizzazione del processo.

Ulteriori principi di delega sono finalizzati alla necessità di bilanciare le esigenze di velocizzazione del procedimento con quelle di mantenere elevate garanzie difensive.

Va in questa direzione l'articolo 1, comma 6, che reca principi e criteri direttivi per la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato.

L'articolo 1, comma 7, detta principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo.

L'articolo 1, comma 24, delega il Governo ad affermare il diritto della persona sottoposta alle indagini (e dei soggetti interessati) a proporre opposizione al GIP avverso il decreto di perquisizione al quale non abbia fatto seguito un provvedimento di sequestro.

L'articolo 1, comma 25, introduce uno specifico criterio di delega in base al quale il Governo dovrà prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

L'articolo 2, comma 14, estende l'obbligo di comunicazione anche al difensore delle dichiarazioni e richieste, dell'imputato detenuto e dell'imputato in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura.

La riforma include anche disposizioni per il rafforzamento degli istituti di tutela della vittima del reato e per l'introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa, anche in attuazione di direttive dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 1, comma 18, detta principi e criteri direttivi per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa.

L'articolo 2, commi 11-13, con disposizioni immediatamente precettive, integra le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. Codice rosso). Un'ulteriore disposizione (articolo 2, comma 15) è volta ad inserire tra i delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza quello di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La riforma penale in esame, con l'articolo 2, comma 1, interviene con disposizioni immediatamente prescrittive sulla disciplina della prescrizione dei reati contenuta nel codice penale.

In particolare, si conferma la regola, introdotta con la legge n. 3 del 2019 (c.d. Spazzacorrotti), secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna.

Parallelamente, sempre con previsione immediatamente prescrittiva, l'articolo 2, commi 2-6, introduce nel codice di procedura penale l'istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. Con l'inserimento dell'articolo 344-*bis* si prevedono termini di durata massima dei giudizi di impugnazione individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale.

Tuttavia, i termini di durata dei giudizi di impugnazione, che sono sospesi negli stessi casi in cui è prevista la sospensione della prescrizione, possono essere prorogati dal giudice che procede secondo una disciplina differenziata per tipologia di reato.

Infine, il provvedimento contiene una serie di disposizioni di delega riconducibili all'esigenza di razionalizzare alcuni specifici istituti processuali.

In particolare, l'articolo 1, comma 14, delega il Governo ad intervenire in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca; l'articolo 1, comma 17, interviene sul procedimento di esecuzione della pena pecuniaria con la finalità dichiarata di restituirla effettivamente.

L'articolo 2, commi da 7 a 10, introduce specifiche disposizioni, immediatamente precettive, volte ad assicurare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale.

Ulteriori misure sono previste dal disegno di legge con finalità di supporto all'implementazione della riforma con riferimento all'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, per la consulenza e il supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale (articolo 2, commi 16-17) e con riferimento alla disciplina vigente dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello (articolo 1, commi 26-28).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice **RICCIARDI** (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il decreto in conversione si compone di tre capi: il Capo I (articoli 1-23), recante norme in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, è volto a fornire a tutte le imprese commerciali e agricole, indipendentemente dalle dimensioni, nuovi strumenti per prevenire o affrontare situazioni di crisi; il Capo II (articoli 24-26) reca norme in materia di giustizia; il Capo III (articolo 27) reca disposizioni transitorie.

In particolare, l'articolo 1 differisce al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi

d'impresa, attualmente fissata al 1° settembre 2021; mentre per ciò che concerne il Titolo II del Codice stesso, in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, è prevista l'entrata in vigore il 31 dicembre 2023. Ciò in quanto, negli articoli successivi del provvedimento in oggetto, sono previste nuove misure di gestione delle crisi, ritenute più adatte a fronteggiare la congiuntura economica causata dalla pandemia.

L'articolo 2 introduce lo strumento denominato "composizione negoziata della crisi d'impresa", attivabile su richiesta dell'imprenditore commerciale o agricolo in situazione di potenziale crisi o insolvenza. L'imprenditore può chiedere alla camera di commercio la nomina di un esperto che agevola le trattative tra imprenditore, creditori e eventuali altri soggetti.

Gli articoli 3 e 4 definiscono la procedura di nomina e i requisiti dell'esperto, i cui elenchi sono tenuti dalle camere di commercio di ciascun capoluogo di regione. Si tratta, fra l'altro, di dottori commercialisti, esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro che hanno svolto attività nel campo delle ristrutturazioni aziendali e di crisi d'impresa. L'esperto è tenuto ad operare in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

L'articolo 5 regola l'accesso alla composizione negoziata e il funzionamento. L'istanza di nomina dell'esperto viene presentata tramite una apposita piattaforma telematica; l'imprenditore deve indicare determinati dati contabili che forniscono il quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa. L'esperto nominato, una volta accettato l'incarico, convoca l'imprenditore e verifica le prospettive di risanamento; ove ritenga sussistere concrete possibilità di risanamento, l'esperto incontra le altre parti interessate, prospettando possibili strategie. L'incarico dell'esperto si considera concluso qualora entro 180 giorni non siano state individuate soluzioni adeguate.

L'articolo 6 regola la possibilità per l'imprenditore di chiedere misure protettive del patrimonio con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza; dalle misure protettive sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori.

L'articolo 7 reca disposizioni sul procedimento, di carattere giudiziale, relativo alle misure protettive e cautelari. Detto procedimento è caratterizzato da una particolare celerità, in quanto si inserisce all'interno del percorso negoziale della durata massima di 180 giorni.

L'articolo 8 prevede che l'attivazione della composizione negoziata della crisi di impresa comporti la sospensione degli obblighi previsti dagli articoli 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale) del codice civile.

L'articolo 9 prevede che con l'attivazione della composizione negoziata l'imprenditore conservi la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

L'articolo 10 reca norme specifiche sulle autorizzazioni del tribunale durante la procedura negoziata, con riferimento ai finanziamenti prededucibili e alla cessione di impresa; il successivo articolo 12 regola la conservazione degli effetti di tali atti autorizzati.

L'articolo 11 reca norme concernenti i possibili sbocchi della composizione negoziata, fra i quali contratti con i creditori, convenzione di moratoria, piano di risanamento, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come regolato al successivo articolo 18, procedure fallimentari.

L'articolo 13 è volto a rendere accessibile la composizione negoziata a gruppi di imprese.

L'articolo 14 prevede misure premiali di natura fiscale connesse al ricorso alla composizione negoziata, in continuità con alcune disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa.

L'articolo 15 dispone che l'organo di controllo societario segnali all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per fare ricorso alla composizione negoziata.

L'articolo 16 reca norme di dettaglio sul compenso dell'esperto, che è a carico dell'imprenditore.

L'articolo 17 consente l'accesso alla composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni.

L'articolo 18 istituisce la nuova procedura del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, quale possibile esito della composizione negoziata, in alternativa agli strumenti previsti dalla legge fallimentare; il successivo articolo 19 detta la conseguente disciplina di liquidazione del patrimonio.

Gli articoli da 20 a 23 introducono modifiche alla legge fallimentare, al fine di favorire strumenti

alternativi al fallimento.

Per quanto riguarda le norme in materia di giustizia, l'articolo 24 prevede l'aumento di 20 unità del personale della magistratura ordinaria al fine di far fronte all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento UE per l'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO").

L'articolo 25 reca misure in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, attraverso una modifica alla c.d. "legge Pinto" (legge n. 89 del 2001).

L'articolo 26 reca disposizioni per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia.

L'articolo 27 reca una disposizione transitoria che differisce al 15 novembre 2021 l'entrata in vigore di alcune norme (articolo 2; articolo 3, commi 6, 7, 8 e 9; articoli da 4 a 19), al fine di consentire la realizzazione della piattaforma, la formazione dell'elenco e la formazione degli esperti prima dell'entrata in vigore dell'istituto della composizione negoziata.

Il senatore Simone BOSSI chiede delucidazioni in merito ai costi relativi all'assunzione delle 20 unità per la Procura europea, nonché in merito alle modalità di selezione di tali unità di personale.

La relatrice RICCIARDI si riserva di svolgere un approfondimento sui dettagli relativi alle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio ([n. 271](#))

(Osservazioni alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [MASINI](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi mediante mezzi di pagamento diversi dai contanti, in forza della delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

La Relatrice ricorda anzitutto che la direttiva stabilisce le norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti, facilita la prevenzione di detti reati, nonché la prestazione di assistenza e il sostegno alle vittime. La direttiva è stata adottata in base all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, che fonda la competenza dell'Unione a legiferare in materia di «definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave», tra cui la «contraffazione dei mezzi di pagamento».

Lo schema di decreto in esame si compone di 6 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento.

L'articolo 2 apporta le modifiche al codice penale conseguenti alle previsioni della direttiva. Si tratta in particolare di modifiche all'articolo 493-*ter* che, oltre alla punibilità delle condotte illecite che hanno ad oggetto carte di credito o di pagamento ovvero di altri documenti che abilitano al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, punirà anche le condotte aventi ad oggetto «strumenti di pagamento immateriali». Si introduce nel codice penale anche un nuovo articolo 493-*quater*, che punirà la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. Infine, si prevede un aggravamento di pena per il reato di frode informatica di cui all'articolo 640-*ter* del codice penale nel caso in cui la condotta illecita «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta

virtuale».

L'articolo 3 attua la direttiva nella parte in cui richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche e modifica conseguentemente il decreto legislativo n. 231 del 2001.

L'articolo 4 prevede che il Ministero della giustizia fornisca annualmente alla Commissione europea informazioni e dati statistici concernenti l'attuazione della direttiva.

L'articolo 5 individua il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame congiunto del disegno di legge n. 2169 e dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII, n. 4, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le riformulazioni 17.0.2 (testo 4) e 36.0.2 (testo 6), già presentate nella seduta del 3 agosto 2021, sono pubblicate in allegato al resoconto di seduta e che sono state presentate le riformulazioni 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), anch'esse pubblicate in allegato al resoconto.

Infine, comunica che la senatrice Garavini ha ritirato gli emendamenti 4.0.4 (testo 2) e 30.0.1 (testo 3), trasformandoli rispettivamente negli ordini del giorno G/2169/7/14 e G/2169/8/14, pubblicati in allegato al resoconto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata domani, mercoledì 8 settembre 2021, alle ore 14, è anticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2021) 93 DEFINITIVO (Doc. XVIII-bis,
n. 10) SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E
PROPORZIONALITÀ**

La Commissione,
considerato che:

- la proposta di direttiva COM(2021) 93 mira a contrastare il persistere di un'applicazione inadeguata del diritto fondamentale alla parità retributiva tra uomini e donne e a garantire il rispetto di tale diritto in tutta l'UE, stabilendo norme in materia di trasparenza retributiva per consentire ai lavoratori di rivendicare il loro diritto alla parità retributiva;
 - in tal senso, nonostante l'esistenza di un quadro giuridico europeo sulla garanzia della parità retributiva, che comprende la direttiva 2006/54/CE sulle pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, integrata nel 2014 da una raccomandazione della Commissione sulla trasparenza retributiva, l'effettiva attuazione e applicazione di tale principio nella pratica continua a rappresentare una sfida nell'UE, tanto che il divario retributivo di genere nell'Unione continua ad attestarsi intorno al 14 per cento, ostacolato in particolar modo dalla mancanza di un'adeguata trasparenza retributiva;
 - la Commissione europea ha annunciato, nella Strategia per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020) 152) il suo impegno volto a promuovere ulteriori misure giuridiche per affrontare il problema dell'inadeguata applicazione pratica del diritto alla parità retributiva, dovuta, in particolare, alla mancanza di trasparenza nei sistemi retributivi, alla mancanza di certezza giuridica sul concetto di "lavoro di pari valore" e alla presenza di ostacoli procedurali per un'adeguata tutela giurisdizionale; valutata la relazione del Governo, trasmessa alle Camere ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa legislativa conforme all'interesse nazionale, valutando che le misure contenute nella proposta, volte a una maggiore trasparenza retributiva, non comportano oneri significativi per le imprese e al contempo consentono una maggiore capacità delle imprese di trattenere i lavoratori dipendenti e una maggiore produttività e redditività economica. Secondo il Governo, la società nel suo insieme trarrà beneficio da una maggiore parità retributiva, poiché da essa deriva una migliore allocazione e un miglior utilizzo delle risorse, una riduzione delle disuguaglianze e un rafforzamento dello sviluppo economico sostenibile;
- rilevato che:
- 22 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea risultano avere in esame o esaminato la proposta, senza che siano state sollevate criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
 - per quanto riguarda il Senato italiano, la 14ª Commissione ha esaminato la proposta di direttiva e ha sentito in audizione, il 25 maggio 2021, i rappresentanti delle principali parti sociali, ovvero CGIL, CISL, UIL e Confindustria;
 - l'11ª Commissione (Lavoro) del Senato ha svolto un lavoro di esame e di approfondimento sulla proposta, e ha approvato, il 26 maggio 2021, una risoluzione - trasmessa al Governo e alle Istituzioni europee - in cui si esprime un posizione favorevole e in cui si segnala la necessità di specificare in modo più preciso i criteri di valutazione e le metodologie idonee a evitare discriminazioni sul piano della parità salariale, compreso il concetto di lavoratore di riferimento ipotetico, e in cui si auspica di

abbassare da 250 a 100 dipendenti (come previsto dalla vigente normativa nazionale) la soglia del numero dei lavoratori oltre la quale è previsto l'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo tra uomini e donne;

- la Commissione europea ha risposto, in data 16 agosto 2021, alla predetta risoluzione, chiarendo le motivazioni che sottendono le disposizioni oggetto delle osservazioni dell'11ª Commissione e assicurando che tale risoluzione farà parte delle note informative nell'ambito dei negoziati in corso tra i colegislatori e la Commissione ai fini dell'approvazione della proposta;

ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di direttiva COM(2021) 93;

segnala, infine, che è attualmente all'esame della Camera dei deputati la proposta di legge in materia di parità retributiva (AC 522 e connessi), in cui si prevede una riduzione della predetta soglia relativa all'obbligo di fornire informazioni sul divario retributivo, da 100 a 50 dipendenti, e in cui si prevedono numerose altre misure e disposizioni che vanno nella direzione di una maggiore trasparenza retributiva, in linea con gli obiettivi contenuti nella proposta di direttiva COM(2021) 93, volti a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 765
(Doc. XXIV, n. 51)**

La Commissione,

premessi che:

- l'affare assegnato relativo a "Le possibili iniziative legislative della Commissione europea sulla delimitazione del territorio doganale dell'Unione europea" (Atto n. 765), deferito dalla Presidenza del Senato alla 14ª Commissione il 25 marzo 2021, ha consentito di approfondire la normativa europea che regola la materia doganale in via generale e che disciplina le specificità riconosciute allo stato attuale e che potrebbero essere riconosciute in futuro;

- in tale contesto si inserisce, per quanto riguarda l'Italia, oltre al caso di Livigno e di Campione d'Italia, quest'ultimo recentemente ricompreso nel territorio doganale UE, anche la questione del porto franco di Trieste, nei suoi aspetti normativi europei e internazionali;

- anche su sollecitazione del Consiglio regionale della regione Friuli Venezia Giulia e di alcune associazioni di categoria, si è profilata l'ipotesi di intervenire presso le competenti autorità nazionali e dell'Unione europea, per promuovere e sostenere la piena attuazione delle previsioni giuridiche inerenti il regime di extraterritorialità doganale dei punti franchi del porto di Trieste;

- tenuto conto delle audizioni di rappresentanti di Confetra Friuli-Venezia Giulia, del Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e di rappresentanti dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, svolte l'8 giugno 2021;

considerato che:

- l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, delinea i confini del territorio doganale dell'UE, in cui vi rientra "il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno", in seguito alla modifica apportata dal regolamento (UE) 2019/474 che ha abrogato l'eccezione del comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano;

- l'esclusione dal territorio doganale europeo si differenzia dal regime delle zone franche di cui agli articoli 243 e seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013, in cui vi rientra attualmente il Punto franco di Trieste, in quanto queste ultime sono parte integrante del territorio doganale dell'Unione, sottoposte ad agevolazioni doganali specifiche, tra cui l'esenzione dal dazio all'importazione di merci provenienti da Paesi terzi, ma non anche la libera lavorazione industriale delle stesse;

- l'articolo 351 del TFUE prevede che le disposizioni dei Trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958, consentendo, in questo caso, l'esclusione dal codice doganale dell'Unione di quei territori già regolati doganalmente in modo specifico da trattati internazionali anteriori a tale data;

- in tal senso, il Porto franco di Trieste, istituito già nel 1719 con patente dell'Imperatore Carlo VI D'Asburgo, trae origine, nel suo *status* attuale, dal Trattato di Pace di Parigi, del 10 febbraio 1947, con cui si dispone la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un porto franco doganale (Allegato VIII), e pertanto può rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'articolo 351 del TFUE, che consente l'esclusione dal territorio doganale dell'Unione;

- lo speciale regime internazionale dei punti franchi del Porto di Trieste era, peraltro, già stato riconosciuto dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, in base all'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), corrispondente al vigente citato articolo 351 del TFUE, quando, in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (ora trasfuso nel codice doganale comunitario), è stata resa la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, secondo cui: "Per quanto concerne i problemi relativi all'applicazione del presente Regolamento al territorio della Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono, su comunicazione della delegazione italiana e in relazione con l'articolo 234 del Trattato, che: Il porto franco di Trieste è stato istituito dall'allegato VIII del Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ha formato oggetto del memorandum di Londra del 5 ottobre 1954;

rilevato che l'eventuale extraterritorialità doganale del Porto franco di Trieste, a differenza del suo attuale regime di zona franca europea, consentirebbe la lavorazione industriale di semilavorati o materie prime importate in esenzione dal dazio e dall'IVA, e quindi la produzione di beni con origine "europea" o "*made in Italy*", in base alla regola doganale del luogo dell'ultima trasformazione sostanziale, e la loro esportazione a Paesi terzi in esenzione dalle imposte doganali, con un evidente vantaggio economico per il Paese terzo importatore, nonché come volano per lo sviluppo dell'economia industriale e dei servizi del territorio di Trieste e per l'intero Paese, e come prestigio per un porto a forte vocazione internazionale con un bacino di utenza che si stende su tutta l'area dell'Europa centrale;

rilevato, inoltre, che:

- il regime di lavorazione industriale delle merci provenienti dallo Stato estero non genererebbe un minor introito di risorse proprie dell'Unione europea, né minori dazi o IVA all'importazione per lo Stato, in quanto tale genere di lavorazioni, qualora venissero effettuate sul territorio unionale nella procedura ordinaria del perfezionamento attivo, comunque non genererebbero un dazio, poiché lo stesso verrebbe sospeso fino all'ottenimento del prodotto finito e che, qualora il prodotto finito venisse destinato ad un Paese terzo, il dazio stesso non verrebbe mai assolto;

- qualora il prodotto finito ottenuto dalla lavorazione delle merci estere nel porto franco doganale venisse introdotto in consumo nel territorio doganale dell'Unione europea, le materie prime immesse in produzione o il prodotto finito stesso verrebbero assoggettati a dazio ed IVA al pari di altri prodotti importati da Paesi terzi, così come il prodotto finito di una lavorazione effettuata sul territorio doganale unionale con perfezionamento attivo verrebbe assoggettato a dazio ed IVA;

ritiene, pertanto, necessario che la Commissione europea, anche su richiesta del Governo italiano, attivi la procedura legislativa europea per l'esclusione dei punti franchi del Porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, mediante una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, in ragione dell'origine internazionale dello speciale regime del Porto franco di Trieste, derivante dall'applicazione dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi;

dispone che la presente risoluzione sia inviata alla Commissione europea, nell'ambito del

dialogo politico con i Parlamenti nazionali, e al Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2169](#)

G/2169/7/14 [già em. 4.0.4 (testo 2)]

[Parente](#), [Ginetti](#), [Garavini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che la riorganizzazione del sistema sanitario richiede, tra le altre cose, il riconoscimento della medicina generale quale disciplina specialistica a tutti gli effetti,

impegna il Governo:

a modificare il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", al fine di sostituire la denominazione del corso di formazione specifica in medicina generale in "corso di formazione specialistica in medicina generale";

ad implementare la composizione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica mediante la previsione al suo interno di un rappresentante della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

G/2169/8/14 [già em. 30.0.1 (testo 3)]

[Garavini](#), [Ginetti](#), [Nannicini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

negli ultimi anni abbiamo assistito a una rapidissima e drammatica involuzione delle situazioni economiche, politiche e istituzionali di molti Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo;

per ragioni politiche ed economiche, è chiaro che il destino dell'Europa e in particolare modo dell'Italia è indissolubilmente legato a quello delle Nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e che sul piano delle culture e degli scambi commerciali sono i primi naturali *partner* dei Paesi dell'Europa meridionale;

l'Italia si è trovata ad affrontare le prime drammatiche conseguenze della situazione che si è venuta a creare in Paesi come la Tunisia, la Libia e la Siria. Il ruolo che l'Italia ha assunto richiede perciò un segnale concreto ed effettivo di attenzione e una strategia indirizzata a costruire tra i popoli del Mediterraneo e del Mar Nero condizioni di pace, stabilità e prosperità economica;

il Mar Mediterraneo è infatti un'area che, nonostante le difficoltà e le incomprensioni che oggettivamente continuano ad attraversarla, ha tutte le potenzialità per essere un fattore di pace, stabilità e dialogo tra religioni e culture;

il Mar Mediterraneo ha sempre avuto un ruolo determinante nella storia italiana. Nessun Paese può effettivamente definirsi più «mediterraneo» rispetto all'Italia che ha più di 7.400 chilometri di coste e che rappresenta, nel vero e proprio senso del termine, un «ponte» di collegamento tra Europa occidentale, Balcani, Medio Oriente e Nord Africa. Per questo è doveroso che proprio il nostro Paese assuma sempre più un ruolo trainante verso l'Egitto, la Turchia, la Libia e tutti gli altri Paesi, sia arabi che balcanici;

la democratizzazione e lo sviluppo socio-economico in alcuni Paesi hanno avuto esiti sostanzialmente positivi, ma la situazione complessiva di instabilità dell'area si è andata accentuando, anche in relazione al deterioramento della situazione nei Balcani e nel Medio Oriente;

la pressione demografica interna ai Paesi rivieraschi, cui si è aggiunta la spinta dell'area subsahariana, ha fatto riesplodere le correnti di immigrazione non controllata;

il progresso socio-economico, per quanto apprezzabile in alcuni Paesi, non ha prodotto nell'intera area effetti tali da incidere positivamente sulla situazione complessiva;

considerato che:

occorre sostenere un partenariato globale euro-mediterraneo - Mar Nero per uno sviluppo sostenibile, economico, sociale e ambientale, al fine di trasformare questo bacino in uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità attraverso il rafforzamento del dialogo politico e sulla sicurezza;

il nostro Paese deve dotarsi di conseguenza di uno strumento che concretizzi, in sintonia con la politica estera in materia di ambiente e sviluppo, la componente ambientale e territoriale nel processo di dialogo e di costituzione di riferimenti sociali ed economici nell'area euro-mediterranea;

con la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, è stato istituito, nella città di Venezia, l'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, al fine di promuovere la ricerca e favorire lo scambio di pratiche di sostenibilità attraverso lo sviluppo di meccanismi di coinvolgimento delle comunità locali;

impegna il Governo:

a sostenere, anche finanziariamente, le attività dell'Osservatorio euro-mediterraneo - Mar Nero, istituendo anche ulteriori sedi nelle città di Roma e Napoli.

Art. 17

17.0.2 (testo 5)

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Sbrollini](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#)

Dopo l'**articolo 17** inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle

registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5^{septies} del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare dall'articolo 5^{septies} del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41^{bis} della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione

obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di

rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.2 (testo 4)

[Giammanco](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Sbrollini](#), [Lorefice](#), [Ricciardi](#)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale ai sensi dell'articolo 2-*quinqüiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 5, i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziolate dall'articolo 5-

septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

6. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle

relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 8 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

10. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 8 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

17.0.4 (testo 3)

[Cantù](#), [Giammanco](#), [Sbrollini](#), [Candiani](#), [Casolati](#), [Simone Bossi](#)

Dopo l'**articolo 17** inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono installare sulla base dei criteri e modalità di cui al comma 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai

sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Con successivo provvedimento da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 si provvede a riconoscere alle strutture di cui ai commi 1 e 2 un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali il piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocatione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2 nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, mentre, per quanto riguarda gli oneri di manutenzione, quantificati in tre milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

9. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con i quali sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al comma 1.

10. I decreti legislativi di cui al comma 9 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 9 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque

adottati.

11. Dall'attuazione delle deleghe di cui al comma 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui al comma 9 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

Art. 36

36.0.2 (testo 6)

[Candiani](#), [Simone Bossi](#), [Casolati](#), [Gallone](#), [Lorefice](#), [Giammanco](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziolate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziolate dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 258 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021
258ª Seduta

Presidenza del Presidente
[STEFANO](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione ([n. 268](#))
(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), relatore, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/520, sull'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, in base alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

Il termine per l'esercizio della delega, in base alle procedure previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, è previsto in scadenza il prossimo 8 novembre 2021. Tuttavia, il termine per il recepimento della direttiva è stabilito, dalla stessa direttiva, improrogabilmente al 19 ottobre 2021. Risulta, pertanto, evidente la necessità di procedere con urgenza all'approvazione dello schema di decreto legislativo in esame.

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa, la legge di delegazione non prevede criteri specifici e pertanto si applicano unicamente quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

La direttiva (UE) 2019/520 integra e sostituisce la precedente direttiva 2004/52/CE, con cui era stato istituito un sistema europeo volto di convergenza dei sistemi di riscossione elettronica dei pedaggi stradali, finalizzato a raggiungere un grado adeguato di interoperabilità dei sistemi nazionali. Con la nuova direttiva, tale sistema viene compiutamente disciplinato, con particolare riguardo ai diritti e obblighi degli attori del Servizio europeo di telepedaggio SET, ovvero i fornitori del servizio, gli esattori dei pedaggi e gli utenti, nonché riguardo ai risvolti transfrontalieri del mancato pagamento dei pedaggi.

In particolare, per i fornitori del SET viene previsto l'obbligo di registrazione nazionale e il possesso di determinati requisiti e certificazioni. È inoltre previsto l'obbligo, per il fornitore di essere registrato in almeno quattro Stati membri e di fornire, agli esattori di pedaggi, le informazioni necessarie per calcolare e riscuotere i pedaggi, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Il fornitore del SET ha, poi, diritto a una remunerazione da parte dell'esattore di pedaggi.

La direttiva prevede, poi, una serie di specifiche tecniche relative al SET e ai componenti di interoperabilità, nonché disposizioni amministrative sugli organismi notificati e i registri nazionali e sullo scambio di informazioni relative al mancato pagamento dei pedaggi stradali.

Lo schema di decreto legislativo in esame provvede, quindi, a recepire le predette novità previste dalla direttiva (UE) 2019/520. Esso, inoltre, tiene conto delle disposizioni dei due regolamenti integrativi della direttiva, costituiti dal regolamento delegato (UE) 2020/203, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del Servizio europeo di telepedaggio SET, alle prescrizioni tecniche dei componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 (che abroga e sostituisce la decisione 2009/750/CE), relativo agli obblighi dei fornitori del SET, al contenuto della dichiarazione relativa ai settori del SET, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità.

In linea con la tempistica prevista dalla direttiva, lo schema di decreto prevede come data di entrata in vigore il 19 ottobre 2021, e che, a partire dalla stessa data, cessi di avere efficacia il decreto ministeriale 18 novembre 2005, di attuazione della precedente direttiva 2004/52/CE.

In materia, il 3 dicembre 2020, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2020/2318, per mancata attuazione delle disposizioni della decisione 2009/750/CE relative all'accesso non discriminatorio dei fornitori del SET (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 3). Il Governo ha risposto alla lettera di messa in mora in modo puntuale lo scorso 4 febbraio 2021. In ogni caso, la nuova direttiva, unitamente al nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2020/204, modificano sostanzialmente le procedure di accesso dei fornitori del SET, a cui si conforma lo schema di decreto in esame.

L'articolato si compone di 28 articoli, suddivisi in 9 capi, e di 4 allegati.

Il capo I reca le disposizioni generali, relative alle finalità e all'ambito di applicazione, alle definizioni utilizzate nel provvedimento, alle dotazioni tecnologiche dei nuovi sistemi di telepedaggio stradale (posizionamento satellitare, 5G e microonde a 5,8 Ghz) e alle procedure di registrazione dei fornitori del SET.

Il capo II reca i principi generali del SET, relativi ai diritti e obblighi dei fornitori del SET, degli esattori di pedaggi e degli utenti del SET, nonché alla remunerazione dei fornitori, alla classificazione dei veicoli, alla contabilità dei fornitori.

Il capo III riguarda l'organismo di conciliazione istituito dall'articolo 31 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) al fine di facilitare la mediazione tra esattori e fornitori, ai sensi della decisione 2009/750/CE e per risolvere il Caso EU-Pilot 4176/12/MOVE.

Il capo IV reca le disposizioni tecniche del SET e delle componenti di interoperabilità.

Il capo V disciplina le procedure di salvaguardia, da parte del Ministero delle infrastrutture, in caso di non conformità alle specifiche di idoneità all'impiego da parte di componenti di interoperabilità marcati CE.

Il capo VI reca le disposizioni amministrative relative alla designazione degli organismi notificati, incaricati di verificare la conformità dei componenti di interoperabilità, attraverso ACCREDIA, l'organismo nazionale italiano di accreditamento, nonché relative all'ufficio di contatto unico e ai registri nazionali del SET.

Il capo VII consente di avviare sistemi pilota di telepedaggio recanti con nuove tecnologie non previste dal decreto.

Il capo VIII disciplina le procedure per lo scambio di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali, nel rispetto dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Il capo IX reca le disposizioni finali sull'aggiornamento degli allegati, l'invarianza finanziaria e

l'entrata in vigore stabilita al 19 ottobre 2021.

I quattro allegati recano i modelli relativi alle comunicazioni che devono essere fornite dagli esattori di pedaggio e dai fornitori del SET ai fini dell'inserimento nel registro elettronico, nonché le procedure e i modelli relativi al recupero dei mancati pagamenti di pedaggio stradale.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il [PRESIDENTE](#), in assenza di richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità ([n. COM\(2021\) 189 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 luglio.

La relatrice, senatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*), ricorda - come già illustrato - che la proposta di direttiva in esame intende migliorare l'informativa delle imprese sulla propria sostenibilità in termini di impatto ambientale e sociale, così da sfruttare il potenziale offerto dal mercato unico e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo.

Il contesto normativo è quello della direttiva 2013/34/UE, che disciplina i bilanci d'esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese, come modificata dalla direttiva 2014/95/UE, che ha introdotto l'obbligo di fornire informazioni attinenti, sia al modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sui loro risultati, sulla loro situazione e sul loro andamento, sia relative all'impatto sulle persone e sull'ambiente.

Avverte, quindi, che sulla proposta di direttiva è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene che essa sia conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

In particolare, il Governo ritiene che la proposta di direttiva non presenti specifiche criticità, sebbene siano emerse a livello europeo, in particolare da parte del mondo imprenditoriale, richieste di flessibilità e di non sovraccarico di costi derivanti dal sistema di *reporting*.

L'analisi di impatto predisposta dalla Commissione stima che gli utenti trarranno beneficio da un migliore accesso a informazioni comparabili, pertinenti e affidabili sulla sostenibilità fornite da un maggior numero di imprese. A sua volta ciò avrà per effetto di ridurre i rischi di investimento nel sistema finanziario, intensificare i flussi finanziari verso le imprese che hanno un impatto positivo sulle persone e sull'ambiente e aumentare la responsabilità delle imprese.

Il numero delle imprese soggette ai nuovi obblighi salirà dagli attuali 11.600 a circa 49.000, mentre, in Italia, il numero di imprese soggette al *reporting* dovrebbe passare da poco meno di 200 imprese a diverse migliaia.

In assenza della proposta di intervento da parte dell'UE, si prevede comunque un notevole aumento dei costi sostenuti dai redattori delle informazioni in questione, per via del maggior numero di richieste di informazioni non coordinate inoltrate dagli utenti, dell'assenza di un consenso sulle informazioni che le imprese dovrebbero comunicare per soddisfare le esigenze degli utenti e della persistente difficoltà dei redattori a ottenere dai fornitori, dai clienti e dalle partecipate le informazioni

sulla sostenibilità necessarie all'informativa.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l'analisi e la discussione del testo in sede europea potrebbe concludersi con il raggiungimento di un accordo di orientamento generale in Consiglio già nel corso del primo semestre 2022, sotto Presidenza francese, e con un accordo tra Parlamento e Consiglio durante la stessa Presidenza o quella successiva spettante alla Repubblica ceca.

La proposta di direttiva, il cui termine delle otto settimane previste per lo scrutinio di sussidiarietà è scaduto il 13 settembre scorso, è attualmente oggetto di esame, nell'ambito del "dialogo politico", da parte di dieci Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, nessuna delle quali ha sollevato valutazioni di criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Relatrice ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

La senatrice **RICCIARDI** (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Ricorda che le innovazioni proposte con la misura in esame mirano a dare attuazione a quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile, e successivamente approvato dalla Commissione europea (COM(2021) 344, del 22 giugno 2021) e dal Consiglio, con decisione di esecuzione del 12 luglio. In tale decisione si rileva, peraltro, che il sistema della giustizia italiana funziona molto a rilento rispetto ad altri Stati membri, in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ).

In tale ottica, rileva che l'asse 2 della componente M1C1 del PNRR contempla misure volte a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'UE. Questa componente intende rispondere alle raccomandazioni specifiche per Paese indirizzate all'Italia nel 2020 e 2019 di ridurre la durata dei processi civili e migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione (raccomandazioni specifiche per Paese 2019, punto 4, e 2020, punto 4). La digitalizzazione del sistema giudiziario risulta, inoltre, essere un fattore importante anche per la transizione digitale.

Rileva, inoltre, che, nell'ambito dell'asse 2 della componente M1C1 del PNRR, la riforma 1.5, sulla giustizia penale, è principalmente volta alla riduzione dei tempi del giudizio penale, individuando un ampio ventaglio di interventi, semplificando le procedure esistenti e incrementando la produttività degli uffici giudiziari. La semplificazione è perseguita ampliando la possibilità di ricorso a procedure semplificate, diffondendo l'uso della tecnologia digitale, assicurando scansioni temporali stringenti dell'udienza preliminare, riesaminando il sistema delle notificazioni per renderlo più efficace. La riforma 1.8, sulla digitalizzazione del sistema giudiziario punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo grado.

La Relatrice ritiene, quindi, che le disposizioni del disegno di legge delega forniscano concreta attuazione agli impegni assunti nel PNRR, che sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte delle Istituzioni europee per la verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi

fissati, come prevede la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 241/2012, ai fini dell'erogazione del contributo finanziario.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi richieste di intervento, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (n. 280)

(Osservazioni alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore [Simone BOSSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) e dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 7 della stessa legge.

Ricorda, quindi, che la direttiva (UE) 2019/633 prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura. Essa, ai sensi dell'articolo 13 della stessa, andava recepita entro il 1° maggio 2021, ed è quindi stata aperta la procedura di infrazione n. 2021/0267 per mancato recepimento nei termini previsti.

Lo schema di decreto legislativo, composto di 14 articoli, introduce norme finalizzate a dare attuazione alla direttiva che - in considerazione della diffusa pratica nella catena dell'approvvigionamento alimentare in base alla quale gli agricoltori e le piccole e medie imprese spesso subiscono pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza - mira a garantire un livello minimo di tutela comune in tutta l'Unione europea, a partire dalla individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e di un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci tra le parti al momento della conclusione dell'accordo di fornitura.

La naturale debolezza dei produttori, nelle relazioni con gli altri attori della filiera, deriva anche dalla deperibilità e delle stagionalità delle produzioni.

Lo schema di decreto prevede una disciplina unica per tutti gli scambi commerciali aventi ad oggetto prodotti agricoli e alimentari, a prescindere dal fatturato dei contraenti. Ciò in base alla norma di delega, che impone di mantenere ferma l'opzione di applicare la disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale, in considerazione della peculiarità del sistema agroalimentare italiano, caratterizzato da una straordinaria frammentazione della filiera, che è la più alta in Europa.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 individua l'oggetto del decreto, l'articolo 2 contiene le definizioni e l'articolo 3 contiene il principio generale per cui i contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni. A tal fine, si prevede che i contratti di cessione rispettino tra i requisiti essenziali la forma scritta.

L'articolo 4 introduce la disciplina delle pratiche sleali distinguendo, ai commi 1 e 4, le pratiche commerciali sleali vietate, elencate nella cosiddetta "*black list*", da quelle elencate nella "*grey list*", che si presumono vietate salvo che siano state precedentemente concordate dal fornitore e

dall'acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.

L'articolo 5 individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, peraltro già vietate a legislazione vigente, nonché alcune ipotesi ulteriori, quali l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione.

L'articolo 6, ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, e 7, considera rispettosi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro o conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

L'articolo 7 si occupa delle vendite sottocosto, mentre l'articolo 8 designa l'ICQRF (Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) quale autorità nazionale di contrasto, deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto e all'irrogazione delle relative sanzioni.

L'articolo 9 stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali vietate siano presentate all'ICQRF, consentendo l'attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di fornitori.

L'articolo 10 detta le disposizioni sanzionatorie, mentre l'articolo 11 prevede che l'ICQRF collabori con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

L'articolo 12 elenca le disposizioni che saranno abrogate, l'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Il Relatore presenta, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con un rilievo inerente la quantificazione della sanzione di cui al comma 7 dell'articolo 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (n. 291)

(Osservazioni alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, di attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ("direttiva SUP" dall'acronimo inglese *Single Use Plastics*), predisposto in base alla delega contenuta nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e dei criteri specifici di delega di cui all'articolo 22 della stessa legge.

Ricorda che gli obiettivi della direttiva (UE) 2019/904 sono quelli di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché di promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno (articolo 1).

Il termine per il recepimento, stabilito dalla stessa direttiva, pur con alcune eccezioni, è scaduto il 3 luglio 2021. Risulta, pertanto, urgente procedere all'adozione del decreto legislativo di attuazione.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto, che è orientato a definire misure di prevenzione e di riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, nonché misure volte a promuovere la transizione verso un'economia circolare

con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

L'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione del decreto. Il comma 1 dispone infatti che lo schema in esame si applica: - ai prodotti in plastica monouso indicati in allegato; - ai prodotti in plastica oxodegradabile; - agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

L'articolo 3 introduce una serie di definizioni che recepiscono quelle previste dal corrispondente articolo della direttiva. Relativamente alla definizione di plastica, si fa notare che la definizione prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame ripropone fedelmente quella prevista dalla direttiva, integrandola con una disposizione volta a chiarire che dalla definizione stessa sono esclusi materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti.

L'articolo 4 reca disposizioni finalizzate a garantire una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva, entro il 2026, rispetto al 2022.

L'articolo 5 recepisce integralmente il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (tra cui posate, piatti, bastoncini cotonati e contenitori in polistirene espanso) e dei prodotti di plastica oxodegradabile.

L'articolo 6 stabilisce i requisiti di alcuni prodotti ammessi, mentre l'articolo 7 reca disposizioni sulla marcatura dei prodotti monouso di cui alla parte D dell'allegato ai fini dell'immissione sul mercato.

L'articolo 8 reca disposizioni finalizzate al recepimento dell'obbligo di provvedere a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato immessi sul mercato.

L'articolo 9 prevede alcune disposizioni in materia di raccolta differenziata e l'articolo 10 prevede misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva.

L'articolo 11 prevede che le misure adottate siano integrate con i diversi strumenti di pianificazione e programmazione già previsti dalla normativa vigente in materia di acque e rifiuti, ambiente marino e rifiuti delle navi, nonché conformi alla legislazione alimentare dell'UE a garanzia dell'igiene e sicurezza degli alimenti.

L'articolo 12 prevede che, per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.

L'articolo 13 stabilisce le modalità, i contenuti e le tempistiche delle comunicazioni che devono essere annualmente fornite dal Ministero della transizione ecologica alla Commissione europea.

L'articolo 14 stabilisce le disposizioni sanzionatorie a supporto dell'effettiva applicazione delle norme adottate, l'articolo 15 contiene le disposizioni di abrogazione e coordinamento della normativa vigente, mentre l'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Secondo la Relatrice, lo schema di decreto legislativo in esame provvede, quindi, a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/904, oggetto del recepimento, e alla delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020, nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 22 della stessa legge. Pur riconoscendo la complessità del settore in questione, l'intervento normativo consente altresì un corretto processo di transizione verso l'utilizzo di prodotti e materiali innovativi e sostenibili.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato ad altra seduta.

SULL'ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 267

In riferimento all'esame dello schema di decreto legislativo n. 267, il relatore, senatore [DE SIANO](#) (*FIBP-UDC*) avverte che la Commissione di merito ha già concluso l'esame e ha espresso un parere favorevole.

Ritiene comunque opportuno esporre la propria proposta di osservazioni favorevoli sul provvedimento, ricordando che il provvedimento recepisce nell'ordinamento interno la direttiva (UE) 2019/1160, che modifica due direttive in materia di distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e reca disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) 2019/1156, che modifica tre regolamenti rispettivamente in materia di *venture capital* (capitale di rischio), di fondi europei per l'imprenditoria sociale e di documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Evidenzia, quindi, che la normativa europea è finalizzata a ridurre gli ostacoli di tipo normativo che impediscono il pieno sviluppo del mercato interno europeo dei capitali, consentendo agli attori operanti su mercati locali più piccoli di accedere a una più ampia base di investitori.

Infine, il Relatore sottolinea che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, stabilito dalla stessa direttiva, è scaduto il 2 agosto 2021, e che risulta pertanto urgente procedere all'attuazione direttiva e all'adeguamento dell'ordinamento a quanto stabilito nel regolamento (UE) 2019/1156.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 22 settembre 2021, alle ore 13,30, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 268

La 14ª Commissione permanente,
considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in titolo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/520, sull'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale, in base alla delega legislativa contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53), senza principi specifici di delega;
- il termine per l'esercizio della delega, in base alle procedure previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, è previsto in scadenza il prossimo 8 novembre 2021, mentre il termine per il recepimento della direttiva è stabilito, dalla stessa direttiva, al 19 ottobre 2021;
- la direttiva (UE) 2019/520 integra e sostituisce la precedente direttiva 2004/52/CE, disciplinando in modo compiuto il Servizio europeo di telepedaggio SET, con particolare riguardo ai diritti e obblighi dei fornitori del SET, degli esattori dei pedaggi e degli utenti, nonché riguardo ai risvolti transfrontalieri del mancato pagamento dei pedaggi;

- lo schema di decreto provvede a recepire le novità previste dalla direttiva (UE) 2019/520, tenendo anche conto del regolamento delegato (UE) 2020/203, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del Servizio europeo di telepedaggio SET, alle prescrizioni tecniche dei componenti di interoperabilità e ai criteri minimi di ammissibilità per gli organismi notificati, e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 (che abroga e sostituisce la decisione 2009/750/CE), relativo agli obblighi dei fornitori del SET, al contenuto della dichiarazione relativa ai settori del SET, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilità; rilevato che il 3 dicembre 2020, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2020/2318, per mancata attuazione delle disposizioni della decisione 2009/750/CE relative all'accesso non discriminatorio dei fornitori del SET (articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 3), a cui il Governo ha puntualmente risposto lo scorso 4 febbraio 2021; valutato, al riguardo, che la nuova direttiva, unitamente al nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2020/204, modificano sostanzialmente le procedure di accesso dei fornitori del SET, a cui si conforma lo schema di decreto legislativo; ritenuta urgente l'adozione del provvedimento, al fine di rispettare il termine del 19 ottobre 2021, previsto dalla stessa direttiva, per la sua attuazione negli Stati membri e per l'entrata in vigore del nuovo sistema di Servizio europeo di telepedaggio SET sull'intero territorio dell'Unione, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

PARERE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2353

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari; considerato che, in generale, le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Misure sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato; valutato che le innovazioni proposte mirano a dare attuazione a quanto previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo alla Commissione europea il 30 aprile, e successivamente approvato dalla Commissione europea (COM(2021) 344, del 22 giugno 2021) e dal Consiglio, con decisione di esecuzione del 12 luglio; rilevato che, secondo il citato documento della Commissione europea, il sistema della giustizia italiana funziona molto a rilento rispetto ad altri Stati membri in termini di tempi processuali, come evidenzia l'ultima relazione della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ). L'asse 2 della componente M1C1 del PNRR contempla misure volte a rendere il sistema giudiziario più efficiente riducendo la durata dei procedimenti e avvicinando l'Italia alla media dell'UE. Questa componente intende rispondere alle raccomandazioni specifiche per Paese indirizzate all'Italia nel 2020 e 2019 di ridurre la durata dei processi civili e migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione (raccomandazioni specifiche per Paese 2019, punto 4, e 2020, punto 4). La digitalizzazione del sistema giudiziario risulta, inoltre, essere un fattore importante anche per la transizione digitale; rilevato altresì che, nell'ambito dell'asse 2 della componente M1C1 del PNRR, la riforma 1.5, sulla giustizia penale, è principalmente volta alla riduzione dei tempi del giudizio penale, individuando un ampio ventaglio di interventi, semplificando le procedure esistenti e incrementando la produttività

degli uffici giudiziari. La semplificazione è perseguita ampliando la possibilità di ricorso a procedure semplificate, diffondendo l'uso della tecnologia digitale, assicurando scansioni temporali stringenti dell'udienza preliminare, riesaminando il sistema delle notificazioni per renderlo più efficace. La riforma 1.8, sulla digitalizzazione del sistema giudiziario punta anche alla digitalizzazione del processo penale di primo grado;

valutato che le disposizioni del disegno di legge delega in titolo forniscono concreta attuazione agli impegni assunti nel PNRR, che sarà oggetto di ulteriore valutazione da parte delle Istituzioni europee per la verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi fissati, come prevede la procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 241/2012, ai fini dell'erogazione del contributo finanziario;

valutato che il provvedimento in titolo è coerente con la normativa dell'Unione europea e con gli impegni assunti dallo Stato nel PNRR,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2353
XVIII Legislatura

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Titolo breve: *Delega processo penale*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 362](#)

22 settembre 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.
Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

Trattazione articoli

(le dichiarazioni di voto sono da riferirsi agli artt. 1 e 2 del ddl).

Votata questione di fiducia su approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 208, contrari 28, astenuti 0, votanti 236, presenti 237

Trattazione articoli

Votata questione di fiducia su approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi dell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 200, contrari 27, astenuti 0, votanti 227, presenti 227

[N. 363](#)

23 settembre 2021

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 177, contrari 24, astenuti 0, votanti 201, presenti 202.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 362 del 22/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

362a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente LA RUSSA,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 364 del 30 settembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 21 settembre è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri della salute, per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e della giustizia:*

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening» (2394).

Sulla scomparsa di Aldo Danev Danieli

[ROJC](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, chiedo l'attenzione di quest'Assemblea per ricordare un grande musicista, Aldo Danieli, scomparso domenica pomeriggio a Trieste.

L'artista si ricollega indissolubilmente all'uomo; più è importante la ricchezza dell'uomo, più sarà profonda quella dell'artista dirà il compositore Marij Kogoj.

Aldo Danev Danieli è stato un cosmopolita, ma anche un uomo fortemente legato alla sua terra, al Carso. Un grande talento, il suo, che lo ha condotto da Trieste, dove si è formato musicalmente al conservatorio Tartini, a dirigere nei più importanti teatri lirici del mondo, da San Francisco alla Fenice di Venezia, al coro dell'Arena di Verona e al teatro Colón di Buenos Aires, lavorando come maestro collaboratore con l'opera di Vienna, della sua Trieste, di Napoli, Palermo, Torino, con numerosi teatri in Germania e con grandi artisti della lirica che con lui approfondivano e perfezionavano la tecnica vocale e si preparavano ad affrontare importanti ruoli operistici. Tra tutti, vorrei ricordare la grande amicizia e la *liaison* artistica col tenore Carlo Cossutta, indimenticabile interprete verdiano di fama mondiale.

Il maestro Danieli si vide italianizzare il proprio nome - nasce infatti sloveno, come Adi Danev - e al suo definitivo rientro a Trieste volle dedicarsi alla propria comunità. Compositore e interprete raffinato di molte pagine operistiche, anche di autori contemporanei, aveva pubblicato un libro dedicato alla tecnica vocale, che veniva spiegata con minuzia e sapere, ma intrisa di aneddoti della sua lunga vita artistica come pure da caricature e disegni coi quali amava raccontarsi.

Ha voluto sfidare se stesso nella convinzione che non esistono limiti alla capacità di un gruppo di cantori di interpretare la musica, preparando corali di amatori ed esibizioni di grande intensità.

Una guida sapiente, un artista a tutto tondo con uno spessore culturale tale da permettergli anche sfide artistiche impensabili. Amabile conversatore, seguiva la politica e la cultura e ne amava disquisire pur sedendosi al pianoforte. Uomo di grande ironia e semplicità, insignito di importanti riconoscimenti tra i quali quello di Cavaliere della Repubblica.

Ho avuto l'onore di collaborare con lui più volte e di scrivere la nota introduttiva del suo già citato volume. Rimarrà di lui il sapere che condivideva con grande generosità, la sua autoironia, la sua galanteria, ma soprattutto il lavoro che rende indelebile il suo ricordo.

Ai suoi familiari, ai suoi allievi e agli amici un commosso abbraccio. Ciao maestro, *hvala!* (Applausi).

Informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla tutela della denominazione di origine controllata del Prosecco e conseguente discussione (ore 9,37)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sulla tutela della denominazione di origine controllata del Prosecco».

Ha facoltà di parlare il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senatore Patuanelli.

[PATUANELLI](#), ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, le eccellenze del patrimonio agroalimentare italiano sono una componente fondamentale dell'affermazione del *made in Italy* sui mercati globali, e il sistema europeo delle indicazioni geografiche DOP e IGP ne rappresenta un potente strumento di promozione e tutela. Grazie alla distintività della nostra produzione, l'Italia è prima in Europa per numero di marchi riconosciuti: sono 838 le DOP e le IGP iscritte. L'Italia non produce cibo: l'Italia produce distintività, cultura e tradizione. Il settore interessa 285 consorzi di tutela e oltre 180.000 addetti, per un valore della produzione pari a circa il 20 per cento del totale agroalimentare nazionale.

Oggi la ripresa del settore agricolo e della trasformazione industriale dipende in larga parte dalla crescita del mercato estero, e i primi dati di quest'anno indicano che nel 2021 potrebbe essere superata la soglia storica di 50 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari: un risultato davvero eccezionale per i nostri produttori. È pertanto necessario potenziare il sostegno ai prodotti DOP e IGP, che

costituiscono le componenti di maggiore penetrazione e successo nei mercati più dinamici e remunerativi. Una tutela che passa anche attraverso la lotta alla contraffazione del cosiddetto *italian sounding*, ambito in cui l'attenzione del Ministero è sempre elevata grazie alla costante ed efficace azione di controllo dell'ispettorato e del comando Carabinieri per la tutela agroalimentare.

All'interno dei marchi a denominazione, il Prosecco rappresenta una tipicità esclusivamente italiana, nonché il caso di maggiore successo commerciale degli ultimi anni. Nel 2020 sono state prodotte 500 milioni di bottiglie per 2,4 miliardi di euro di fatturato al consumo: un dato che parla da solo.

Nell'arco di poco più di un decennio dalla sua costituzione, il 2009, il Prosecco è diventato la prima DOP italiana del comparto del vino. Negli ultimi cinque anni, sia le esportazioni che il valore della produzione sono aumentati di circa il 30 per cento, arrivando a sfiorare una quota del 25 per cento del valore totale nazionale delle DOP del vino. Nello stesso periodo di tempo il Prosecco ha svolto un ruolo determinante nella crescita delle esportazioni di vino italiano, fino a raggiungere nel 2020 una quota di oltre il 16 per cento del totale.

È del tutto evidente che il prosecco traina tutto il settore agroalimentare. Oggi i tre quarti delle bottiglie prodotte sono collocati all'estero, in particolare nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania. Tale effetto trainante si riflette anche nei risultati dell'*export* di vino del primo semestre 2021, come dicevo prima, che cresce del 15,2 per cento rispetto al primo semestre del 2020, a fronte di una crescita del 12,2 per cento del settore agroalimentare nel suo complesso.

È anche per tali ragioni che alla vicenda oggetto dell'informativa odierna, che vado a ricostruire, è rivolta la massima attenzione da parte mia e del Ministero, al fine di tutelare il mercato agroalimentare italiano e una delle nostre eccellenze vitivinicole.

Nel mese di giugno la Commissione europea ha posto all'attenzione degli Stati membri un documento di lavoro relativo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della domanda di protezione della menzione tradizionale Prošek del settore vitivinicolo presentata dalla Croazia, ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento UE n. 1308 del 2013. Sin da subito, già nel corso del Comitato di gestione europeo del 29 giugno, abbiamo espresso la netta contrarietà alla proposta in quanto, non solo la traduzione di detta menzione corrisponde al nome della DOC Prosecco e delle DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco e Colli asolani-Prosecco, protette come DOP e come tali iscritte nel relativo registro della Commissione, ma anche perché - e voglio sottolinearlo con forza - l'eventuale autorizzazione all'uso del Prošek croato avrebbe creato e creerebbe un pericoloso precedente di istituzionalizzazione dell'*italian sounding*. Cionondimeno, la Commissione ha ritenuto che non sussistessero ragioni ostative alla pubblicazione della domanda e, pur mantenendo ovviamente altissima l'attenzione sulla vicenda, tengo a rassicurarvi sul fatto che ad oggi non è stata ancora presa nel merito una decisione definitiva sulla registrazione del Prošek, dal momento che la normativa europea ci consente, in sede di opposizione, di fare valere le nostre ragioni.

Ad oggi la Commissione ha semplicemente dato l'assenso alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della domanda. Tutta la fase di merito sarà lunga e seguirà a questo percorso.

Lo stesso commissario dell'Unione europea per l'agricoltura Janusz Wojciechowski, chiamato in causa dal sottoscritto e dai rappresentanti delle Regioni - gli assessori regionali, che ringrazio per il loro contributo e il grande lavoro che stanno facendo assieme al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - nel corso del recente G20 dell'agricoltura, nell'asserire che la questione del Prosecco è assai specifica e che il punto di vista dell'Italia sarà preso in seria considerazione, ha dichiarato che la questione è tutt'altro che conclusa e, in una riunione con gli assessori a margine degli eventi del G20, ha dichiarato espressamente che DOP e IGP sono elementi da rafforzare e non da indebolire.

Come previsto dalla normativa europea, dunque, nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della richiesta di registrazione in *Gazzetta Ufficiale* (pubblicazione ad oggi non ancora intervenuta) faremo opposizione formale nei confronti della domanda croata e lo faremo in modo adeguato e compatto, sia con l'ausilio delle strutture tecniche del Ministero, sia con la pressione, l'azione e l'interlocuzione politica che eserciteremo nei confronti di Bruxelles.

È già stato attivato, infatti, un tavolo tecnico per predisporre una dichiarazione debitamente motivata

relativa alle condizioni di ammissibilità, al fine di opporci a quanto proposto dalla Croazia. Permettetemi, a tale riguardo, di rivolgere un ringraziamento al sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, senatore Centinaio (*Applausi*), il quale, oltre aver seguito immediatamente in prima persona la questione - e che, anzi, in virtù della sua delega oggi ha voluto essere presente proprio per rappresentare l'unità del Governo e di come ci muoviamo in modo sincrono - sin da subito ha attivato appunto un *dossier*, anche in ragione della sua delega.

A lui ho personalmente chiesto di agire assicurando il coordinamento necessario a rendere proficua ed efficace l'azione ministeriale nel suo complesso.

Ci sono molti argomenti a sostegno delle nostre ragioni, che mi fanno ben sperare sul lieto fine della vicenda, che festeggeremo stappando un'ottima bottiglia di Prosecco, posto che in ogni caso, non essendo ancora intervenuta la pubblicazione della domanda da parte croata, gli elementi informativi di cui disponiamo sono necessariamente limitati. Non conosciamo ancora il merito e il contenuto della domanda, ma ovviamente la analizzeremo nel dettaglio appena pubblicata in Gazzetta.

Rilevo, infatti, che un eventuale riconoscimento della menzione tradizionale Prošek si pone in contrasto con l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che ammette la coesistenza tra menzioni tradizionali DOP e IGP soltanto per le menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009 e non è questo il caso. A tal riguardo, ricordo che già dai negoziati per l'adesione all'Unione europea da parte della Croazia fu avanzata da questo Paese una richiesta in tal senso e, su opposizione dell'Italia, tale richiesta venne respinta. Infatti, la menzione tradizionale Prošek non venne iscritta nel registro della Commissione UE.

Ci appelleremo inoltre a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea lo scorso 9 settembre nell'ambito della causa C-783/19 (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/GB, nota anche come sentenza Champanillo), vale a dire che sussiste evocazione abusiva quando «l'uso di una denominazione produce nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare dall'intercorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e, anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra DOP e la denominazione di cui trattasi o, ancora, da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione». Ebbene, non spetta a me dirlo, ma appare indubbiamente come il termine Prošek, per la sua affinità fonetica e visiva, evochi nella mente del consumatore medio europeo proprio il prosecco italiano. Peraltro, non esiste un paese che si chiami Prošek, mentre esiste una località nel Comune di Trieste che si chiama Prosecco.

Pertanto, ritengo che non ci siano le condizioni giuridiche affinché esso possa essere registrato. Se ciò avvenisse, infatti, verrebbe palesemente smentito un autorevole principio giuridico affermato dalla Corte di giustizia europea e recentemente ribadito.

Ho già sottolineato quanto sia grande, forte e importante la produzione di Prosecco per il nostro sistema agroalimentare e vitivinicolo. A questo settore ribadisco l'impegno mio e di tutto il Governo a mettere in campo tutte le nostre forze ed energie per bloccare questa errata ed assurda decisione che mortifica la storia e l'identità dei nostri territori e penalizza i produttori e consumatori.

Auspico vivamente - ma ne sono più che convinto, vista anche la richiesta di informativa - di avere il supporto di tutti voi, oltretutto dell'intero Governo, per quella che necessariamente non può che essere una battaglia di tutto il nostro sistema Paese a favore di una delle sue più importanti e distintive eccellenze. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO (PD). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per il suo dichiarato impegno e il Sottosegretario per il lavoro che già è stato fatto in queste settimane su questo tema.

Credo che oggi in questa sede emergerà un sostegno forte e unanime da parte di tutto il Parlamento,

che interpreta - penso in modo adeguato - il sentimento del Paese. Ritengo non vi siano dubbi sul fatto che questa battaglia (così la chiamo) sia fondamentale per un territorio con oltre 25.000 ettari di produzione vitivinicola, più di 10.000 aziende agricole e 1.500 tra case vinicole e spumantiere, che interpretano un sistema economico straordinario che è la prospettiva e il futuro del territorio, ma anche uno degli ambasciatori e vessilli della qualità del *made in Italy* nel mondo.

Da questo punto di vista credo che tutti insieme porteremo avanti questo tipo di impegno e questo tipo di battaglia. Mi permetto però di sottolineare che qui non è in gioco soltanto il futuro del prosecco e del suo territorio, ma è in gioco un modello di tutela alimentare, che è quello delle denominazioni di origine che l'Unione europea si è data e di cui, come diceva giustamente il Ministro, l'Italia è il Paese protagonista assoluto con oltre 800 specialità garantite e certificate che dichiarano al mondo il proprio modello produttivo, la propria storia, le proprie tradizioni, che definiscono gli ambiti territoriali nei quali queste produzioni vengono realizzate. È in gioco un modello che è un patrimonio culturale, che è la salvaguardia di territori e di comunità.

Credo che sia evidente a tutti che in questa stagione questo modello è sotto attacco, come la vicenda dell'aceto balsamico delle scorse settimane testimonia. Ritengo inoltre che a testimoniare vi siano una molteplicità di iniziative che tendono a mettere in discussione questo modello, che dal nostro punto di vista è fondamentale perché garantisce trasparenza ed autenticità nei confronti dei consumatori, tutela di tradizioni culturali che sono fondamentali per determinati territori. A tale riguardo la battaglia e il nostro impegno a difesa di tale modello culturale e la richiesta all'Unione europea di essere fortemente impegnata lei stessa in prima linea su di esso sono assolutamente fondamentali.

L'altra questione centrale della vicenda, oltre alla difesa del nostro modello Prosecco, è la difesa del consumatore, come rilevato bene dal Ministro. C'è l'evocazione di un nome, peraltro su un vitigno e su un vino che è fermo e non c'entra nulla con l'idea del Prosecco, che se approvato, rischierebbe di ingenerare nel consumatore un'assoluta confusione su quello che è il prodotto di cui trattasi.

Da questo punto di vista la riflessione che ci portava il Ministro sul concetto di evocazione credo sia straordinariamente importante proprio perché è un «baluardo» di difesa del diritto del consumatore per sapere cosa sta comprando.

Ecco, visto che i minuti passano veloci, mi permetto di riassumere sostanzialmente il nostro impegno in questo senso. Noi siamo impegnati oggi, come ha detto il Ministro spiegandoci la strategia, in una battaglia che in questo momento è innanzitutto giuridica. Noi abbiamo tutti gli elementi per dire e per muoverci a difesa di un prodotto avendo, dal nostro punto di vista, tutti gli elementi giuridici per poterlo fare. È però una battaglia anche politica; noi dobbiamo stringere sempre di più alleanza con tutti quelli che credono nel nostro modello produttivo incentrato sulle denominazioni di origine, perché questa è una battaglia che giochiamo oggi, ma che giocheremo in futuro se vogliamo tutelare il nostro modello alimentare.

È altresì una battaglia culturale sul modello di agricoltura, sulla difesa dell'autenticità e la non massificazione dei prodotti. Il tema delle denominazioni di origine dei consorzi tutela e sarà il cuore di tale battaglia.

Se questa battaglia rimane solo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Taricco, ha davvero un secondo.

TARICCO (PD). Se questa battaglia rimane solo italiana, rischiamo di perderla; se diventa una battaglia che vede nell'Italia l'alfiere dell'Europa e di tutti coloro che nel mondo credono in questo modello, possiamo vincerla e per i consumatori questa sarà una scommessa fondamentale. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferro. Ne ha facoltà.

[FERRO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, vorrei dire in premessa che al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siete una bella squadra, di cui fa parte anche il senatore Battistoni. State lavorando molto bene *(Applausi)* e credo che dobbiamo dare atto del lavoro che state facendo a tutela delle eccellenze italiane.

Lei, signor Ministro, ha ricordato opportunamente i numeri: quest'anno si raggiungeranno nell'agroalimentare i 50 miliardi di esportazioni, che sono una fetta significativa e importante.

Io sono un convinto europeista, da sempre, però questo tipo di Europa non mi piace. Abbiamo già dato

col Tokaji. Siamo assediati a livello mondiale (penso al Parmesan), quindi dobbiamo difendere queste nostre eccellenze.

Signor Ministro, come ha ricordato il senatore Taricco, in questa vicenda c'è latente un grave errore di induzione del consumatore, perché l'idea che si possa prendere un vino che assomiglia al nostro è contro il livello istitutivo delle nostre denominazioni europee. Nel nostro disciplinare c'è anche - lo ricordo, anche se sicuramente loro lo sapranno - la caratteristica del vino fermo, quindi nella denominazione di origine controllata (DOC) del Prosecco non c'è solo il frizzante, ma c'è anche un disciplinare che prevede il vino fermo, allora come la mettiamo?

In secondo luogo, io vengo dall'Est veronese dove c'è una denominazione che si chiama Soave e identifica un paese, quello di Soave. Pertanto non può esserci nel mondo qualcun altro che brevetta o deposita un marchio con quel nome, perché veramente faremmo dei disastri assolutamente incalcolabili.

Questa richiesta della Croazia dell'iscrizione nelle DOC del Prosecco sta già creando, secondo i dati ufficiali del consorzio del Prosecco, gravi danni in termini di esportazione: già oggi questa situazione sta creando un danno nella nostra prima eccellenza di esportazione nell'ambito dell'agroalimentare. L'autorizzazione al Prošek creerebbe un precedente pericoloso: considerate che i nostri principali alleati in questa battaglia saranno i francesi dello Champagne e gli spagnoli, perché si introduce un *vulnus* veramente pericoloso. È in pericolo la credibilità europea anche nei confronti dei Paesi terzi, specialmente nel mercato americano dove, anche se il Prosecco è il primo in termini di fatturato, la penetrazione commerciale non è ancora forte.

Si tratta, quindi, di una battaglia importante che son certo troverà l'appoggio incondizionato e convinto di tutte le forze politiche del nostro Paese.

Non molliamo. Non ipotizziamo una subordinata, nel senso di accettare il Prošek solamente come vino dolce da *dessert*, perché introduce un *vulnus* veramente pericoloso per i furbastri che nel mondo ci sono dappertutto. Diciamo no. Signor Ministro, lei ha detto che il Governo c'è tutto, dica al presidente Draghi che su questa questione non si può arretrare di un centimetro; dobbiamo tenere una posizione ferma perché, anche dal punto di vista bilancistico, abbiamo già dato col Tokaji, quindi non c'è bisogno di venir attaccati un'altra volta su questo.

Già oggi ci sono risultati negativi nelle vendite, specialmente nel mercato nordamericano. Io non so come saranno le procedure, ma a qualsiasi livello di negoziazione su questa questione, signor Ministro, signor Sottosegretario, signori del Governo, va posta una difesa della nostra bandiera.

Andiamo avanti, non molliamo e sicuramente avrete l'appoggio incondizionato di tutto il Parlamento e anche di Forza Italia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbröllini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, desidero ringraziare il signor Ministro e signor Sottosegretario per essere oggi in Aula perché, come diceva il Ministro e come è stato detto poc'anzi dai colleghi che mi hanno preceduto, questa è una battaglia di tutti e la dobbiamo vincere in maniera trasversale. Come giustamente il Ministro diceva nella sua informativa, in questo momento la Commissione europea ha deciso di procedere solo con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale per il riconoscimento del Prošek. Sebbene la parola Prošek sia molto simile allo spumante italiano prosecco poi non ci sono somiglianze tra i prodotti, né per il metodo di produzione, né per lo stile, né per le uve utilizzate.

Non c'è alcuna relazione neanche tra le origini dei due nomi. Il Prošek, lo sappiamo, è un vino tradizionalmente dolce, da *dessert*, proveniente dalla zona meridionale della Dalmazia. Si tratta, quindi, di un prodotto completamente differente dal Prosecco italiano che, invece, è fiore all'occhiello della produzione vitivinicola italiana, che abbraccia due Regioni, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, nove Province e tre denominazioni d'origine: Prosecco Doc, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e Asolo Prosecco Doc, per una produzione complessiva che ha superato 600 milioni di bottiglie, dopo aver incassato, nel 2019, l'importante riconoscimento dell'Unesco per le colline del Prosecco.

La Cia di Treviso ha sottolineato in queste settimane come i grandi risultati conseguiti dalle denominazioni di Prosecco, ottenuti proprio grazie al duro lavoro e alla determinazione di generazioni

di viticoltori, siano oggi in grave pericolo.

Si sta assistendo a una gravissima violazione dell'identità di una comunità e di un territorio che si riconosce in una produzione enologica di grande eccellenza. Per questo, come senatrice di Italia Viva, soprattutto per il legame che ho con il mio territorio, con il Veneto, sento particolarmente vicino l'appello delle associazioni di categoria affinché ci si adoperi, in ogni sede e tavolo, per tutelare le nostre produzioni agroalimentari. Desidero qui, in Senato, esprimere un ringraziamento per il lavoro svolto da tutte le associazioni di categoria, a livello provinciale, regionale e nazionale, perché è a fianco dei consorzi e dei produttori che dobbiamo stare tutti uniti, a difendere le nostre produzioni agroalimentari e tutelare un intero comparto che tanto valore sta portando all'Italia e ai nostri territori.

Ci troviamo ancora in una fase prodromica della vicenda, ma per questo occorre, in tempi rapidi, fare fronte compatto, tutti quanti, per un'opposizione adeguata ed efficace. In questo senso, mi fa ben sperare ciò che lei, signor Ministro, ha già detto, nelle scorse settimane, ma soprattutto nel suo intervento di oggi: il lavoro fatto dalle associazioni di categoria deve trovare una sponda robusta nelle istituzioni e nel Governo per poter ottenere dei risultati apprezzabili.

Dobbiamo fare quadrato per salvaguardare un'eccellenza del nostro Paese. Io non voglio citare, perché l'ha fatto già lei, le recenti decisioni della Corte di giustizia europea, ma la decisione della Commissione europea, questa sì, ci lascia alquanto perplessi. Noi dobbiamo difendere i nostri prodotti. Non sarà un percorso facile né semplice, perché il Prošek non è una banale imitazione delle più ben note bollicine venete e friulane. Ha una storia alle sue spalle, certamente, ma la convivenza tra i due prodotti è sostanzialmente impensabile.

Ha ricordato bene anche lei cosa tale convivenza genera sui mercati internazionali. Parliamo di una bollicina italiana che oggi supera le 620 milioni di bottiglie, con un fatturato complessivo di 2,4 miliardi, di cui il 78 per cento all'estero. Anche per questo la decisione della Commissione europea è un precedente pericoloso, che rischia di indebolire la stessa Unione europea nei rapporti internazionali e sui negoziati per gli accordi di scambio, dove, lo voglio sottolineare in quest'Aula, occorre tutelare la denominazione dai falsi.

In particolare, credo occorra insistere sull'aspetto della confusione che si potrebbe generare, dato che è proprio il consumatore che fa la differenza nel successo di un prodotto. Qui non possiamo permetterci errori. Non è sufficiente leggere le etichette o notare le differenze di luogo o di produzione, perché è molto semplice che una parola assonante diventi molto rapidamente identitaria nell'immaginario collettivo.

Noi su questo dobbiamo essere molto fermi e tutelare i consumatori, tutelare ed essere a fianco e sostenere gli operatori agricoli, il territorio e la qualità della denominazione Prosecco. Una storia, una tradizione, una cultura, la cui notorietà, ormai consolidata in tutto il mondo, non può essere sfruttata a vantaggio di altri.

Dobbiamo quindi agire rapidamente, signor Ministro, - come ha appena detto - perché abbiamo a disposizione pochi giorni, proprio dalla data di pubblicazione, per presentare un'obiezione motivata, che la Commissione europea analizzerà prima di adottare una decisione finale. Fortunatamente - ne sono dimostrazione oggi gli interventi che mi hanno preceduta - si tratta di un tema trasversale: Governo, associazioni di categoria e noi rappresentanti delle istituzioni a tutti i livelli siamo tutti chiamati a fare fronte comune per predisporre un'azione rapida, efficace e adeguata. Diventa quindi ancora più fondamentale che ci si muova in maniera compatta. Va condiviso un comune percorso di intenti che ci permetta di presentare obiezioni forti alla Commissione europea, così da scongiurare non solo un attacco al nostro Prosecco, ma a tutto il principio di tutela delle eccellenze, di cui le denominazioni sono espressione massima a livello europeo.

Auspico quindi che le istituzioni europee, come già dimostrato in passato, sappiano abbinare la tutela del consumatore, di un territorio e di una denominazione storica, come quella rappresentata dal Prosecco. D'altra parte, qualsiasi differente scenario finirebbe per svuotare di ogni significato la nozione stessa di DOP e, in definitiva, sconfessare i valori fondamentali che gli Stati membri e la stessa Unione europea sono chiamati a perseguire. Ciò finirebbe per creare un precedente che parzialmente minaccerebbe tutte le denominazioni europee e le eccellenze tutelate.

Ringrazio quindi il Ministro e il Sottosegretario per essere qui oggi. Saremo ovviamente al vostro fianco, dei territori interessati e degli operatori del settore, perché il nostro Paese dovrà opporsi con ogni mezzo a questo riconoscimento che rischia di arrecare un notevole danno economico a uno dei prodotti di punta del *made in Italy* agroalimentare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Carlo. Ne ha facoltà.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro ed esordisco subito con una brutta notizia. È di questa mattina la presentazione da parte della Croazia della domanda di registrazione del Prošek e quindi da oggi decorrono quei sessanta giorni che tutti in Aula abbiamo appena finito di citare.

Signor Ministro, sa di essere sempre stato abbastanza ben visto da questa parte politica - mi sembra evidente - perché la maggior parte delle volte in cui è venuto in quest'Aula ha chiesto di difendere i prodotti nazionali, qualche volta trascinato da noi, come sulla questione nutri-score, prima alla Camera e poi al Senato, e anche oggi, con questa informativa sul Prosecco, che condivido debba essere un tema di assoluta trasversalità e di patriottismo. Questo non solo perché sono bellunese, quindi affine a quel territorio veneto e friulano in cui il Prosecco nasce e si sviluppa, ma perché siamo consci che infrangere questa regola, che in qualche maniera prevede di sorpassare e scavalcare il diritto stesso, portandocene fuori, apre poi a una serie di contenziosi tali per cui si finisce con non avere nulla di protetto. Non ci sarà più una dominazione protetta, infatti, se passa il messaggio che qualcuno in Croazia, a pochi metri dalle nostre sponde adriatiche, può registrare un nome che induce in assoluta confusione il consumatore.

Ha citato benissimo i dati dell'*export* italiano, che hanno raggiunto i 50 miliardi e che ambiziosamente ci poniamo di far arrivare oltre gli 80 miliardi. Per la verità, è tutto grandissimo merito dei nostri produttori, delle nostre aziende e dei nostri agricoltori.

Sinceramente, non è che questa Nazione - non per colpa sua, ma anche di chi l'ha preceduta - oggi abbia un piano per l'agricoltura nazionale che possa dirsi fattore di sviluppo e di aumento dell'*export*.

Lavoriamo su questo, noi siamo a disposizione. Come abbiamo sempre detto, quando c'è da costruire, ci troverete sempre al vostro fianco. Rigettiamo anche le critiche nei confronti dei Ministri che non sono competenti per materia, glielo avevo già detto e glielo ribadisco. Uno dei migliori Ministri, Giovanni Marcora, era diplomato come geometra e penso che nessuno che s'intenda un po' di agricoltura in quest'Aula possa dire che non sia stato un grande Ministro, prima dell'agricoltura e poi dell'industria, due comparti vicini, ma probabilmente diametralmente opposti. Chi non ricorda la legge Marcora sulle cooperative, alle quali ha dato la possibilità di sostituire l'imprenditore in caso di problemi finanziari?

Per questo siamo al suo fianco, scevri da ogni posizionamento ideologico, per tutelare un bene frutto della tradizione italiana, veneta e friulana, che oggi è messo seriamente a repentaglio da questo tentativo croato. Ha ricordato correttamente come ci abbiano già provato e ha giustamente citato anche certe sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, quella del 9 settembre 2021, che di fatto sancisce il divieto di evocazione di un nome, ma anche quella precedente, del 2019, che fa divieto di qualsiasi evocazione di nomi. Il diritto, quindi, è assolutamente dalla nostra parte.

Semmai, ci viene da chiedere come mai l'Europa con i croati nei nostri confronti abbia un atteggiamento possibilista, mentre ne ha uno di ferma chiusura nei confronti, ad esempio, della Spagna, quando con i tapas bar Champanillo intende evocare lo Champagne.

Non vorrei che questo atteggiamento derivasse dal fatto che l'Europa ci vede deboli oggi, nonostante sia in carica un Governo di larghissima maggioranza, con un ricorso alla fiducia che sinceramente è imbarazzante (per inciso, quattro fiducie in quarantott'ore sono qualcosa che non si è mai visto all'interno di questo Parlamento). Non vorremmo quindi che dall'esterno il vostro fosse percepito come un Governo forte con i deboli e debole con i forti, perché questo è quello che sta accadendo. Non si spiegherebbe altrimenti perché oggi l'Unione europea non si ponga immediatamente di traverso rispetto a questo tema e non dia ai croati un termine di sessanta giorni per addurre le loro ragioni. Non vorremmo, signor Ministro - ma non è tutta colpa sua, né del Sottosegretario - che la nostra Nazione, come in occasione del noto *rave party*, fosse percepita come quella dove tutto è concesso e dove conviene andare, perché tanto la debolezza del Governo fa sì che non si intervenga dove 8.000

"fattoni" si drogano tra l'altro all'interno di un terreno agricolo, quindi avremmo dovuto arrabbiarci tutti nei confronti di quell'orgia di illegalità che è avvenuta in Provincia di Viterbo. Non vorrei che, per lo stesso principio per cui in Italia è concesso tutto, fossimo percepiti come deboli e quindi, come si suol dire, ci si potesse infilare come nel burro anche in questioni che attengono alla nostra economia. Ha citato anche il dato relativo all'*italian sounding*: ebbene, abbiamo raggiunto i 100 miliardi di prodotti copiati, quindi è evidente che sono in atto, come per il nutri-score, una forma di discriminazione nei confronti dei nostri prodotti e un tentativo di erodere i nostri mercati. È evidente che ci sono mercati dell'agroalimentare italiano non solo protetti per via dell'origine e della qualità, come quello del Prosecco, ma anche notoriamente riconosciuti in tutto il mondo per i loro prodotti assolutamente validi, che quindi battono la concorrenza semplicemente per comparazione: quando c'è un prodotto italiano su uno scaffale, tutto il mondo lo preferisce.

Oggi c'è la richiesta di registrazione del nome Prošek per un vino totalmente distante dal Prosecco tradizionale, anche se esiste una versione del Prosecco fermo che non si discosta poi tanto da quel vino: è evidente che i croati, quando avranno ricevuto l'approvazione per il Prošek, tra un anno produrranno un vino con le bollicine; mi sembra talmente evidente che questo non può essere dimenticato.

Signor Ministro, siccome siamo un'opposizione patriottica - e lo dimostriamo anche ora - le chiediamo di fare un gruppo di lavoro all'interno del suo Ministero che si occupi di questo tipo di difesa, facendosi aiutare anche dall'avvocatura. Questo è quello che dobbiamo fare sul contingente; attenzione, però, perché come Governo e come Nazione dobbiamo dimostrare - e qui ci troverete al vostro fianco - un'unità di intenti e una compattezza che non ci facciano percepire come la cenerentola d'Europa: oggi accade per il Prosecco, domani accadrà per il nutri-score, dopodomani per qualsiasi altro prodotto che si intenda svilire. Se non lo facciamo, siamo costantemente in difesa.

Oggi abbiamo bisogno di un Ministro della difesa della Nazione, perché le è relegato a non poter fare programmazione, in quanto si deve sempre difendere da qualsiasi tipo di attacco. Mi ricorda i sindaci dei piccoli Comuni che non riescono mai a fare programmazione, semplicemente per il fatto che devono perdere tutto il loro tempo a difendersi dalle accuse, dalle responsabilità, a volte da un Governo ostile - dai tanti che lo sono, non solo questo - che vede i piccoli Comuni quasi come il male assoluto. Ecco, vorremmo che fosse liberato da queste incombenze e potesse finalmente occuparsi della pianificazione strategica di un settore primario come l'agricoltura. Non a caso si chiama così: è il settore primario perché per anni è stato trainante per questa Nazione. È il settore che oggi vede i maggiori aumenti nell'*export*, non sono del vino: da 670 milioni di bottiglie a 370 milioni di *export*; il Prosecco da solo vale 2 miliardi, uno dei quali solo per l'*export*.

Signor Ministro, il nostro appello è chiaro: dica all'Europa di mettere giù le mani dal nostro Prosecco e dai prodotti nazionali. Se lo farà, nelle modalità che ci spiegherà, saremo certamente al suo fianco; altrimenti, ci troverete ogni giorno qui a pungolarla sulle questioni che riteniamo aperte e fondamentali per una Nazione che si dice sovrana e che dev'esserlo sia sui propri prodotti sia sulle proprie genti.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrazzi. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, mi sembra che dalla discussione di questa mattina stia emergendo in maniera plastica l'importanza della produzione del Prosecco nel nostro Paese.

I tre consorzi capofila hanno creato un prodotto di qualità: certo, potremmo anche discutere della qualità differenziata a seconda di dove viene prodotto e della tipologia di produzione, ma certamente di qualità; hanno creato un *brand*, facendone una bandiera del nostro Paese. Infatti, girando per l'Europa e per il mondo, si vede in maniera evidente come ormai il Prosecco sia assolutamente il vino italiano più consumato, diventando uno dei vini di riferimento.

Quando parliamo di questo, sappiamo di cosa stiamo parlando: l'Italia, il cibo, la qualità, il territorio, la passione del territorio e il *genius loci* sono tutte questioni che creano una ricchezza che va ben oltre il fatturato del Prosecco, ma insieme ad altre componenti creano esattamente quella ricchezza, quella produzione e quel *brand* Italia che consentono al nostro Paese di essere un punto di riferimento a

livello mondiale.

I dati che molti colleghi hanno fornito in realtà riguardano solo uno dei tre consorzi, il Prosecco DOC, perché dovremmo poi aggiungere anche gli altri: quello di Conegliano Valdobbiadene e quello di Asolo. La produzione di bottiglie è ormai di più di 600 milioni all'anno e il fatturato è di quasi 3 miliardi di euro all'anno, con l'esportazione che ormai supera di gran lunga l'utilizzo interno.

C'è da dire che i produttori, tra l'altro, anche con difficoltà, hanno rimodulato i canali di vendita: è esploso anche l'*e-commerce*, di cui nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 325 per cento; in Giappone c'è stata una crescita del 224 per cento; c'è davvero quella genialità capace di lavorare non solo il prodotto, ma anche il processo e la comunicazione, che sono i tre elementi centrali che fanno di un prodotto un successo a livello mondiale.

Signor Ministro, per come la vedo io, il tema non è solo quello di difendere il Prosecco dal Prošek - anche se certamente lo è pure - con questa denominazione tradizionale, che si collega a quella della Dalmazia e che fa riferimento a un vino liquoroso, quindi di tutt'altra tipologia, che naturalmente non è un concorrente diretto. Il nome però è troppo assonante e pertanto la battaglia andrebbe fatta anche solo per questo e per definire tale principio.

C'è però un altro pericolo, signor Ministro, cui ha accennato e che ribadiamo, spingendola ad andare in questa direzione. Ciò potrebbe infatti creare un precedente pericoloso nelle menzioni speciali. Mi riferisco, ad esempio, agli altri due grandi produttori di vino al mondo, che, come noto, insieme all'Italia sono la Spagna e la Francia, visto che da soli copriamo più del 50 per cento della produzione mondiale del vino. Cosa potrebbe essere dello Château Lafite o dello Champagne? Cosa potrebbe essere dei vini tradizionali, se si apre la porta a una deriva di questo tipo? Dove vanno la qualità e la tutela dei consumatori, come diceva giustamente il senatore Taricco? Dove va la credibilità dei prodotti, soprattutto italiani, ma anche a livello europeo, dove pure ci sono delle eccellenze? Signor Ministro, la invitiamo davvero a fare squadra con Francia, Spagna e tutti i Paesi che hanno tutto l'interesse a combattere insieme.

Qualcuno ha sbandierato l'idea che l'Europa stia svendendo. L'Europa non sta svendendo niente, ma semplicemente ha ricevuto una domanda: deve recepirla, la pubblica e ci sono sessanta giorni di tempo per fare ricorso. Noi faremo ricorso e il Governo si opporrà, come il Ministro ha già detto dappprincipio, e oggi potrà dire di farlo con l'appoggio unanime di tutte le forze politiche, perché la difesa di questo prodotto bandiera per noi è assolutamente centrale. Quindi, signor Ministro, lei e il Governo avrete noi alle spalle, per darvi una mano. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, intanto ringrazio il signor Ministro per la sua informativa, per gli elementi importanti che ha portato in questa sede, per l'impegno a contrastare la richiesta in oggetto, che, come si è sentito dagli interventi odierni, ritengo sia condiviso da tutte le forze politiche e da tutta l'Assemblea, ma anche per l'impostazione che si è data e che si vorrà dare a questa battaglia, che adesso è giuridica, a livello europeo.

I dati che il signor Ministro ci ha portato ci dicono che quella del Prosecco è una storia di grande successo, che tra l'altro, nel giro di pochissimi anni, ha portato a numeri veramente impressionanti e importanti.

Voglio qui ribadire che, in tutti questi anni, siamo stati forse i primi a portare una riflessione e a fare anche una grande battaglia in questo senso all'interno dell'Unione europea, non solo genericamente sulle denominazioni, ma sul legame fortissimo tra i prodotti e l'identità territoriale. Signor Ministro, questo è stato il punto su cui l'Italia, anche attraverso Governi diversi, si è contraddistinta in Europa e ciò per un motivo molto semplice. Ricordo ad esempio le prime battaglie sulle etichettature, in cui all'inizio l'Italia era praticamente da sola. Oggi le cose sono molto diverse, perché, con la difesa dell'identità e della denominazione dei nostri prodotti, portiamo avanti il modello della nostra agricoltura, anzi, oserei di dire delle nostre agricolture, che sono strettamente legate all'identità del territorio.

Nel caso del Prosecco, è non solo la storia di un successo, ma anche di un territorio. Non è un caso, tra l'altro, che il valore di quel territorio sia stato riconosciuto dall'UNESCO, che ha iscritto le colline del

Prosecco nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Questo è l'altro elemento. Queste due questioni, la difesa della denominazione del marchio e quella del territorio, sono assolutamente e strettamente legate.

Si tratta della difesa di un mondo produttivo, composto da tante aziende e da tanto lavoro, ma anche dei consumatori. Questo è un elemento ulteriore: i nostri prodotti nel mondo sono vittime di quello che è definito *italian sounding*; questo purtroppo è uno degli elementi che contraddistinguono l'assalto ai nostri prodotti. Perché *l'italian sounding*? Perché questo è il tratto dell'identità italiana e della qualità dei nostri prodotti.

Lei giustamente ha detto che siamo solo all'inizio e che non è stata ancora pubblicata la richiesta. Penso che abbiamo degli elementi giuridici validi. Vorrei ricordare, tra le altre cose, che anche a noi fu in qualche modo imposto di non utilizzare più la dizione "metodo *champenois*"; ed era un'assonanza, per far capire. Credo che il dato più importante, da questo punto di vista e dal punto di vista giuridico, sia stata proprio la sentenza della Corte di giustizia europea - che lei ha citato poco fa, signor Ministro - la quale era stata molto chiara intervenendo nella *querelle* tra Francia e Spagna a proposito del caso *Champanillo*. Cosa dicono i giudici europei? Il regolamento europeo protegge le produzioni DOP da condotte relative sia ai prodotti sia ai servizi; non può quindi esistere, nel caso dei prodotti IGP e DOP, l'evocazione dei loro nomi. Gli elementi contenuti in questa sentenza, a mio avviso, sono la base su cui possiamo validamente portare avanti la nostra battaglia.

Credo però - e ha fatto bene chi lo ha sottolineato prima - che, oltre alla battaglia giuridica, sia importante realizzare campagne per difendere l'identità dei nostri prodotti e il loro legame con il territorio (l'abbiamo fatto varie volte in tutti questi anni, anche con le organizzazioni professionali agricole), per difenderci dall'*italian sounding*, per coinvolgere i consumatori. Serve una battaglia politica e culturale, a difesa di interessi che sono non soltanto di un territorio o di un Paese, ma dei consumatori europei e internazionali. Questo è un elemento assolutamente centrale, perché viviamo in un mondo in cui tutto è omologato: questo è il punto. Andando nelle varie capitali, si trovano gli stessi negozi del centro di Roma. L'elemento distintivo del nostro modello agricolo e del nostro approccio sono invece la diversità e l'originalità di questi prodotti, nonché il loro legame profondo con i territori, elemento che garantisce i consumatori, ma innanzitutto la non omologazione, in un'epoca di globalizzazione di tutto quello che mangiamo, di come ci vestiamo e spesso anche di come pensiamo. Credo che questo sia un elemento assolutamente fondamentale.

La storia del successo del Prosecco è oggi la punta di diamante del successo di tutti i nostri vini, che, signor Ministro, nasce dalla tragedia del metanolo. In questo i nostri produttori sono stati bravissimi: abbiamo puntato tutto unicamente sulla qualità e questa battaglia l'abbiamo vinta. Anche sul Prosecco oggi credo si stia lavorando: come sa, il pericolo della monocultura è notevole; molti produttori, infatti, stanno diventando anche la punta di diamante di un processo che punta in modo spasmodico sulla qualità sia del territorio dove si coltiva sia del prodotto stesso.

Questo è l'elemento centrale e sono d'accordo sul fatto che possiamo vincere la battaglia giuridica, perché abbiamo gli elementi sia nel regolamento europeo sia nei pronunciamenti della Corte di giustizia europea. Credo anche che dobbiamo continuare e possiamo vincere la battaglia che da anni facciamo contro *l'italian sounding*, non solo per la difesa delle nostre agricolture, ma anche per l'idea di un modello agricolo e produttivo e di una qualità dei prodotti che non possono trovarsi dovunque, ma che hanno un legame profondo con una terra. Sono questi la battaglia culturale e il tratto culturale forte che dobbiamo portare avanti.

Oggi gli interventi fanno sì che tutta l'Assemblea sarà con lei e con il Governo per portare avanti questa battaglia contro l'ennesima appropriazione indebita dei nostri marchi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Caligiuri. Ne ha facoltà.

[CALIGIURI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghi, con poco stupore, a parer mio, questo è l'anno del Prosecco.

Si è raggiunto un totale di 600 milioni di bottiglie prodotte in nove province del Nord-Est italiano, che vanta tre denominazioni d'origine. È un vero e proprio universo enologico, che durante i mesi pandemici si è distinto per filiera fatta bene e innovazione; ha resistito allo *shock* dei mercati e ha

addirittura incrementato le vendite, aprendosi a nuovi canali come *e-commerce* o *app*. C'è stato un *boom* anche per il Prosecco rosé, che con 37 milioni di bottiglie vendute in sei mesi si conferma prodotto d'eccellenza, amato soprattutto negli Stati Uniti e in Germania, Regno Unito ed Estremo Oriente. Signor Ministro, questa non è solo resilienza, ma capacità imprenditoriale, pragmatismo e lungimiranza, che rendono il solo e unico Prosecco un prodotto inimitabile e richiestissimo a livello mondiale.

Come accade per tantissimi prodotti italiani, però, gli introiti derivanti da *business* fanno gola a tanti. Questa è la volta della Croazia, che ci prova. In questa settimana discutiamo infatti della possibilità di riconoscimento del *Prošek* croato. Bene ha fatto il Ministro a ricordare l'episodio del Tocai, quando nel nostro Paese fu vietato l'utilizzo del nome. Ciò che però infastidisce me e, credo, in base a quanto abbiamo sentito, tutti i colleghi è il fatto di ritrovarci ancora una volta in quest'Aula a lamentare ciò che potrebbe essere un pericoloso precedente a danno del *made in Italy*.

C'è chi pensa che non esistano rischi di confusione tra Prosecco e *Prošek*. Non penso sia così. Semmai, non esistono rischi di confusione per gli intenditori di Prosecco, ma pensate a un consumatore che si affaccia per la prima volta sulla miriade di vini in commercio: abituato probabilmente al vino che generalmente in Italia, come direbbero le nonne, si usa in cucina, ma con il quale non si brinda, avendo spesso sentito parlare di Prosecco, decide di andare al supermercato e provare il *Prošek*, più economico e dal nome quasi simile. Si ritroverà a bere un vino fermo e non proverà l'esperienza delle nostre pregiate bollicine, che da sempre accompagnano i momenti belli e da ricordare; di fatto, berrà un passito dolce, che nulla ha a che fare con le caratteristiche secche del nostro Prosecco italiano; per lui quello sarà semplicemente Prosecco, indipendentemente dal fatto che alla fine apprezzerà o no il prodotto.

Il ragionamento, però, indigna ancora di più perché porterebbe ingenti danni per i nostri produttori che guidano le esportazioni. Non credo di sbagliare quando dico che, se la richiesta croata dovesse essere accolta, ci troveremmo di fronte, come hanno detto già i miei colleghi, a un vero e proprio fenomeno di *italian sounding* legalizzato dall'Europa. Tutto ciò sarebbe inaccettabile, visto e considerato che l'*italian sounding* genera un giro di *business* ai danni dei produttori italiani da 100 miliardi l'anno.

Cosa accadrà dopo il *Prošek*? Daremo man forte a prodotti come il Parmesan o la salsa Pomarola? Assolutamente no: ecco perché il *Prošek* è un precedente da evitare.

Cosa c'è da fare? Sicuramente continuare a parlarne, signor Ministro: il dibattito non deve mai affievolirsi. Inoltre, in sede europea bisogna presentare un ricorso completo di tutte le nostre obiezioni motivate, al fine di far comprendere alla Commissione come dietro alla semplicità di un nome ruotino reputazioni e introiti di un settore traino del PIL italiano.

È altresì fondamentale cercare di far capire che, quando si parla di prodotti italiani, non bisogna farlo con leggerezza; bisogna piuttosto agire su un fronte comune a livello europeo, al fine di tutelare un comparto, quello dell'agroalimentare italiano, che anche durante la pandemia ha permesso di portare sulle tavole di tutti i cittadini europei, e non solo, prodotti di eccellenza e con altissimi *standard* qualitativi.

Per questo siamo sempre grati ai nostri imprenditori. Forza Italia c'è, è al fianco suo e degli imprenditori. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

[VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ringrazio per l'opportunità che ci viene data di intervenire sul tema tramite questa informativa il ministro Patuanelli e il sottosegretario Centinaio, che sono in Aula quest'oggi, nonché il mio capogruppo Massimiliano Romeo e la Conferenza dei Capigruppo, perché la settimana scorsa abbiamo sollevato questo problema e siamo riusciti a venire subito in Aula per affrontare questo importantissimo tema. Desidero ringraziare anche i colleghi senatori intervenuti prima di me, perché siamo tutti uniti in un'unica direzione: la difesa dell'eccellenza italiana nel mondo e del Prosecco dagli attacchi di questa iniziativa della Croazia che, tramite la Comunità europea, sembra voler registrare la denominazione del *Prošek*.

Questo non ci va assolutamente bene, perché nei nostri territori abbiamo investito parecchio e dietro la bottiglia di Prosecco ci sono una storia, un grande lavoro e tantissime aziende: abbiamo una quantità di

produttori veramente notevole anche solo nel Nord Est (parlo di Veneto e Friuli); abbiamo 11.500 aziende che lavorano tutte nel settore del Prosecco in 23.000 ettari, con una superficie media di due ettari per ogni azienda; abbiamo giovani che lavorano in questo settore ed è una cosa molto piacevole e innovativa avere giovani che si riavvicinano alla terra e che credono nel futuro del loro territorio. (*Applausi*).

Mi permetto, signor Presidente, di mostrarle una bottiglia di Prosecco.

PRESIDENTE. Senatore Vallardi, per cortesia, tolga la bottiglia: sa di non poterla esibire in Aula; lo conosciamo tutti, è patrimonio dell'UNESCO, quindi non abbiamo bisogno di esibirlo.

VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*). Lo so, signor Presidente, e la ringrazio per questo. So che anche lei arriva da una delle nove Province autorizzate a produrre il Prosecco, quella di Padova, quindi conosco il suo attaccamento al territorio. (*Applausi*). Si tratta della Provincia di Padova, nonché di quelle di Treviso, Belluno, Pordenone, Gorizia, Udine, Trieste, Venezia e Vicenza.

Il Prosecco è una risorsa per il nostro territorio e ha permesso agli agricoltori anche di risollevarsi economicamente, oltre a essere un'eccellenza del *made in Italy*. I numeri del prosecco sono eccezionali ne abbiamo visto una continua crescita. I numeri del Prosecco ci permettono - me lo conceda - anche la tutela dell'ambiente. Ciò ha fatto sì che le colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano, come giustamente diceva lei - e la ringrazio di questo a nome di tutti i colleghi, perché veramente si conferma che siamo sul pezzo - siano state riconosciute patrimonio dell'UNESCO.

C'era l'allora ministro e oggi sottosegretario Centinaio; c'era il nostro governatore Luca Zaia, che e si è impegnato moltissimo per il riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio dell'UNESCO. (*Applausi*). Credo che si tratti sicuramente di un fiore all'occhiello dell'italianità nel mondo. L'UNESCO riconosce le nostre colline patrimonio dell'umanità, alla fine questa è la sostanza, ma poi vediamo che la Commissione europea - lo abbiamo sentito questa mattina - fa in modo che sia possibile depositare una domanda di protezione della menzione tradizionale Prošek.

Ringrazio il ministro Patuanelli per il fatto che stiamo tutti lavorando nella stessa direzione. Lo ringrazio anche - l'ho già detto e lo ripeto oggi - per la tempestività con la quale è venuto in Aula. Lo ringrazio, altresì, perché sembra che siamo effettivamente sul pezzo, almeno dal punto di vista giuridico e legislativo. Sono però un po' preoccupato, perché non so che cosa stiano facendo effettivamente i croati con il commissario europeo Janusz Wojciechowski: arrivare infatti a conoscere la notizia nel momento in cui è pubblicata vuol dire che stanno lavorando da un po' di tempo sulla questione.

Vengo dalla provincia di Treviso e, come sa benissimo anche il ministro Patuanelli, che è friulano, i nostri territori sono rimati scottati in passato. Sono un agricoltore che coltivava il Tocai friulano e ricordo che trent'anni fa gli ungheresi ce l'hanno portato via, per cui la percezione del pericolo che c'è nei nostri territori è veramente alta, perché abbiamo questi ricordi. Avevamo le barbatelle, le piantine di Tocai, mentre gli ungheresi hanno anche la Regione e la città di Tokaji, per cui a suo tempo fu ritenuto giusto che il Tokaji se ne andasse in Ungheria.

Mi rivolgo al ministro Patuanelli: oggi abbiamo le barbatelle del Prosecco; storicamente abbiamo un certo radicamento nel territorio e da cinquecento anni sappiamo che il centro urbano di Prosecco, come si diceva, è una frazione del Comune di Trieste, quindi abbiamo anche la città. Le barbatelle sono partite dal Friuli-Venezia Giulia e poi piano piano sono venute nel Conegliano-Valdobbiadene, dove, forse grazie al clima, sono leggermente più rigogliose. Oggi quindi abbiamo tutti i numeri perché il Prosecco possa rimanere e fare economia nel nostro territorio.

Voglio però richiamare l'attenzione di tutta l'Assemblea: se, dal punto di vista giuridico, credo che stiamo facendo effettivamente tutto, da quello politico, secondo me, qualche piccolo accordo c'è. La settimana scorsa, per la precisione venerdì, sono andato in Croazia, nella città di Rovigno, con alcuni amici e ho visto che il Prošek lo hanno già pronto.

PRESIDENTE. La prego, senatore Vallardi, mi pare che non ci sia nulla da festeggiare da quanto è emerso dal dibattito.

VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*). Signora Presidente, mi sono permesso di mostrarne una bottiglia, che darò poi al ministro Patuanelli, perché i croati sono già pronti. Le bottiglie di Prošek le hanno già, con

questa dicitura.

Il Prosecco anche mentalmente per noi è festa, gioia e felicità e sono convinto che continueremo sicuramente a venderne tanto e che aumenteremo anche le vendite. Non credo quindi tanto al pericolo della vendita di Prošek, perché, se il Prosecco è gioia, felicità, brindisi, festa, stare assieme e brindare, alla sera, magari in coppia, il Prošek come *sounding* mi pare evochi più un buon digestivo: se si ha il mal di pancia, con due bicchierini di Prošek magari si sta meglio. (*Applausi*).

Non è dunque questo il pericolo. Il pericolo, signor Ministro, sta nel fatto che, se passa la dicitura Prošek, apriamo un foro nella diga, quella che oggi sta proteggendo tutto l'*italian sounding* ed è a salvaguardia di tutti i prodotti italiani che stiamo assicurando con i consorzi di tutela. (*Applausi*).

In questo momento nel mio immaginario vedo i croati, insieme al commissario europeo (che fino a prova contraria non mi sembra ci sia molto amico), fare un foro in questa diga.

Ministro Patuanelli, sottosegretario Centinaio, so che state lavorando molto bene, però noi siamo qui, per quello che possiamo fare. Dovremmo essere una falange armata romana e voi la nostra punta di diamante. Dobbiamo riuscire, in questa battaglia dell'italianità, a difendere il Prosecco. (*Applausi. Il senatore Zuliani mostra una bottiglia.*).

PRESIDENTE. Per cortesia, non festeggiamo nulla. Colleghi, non si può e lo sapete bene.

È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, la ringrazio per la sua presenza e il pronto intervento.

Colleghi, si è già parlato e riflettuto su alcune cose. Quello di cui stiamo discutendo rischia di essere un precedente pericolosissimo sul modello di denominazione. Sappiamo, infatti, che dietro tale modello vi sono tradizioni culturali e garanzia di trasparenza e qualità per il consumatore. Se cominciamo a far crollare questo modello, crolla anche un sistema di garanzia e così come sta succedendo per questo prodotto, potrà accadere a tantissimi altri.

Signor Ministro, lei ha prima ricordato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dello scorso 9 settembre, che parla di evocazione abusiva. In questa sentenza leggiamo che l'evocazione abusiva si configura tutte le volte in cui c'è un'affinità fonetica e visiva tra denominazioni. Immaginiamoci il Cerasuol, il Montepulchiano, l'Aianic, il Ciro, il Grek de Tuf, il Sangiovese, il Ribollen e così via. Noi abbiamo più di 315 DOC italiane e, quindi, si potrebbe andare avanti.

Quello che sta avvenendo al Prosecco potrebbe avvenire anche alle altre denominazioni di cui ho fatto una menzione strafalciata, ma con un'affinità fonetica che diventerà visiva nel momento in cui si produrranno delle bottiglie, come ci ha fatto vedere il presidente Vallardi. Questo è certamente un grande pericolo per la nostra economia. L'Italia è riconosciuta nel mondo non soltanto per la qualità della manifattura e per la cultura, ma anche - e soprattutto - per la qualità del prodotto agricolo, compreso il vino.

Io sono sinceramente sollevato per quanto appena appreso dal Ministro nella sua informativa. Per la questione del Prošek è fondamentale - e già si sta operando - che il Ministero intervenga nelle sedi opportune nei prossimi sessanta giorni. Per il Parlamento e per noi, come forza politica, sarà fondamentale abbassare le bandiere, andando tutti nella stessa direzione, perché siamo un unico Paese. (*Applausi*).

Così come sarà fondamentale e di fondamentale ausilio l'attivazione del tavolo tecnico per sostenere i produttori italiani del Prosecco nel ricorso contro la Commissione UE. Ovviamente quando si elaborano dei documenti, chi fa da sé non fa granché in realtà, come mi è stato insegnato da una grande mente, e in questo caso il Ministero realizzerà il tavolo tecnico attraverso chi lavora all'interno del settore e del comparto, quindi i consorzi.

È infatti assurdo pensare che seppur nella fase istruttoria dell'intera procedura di registrazione in Europa del Prošek, la Commissione UE abbia comunque concesso il primo sì verso quella che è a tutti gli effetti la violazione del divieto di utilizzare nomi che evocano altri prodotti con denominazione di origine protetta (DOP). Tale violazione - lo ripeto anche io, come ha fatto il Ministro - si verifica ogni volta che un consumatore possa essere tratto in inganno al momento dell'acquisto; qui c'è tutto. È proprio così, trattasi di un vero e proprio raggiri nei confronti dei consumatori, i quali, al momento

dell'acquisto, nonostante i prodotti siano di diversa qualità, vengono fuorviati dall'omonimia della denominazione utilizzata e dalla somiglianza che ne deriva.

La vicenda di cui si discute dimostra come il principio di tutela delle eccellenze, di cui le denominazioni sono espressione massima a livello europeo, venga spesso intaccato. Di certo non possiamo permetterci di non difendere le nostre preziosità di fronte ai vari e non rari attacchi da parte di coloro che nei fatti attuano vere e proprie pratiche di concorrenza sleale. Questo è: concorrenza sleale. Anche perché occorre considerare come per la produzione dei vini DOP e ad indicazione geografica tipica (IGT) debba essere osservata tutta una serie di requisiti, i quali vengono nel tempo rivisti in chiave sempre più stringente. Viene pertanto richiesto un legame sempre più forte con il territorio da cui provengono, di cui siamo stati proprio noi vittime, come prima si è detto più volte relativamente al Tocai friulano, perché aveva una denominazione troppo simile al Tokaji ungherese e slovacco e abbiamo dovuto noi fare un passo indietro con il nostro nome. Adesso invece dobbiamo fare cinque passi avanti e chi sta attuando questa pratica scorretta ne deve fare invece cinque indietro.

Ci si aspetta quindi che dinanzi a tali condizioni richieste circa la natura, la qualità e la vera origine del prodotto, non si possano poi ammettere pratiche scorrette come un tale caso di omonimia. Direi che sarebbe un grande controsenso, chiaro e visibile a tutti.

In conclusione, una denominazione storica come quella rappresentata dal Prosecco DOC e dal Prosecco con denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), così come tutte le denominazioni europee e le eccellenze protette, va tutelata unitamente alla garanzia per il consumatore e alla tutela del territorio e delle tradizioni.

Resto pertanto fiducioso anche io, come il Ministro, circa il lieto fine di questa assurda vicenda. Grazie, Ministro, per quello che sta facendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che ringrazio per la disponibilità.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,54)

Discussione del disegno di legge:

(2353) *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 10,55)

Discussione e approvazione della questione di fiducia sugli articoli 1 e 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2353, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 2a Commissione permanente, senatore Ostellari, per riferire sui lavori della Commissione.

OSTELLARI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, ieri i lavori in Commissione non sono andati avanti e, preso anche atto del termine fissato per oggi per la discussione del provvedimento in Aula, ci è stato impossibile concluderli. Le chiedo pertanto di proseguire l'esame del provvedimento senza relazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Ostellari, il disegno di legge n. 2353, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, l'assenza del Governo in Aula in questo momento dimostra plasticamente lo schiaffo che l'Esecutivo ha inteso dare a quest'Assemblea. Già ieri ci hanno imposto di non discutere gli emendamenti e neanche di votarli e oggi non si presentano neanche.

PRESIDENTE. Senatore Crucioli, la interrompo solo per farle presente che il rappresentante del Governo è presente.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Adesso sì.

PRESIDENTE. Devo precisare che lo era anche prima, potrebbe esserle sfuggito. Continui pure il suo intervento.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Sarebbe stato quantomeno segno di attenzione se fosse stato presente il Sottosegretario alla giustizia, comunque andiamo avanti.

In ogni caso, signor Presidente, la riforma risponde esattamente al concetto di giustizia penale che ha questo Governo, che debba cioè colpire soltanto gli asociali, i cani sciolti, gli sfortunati, che possono andare in galera, mentre i colletti bianchi, i politici, gli amministratori, i ricchi insomma devono essere tutelati e devono avere ampie possibilità di immunità. La riforma fa esattamente questo: consente delle finestre di impunità ben precise, peraltro in perfetta sintonia con l'idea di questo Governo in tutti i settori, che appunto è elitario e distingue i sudditi per censo. Di sudditi, infatti, si tratta in questo momento.

La riforma in discussione garantisce delle sacche di immunità in molti modi: ad esempio estendendo il patteggiamento, ampliandone (a favore del reo naturalmente) gli effetti alle pene accessorie, alla confisca, agli effetti extrapenali della sentenza. Inoltre, ad esempio, estende l'ambito di applicazione delle cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Elencherò, signor Presidente, qualcuno di questi reati che adesso potranno non essere puniti se particolarmente tenui. Mi dica lei se possono essere tenui l'istigazione alla corruzione, la falsa testimonianza, l'induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, l'agevolazione alle comunicazioni dei detenuti al 41-*bis*, l'inquinamento ambientale, il traffico illecito di rifiuti, la falsità materiale e ideologica commessa da pubblici ufficiali in atti pubblici, lo sfruttamento del lavoro, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l'usura e l'autoriciclaggio.

Tutti questi sono reati che sono puniti con una pena non superiore, nel minimo, a due anni. Ovviamente, il massimo è molto più alto, ma vi è l'*escamotage* di cambiare. Prima, infatti, la non punibilità era per le pene non superiori, nel massimo, a cinque anni. Adesso si dice: nel minimo a due, facendo rientrare tutta questa gamma di reati che, ovviamente, a seconda dei casi e di chi c'è nella rete, potranno essere dichiarati non punibili per particolare tenuità del fatto. Avete sentito bene quali sono i tipi di reati di cui stiamo parlando.

Ancora, si estende l'inappellabilità di alcune sentenze di proscioglimento. Vieni prosciolto in primo grado? Il pubblico ministero non può fare appello. Ancora, viene estesa la sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell'imputato per pene fino a sei anni. Quindi, anche per reati gravissimi potrà esservi una sospensione con messa alla prova. Tutto questo, ovviamente, crea sacche di impunità, e toglie la capacità di deterrenza del codice penale rispetto a coloro che potrebbero pensarci due volte prima di commettere dei reati e che sapranno perfettamente che potranno farla franca. Il carcere è previsto, sostanzialmente, soltanto per i poveracci.

Il capolavoro, in questo senso, è proprio l'improcedibilità per il superamento del termine di durata dell'appello o del ricorso in Cassazione. È vero che vengono previste delle possibilità di proroghe, ma, per poter motivare e ottenere la proroga, il giudice dovrà fare un provvedimento motivato in maniera ficcante, precisa e puntuale sulla base della particolare complessità del processo. Non basterà addurre la motivazione della complessità del processo, ma bisognerà dimostrare che è particolarmente complesso. E su quella motivazione e su quel provvedimento potrà essere fatto ricorso in Cassazione.

Quindi, è facile immaginare che, per tutti i reati, compresi quelli di mafia, dove vi è la possibilità di proroga e deve esserci sempre questa motivazione, rei, che sono stati anche condannati in primo grado, faranno sicuramente ricorso. E in Cassazione si discuterà non se siano colpevoli o innocenti, ma se la motivazione per chiedere la proroga è stata corretta, puntuale e avrà dimostrato che c'era una particolare complessità.

La ciliegina sulla torta in questa struttura, in questa idea precisa di giustizia che ha questo Governo è la seguente: le procure vengono sottoposte alle indicazioni della politica al fine di graduare i reati che dovranno essere perseguiti. È evidente il concetto. Il concetto è che, nell'idea assolutamente accentratrice del potere che ha questo Governo, e che questa maggioranza sta subendo senza neanche riuscire a capirlo, si vuole che la magistratura non possa essere un potere del tutto autonomo. Si vogliono ridurre a un fascio tutti i poteri; a un fascio tutti i cittadini. Il Parlamento deve essere allineato, i partiti devono essere allineati. Che cosa vi ricorda questo? Chi è che ha preso ispirazione dal concetto che tutti devono essere allineati come dei fasci stretti in una fascina?

Signor Presidente, a questo punto devo dire due parole anche su come si è svolta questa discussione. Stiamo parlando di una riforma che avrà delle conseguenze disastrose nella pratica, ma ancora più disastrose dal punto di vista del segnale che viene dato alla società, dal punto di vista culturale. Ripeto, infatti, che qui la volontà è proprio quella, in tutti i tasselli, di dire: il Governo detta, il Parlamento esegue. E che cosa detta il Governo? Detta esattamente questo: due velocità, due tipi di giustizia. Per i ricchi e per i potenti, immunità e impunità. Per i poveri, guai; per i poveri prigione e, possibilmente, processo veloce. In quel caso, sì.

Infatti, si tenta di confondere le idee alle persone, dicendo che questi principi sono per la deflazione del giudizio, per velocizzare i processi. No, non è così; sono per creare l'impunità per alcuni e questo lo si fa rasando a zero il Parlamento e la Commissione. Anche alla Camera è stato così: alla Camera fiducia, al Senato fiducia e schiaffo, perché in Commissione ieri è arrivato il momento di parlare degli emendamenti e immediatamente, il giorno stesso, in Conferenza dei Capigruppo tutti i Capigruppo parlamentari, imbeccati dal Governo, hanno deciso che l'indomani si sarebbe andati in Aula per votare, di nuovo, la questione di fiducia.

Ieri non abbiamo votato un solo emendamento: è questo il concetto che avete del Parlamento? E lei, Presidente, non fa nulla per difenderlo? Stiamo dando un esempio che in futuro verrà ricordato. Questa è una tragica pagliacciata e siccome questo Parlamento sta diventando un circo che schiaccia soltanto i pulsanti, non esistono pagliacci e circhi senza i palloncini. *(Il senatore Crucioli mostra un cartello e alcuni palloncini).*

PRESIDENTE. Invito gli assistenti parlamentari ad intervenire immediatamente e il senatore Crucioli ad abbassare i cartelli, che sono espressione della sua fantasia.

Senatore Crucioli, la invito ad agevolare l'intervento degli assistenti, altrimenti questo diventa un richiamo formale, con tutte le conseguenze del caso. Senatore Crucioli, non vorrei doverla invitare ad abbandonare l'Aula.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,07, è ripresa alle ore 11,12).

Riprendiamo i nostri lavori.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei innanzitutto soffermarmi sul lavoro della Commissione giustizia, che in questo periodo ha tenuto fede agli impegni con grande senso di responsabilità e per questo credo vada rivolto anche un ringraziamento al presidente Ostellari, tenuto conto - questo va detto - che siamo ormai in prossimità della sessione di bilancio e quindi non sarebbe stato sicuramente un atteggiamento responsabile non tener conto delle calendarizzazioni, che non sono calate dall'alto, ma sono impegni precisi che ha assunto il nostro Paese con riferimento agli atti relativi al programma di Governo e quindi anche al *recovery fund*.

L'intervento che ho ascoltato prima mi induce a fare una piccola valutazione, perché ho ben chiaro in mente come è stato approvato - quella notte in Commissione era presente anche il senatore Vitali - il decreto cosiddetto spazzacorrotti, che io preferisco chiamare "spazza giustizia". Lo dico perché non credo che possiamo accettare lezioni di cosiddetta democrazia parlamentare da chi progettò quel tipo di normativa, assumendo degli impegni che poi vennero disattesi. *(Applausi)*. Questo lo devo dire.

Vorrei anche ringraziare - come ho fatto ieri con il sottosegretario Macina - il sottosegretario Sisto per il lavoro che ha svolto, perché non è vero che non ci sono stati approfondimento o discussione: chiunque abbia la voglia ed il tempo di leggere gli atti parlamentari pubblici della Camera, che rendono conto del dibattito e dei lavori in Commissione, può capire bene quale sia la mole del lavoro svolto, soprattutto al di là delle ultime mediazioni relative alle improcedibilità per la costruzione di un testo che in un certo senso fissa finalmente un punto di equilibrio, soprattutto con riferimento al punto di equilibrio massimo che per noi è la Costituzione. Finalmente torniamo nell'alveo dell'articolo 27, con riferimento alla presunzione di non colpevolezza ed alla funzione rieducativa della pena, e dell'articolo 111 sulla durata ragionevole del processo e sul giusto processo.

È chiaro che il testo è stato costruito con grande fatica, perché la maggioranza che sostiene il Governo è variegata, ma questo non è un elemento che deve essere concepito come un disvalore; anzi, per me è

esattamente il contrario.

Abbiamo avviato la legislatura con una conflittualità altissima su questi temi; è proseguita una conflittualità altissima, e oggi, invece, siamo qui a discutere di un punto di equilibrio, che può soddisfare o meno. Forza Italia lo ha detto anche durante il dibattito alla Camera negli interventi che si sono susseguiti: avrebbe preferito qualche norma in più, e però, indipendentemente da questo, si è assunta la responsabilità di trovare un testo condiviso. Per esempio, sicuramente avremmo preferito fare passi avanti su alcuni temi come quello del processo mediatico, perché il problema non è essere ricchi o poveri davanti alla giustizia; il problema è di chi ha un nome che fa scalpore sui giornali e, senza aver avuto di fatto neanche uno straccio di sentenza di primo grado, si trova rovinato da un processo mediatico e nessuno lo può ripagare. Abbiamo visto sfilate di politici che sono stati assolti dopo aver avuto reputazione, carriera e famiglia rovinate, anche nelle ultime settimane.

La riforma che ci apprestiamo ad approvare, come dicevo, è un traguardo importante come assunzione di responsabilità. Si è parlato molto di una serie di temi, che però lascio a chi, magari, ha una cultura da penalista più attenta; io vorrei ricordare l'importanza di questa riforma con riferimento ad altri aspetti di cui forse si è parlato meno.

È una legge delega che contiene una serie di indicazioni precise, ad esempio, in riferimento al processo penale telematico e al malfunzionamento dello stesso. Vorrei ricordare che i penalisti e le camere penali tante volte sono intervenuti su questo tema, perché un processo che sia ben fatto, ai giorni d'oggi non può prescindere da tutte quelle misure che riguardano la digitalizzazione, che velocizzano e semplificano di per sé le procedure. Questa delega è completa da questo punto di vista e prende in esame i vari aspetti che devono essere messi in evidenza.

C'è anche un altro concetto importantissimo. Penso al passato (non voglio dire gli anni perché andavo all'università, ma parliamo di parecchio tempo fa), alla famosa udienza, che oggi è diventata solo un'udienza filtro relativa al rinvio a giudizio, che doveva servire a mettere dei punti con riferimento all'andamento del processo.

Oggi, con il principio della ragionevole previsione della condanna, si torna a quell'orientamento perché sia attuato, non perché ci si trovi di fronte semplicemente a un passacarte, per intenderci, o a un copia-incolla, bensì a un'analisi più seria su cui basare la volontà di rinviare o meno a giudizio una persona.

Altrettanto importante è la parte - su cui ha insistito molto il Ministro, e credo sia giusto che l'Assemblea lo ricordi - che riguarda la giustizia riparativa, perché è senza dubbio un modello innovativo e per certi aspetti forse anche complesso culturalmente, però, siccome il mondo dei reati è ampio e vario, quando parliamo di una "risoluzione" che la vittima e l'autore del reato vanno a individuare, dobbiamo considerare che è una forma avanzata di regolazione dei rapporti nell'ambito del diritto penale.

Credo pure che con i decreti legislativi riguardanti questa parte delle riforme - sottolineo che si tratta di una parte, perché naturalmente, come sappiamo, c'è un quadro estremamente più complesso - abbiamo la certezza, o meglio la tranquillità della fine di un periodo. Quando ho cominciato a leggere le prime dichiarazioni del Ministro e del Sottosegretario riguardanti il disegno di legge delega al nostro esame, mi sono detta che questo periodo è finito o comunque che si sta intradando un momento diverso.

Chi ha memoria ricorderà che, con l'avvio dell'attuale legislatura, si pensava che magari, tolta di mezzo la conflittualità in particolare tra Forza Italia e la magistratura, si sarebbe risolto tutto. Invece questa legislatura ha dimostrato esattamente l'opposto: la conflittualità è stata altissima e, per certi aspetti, possiamo tranquillamente dire che la magistratura è implosa; è emersa una serie di problematiche e una serie di veli è stata squarciata. Tutto questo ci dà ragione, anche se in ritardo, ma il punto fondamentale è che si è cambiata la strada o comunque si è cercato di farlo, immaginando che l'imputato, di un reato semplice o di un reato complesso, non sia un soggetto da bruciare sulla pubblica piazza, per dare gioia a chi viene a vedere il rogo, ma è una persona che dallo Stato deve avere un processo giusto, equo, razionale e, soprattutto, di ragionevole durata. Questo per me è stato un momento di importante svolta e mi auguro che il Paese, che ha finalmente la possibilità di intradarsi su questa strada, che è quantomeno razionale e posta nell'alveo nella Costituzione, non la abbandoni e continui a seguire questo tipo di indicazione. Questa è infatti civiltà giuridica: il resto non è tanto e

semplicemente giustizialismo, ma un politico della giustizia, che è una fase che mi auguro, per me stessa, per voi tutti e per le generazioni a venire, sia terminata o comunque stia per terminare. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.

EVANGELISTA (*M5S*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nel dibattito politico sentiamo spesso dire che la finalità principale della legge delega per la riforma del processo penale è quella di rispondere a un'esplicita richiesta, rivolta all'Italia da parte dell'Unione europea, ossia quella di risolvere il fondamentale problema dell'eccessiva durata dei giudizi, che poi sappiamo si risolve sempre in denegata giustizia, e ciò al fine di rendere il Paese più appetibile agli investitori e favorire così la ripresa economica.

In realtà questa è una riforma che ci chiedono prima di tutto i cittadini, che ormai da vent'anni assistono ad un lento declino del sistema giustizia, svuotato di ogni risorsa e al collasso, con processi troppo lenti e troppo numerosi, come provano le 1.202 condanne inflitte ad oggi all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per la violazione del principio della ragionevole durata del processo. Le lungaggini sono sempre un gravissimo danno per la vittima, che ha legittimamente diritto al risarcimento, ma anche per l'imputato, che non può essere assolto dopo venti o trenta anni, ma - attenzione! - neanche condannato, essendo ipotizzabile che, in un ampio arco di tempo, vi sia stato un cambiamento della sua personalità.

Ecco allora che con il Governo precedente, il Conte II, ma anche con l'attuale abbiamo cercato di risolvere il malfunzionamento del sistema giustizia sul lato penale, anche in questo caso con un enorme piano di assunzioni ordinarie, per circa 21 milioni, a cui si aggiungono quelle straordinarie, per 18 milioni. Ma le risorse non bastano per riformare la giustizia. Occorre anche un nuovo modo di intendere l'organizzazione degli uffici giudiziari e la stessa giustizia: non più tutto il carico di lavoro sul singolo magistrato o sul collegio, ma sullo staff del magistrato, con l'istituzione dell'ufficio del processo. Il magistrato non lavora più da solo, ma si avvale del contributo di diverse professionalità, sia tecniche che giuridiche, grazie a risorse giovani e fresche. Da qui l'avvio, proprio in questi giorni, del piano di assunzioni per l'ufficio del processo.

Questa legge delega ha previsto anche una disciplina organica del nuovo istituto della giustizia riparativa: un nuovo e concreto modo di concepire una risposta alla giustizia, nell'interesse della vittima e del reo, un vero e proprio atto di civiltà sociale e giuridica. È prevista nella legge delega la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento e persino durante l'esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato e alla sua gravità. Abbiamo previsto anche un nuovo concetto di familiare della vittima, che da oggi non sarà più solo il coniuge, ma anche la parte di un'unione civile, i parenti in linea retta (i fratelli e le sorelle) e le persone a carico della vittima. A questo proposito vorrei ricordare anche un ordine del giorno a mia prima firma, recepito da tutta la Commissione proprio ieri sera, affinché tutti i programmi di giustizia riparativa siano gratuiti.

Riguardo invece all'esigenza di accelerare il processo penale, la legge delega prevede un rafforzamento dei riti alternativi (patteggiamento, giudizio abbreviato), al fine di renderli sempre più appetibili, con un effetto deflattivo sul rito dibattimentale. Si prevede finalmente di promuovere la digitalizzazione anche del processo penale, con il deposito degli atti e dei documenti per via telematica e le comunicazioni e notificazioni trasmesse via PEC. Si amplia inoltre l'ambito di applicazione della querela, per i reati puniti con pena non superiore a due anni, e si potenziano gli istituti della non punibilità, come per la tenuità del fatto, nonché la messa alla prova; misure volte a deflazionare l'utilizzo del dibattimento penale nella sua interezza, ma - attenzione - escludendo sempre i reati particolarmente gravi, e mi preme sottolineare in particolare i reati di violenza domestica.

A questo proposito, vorrei ricordare anche un'altra norma inserita - finalmente - nella riforma, quella dell'arresto obbligatorio in flagranza nelle ipotesi di reato per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Anche su questo c'era un mio disegno di legge depositato in Senato e sono quindi veramente contenta che la disposizione sia entrata nella riforma Cartabia *(Applausi)*, la quale, tra l'altro, colma

finalmente una lacuna del codice rosso; si tratta di una norma fondamentale per fermare tutti quei reati che precedono il femminicidio. Abbiamo pensato poi di estendere la portata applicativa del codice rosso anche alle vittime dei reati di violenza domestica in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio (quindi appunto il femminicidio).

La legge delega di riforma del processo penale incide inoltre sulla fase delle indagini preliminari, anche qui subordinando l'esercizio dell'azione penale a criteri di priorità trasparenti e predeterminati, che saranno individuati con legge del Parlamento. Si tratta di una norma che, tra l'altro, avevamo già previsto nel codice rosso; la legge si chiama proprio codice rosso, perché prevedeva una corsia preferenziale per i reati di violenza domestica.

Un'altra novità molto importante è il ricorso straordinario alla Corte di cassazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: un mezzo di impugnazione nuovo, che va però a colmare una lacuna italiana di oltre vent'anni.

Presidente, voglio concludere l'intervento ricordando anche la fase patologica, quella che ha portato al nuovo istituto dell'improcedibilità.

Ricordiamo che con la riforma Cartabia è stata conservata e tenuta la norma di cui alla legge anticorruzione n. 3 del 2019, secondo la quale il corso della prescrizione del reato si blocca dopo la sentenza di primo grado sia che l'imputato sia assolto che condannato. La riforma Cartabia riguardo alle impugnazioni ha aggiunto un meccanismo nuovo della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: due anni in appello e un anno in Cassazione. Tra l'altro, sono gli stessi termini previsti dalla legge Pinto.

Su questa riforma il MoVimento 5 Stelle è intervenuto pesantemente con la collaborazione delle altre forze politiche per introdurre dei correttivi. Oggi, pertanto, i termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati dal giudice in qualsiasi procedimento penale in presenza dei seguenti requisiti: complessità per numero di parti delle imputazioni; numero e complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare. Inoltre, è stata prevista una disciplina transitoria, ossia le nuove norme in materia di improcedibilità troveranno applicazione solo nei procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a partire da gennaio 2020. Per questi procedimenti, peraltro, se l'impugnazione è proposta entro il 31 dicembre 2024, i termini di durata massima dei giudizi sono rispettivamente tre anni per l'appello e un anno e mezzo per la Cassazione.

Soprattutto abbiamo preteso - siamo riusciti a introdurre - alcune proroghe per quanto riguarda i reati particolarmente gravi quali i reati per finalità di terrorismo e di eversione, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti. In questi casi il termine può essere prorogato senza limiti di tempo. Per i delitti aggravati con metodo mafioso si può arrivare a una durata massima dell'appello a cinque anni e per la Cassazione a due anni e sei mesi. I termini di durata massima dei giudizi di impugnazione non si applicano invece nei procedimenti puniti con l'ergastolo, anche con effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti e quando l'imputato vi rinunci.

Presidente, questo è un nuovo modo di intendere il processo penale. È un modo che impone un cambio di passo per tutti i soggetti che ne sono protagonisti (magistratura e avvocatura), che sicuramente in alcune parti del territorio funzionerà, ma che in altre potrebbe anche lasciare delle sacche di impunità. Se questo sarà, occorrerà immediatamente un nuovo intervento legislativo che ne corregga le disfunzioni e a ciò saremo pronti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, oggi siamo a discutere una riforma del processo penale che ha avuto una genesi con il ministro Bonafede, ma che con il Governo Draghi è approdata a una soluzione totalmente stravolta rispetto all'impianto originario.

Purtroppo c'è stato in questo periodo uno stravolgimento del progetto politico che aveva avuto il mandato popolare in favore di un progetto ormai dell'Esecutivo gestito da tecnici interni al meccanismo della giustizia. Mi riferisco - per esempio - al sottosegretario Sisto, che sappiamo bene aver operato anche nell'ambito della difesa dell'ex presidente Silvio Berlusconi.

È stata partorita una riforma che stravolge il meccanismo costituzionale della giustizia penale per

diversi ordini di motivi. Innanzitutto trasforma il concetto di giustizia in funzione del quale chiaramente lo Stato investe denaro, risorse ed energie per poter garantire la tenuta del patto sociale e lo stato di diritto in una sorta di azienda di disbrigo pratiche. A questo è ridotta quella che una volta doveva essere la giustizia penale: una sorta di agenzia di disbrigo pratiche.

Questa riforma viene varata con grande velocità, con dei passaggi a tappe forzate nei due rami del Parlamento, quindi sia alla Camera che in Senato. In Senato ha avuto un passaggio velocissimo a causa dell'accordo tra i Capigruppo, intervenuto a difesa del *diktat* del Governo, per arrivare a un approdo definitivo in tempi rapidissimi, col pretesto del collegamento della riforma con le misure del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza. Il Parlamento non si è potuto esprimere chiaramente né in un ramo né nell'altro, con tutta la dovizia di confronto e di discussione che sarebbe stata indispensabile per partorire una riforma che garantisse veramente giustizia a tutti i cittadini, e non soltanto mettendo in campo delle strategie per garantire l'impunità ad alcuni, come è avvenuto in tale caso.

È stata salvaguardata l'abolizione della prescrizione al termine del primo grado di giudizio, che è stata introdotta per accontentare il Movimento 5 Stelle, che doveva in qualche modo esibire un risultato di fronte ai suoi accoliti, dovendo giustificare l'adesione a questo Governo e, quindi, la partecipazione di alcuni Ministri all'interno delle compagine dell'Esecutivo. Ma in realtà è stato introdotto un istituto ancora più perverso, quello dell'improcedibilità, che mette una tagliola ai processi penali in secondo grado e in Cassazione, in funzione delle tempistiche di svolgimento dei due gradi di giudizio: due anni in appello, un anno in Cassazione. Eventuali richieste di proroghe, che comunque non possono superare i due anni, possono essere richieste solamente attraverso vie giurisdizionali.

Quindi i processi, anziché abbreviarsi, si allungano perché si arricchiscono sempre di nuove richieste di proroghe e rinvii, e si incentivano gli imputati, che fanno benissimo di non poter far valere efficacemente le loro ragioni attraverso le sedi giudiziarie, a ricorrere in tutti i gradi di giudizio e ai riti ordinari, perché solo quelli possono garantire la cosiddetta tagliola, cioè che il processo a un certo punto decada e quindi non resti più traccia del reato (quando la Costituzione impone l'obbligo dell'azione penale), e non resti nemmeno più traccia sulla fedina penale. Pensiamo - ad esempio - a quanti politici sarebbero stati colpiti dalla legge Severino e avrebbero dovuto interrompere le loro brillanti carriere, portate avanti a discapito della collettività.

Questa è la vostra bellissima riforma, che è contro l'interesse collettivo; una riforma che non dà giustizia, ma la nega; una riforma che, con il pretesto di efficientare pratiche processuali - perché di questo si tratta - alla fine nega efficacia alla giustizia e le nega anche il senso. La giustizia che non si celebra è infatti una giustizia negata ed è quello che voi state facendo ai cittadini italiani.

Avete negato a chi riteneva giustamente di non sottoporsi a un trattamento sanitario sperimentale la libertà di poterlo fare. Avete negato la possibilità ai cittadini italiani comuni di avere una giustizia penale. Avete negato la possibilità alle vittime di vedere celebrata la giustizia per eventuali torti e danni subiti. Avete tolto fiducia nello Stato di diritto, perché ormai siamo tutti convinti di non vivere in uno Stato di diritto. Avete rotto il patto sociale che lega la società, per cui tenere una condotta eticamente e legalmente valida è ormai obbligatorio solo per chi non ha poi gli strumenti per difendersi nelle sedi di giudizio a ciò deputate, facendo valere i propri diritti di cittadino.

Avete quindi ridotto i diritti di cittadinanza a tutti i livelli e vi siete procacciati un'immunità permanente, oltre ad averla garantita con lo scudo penale a tutti coloro che oggi praticamente, su vostra delega, stanno agendo, discriminando le persone, abusando del loro ruolo per compiere atti nefasti e criminali. State quindi praticamente tutelando un sistema che si gestisce a uso e consumo di un'oligarchia eterodiretta, quella rappresentata appunto dall'attuale Governo, al quale tutte le forze politiche porgono ossequio e i *media* nazionali, pagati con i soldi dei contribuenti, sono di regime e assolutamente compiacenti.

Una voce libera si leva quindi in quest'Aula per gridare: «Vergogna!». (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE (*Misto*). Signora Presidente, colleghe e colleghi, è in corso in questo momento la discussione sulla riforma della giustizia.

Naturalmente dire che c'è una discussione è un'affermazione grossa perché, mentre in questo momento

i capi politici - vedo che anche l'Aula del Senato è mezza vuota - sono impegnati nelle piazze a fare campagna elettorale, improntata quasi sulla filosofia di chi è più bello, del *sex symbol*, qui in Parlamento, nelle Aule del Parlamento italiano, organo al quale la Costituzione attribuisce la funzione legislativa, si sta uccidendo la democrazia.

La discussione su questa importante riforma è stata impedita nelle Commissioni di competenza, perché gli emendamenti non sono stati nemmeno letti e discussi, e viene impedita anche oggi, perché sappiamo che il Governo su questa riforma porrà per ben tre volte la fiducia.

Bisognerebbe fermare questa riforma, che non migliorerà la giustizia italiana, ma la comprometterà. Che la prevista riorganizzazione del diritto penale presenti più ombre che luci non lo dico io, anche se umilmente avrei qualche competenza per farlo. Lo dicono autorevoli magistrati e operatori che sono in prima linea, in trincea tutti i giorni a combattere la criminalità organizzata e tutto il malaffare presenti in Italia.

Al di là di ogni polemica politica, bisogna ragionare su dati oggettivi. Non è un caso che a lanciare l'allarme siano personalità come Gratteri e Di Matteo, i cui titoli è inutile enunciare visto che sono ormai noti a chiunque. Nel corso di una recente intervista Nicola Gratteri, procuratore antimafia, ha commentato la riforma Cartabia in modo diretto e senza fronzoli, dicendo chiaramente che è la peggiore riforma da quando è in magistratura e definendola devastante e dannosa. Si tratta di due termini che onestamente fanno tremare le vene. Secondo Gratteri, con la riforma della prescrizione voluta dalla ministra Cartabia, il 50 per cento dei processi finirà sotto la scure della improcedibilità. La preoccupazione che manifesta è che siano a rischio anche i sette maxi processi contro la 'ndrangheta che si stanno celebrando.

Il problema, tuttavia, riguarderebbe non soltanto i processi di mafia, ma anche i reati contro l'amministrazione e quelli ambientali. Ricordo che i reati ambientali sono quella stella di cui tanti in quest'Aula si sono dimenticati. Questo è un passo indietro, e non una riforma.

Di Matteo dice che l'approvazione della riforma con il meccanismo della improcedibilità per decorso del tempo in appello e Cassazione rischia di segnare una grave sconfitta per la giustizia, con la conseguenza che la riforma rischia addirittura di rafforzare i poteri criminali che da sempre si pongono come regolatore di conflitti della società.

A poco o nulla valgono la distinzione che la ministra Cartabia fa tra una Corte d'appello e un'altra, oppure la trovata - aberrante, dal mio punto di vista - di creare una Commissione giustizia al Sud, perché si presume che al Sud la giustizia non venga gestita in modo adeguato. Si fa ciò senza considerare la chiusura dei tribunali operata con la riorganizzazione della geografia giudiziaria o l'organico insufficiente dei tribunali.

Invece di innovare questa giustizia e renderla più utile ai cittadini, si sta facendo un passo indietro. Abbiamo votato cantando la riforma Bonafede, che pure era un segnale forte che abbiamo dato. Ora, per coerenza, non dovremmo tornare sui nostri passi, ma lo stiamo facendo. Invece di confermare e perfezionare una riforma della giustizia - mi riferisco a quella di Bonafede, che pure era stata avviata - si stanno distruggendo tutto il lavoro fatto in questi anni e anche gli importanti risultati raggiunti e che sono costati la vita a tanti Falcone e Borsellino. Colleghi, la dinamite alla giustizia si può infatti mettere in tanti modi.

Vorrei scendere - umilmente e stante ciò che avverto nel mio animo di avvocato di Provincia - nel dettaglio delle grosse criticità che la riforma presenta, ma non lo faccio perché, a questo punto, non ne vale la pena e anche perché siamo ormai di fronte a una farsa, visto che il Parlamento è chiamato solo a ratificare con una maggioranza bulgara tutto ciò che viene dal Governo.

La speranza è che questo andazzo finisca presto e il Parlamento torni ad essere il luogo di confronto e democrazia dove si promuove, si discute, si dibatte e si corregge per raggiungere poi decisioni politiche e sostanziali - ho una visione molto laica della politica: la politica è servizio per il benessere dei cittadini e della Nazione - e non resti un luogo dove si continuano a ratificare decisioni.

Mi rivolgo a tutti i colleghi di buon senso in quest'Aula: possiamo ancora fermarci. Fermiamo questa devastante riforma del diritto penale. È stato anche detto che non ce lo chiede l'Europa, che ci ha chiesto procedimenti più veloci e più giusti, ma non l'improcedibilità. Fermiamoci, colleghi: siamo

ancora in tempo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, stiamo discutendo la legge delega al Governo per la riforma del processo penale e non siamo nemmeno 40 o 50 presenti in Aula. Questo è evidentemente quello che sarà il Parlamento che qualcuno vuole, introducendo attraverso le firme digitali la democrazia diretta, tanto cara agli amici del MoVimento 5 Stelle, che - per carità - ha una sua filosofia sulla quale ho qualche perplessità. Evidentemente però una ragione indiretta c'è nel ritenere che questi avrebbero anche ragione, visto che qui non c'è nessuno a discutere della riforma del processo penale. *(Applausi)*. Credo che la Presidenza del Senato dovrebbe fare un rilievo a tutti i parlamentari. C'è questione e questione e la questione afferente alla riforma del processo penale interessa tutti i cittadini. Entrando nel merito, si diceva «*factum infectum fieri nequit*»; non c'è rimedio. Ebbene, c'è finalmente un rimedio. La riforma di cui stiamo discutendo toglie e spazza via dal cosiddetto spazzacorrotti, un abominio del diritto, la sospensione, così impropriamente chiamata dopo la sentenza di primo grado di proscioglimento del processo, il cosiddetto fine processo mai. Si ristabilisce il diritto sostanziale e lo si fa utilizzando un orologio ordinario e un orologio sulla sfera di Greenwich - consentitemi l'espressione - e cioè la prescrizione del reato e la prescrizione del processo che attiene all'improcedibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 344 di nuovo conio, sul quale sicuramente ci saranno anche dei problemi di valutazione e di inferenza rispetto al diritto sostanziale e al diritto processuale. Credo che la materia della prescrizione sia materia ampiamente consolidata nella giurisprudenza e quindi alcuni principi sono intangibili, anche se attingiamo al diritto al diritto processuale.

Il diritto all'oblio e al *tempori cedere*, che scandisce la vita di ognuno di noi e rende di per sé irrilevante ricercare una punibilità, ad eccezione dei reati più gravi, viene ristabilito con questa legge delega. Esprimo quindi grande apprezzamento per il lavoro che è stato fatto. Tuttavia, devo anche precisare che forse non ho colto alcuni aspetti nel cosiddetto spazzacorrotti, che qualcuno continua a celebrare. Ricordo che il Ministro del tempo quando è stata approvata legge n. 3 del 2019 aveva parlato di una riforma epocale, salvo correggersi subito dicendo che comunque la prescrizione sarebbe entrata in vigore dopo qualche anno e i primi effetti ci sarebbero stati a distanza di tre o quattro anni. Di epocale c'era solo la portata disastrosa di ciò che aveva introdotto. *(Applausi)*.

E disastroso è anche il fatto che viene sottaciuto - ed è pericolosissimo - l'inserimento della pesca a strascico attraverso i *trojan*, attraverso i captatori informatici, anche per i reati che non hanno nulla a che fare con quelli più violenti, i reati di mafia, che sono fondati sulla violenza, bensì per i reati contro la pubblica amministrazione. L'uso improprio del fotocopiatore, che si chiama peculato, può essere oggetto di intercettazione *trojan* anche al di fuori dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Vogliamo mettere fine a tutto ciò? *(Applausi)*.

Ho detto bene, collega Vitali? Lei è d'accordo? Posso procedere?

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatore Dal Mas.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. È vero, lei è molto gentile, ma mi dispiace che non sia in Aula il collega Cruciolì, che questa mattina ha dato il meglio di sé - lo conosciamo - *(Applausi)* e ha ridicolizzato il Parlamento, non sapendo però che ridicolizzava anche sé stesso. Perché non è qui ora? Dovrebbe essere qui ora, perché chi rivendica la mancanza di dibattito è il primo che, terminato il suo intervento, se ne va. E, quindi, non può dire che è stato un attentato alla democrazia. Dove eravate? Dove siete? Siete quattro gatti spennacchiati. Cosa volete? *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, si rivolga alla Presidenza. *(Commenti)*.

Il collega è già stato richiamato.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Siete dei palloni gonfiati!

PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, per cortesia: si è appena richiamato alla dignità del Parlamento, sia conseguente. Si rivolga alla Presidenza e non mi costringa anche lei a un richiamo formale.

DAL MAS *(FIBP-UDC)*. Sono colleghi che vengono qui e ci fanno lavorare alle ore 9 del mattino e poi se ne vanno. Li dovete richiamare! *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, la Presidenza ha già richiamato all'ordine e in quest'Aula non è consentito dire a nessuno di tacere.

Senatore Dal Mas, può continuare. Confidiamo nella sua oratoria pacata.

[DAL MAS](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, abbiamo parlato delle intercettazioni. La Costituzione tutela la segretezza delle comunicazioni con una riserva di legge e con una riserva di giurisdizione: tutte queste cose le abbiamo perse. Io invito il Governo a riflettere seriamente su questo. Il sottosegretario Macina, che è qui presente, lo farà nei confronti del mio intervento - forse - ma questa è una tematica importante. Lo è come la prescrizione; lo è perché abbiamo esteso il patteggiamento allargato, che vuol dire non creare impunità, ma risolvere delle questioni che erano aperte, per esempio gli effetti extrapenali del patteggiamento.

In tale caso, con questo provvedimento si fa chiarezza su questi aspetti. Si introduce un allargamento dei casi di non punibilità per particolare tenuità del fatto. E si interviene nell'appello, introducendo dei filtri reali e soprattutto un principio fondamentale, che ha visto Forza Italia quale prima forza politica ad affermare con la legge Pecorella, di cui noi rivendichiamo la bontà e la finalità, il principio della non appellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado con formula piena. (*Applausi*).

Qui si introduce finalmente la possibilità per il legislatore, in questo caso per il Governo attraverso il decreto legislativo, di introdurre la non appellabilità della sentenza di proscioglimento per i reati puniti con pena pecuniaria o pena alternativa pecuniaria. È già qualcosa; è già un prendere atto che quelle sentenze della Corte costituzionale, che chiaramente risentivano di un principio, sono state superate.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,02)

(*Segue DAL MAS*). Concludo il mio intervento - come diceva stamattina la collega Modena, della quale non posso che condividere l'augurio - ritenendo sia il momento di dire che abbiamo superato una fase drammatica di questa legislatura, iniziata con il furore giustizialista, traducendosi in una serie di norme che abbiamo conosciuto. Emblematico lo spazzacorrotti, emblematica quella festiccioia, organizzata da qualcuno, dove si diceva di aver fatto giustizia. In realtà, avete fatto ingiustizia nei confronti delle persone normali. Avete fatto ingiustizia nei confronti delle persone offese. (*Applausi*).

Io ho un solo dubbio. Non mi innamoro molto delle formule e non credo nella giustizia riparativa. Ritengo di difficile applicazione il concetto di giustizia riparativa. Dovremmo capire fino a che punto possiamo riparare un male subito e un male inferto e al riguardo ho dei dubbi. Non vorrei fare citazioni... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore Dal Mas, la invito a concludere.

DAL MAS (FIBP-UDC). Signor Presidente, sono evidentemente delle situazioni così gravi e dei torti così profondi che giammai potranno essere risarciti. Ma riconosco che c'è uno sforzo nell'introdurre questo principio.

[VITALI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, stiamo discutendo di una riforma che possiamo definire epocale.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, siamo in fase di discussione generale. Qual è la sua richiesta sull'ordine dei lavori?

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei chiedere la presenza in Aula del ministro Cartabia. Visto che non abbiamo discusso di nulla qui nell'Aula del Senato, avremmo piacere a far ascoltare le nostre proposte al Ministro.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, tecnicamente il Governo è rappresentato. La sua sottolineatura è giusta e lecita, ma comunque il Governo è rappresentato.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, come richiamato dal vicepresidente Rossomando precedentemente, invito ai colleghi a essere presenti al dibattito animato nel merito di questa riforma.

PRESIDENTE. Senatore Airola, questo è compito della Presidenza. Lei interviene sull'ordine dei lavori per quale motivo?

AIROLA (M5S). In questa discussione stiamo affrontando - come detto più volte - un argomento che ai più, ai cittadini che ascoltano da fuori, non è chiaro. Ora, se questa riforma sarà compresa e - magari

non oggi, ma domani - perfettibile, dipenderà da quanto noi saremo presenti sul merito delle norme.

PRESIDENTE. È un invito che la Presidenza fa suo.

È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

[LA MURA](#) (*Misto*). Signor Presidente, colleghi, ancora una volta il legislatore può solo ossequiosamente approvare le norme scritte dall'Esecutivo, senza alcuna possibilità di esercitare le funzioni che gli sono riconosciute dalla Costituzione e che vengono esercitate in nome del popolo e dei cittadini.

Il provvedimento è arrivato blindato alla Camera e qui al Senato la Commissione giustizia non ha avuto il tempo di esaminare i numerosissimi emendamenti presentati dai parlamentari: nessun confronto, nessuna possibilità di modificare il testo, nessuna democrazia. E questa volta non ci sono le esigenze di necessità e urgenza che hanno giustificato, negli ultimi mesi, le limitazioni al dibattito parlamentare. Non siamo di fronte ad un decreto-legge, ma ad un disegno di legge che vuole riformare il processo penale, una materia che a che fare con le libertà fondamentali e che richiede più che mai ponderazione e confronto.

La riforma Cartabia incide su principi fondamentali del processo penale: il principio di oralità e di obbligatorietà dell'azione penale. Questa riforma presenta criticità gravissime, almeno per quanto mi riguarda (poi siamo in Parlamento e ognuno ha le proprie opinioni), e sono proprio gli addetti ai lavori, i magistrati, a dirlo; a partire da Gratteri, che ha dichiarato che questa è la peggiore riforma di tutte e che se fossero in vita Falcone e Borsellino salterebbero dalla sedia leggendo il termine improcedibilità. Nino Di Matteo ha parlato di «mortificazione dei diritti delle parti offese» e di un «diffuso senso di sfiducia dei cittadini verso la giustizia». Anche la mia collega Granato ne ha parlato e ha fatto degli esempi qualche minuto fa.

Ritengo che questa riforma voglia risolvere i problemi della giustizia legittimando le attuali carenze del sistema. I processi sono lunghi? Benissimo, li eliminiamo. Non ci sono gli strumenti necessari per garantire i diritti degli imputati? Eliminiamo i diritti, ovviamente. A queste criticità Sinistra Italiana ha tentato di porre rimedio attraverso approfondite elaborazioni e numerosi emendamenti, presentati da me e dalle colleghe Doriana Sarli, Paola Nugnes ed Elena Fattori, oltre ad un ordine del giorno, presentato sia alla Camera che al Senato, che impegnava il Governo ad assicurare la proroga del termine del giudizio di impugnazione senza limiti di tempo per il reato di disastro ambientale, introdotto nel 2015 e previsto dall'articolo 452-*quater* del codice penale. (*Applausi*).

Infatti, con questa riforma della giustizia i criminali che avvelenano l'ambiente non saranno puniti. Una criticità inammissibile, che rischia di rendere vani i seppur pochi passi in avanti fatti finora dalla normativa relativa al disastro ambientale. Infatti, tra i reati gravi per cui è consentita la proroga mancano i reati ambientali, che - come la storia italiana dimostra - necessitano di processi giudiziari lunghi e molto complessi. La riforma Cartabia rischia di regalare l'impunità a chi distrugge i territori avvelenando chi li abita. (*Applausi*).

Va infatti ricordato che l'inquinamento ambientale non si ferma con la via del processo, come avviene ad esempio con i delitti. Una persona la uccidi una volta, l'ambiente lo uccidi ogni giorno. Quindi, non sono reati circoscritti nel tempo ed è giusto non fissare limiti di tempo per i relativi processi. Come non pensare al disastro del fiume Sarno o della terra dei fuochi? Com'è possibile regalare l'impunità ai criminali che hanno avvelenato la Campania, la mia terra, e ucciso migliaia di persone? (*Applausi*).

Con gli emendamenti che ho presentato affrontavo numerose criticità. Innanzitutto, la riforma Cartabia prevede che sia il Parlamento, con una legge, a stabilire le modalità generali in virtù delle quali le procure della Repubblica dovranno indicare i criteri con cui dare priorità alle notizie di reato, da trattare quindi con precedenza rispetto alle altre. Questo confligge con il principio di obbligatorietà dell'azione penale e, come denunciano i magistrati, rischia di violare l'assetto costituzionale. Inoltre, si prevede che i decreti legislativi per la riforma del processo siano adottati di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e acquisito il parere della Conferenza unificata e ciò è incomprensibile: vista la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, cosa c'entrano le Regioni in questa fase decisionale?

Un'ulteriore criticità è relativa al fatto che il testo delle riforme prevede che tutte le notificazioni

all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite direttamente dal difensore. Ma perché mai gli avvocati dovrebbero mettersi sulle tracce dei propri assistiti, sostituendosi allo Stato? La riforma prevede la registrazione audiovisiva come ulteriore forma di documentazione dell'interrogatorio solo qualora gli uffici dispongano dei mezzi tecnici, quindi dei registratori. Sarebbe invece importante, a garanzia di chi viene sentito, che si procedesse alla registrazione audiovisiva sempre. È inaccettabile che in una riforma che vuole dare nuova vita al processo si faccia riferimento all'indisponibilità degli strumenti tecnici necessari e non si provveda invece ad acquistarli e ad incrementali. Ma dove siamo? (*Applausi*).

È ugualmente inaccettabile prevedere che il ricorso all'appello, quindi il secondo grado di giudizio, sia inammissibile per mancanza di specificità dei motivi: così si viola il diritto dell'imputato di impugnare personalmente la decisione, costringendolo a tecnicismi che non appartengono al suo linguaggio e ledendo così i suoi diritti.

Inoltre, uno degli emendamenti che ho depositato è mirato ad eliminare la previsione per cui davanti al massimo organo giurisdizionale, qual è la Corte di cassazione, non sia possibile partecipare all'udienza. L'oralità del processo è un principio irrinunciabile.

Infine, ho proposto alcune modifiche atte ad intervenire sul sistema della prescrizione attualmente previsto dal testo, perché di fatto con questo provvedimento i processi evaporeranno, spariranno. (*Applausi*). Con i cavilli che contraddistinguono il sistema italiano, sarà possibile per gli avvocati cercare di far sfiorare i limiti stabiliti facendo sfumare così il processo e rendendo inutile il lavoro dei giudici di primo grado e del pubblico ministero, e ciò soprattutto per i processi più complessi e dunque più lunghi.

Peggio di così questo Governo non poteva fare. Si legittimano le carenze esistenti, strutturandole in un sistema che cancella i processi più importanti e dando molte più opportunità ai criminali per farla franca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

[CUCCA](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori del Governo, care colleghe e cari colleghi, desidero preliminarmente rivolgere, anche in questa circostanza, un ringraziamento alla ministra Cartabia, che oggi non è presente, ma anche ai Sottosegretari che invece sono qui; ieri l'ho fatto con la sottosegretaria Macina nel corso della discussione sulla legge delega sul processo civile, oggi mi sento di doverlo fare anche verso il sottosegretario Sisto, che ha davvero dato un contributo fattivo, con un'opera di mediazione talvolta non facile, che a mio parere ha prodotto un ottimo risultato. Devo ringraziare anche i colleghi della Camera, che hanno fatto davvero un ottimo lavoro.

Desidero iniziare questo mio intervento affermando prima di tutto il mio convinto appoggio a questa riforma, soprattutto perché segna la fine dello sfrenato giustizialismo che ha animato le riforme talvolta insensate degli ultimi anni. Abbiamo visto anche poco fa che c'è chi sostiene queste riforme senza poi probabilmente considerare il fatto che il nostro Paese ha bisogno di ben altro.

Come dicevo, quelle riforme sono state basate sul populismo, sulla sfrenata ricerca del consenso elettorale, cavalcando il più delle volte - lo abbiamo visto anche poco fa - l'onda dell'emotività piuttosto che perseguire l'intento di dare al Paese un sistema in cui la giustizia sia anzitutto giusta ed equa. Si disegna quindi un sistema in cui si presta cura, prima di tutto - ecco l'aspetto fondamentale di questa riforma - ai diritti fondamentali della persona; quei diritti che - si badi bene - sono perfettamente delineati nella nostra Costituzione.

Una delle cose che ho apprezzato maggiormente della ministra Cartabia è che fin dal primo giorno ha detto che la Costituzione è stata e sarà sempre il faro di tutta la sua attività. Ebbene, forse tutti quanti dovremmo uniformarci a questo orientamento, a questo precetto.

Tante volte ho giurato fedeltà alla Costituzione e credo fermamente in ciò che la ministra Cartabia ha detto: uniformiamoci alla Costituzione e sicuramente otterremo i risultati che questo Paese aspetta da noi.

La riforma è sicuramente perfettibile, come tutte le leggi - l'ho detto molte volte in questi giorni - ma ottiene, tuttavia, un risultato straordinario che auspichiamo da sempre. Oggi, infatti, mettiamo finalmente fine all'attività che aveva caratterizzato il precedente Governo, che non ha esitato, per i

motivi già detti più volte, a mortificare i diritti e le garanzie dell'individuo, finendo per mortificare, però, se stesso, e infatti ha dovuto cedere la mano al Governo Draghi affinché quei diritti venissero finalmente salvaguardati.

Con questa riforma si attua quel concetto di processo penale che è stato mortificato troppe volte, secondo cui si ha un insieme di garanzie, che troviamo affermate nella Costituzione, per affrontare e decidere circa la violazione dei precetti posti a tutela della società e degli individui che la compongono, quindi del corretto svolgimento della vita sociale. Ebbene, in questa attività non si può prescindere dai valori che vanno dalla inviolabilità della libertà personale al principio di legalità fino ad arrivare all'autonomia della magistratura, al giusto processo e alla sua ragionevole durata. Oggi, quindi, compiamo un enorme passo avanti verso il processo giusto, che prima di tutto deve essere un processo agile e veloce, che possa avere una ragionevole durata così da andare anche a beneficio dell'imputato, sia esso colpevole o innocente.

Badate, anche l'imputato colpevole è pur sempre un uomo, e come uomo che ha sbagliato, per i motivi più disparati, il suo percorso di vita, ha diritto a non aspettare tempi infiniti per l'accertamento dei fatti e per l'attuazione della risposta sanzionatoria, che deve essere pronta, immediata ed equa. E ciò anche per la riaffermazione di valore di quel comportamento che è stato punito e per avviare il processo di rieducazione che comunque deve improntare la risposta punitiva dello Stato. Solo in questo modo potremo rendere un servizio doveroso anche alle vittime dei reati, le cosiddette parti offese.

Abbiamo sentito dire spesso che il processo che non si prescrive va a beneficio delle vittime: è una follia completa, una falsità. Le vittime vengono tutelate se il processo è veloce, non se abbiamo il fine processo mai, come inopinatamente aveva stabilito la riforma attuata dal Ministro della giustizia precedente, per essere chiari, quello che aveva le idee confuse sui concetti di dolo e di colpa.

In questa direzione va la riforma che ci apprestiamo ad approvare. Si pensi all'avvio graduale del processo penale telematico o al sistema delle notificazioni, con la concentrazione dei tempi per gli avvisi e per le comunicazioni; all'incentivazione dei riti alternativi, rispetto ai quali - questo lo voglio sottolineare - forse avremmo potuto fare anche qualcosa in più; avremmo dovuto essere forse un po' più coraggiosi, rendendo più conveniente la decisione di non andare a dibattimento in più circostanze. Ovviamente avremmo ottenuto una riduzione più imponente dei carichi processuali e dibattimentali. Tuttavia, ciò che conta a mio avviso è che questo processo sia stato finalmente avviato, perché il resto potrà farsi cammin facendo.

Da noi un vecchio proverbio dice - lo dico in italiano - che durante il percorso si aggiusta il carico, ed è questo che dovremo fare. Dovremo, cioè, apportare quelle piccole modifiche che si renderanno necessarie una volta che il nuovo sistema andrà a regime.

Un altro aspetto che segna indubbiamente un cambio di passo rispetto all'impianto originario della riforma Bonafede è la questione della priorità nell'esercizio dell'azione penale. Si sceglie infatti, finalmente, di affidare al Parlamento il compito di stabilire periodicamente i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Si tratta di criteri generali, nell'ambito dei quali gli uffici del pubblico ministero saranno chiamati a individuare criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei processi organizzativi. Affidare al Parlamento questo importante e delicato compito, visto l'enorme carico giudiziario, vuol dire garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale, sottraendola all'esercizio discrezionale delle singole procure, che troppe volte hanno creato problemi nel sistema.

Devo inoltre sottolineare che i colleghi della Camera dei deputati hanno fatto un grande lavoro e mi fa anche piacere che alcuni emendamenti del Gruppo Italia Viva, che precedentemente non avevano trovato accoglimento nelle riforme varate dal Governo Conte, abbiano invece trovato accoglimento: mi riferisco agli emendamenti rispettivamente del collega Vitiello e della capogruppo in Commissione giustizia, Lucia Annibali. Il primo interviene sull'articolo 123 del codice di procedura penale, in tema di dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate, e il secondo prevede invece l'arresto obbligatorio in flagranza per i reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Colleghi, questa per noi è davvero una priorità, perché si tratta di una previsione significativa e molto attesa, che garantisce maggior tutela e protezione alle vittime di maltrattamenti e di *stalking* e che va a colmare anche il

vulnus creato dal cosiddetto codice rosso. Vedremo poi di sistemare meglio la normativa nel disegno di legge che è all'attenzione della Commissione giustizia del Senato.

Devo sottolineare poi che importante e significativo è il ridimensionamento della prescrizione, anche se il "fine processo mai" è rimasto purtroppo per alcuni reati. Colleghi, scusatemi se devo sottolineare questo aspetto, ma al riguardo il mio pensiero non può non correre ad una nota vicenda che ha coinvolto una persona onesta e retta: mi riferisco evidentemente ad Enzo Tortora. Oggi, con il sistema attuale, visto il tipo di reati che gli veniva contestato, egli avrebbe dovuto fare i conti con il "fine processo mai". È corretto questo? Quanti Enzo Tortora esistono nel nostro Paese? Quante persone innocenti vengono coinvolte con accuse infamanti, che poi vengono regolarmente a terminare nel nulla? Forse noi stessi e scusatemi se lo dico con uno sfogo... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Concluda pure, senatore Cucca.

CUCCA *(IV-PSI)*. Grazie, signor Presidente.

Forse noi stessi avremmo dovuto fare qualche riflessione in più, anche quando, in quest'Aula, abbiamo autorizzato l'arresto di un collega, che dopo cinque anni è stato dichiarato innocente perché il fatto non sussiste. *(Applausi)*. L'abbiamo messo in carcere: forse l'utilizzo della custodia cautelare dovrebbe essere un po' più oculato e a questo dovremmo mettere mano, una volta per tutte.

Concludendo, signor Presidente, mi rivolgo al Governo per sottolineare che Italia Viva c'è su queste riforme, per dare una giustizia equa, giusta e soprattutto coerente con i principi costituzionali. Continueremo ad appoggiare la vostra azione, in questo senso e in questa direzione, che mi sembra davvero la più giusta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.

Il senatore Balboni ha disposizione un tempo più ampio per svolgere il proprio intervento, avendolo chiesto ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento.

BALBONI *(Fdi)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, tra le finalità del disegno di legge in esame viene indicata come preminente quella di accelerare i tempi della giustizia penale. Tra i principali strumenti anche di questa riforma, come di quella civile, che abbiamo discusso ieri, viene individuato l'ufficio per il processo, al quale vengono destinati ben 2 miliardi e 342 milioni di euro, cioè la quasi totalità dei fondi stanziati per la giustizia dal PNRR.

Devo ribadire ancora una volta tutte le perplessità, mie e di Fratelli d'Italia, nei confronti di questa scelta. La giustizia, quella penale come quella civile, ha bisogno di ben altro. Ha bisogno di riforme strutturali, ha bisogno di colmare i vuoti paurosi negli organici dei magistrati (ne mancano oltre 600) e i vuoti del personale amministrativo, che, come sappiamo, sono ancora più ampi. Ha bisogno di ingenti investimenti per la digitalizzazione (per fortuna questi sono previsti), ma anche per la migliore organizzazione degli uffici e, in molte parti d'Italia, per la modernizzazione dei palazzi di giustizia (troppi ancora in condizioni precarie). Per non parlare dell'edilizia carceraria, perché il sovraffollamento carcerario si risolve costruendo nuove carceri e nuovi padiglioni, non abrogando di fatto la pena detentiva e liberando i delinquenti (come fate purtroppo con questo disegno di legge), né con la cosiddetta vigilanza dinamica, che ha consegnato il controllo delle carceri alla criminalità organizzata.

L'ufficio del processo non servirà ad abbreviare i tempi dei processi; lo sa chiunque abbia un po' di pratica giudiziaria. Tanto meno servirà a smaltire l'arretrato; per questo era molto meglio ricorrere al reclutamento straordinario di avvocati con lunga esperienza professionale e di magistrati in quiescenza, cui affidare la decisione dei procedimenti con maggiore anzianità di ruolo e minore complessità. Soprattutto, si poteva e si doveva valorizzare la professionalità di migliaia di giudici onorari, stabilizzandoli, riconoscendo loro i diritti che uno Stato di diritto riconosce a ogni lavoratore e impegnandoli nella definizione dei procedimenti di competenza del tribunale monocratico. Invece li avete mortificati ancora e continuate a mortificarli, dimenticando che, senza il loro lavoro, semplicemente la giustizia italiana avrebbe già dichiarato fallimento.

Ciò premesso e ribadito che è una mera illusione credere di risolvere problemi strutturali con semplici riforme di procedura, fossero anche le più intelligenti (e queste per gran parte non lo sono), non nego

che alcune soluzioni contenute in questo disegno di legge siano positive, a cominciare ad esempio dal processo penale telematico, anche se sarebbe stato necessario prevedere una maggiore gradualità nella transizione all'obbligatorietà dell'utilizzo delle modalità digitali per il deposito di atti e di documenti. Così come non nego che sia positiva la modifica della disciplina delle notificazioni all'imputato, in modo che solo la prima notifica e la citazione a giudizio in primo e secondo grado debbano avvenire all'indagato o all'imputato, mentre tutte le altre possano avvenire al difensore. È inoltre positivo l'ampliamento del regime di procedibilità a querela e l'intenzione di restituire effettività alla pena pecuniaria, che oggi esiste solo sulla carta, visto che oscilla negli anni tra l'1 e il 2 per cento, con una perdita annuale per l'erario di circa un miliardo di euro (cioè, cari colleghi, quasi il 50 per cento dell'intero fondo stanziato dal PNRR per la giustizia, in un solo anno).

Ma, a parte queste e poche altre misure positive, ce ne sono molte altre (troppe) che Fratelli d'Italia non può condividere e giudica molto pericolose. La più grave di tutte è la riforma della prescrizione e l'introduzione dell'improcedibilità in appello e in Cassazione, attraverso il nuovo articolo 344-*bis*, con una commistione illogica e irragionevole tra un istituto di diritto sostanziale come la prescrizione e uno di diritto processuale come l'improcedibilità. Un'evidente compromesso tra le forze politiche che compongono questa spuria maggioranza, che però ha prodotto un mostro giuridico.

Dovevate avere il coraggio di abrogare la riforma Bonafede. Questa era la soluzione. Quella riforma ha bloccato la prescrizione dalla sentenza di primo grado non solo in caso di condanna, ma addirittura di assoluzione. Dovevate avere il coraggio di tornare al sistema previgente, magari aumentando i termini per determinati reati di maggiore allarme o di complesso accertamento. Di questo si poteva e si doveva discutere.

La soluzione di confermare la riforma Bonafede e poi limitarne l'efficacia con il correttivo dell'improcedibilità non ha alcun senso, invece. Certamente non contribuirà ad abbreviare i tempi del processo di primo grado. Infatti, basti pensare che il giudice saprà di avere a propria disposizione l'intero termine di prescrizione del reato che, come sappiamo, non è affatto breve: sette anni e mezzo per un semplice furto o per una truffa, dodici anni e mezzo per corruzione, tredici anni e un mese per peculato. Il giudice di primo grado li utilizzerà tutti, tanto sa benissimo che in ogni caso con la sentenza di primo grado la prescrizione si bloccherà e in appello si applicherà il diverso istituto dell'improcedibilità, che non terrà conto di quanto tempo è stato impiegato per decidere in primo grado. Il risultato prevedibile è una dilatazione irragionevole dei tempi e non una loro abbreviazione, con tanti saluti all'articolo 111 della Costituzione e alla ragionevole durata del processo.

Altrettanto gravi sono le conseguenze a carico delle persone offese. Sottosegretario, forse non avete ragionato su questo: le persone offese che si sono costituite parte civile per ottenere il risarcimento del danno, quando l'improcedibilità verrà dichiarata in appello o in Cassazione, vedranno anche la paralisi della loro azione in sede civile. La vostra riforma prevede che l'azione venga trasferita al giudice civile competente per valore, a differenza di quanto prevede oggi l'articolo 578 - che abrogate in questa parte - che impone al giudice penale sia di appello che di Cassazione che dichiari l'estinzione del reato di accertare comunque il fatto ai fini degli effetti civili.

Con la modifica che apportate a questa norma la decisione sarà demandata, invece, al giudice civile, con ulteriore allungamento dei tempi della decisione e con problemi di non facile soluzione - non ho trovato soluzione nel vostro disegno di legge - atteso il diverso regime probatorio vigente in sede penale rispetto a quello vigente in sede civile. Faccio solo due esempi: la deposizione del danneggiato non fa prova nel processo civile, mentre fa prova nel processo penale; nel processo civile ci sono limitazioni legali di prova, mentre non ci sono nel processo penale. Penso, ad esempio, ai patti aggiunti ai contratti e ai pagamenti. Come si regolerà il giudice civile a questo punto? Faccio l'esempio di un processo per truffa. Il giudice riterrà valide le prove assunte in sede penale in violazione dei limiti imposti invece in sede civile oppure no? Non avete regolato questo aspetto e mi preoccupa particolarmente.

Altra norma molto pericolosa è quella contenuta nella lettera *i*), comma 9 dell'articolo 1, in base alla quale le procure della Repubblica potranno e dovranno individuare criteri per selezionare quali notizie di reato trattare con precedenza; non c'è paragone con la discrezionalità di oggi! Questa sarà la vera

discrezionalità, anche se nell'ambito di criteri generali dettati con legge del Parlamento. Spero di sbagliarmi, ma il rischio di discrezionalità nella scelta di quali reati perseguire e quali abbandonare all'oblio e alla prescrizione è evidente. Una tale discrezionalità si pone in palese contrasto con il principio della obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'articolo 12 della Costituzione. Attenzione, l'articolo 12 della Costituzione è una diretta esplicazione dell'articolo 3, in base al quale la legge è uguale per tutti; tutti siamo uguali davanti alla legge. Ebbene, questa norma viola questo elementare e fondamentale principio della nostra Costituzione. Concedere un tale potere discrezionale alle procure rappresenta pertanto una palese incostituzionalità e rischia di creare differenze inammissibili da territorio a territorio. Non è inverosimile immaginare addirittura una sorta di turismo criminale, con i delinquenti che si spostano da territorio a territorio in base alla loro specializzazione - si fa per dire - criminale, scegliendo quel territorio in cui possono contare sulla sostanziale immunità.

A nulla vale obiettare che già adesso l'articolo 132-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevede che nella formazione dei ruoli di udienza si tenga conto di determinati criteri di priorità. Un conto infatti è stabilire quale dibattimento abbia la precedenza rispetto ad altri che dovranno comunque tenersi; tutt'altro conto è sancire per legge quali reati le procure debbano direttamente ignorare, evitando di indagare su di essi.

Vado avanti. Viola certamente il diritto di difesa la previsione che, in caso di mutamento della persona fisica del giudice o di uno o più componenti del collegio, il nuovo giudice possa disporre la riassunzione della pena dichiarativa solo se lo ritenga necessario tutte le volte in cui la stessa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione. Bastava prevedere, come abbiamo proposto (ovviamente inascoltati), che il trasferimento o il pensionamento del giudice avvenga solo al termine della trattazione dei processi assegnati. Con questa semplice misura si sarebbe risolto il 90 per cento di questo problema.

Ancora, viola certamente il diritto di difesa l'inammissibilità dell'appello, che voi prevedete, quando è proposto dal difensore dell'imputato assente che non sia munito di specifico mandato successivo alla data della sentenza. Si tratta di una norma particolarmente odiosa se si considera che inciderà soprattutto sugli imputati muniti di un difensore d'ufficio, cioè sui soggetti più deboli e con maggiori difficoltà a mantenersi in contatto con il proprio difensore.

Estendere l'ambito di applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati puniti con pena edittale minima fino a due anni - sono reati molto gravi, signor Sottosegretario, e lei lo sa - ci sembra un'estensione eccessiva che in astratto potrebbe rendere non punibili reati come, ad esempio, la calunnia, la falsa testimonianza, la falsità commessa dal pubblico ufficiale, il sequestro di persona, l'usura: tutti reati che hanno una pena minima edittale inferiore a due anni nel minimo. Difficile giustificare la non punibilità di reati di tale gravità.

Potrei proseguire a lungo, ma per ragioni di tempo - e ringrazio per il tempo che mi è stato concesso - mi limito a un'ultima riflessione riguardante l'ulteriore impressionante ampliamento delle pene alternative alla detenzione previsto da questa riforma. Attenzione, nessuno contesta che la pena debba avere anche una funzione rieducativa, come dice l'articolo 27 della Costituzione secondo il quale - lo cito testualmente - le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». Secondo noi, però, la pena deve conservare il suo valore deterrente e di difesa sociale, ciò che viene pregiudicato dal progressivo svuotamento dell'espiazione della pena. La funzione rieducativa, infatti, a nostro avviso, deve passare attraverso l'espiazione della pena, non attraverso la sua sostanziale abolizione. Se viene meno la certezza della pena, viene meno la sua funzione deterrente e si dilata sempre di più il senso di impunità di chi tende a delinquere.

Questa riforma infligge un ulteriore *vulnus* alla già blanda funzione deterrente del nostro sistema penitenziario. Questa, purtroppo, è la realtà.

Fratelli d'Italia vuole processi rapidi e giusti, ma, in caso di condanna, vuole anche pene immediate e certe. Voi state andando nella direzione diametralmente opposta, mortificando ancora di più le vittime dei reati e il sentimento di giustizia degli italiani onesti.

Per tutte queste ragioni il nostro giudizio su questa riforma è purtroppo negativo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

[MIRABELLI](#) (PD). Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi, voglio fare solo alcune riflessioni stando al merito e partendo da un assunto richiamato prima dal senatore Cucca.

È evidente che non esiste una riforma perfetta, ma questa è una buona riforma, che affronta con concretezza il tema del processo e della giustizia penale nel Paese, indicando una direzione chiara. Bisogna intervenire sui tempi, assicurandone la certezza, così da dare maggiori garanzie alle vittime e agli imputati.

Con questa legge delega ci sono le condizioni per uscire da un'alternativa sbagliata che ha incancrenito il dibattito pubblico sulla giustizia per troppo tempo, un'alternativa sbagliata che ha schiacciato il dibattito tra una scelta che dice: «Vogliamo i processi infiniti» e una che dice: «I processi devono finire prima, anche senza sentenza».

Credo esista una terza via, che viene indicata dal disegno di legge in esame, vale a dire quella di mettere in campo le condizioni perché ci possano essere procedure e organizzazione giudiziaria che consentano tempi certi. Serve una riforma che garantisca giustizia alle vittime e un processo giusto in tempi ragionevoli, una riforma che garantisca gli imputati.

Questa legge delega si muove in questa direzione.

Quanto ai tempi ragionevoli e certi, abbiamo già affrontato ieri il punto con grande approfondimento.

Certamente il tema dell'organizzazione giudiziaria è fondamentale, se vogliamo che davvero i processi possano essere più rapidi e la giustizia possa essere garantita a tutti. Gli investimenti di cui abbiamo parlato a lungo ieri presenti nel PNRR vanno in questa direzione. Le assunzioni, che consentono di rafforzare gli uffici del processo, gli investimenti sull'organizzazione degli uffici giudiziari, anche strutturali, gli investimenti sul digitale sono tutte scelte che possono e devono aiutare a garantire una giustizia più rapida e tempi certi, sapendo che questi sono gli strumenti concreti con cui possiamo realizzare ciò che nella norma è indicato.

Il provvedimento contiene poi altre disposizioni molto importanti. Penso, ad esempio, che la scelta di garantire tempi definiti per le indagini preliminari sia giusta e anche di garanzia.

Desidero però soffermarmi su un'altra parte della riforma che è per noi molto importante. Ho sentito molti interventi che non condividono la nostra posizione. La parte della riforma per noi molto importante, insieme a quella di cui ho già parlato, è quella che insiste sui riti e sulle misure alternativi che serve a ridurre il carico del lavoro all'interno delle aule dei tribunali e dà alle vittime più voce e possibilità di scegliere.

Nel provvedimento ci sono passaggi importanti. L'indicazione della volontà di estendere il patteggiamento e la messa in prova va nella direzione giusta. Si tratta di scelte che non garantiscono assolutamente l'immunità, né tantomeno che vanno nella direzione di favorire i più ricchi. Non è così. La riforma contiene disposizioni giuste e qualificanti, come la giustizia riparativa e l'estensione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Qualcuno mi deve spiegare come l'estendere la non punibilità per la tenuità del fatto possa favorire i più ricchi. Le nostre carceri sono piene di persone che hanno commesso reati davvero minori e che rimangono lì per molti anni proprio perché sono in condizioni di debolezza, non potendo avere ciò che dovrebbe essere garantito a tutti, ossia una difesa opportuna. Si tratta di norme giuste e di civiltà da estendere.

Avremmo voluto di più sul fronte dei riti e delle pene alternativi. Il provvedimento indica una strada in cui il carcere è l'*extrema ratio*, che non rinuncia a punire chi commette reati e a garantire giustizia alle vittime e che non dà immunità ad alcuno, applicando semplicemente la Costituzione. Questa strada guarda alla pena secondo la funzione che le viene attribuita dalla Costituzione e - ripeto - vede nel carcere davvero l'*extrema ratio*.

Questa è per noi la strada da seguire, che è certamente più difficile di quella semplice che vorrebbe risolvere tutto con il carcere, magari buttando via le chiavi. Non è questa la strada che abbiamo scelto, non è la nostra. La nostra strada è quella che chiede e ottiene giustizia, applica le pene in modo ragionevole, puntando a ridurre la recidività, che il carcere produce in maniera tanto significativa, e ad aumentare la sicurezza della società italiana. Questo non significa in alcun modo dare impunità a nessuno.

È davvero strumentale sostenere che la legge delega riduce la lotta contro i reati più gravi. Si è

discusso, non è vero che il Parlamento non ha lavorato; si è discusso e lavorato molto in Parlamento su questo aspetto e oggi è una falsità dire che in questo Paese non si fa la lotta alla mafia e al terrorismo. Questi reati restano priorità e il fatto stesso che ad essi non si applichino le norme che prevedono l'improcedibilità la dice lunga su quanto sia importante per questo Paese la lotta alle mafie.

Verificheremo giustamente nei prossimi anni il funzionamento e l'efficacia della riforma. Credo si sia fatto un ottimo lavoro e si sia trovata una sintesi importante, forse impensabile solo qualche mese fa, su una materia come questa. Anche sul penale come sul civile siamo in grado di predisporre una riforma avendo gli strumenti per farla. Noi oggi siamo in grado di pensare di poter garantire più giustizia dando più garanzie agli imputati e tutelando maggiormente le vittime; una giustizia che guarda alle persone e le mette al centro. Non sono le polemiche o le contrapposizioni spesso propagandistiche che risolveranno i problemi della giustizia in Italia, ma la responsabilità che ci dobbiamo assumere tutti insieme, mettendo al centro i cittadini, e il provvedimento di cui stiamo discutendo va in questa direzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, Sottosegretari, colleghi, la pandemia, responsabile di migliaia di morti e di una crisi economica senza precedenti, ha drammaticamente messo in luce che oltre alla giustizia civile anche l'attuale architettura del sistema penale è inefficiente e produce effetti dirompenti sull'economia del nostro Paese prima ancora che sulla fiducia dei cittadini nei confronti delle Istituzioni.

Ci sono circa due milioni e mezzo di processi penali pendenti che sono di fatto un macigno che impedisce al sistema di funzionare. Va da sé che bisogna mettere in campo uno sforzo senza precedenti per assorbire quell'arretrato e contestualmente predisporre riforme capaci di evitare nuovi accumuli.

Il *recovery fund* rappresenta un'occasione unica per poter finanziare una ristrutturazione complessiva del sistema della giustizia, per renderla efficiente e moderna. Finalmente si iniziano a coniugare riforme puntuali dei codici con digitalizzazione, miglioramento delle infrastrutture, riorganizzazione degli uffici e accrescimento delle competenze dell'amministrazione.

Le modifiche che ci accingiamo a votare contengono certamente molti punti da cui partire per migliorare il nostro sistema penale. Abbiamo finalmente disponibili le risorse per investimenti attesi da anni, volti ad ammodernare anche sotto il profilo tecnologico, la lenta macchina della giustizia, a partire dalla diffusione dello strumento telematico fino alla digitalizzazione delle notificazioni. In proposito però bisogna tenere bene in mente che nessuna procedura digitale è in grado di funzionare da sola. Quindi bisognerà assicurarsi che si incrementi il personale con le competenze necessarie.

Va ribadito che, a differenza degli emendamenti, le sentenze non possono essere scritte a migliaia con l'uso degli algoritmi. Quindi sarebbe opportuno implementare il numero dei magistrati e del personale amministrativo ben oltre l'attuale organico.

Nella sua opera «La scienza della legislazione» Gaetano Filangieri diceva che il compito della procedura penale è quello di togliere quanto si possa all'innocente ogni spavento, al reo ogni speranza ed ai giudici ogni arbitrio.

A mio avviso il processo penale italiano presenta dei vizi di fondo che risalgono alla pur meritoria riforma del 1989, aggravati dalle modifiche parziali che negli anni sono state frutto di successivi interventi legislativi. Infatti, nell'attuale sistema processuale continuano a convivere i principi di fondo di un modello processuale di matrice accusatoria e quelli che, invece, rappresentano semplicemente il retaggio di un sistema inquisitorio, nel quale la prova veniva formata nel chiuso della stanza di un giudice istruttore e manteneva la propria dignità anche al dibattimento. Nella riforma del 1989 non si è tolto nulla del sistema inquisitorio garantito, previsto dalla carta costituzionale, come ad esempio la motivazione, la prescrizione, l'appello nel merito, il controllo della motivazione in Cassazione e così via, e si è aggiunto il sistema accusatorio puro, del tipo di Perry Mason, di ispirazione anglosassone, ma senza importare alcune caratteristiche peculiari di quel processo, come per esempio il verdetto popolare senza motivazione, la mancanza di un secondo giudizio di merito, il *grand jury*, anche se oggi sostituito da un incidente probatorio di rara attuazione.

Il pubblico ministero, divenuto esclusivo titolare, deve svolgere le indagini secondo due ottiche diverse: il rito abbreviato, sulla cui scelta da parte dell'imputato non può assolutamente influire, che richiede la completezza della prova, e il dibattimento, dove invece la prova si deve formare *ex novo*, senza possibilità di utilizzazione di tutto ciò che si è fatto prima. Ritengo pertanto che alla fine il processo penale italiano si possa definire un ibrido e nel contempo non possa che essere uno dei più lenti, ma anche dei più garantiti del mondo.

L'espansione della giustizia negoziata, il patteggiamento allargato come strumento per ridurre drasticamente i dibattimenti mi trova d'accordo, ma desta forti perplessità la passata scelta legislativa di ampliare l'area di applicazione del patteggiamento senza neppure chiedere una dichiarazione di colpevolezza, come nel modello statunitense, anzi sottoponendo poi la relativa sentenza, che è frutto di un accordo, ad un mezzo di impugnazione straordinario qual è la revisione, il che è un controsenso.

Ritengo che ci debba essere motivo di riflessione anche circa la mitizzazione del principio del contraddittorio. È vero che è un principio base del nostro ordinamento, però sarebbe necessario rafforzare il potere valutativo del giudice come arbitro delle regole del contraddittorio ed anche delle sue eccezioni, per contribuire al recupero di celerità ed efficienza del processo, evitando testimonianze interminabili senza però comprimere naturalmente le garanzie della difesa. Ciò, ad esempio, prevedendo che il giudice possa disporre che sia data lettura di atti redatti dalla polizia giudiziaria o da altri pubblici ufficiali, come le interminabili informative, e naturalmente lasciando poi la facoltà, a fine lettura, di rivolgere domande a chiarimento ai testimoni.

Sarebbe opportuno proporre, inoltre, l'introduzione di modalità di escussione a distanza anche di testimoni, periti, consulenti tecnici, come sperimentato nel periodo dell'emergenza Covid.

Una proposta sicuramente innovativa sarebbe, infine, quella di prevedere, per la repressione dei reati di microcriminalità come furti, scippi, rapine, spaccio di stupefacenti, che mettono in crisi il senso di sicurezza dei cittadini, l'intervento di un giudice che, in tempi rapidissimi, nel contraddittorio delle parti, acquisisca una prova, sempre e comunque utilizzabile, al fine di restringere al massimo, fin quasi ad annullarlo, quel periodo di tempo intercorrente tra l'originaria accusa dinanzi all'autorità inquirente e quella dinanzi al giudice. Un tempo durante il quale la vittima e il testimone rimangono, purtroppo, spesso esposti alle pressioni, alle minacce, alle intimidazioni o sottoposti ad innati e ineludibili condizionamenti ambientali.

Vi sono molti altri aspetti che si potrebbero ancora prendere in considerazione per contribuire a rendere il sistema penale più efficace e snello, soprattutto in fase di impugnazione, rendendo inappellabile l'accordo su cui si fonda il patteggiamento o riducendo gli appelli meramente dilatori, attraverso la possibilità di una valutazione *in peius* delle Corti d'Appello.

Infine, per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, sarebbe auspicabile eliminare il motivo del ricorso per difetto di motivazione, che finisce per trasformare il giudizio in Cassazione in un ulteriore giudizio di merito, con possibilità di rinvio e, quindi, di un infinito prolungamento dei processi.

Certo, mi rendo conto che è difficile trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di speditezza e celerità del processo e quegli strumenti processuali predisposti a garanzia dell'imputato e finalizzati ad evitare decisioni ingiuste.

In conclusione, però, dobbiamo dire che è un problema di scelte politiche da parte del legislatore, cui va riconosciuto il primato di stabilire se le frequenti situazioni di stallo che si verificano continuamente nel processo penale siano il necessario prezzo da pagare a momenti indefettibili di garanzia ovvero siano meri intralci e intoppi, frutto di tecniche dilatorie del tutto superflue, almeno in un'ottica di lealtà processuale tra le parti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marco Pellegrini. Ne ha facoltà.

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo. Oggi, come è noto, ci occupiamo del disegno di legge delega sul processo penale. Ci occupiamo, quindi, di una materia delicatissima, che riguarda la libertà e la sicurezza dei cittadini. Dico subito che non è esattamente il testo che avremmo voluto, ma è il frutto di un grande lavoro di miglioramento rispetto alla versione del ministro Cartabia, che per noi era inaccettabile. E siamo stati gli unici nella maggioranza a dirlo e a prendere una posizione netta.

Questi significativi miglioramenti sono stati il frutto del lavoro del presidente Giuseppe Conte e di tutto il MoVimento 5 Stelle, insieme al Ministro e al resto del Governo. Certo, se fossimo stati soli nell'esecutivo, l'avremmo scritta in un altro modo, ma la presenza del MoVimento 5 Stelle nell'attuale compagine governativa ha anche questa funzione, cioè quella di tenere conto della volontà popolare e del largo mandato elettorale che i cittadini ci hanno conferito nel 2018.

Grazie al nostro impegno frenetico tra luglio e agosto scorsi, ad esempio, i termini per l'improcedibilità sono stati raddoppiati: fino a quattro anni per tutti i reati, compresi i reati ambientali, fino al dicembre del 2024; per i reati con l'aggravante mafiosa tali termini sono stati addirittura triplicati e, quindi, portati a sei anni; per tutti i reati, di mafia, di voto di scambio politico-mafioso, terrorismo, violenza sessuale aggravata, traffico internazionale di stupefacenti, è stato eliminato il termine di durata massima.

Qualcuno forse dirà che per fortuna questa non è la legge del MoVimento 5 Stelle. Bene, così sarà più facile per i cittadini capire quali valori e principi muovono le diverse forze politiche. La nostra linea è chiara da sempre ed è rintracciabile in ogni provvedimento in materia di giustizia presentato in questa legislatura in cui siamo al Governo e in maggioranza.

È necessario e urgente accorciare i tempi dei processi ed è indispensabile garantire finalmente la certezza del diritto ai cittadini. Chi ha voluto vedere nella nostra linea solo o uno dei due aspetti, con l'accusa rozza secondo cui saremo quelli del "fine processo mai" dice il falso e lo sa.

Questo disegno di legge reca la firma di Alfonso Bonafede perché siamo stati noi a voler riformare il processo penale, così come quello civile, mentre approvavamo la norma sulla prescrizione, che si ferma - come noto - dopo la sentenza di primo grado, e mentre stanziavamo ingenti fondi per colmare i vuoti negli uffici giudiziari che si erano accumulati nel corso dei decenni. Certezza della pena e processi più brevi, grazie all'aggiornamento del procedimento e alla maggiore efficienza della macchina: queste sono le due gambe con cui rivedere la giustizia italiana. Poi, il secondo Governo Conte è caduto probabilmente anche perché queste misure, che erano state proposte sulla giustizia penale, così come altre in materia economica e sociale, non andavano bene a qualcuno. Ed ecco che una maggioranza quanto mai eterogenea, quella odierna, ha voluto rivedere le due riforme dei processi. Arriviamo oggi a votare definitivamente questo testo, ma il testo originario è a prima firma dell'ex ministro Bonafede, che ancora ringrazio per il suo lavoro. (*Applausi*). Questo testo era stato approvato in Consiglio dei ministri dal Governo Conte II ed era giunto in Parlamento a marzo del 2020. Lo ribadisco: a marzo del 2020, un anno e mezzo fa. Se in quel momento il testo non fu approvato dalle Camere è perché una forza all'interno dell'allora maggioranza faceva il controcanto continuo e spesso si comportava come opposizione interna. Posso affermare, senza tema di smentita, che oggi approviamo il testo Bonafede come emendato dal Governo Draghi, nella versione scaturita dal duro confronto con il Movimento 5 stelle, a cui facevo cenno poc'anzi. Se vogliamo dare una percentuale, almeno l'80 per cento del testo attuale si rifà al lavoro dell'ex ministro Bonafede. Aggiungo che anche la riforma del processo civile e quella del CSM erano state già approvate dal Governo precedente ed erano state bloccate dalla cosiddetta opposizione interna a cui ho fatto riferimento prima. Lo rimarco per amore della verità.

Per fare un altro esempio, ho sentito parlare del piano assunzionale. Ebbene, le assunzioni ordinarie, che ammontano a circa 18.000 unità, a cui si aggiungono le assunzioni straordinarie, che ammontano a 21.000 unità, queste ultime previste dal PNRR, preparato dal Governo Conte II, sono state confermate dalla ministra Cartabia e dall'attuale Governo. Quindi, se oggi ci sono tanti applausi a queste porzioni della legge delega, onestà intellettuale vorrebbe che almeno una parte di questi consensi e di questi applausi fosse indirizzata a chi le ha concepite, cioè il Governo precedente, il ministro Bonafede e il MoVimento 5 Stelle che lo ha sempre sostenuto. (*Applausi*).

Siamo convinti che la strada più giusta da seguire per velocizzare i processi e per una giustizia davvero giusta e ragionevolmente rapida sia ampliare gli organici dei magistrati, e del personale non togato. Ne siamo così convinti che in questi ultimi anni gli unici che su questo tema sono passati dalle dichiarazioni in Aula o nei salotti televisivi ai fatti concreti siamo stati noi del MoVimento 5 Stelle, che abbiamo varato - lo dicevo prima - il più grande piano assunzionale nel comparto giustizia da

decenni a questa parte. Gli altri lo dicevano, noi lo abbiamo reso realtà.

Il processo deve essere veloce, ma si deve concludere con l'accertamento dei fatti, non con un'impunità generalizzata per previsione normativa. Mandare al macero centinaia di migliaia di processi - e questo è il rischio che abbiamo corso - avrebbe significato la resa dello Stato di diritto e la morte della civiltà giuridica.

Torno brevemente al punto più dibattuto di questa riforma è cioè la parte che riguarda l'improcedibilità e la prescrizione. Nel testo che viene votato oggi la prescrizione si blocca dopo la sentenza di primo grado, così com'era previsto nella cosiddetta legge spazzacorrotti. Nel testo proposto originariamente dalla ministra Cartabia si confermava questo impianto, ma si aggiungeva - com'è noto - che in appello, decorso un termine massimo di due anni, e in Cassazione dopo un termine massimo di un anno, scattava l'improcedibilità, cioè il processo finiva nel nulla e le vittime non avrebbero ottenuto giustizia anche per reati gravissimi che destano enorme allarme sociale. Questa ipotesi per noi era inaccettabile; abbiamo alzato le barricate, sì, lo abbiamo fatto e siamo stati gli unici a farlo, perché stabilire una soglia così bassa di durata massima, cioè di due anni, in un Paese in cui il tempo di durata media in appello è maggiore - a volte anche significativamente - di due anni, in alcuni distretti di Corte d'appello, significava accettare il rischio di avere un numero spropositato di processi che sarebbero finiti nel nulla e per noi questo rischio molto concreto, come hanno ben spiegato tanti magistrati operatori del diritto, era assolutamente inaccettabile. Siamo fieri di averlo scongiurato con le modifiche che sono state introdotte grazie a noi e a cui ho fatto cenno poc'anzi.

Abbiamo convinto tutti gli altri membri dell'Esecutivo, anche grazie alle audizioni che abbiamo chiesto in Commissione giustizia nel corso dell'esame della Camera e da queste è scaturito, per bocca di autorevoli esponenti italiani in materia di diritto e di giustizia, che c'era il rischio, con il testo originario, di creare un vero e proprio problema per la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i reati di mafia. Per l'Associazione nazionale dei magistrati, infatti, c'era il rischio di mandare al macero 150.000 processi. Tra l'altro, se non ci fossero stati i cambiamenti da noi pretesi, avremmo approvato una legge che sarebbe andata in senso esattamente contrario alle indicazioni e alle sollecitazioni che ci provengono dall'Europa, che più volte - lo ricordo agli smemorati anche in quest'Aula - ha tessuto le lodi della norma sulla prescrizione contenuta nella legge spazzacorrotti.

Il percorso per ottenere una giustizia giusta ed efficiente è ancora lungo, ma noi continueremo a dare il nostro apporto in modo assolutamente costruttivo, come abbiamo sempre fatto. Un apporto costruttivo ma fermo, perché non abbiamo alcuna intenzione di rinunciare ai nostri principi, che anzi continueremo a portare avanti con ancora più forza e determinazione, costi quel che costi.

A chi sogna di demolire tutto quello che il Movimento 5 Stelle ha costruito in questi anni in tema di giustizia, di legalità, di rispetto delle regole e della dignità dei lavoratori, in materia di aiuto ai più fragili e agli indifesi, di giustizia sociale e redistribuzione del reddito, a tutti loro posso dire - cito il nostro presidente Giuseppe Conte - che se vorranno demolire tutto ciò dovranno passare sul nostro cadavere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCA', ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti né articoli aggiuntivi degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2353, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia (per la verità non proprio unica) sull'approvazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 2353, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sul quale è pervenuto il parere non ostativo della 5a Commissione permanente.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, dopo la sanificazione dell'Aula si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto congiunte e quindi agli appelli nominali rispettivamente sull'articolo 1 e sull'articolo 2.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 15,03).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Passiamo alla votazione degli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione dei quali il Governo ha posto la questione di fiducia.

[RENZI \(IV-PSI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI *(IV-PSI)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci sono dei momenti in cui converrebbe tacere, per buon senso, per utilità o per esigenze personali, ma ci sono dei momenti in cui tacere sarebbe un atto da codardi e da vigliacchi: questo è uno di quei momenti.

La riforma Cartabia, che voteremo con convinzione - lo dichiaro subito - è un ottimo primo passo. Come ci dice la storia, il primo passo ti toglie da dove sei, non ti porta ancora dove devi arrivare: ci toglie cioè dalla riforma Bonafede, che doveva abolire la prescrizione, ma che ha prodotto la prescrizione della riforma, e ci porta verso una dimensione nuova, di sfide importanti per il mondo della giustizia. Il dato di fatto, però, è che questa situazione viene a collocarsi nel momento più tragico della storia del potere giudiziario della vita repubblicana. Molti non hanno il coraggio di dirlo, anche tra di noi, onorevoli colleghi. Tra di noi siamo in tanti a rinunciare al gusto della verità, per paura, perché per anni tutti - o molti - abbiamo consentito di lasciare non a dei singoli magistrati, ma alla subalternità della politica, che fossero i pubblici ministeri a decidere chi poteva far carriera politica e chi no, perché abbiamo detto che l'avviso di garanzia costituiva una sentenza di condanna.

In questi anni il potere legislativo e il potere esecutivo hanno attraversato dei momenti di difficoltà. Il potere giudiziario mai: questo è il primo momento, drammatico.

Attenzione: non parlo dei giudici, a cui ci rivolgiamo con parole di deferente omaggio e stima, oggi, il giorno dopo l'anniversario della morte di un gigante della nostra società, quale era Rosario Livatino. *(Applausi)*. Oggi, nel momento in cui ricordiamo i tanti colleghi politici, ma anche i tanti magistrati che hanno dedicato la propria vita alle istituzioni, il punto vero è che il potere giudiziario è in crisi: chi lo nega, nega la realtà. Perché è in crisi? È in crisi per colpa della politica? No. La politica per anni ha discusso e litigato sulle questioni della giustizia. Diciamoci le cose come stanno, una volta per tutte: c'è stata una parte di quest'Assemblea e di quella della Camera, in particolar modo a sinistra, che ha immaginato di trarre vantaggio dalle vicende giudiziarie che riguardavano un'altra parte della politica, quella che stava nell'emiciclo di destra. È stato così: c'è una responsabilità politica della sinistra nell'aver cercato di strumentalizzare questo e della destra nell'aver risposto a questa crisi con leggi *ad personam*. C'è una responsabilità di tutti, nessuno si può tirare indietro, oggi, nel giudicare la fine di questi trent'anni di lunga guerra tra magistratura e politica.

La magistratura però non ha mai avuto problemi e ha sempre utilizzato ciò che avveniva in quest'Aula recuperando forza e tenendosi unita all'interno. Oggi non è più così. Perché, signora Presidente? Per tanti motivi. Il vero elemento drammatico però è che c'è una disgregazione all'interno della magistratura, che porta ad avverarsi la profezia dell'allora direttore di Radio radicale Massimo Bordin, che arrivava a definire il futuro il luogo nel quale i magistrati si sarebbero vicendevolmente arrestati. Chi di noi ha iniziato a fare politica ricordando il momento tragico e drammatico di Mani pulite non può non vedere come elemento sconvolgente il fatto che due dei personaggi del *pool*, gli unici due rimasti, oggi siano alle carte bollate tra di loro. Vi rendete conto che nessuno ha il coraggio di dire quello che sta succedendo, come se la politica avesse paura a parlare di ciò che sta accadendo in magistratura? Questo disastro del potere giudiziario oggi sta impedendo a tante donne e a tanti uomini magistrati di valorizzare ciò che essi sono e rappresentano, perché viviamo in una cappa di preoccupazione e di timore. Avverto il bisogno di dirlo qui, senza alcuna paura e senza alcun elemento di timore reverenziale.

La magistratura nel 2021 ha iniziato un cammino preoccupantissimo. Perché è avvenuto questo? Per fattori politici? Perché è venuta meno la guida politica dei 5 Stelle sulla magistratura? Non lo so. Devo dare atto all'attuale Ministro degli affari esteri di aver detto parole chiare sull'uso barbaro e incivile, da parte dei 5 Stelle nel 2016, della questione giudiziaria; scuse timide e tardive, ma pur sempre scuse,

quelle del ministro Di Maio. Credo che questo tipo di scuse cancelli, almeno nel dibattito politico, il fatto che la guida del sistema della magistratura - o, meglio, del sistema della politica inerente alla magistratura - negli anni del ministero Bonafede sia stata profondamente giustizialista. Quando si diceva che giustizialismo e garantismo sono due diversi estremismi, agli amici che immaginano quella parte politica come un solido punto di riferimento del progressismo non posso che dire: "Auguri, se pensate questo". Io vengo da una cultura in cui la Costituzione è una cosa seria e il giustizialismo ne è un elemento di deformazione. *(Applausi)*.

Al netto di questo, però, il punto fondamentale che voglio dire - e mi avvio a chiudere, signora Presidente - è che c'è un elemento chiave da affrontare. In questo momento, dopo ciò che è accaduto nel dibattito politico, sono partite, nelle dinamiche interne alla magistratura, tensioni forse mai sopite in passato, che sono esplose in una guerra oggettiva, che sta portando a indagini su indagini di magistrati contro altri magistrati. Se volete far finta di non vedere questo, fatelo pure, ma è un dato di fatto che vi riguarda, anche se fate finta di non accorgervene. E su questo c'è un punto da dire: il problema non è la separazione delle carriere, paradossalmente, ma il potere e lo strapotere vergognoso che le correnti hanno dentro la magistratura, che incidono nei procedimenti disciplinari dei singoli magistrati e che impediscono a magistrati bravi e di livello di fare carriera, se non sono iscritti ad alcune correnti. La vera separazione della carriera è da fare tra la corrente e il magistrato: si deve far carriera se si è bravi, non se si è iscritti a una corrente. *(Applausi)*.

Al giorno d'oggi, è inaccettabile che la prima reazione al fatto che vi sia un procedimento sia chiedere a quale corrente è iscritto quel magistrato. È impossibile immaginare che l'autorevolezza del CSM abbia toccato i punti più bassi con la sua attuale composizione per colpa anche nostra - ho fatto anche autocritica personale - nella selezione anche dei candidati laici. Bisogna avere il coraggio di dirla tutta. Il punto vero è che, se il CSM va al disciplinare giudicando sulla base dell'appartenenza alla singola corrente e non sulla base dei fatti, siamo in presenza di un problema che riguarda tutti, cari amici e colleghi.

Chi di noi ha questioni giudiziarie a parte se le vede nelle sedi deputate. Sono intervenuto a voce e a testa alte qui nel dire che c'era una procura che, a mio giudizio, stava sorpassando i limiti dell'azione giudiziaria e subito dopo non ho preso un avviso di garanzia, ma due, dalla stessa procura, e non ho alcun problema a dire che non utilizzo questi luoghi per affrontare le mie vicende, perché le affronto nelle sedi opportune, convinto, come sono, della limpidezza e della tranquillità del mio operato.

Il punto è che riguarda anche voi. Dobbiamo prendere atto che oggi c'è un problema gigantesco di magistrati: ce ne sono alcuni straordinariamente bravi e all'altezza delle sfide del nostro tempo, che sono rinchiusi dal potere delle correnti, che - lasciatemelo dire - è uguale a quello che aveva la partitocrazia trent'anni fa. Alla fine della guerra dei trent'anni, possiamo dire che la correntocrazia dentro la magistratura del 2021 è come la partitocrazia nella politica del 1991.

Dobbiamo avere il coraggio di dire parole chiare su elementi di oggettivo malfunzionamento della magistratura, perché, quando le correnti dicono di voler stringere un cordone sanitario intorno al senatore X o Y, non si deve preoccupare quel senatore, ma il Senato. *(Applausi)*.

Signor Presidente, di fronte a quanto sta succedendo in questo momento, le mie conclusioni riguardano tre punti. Per esigenze di tempo, saranno tre *tweet*: i magistrati devono sentirsi liberi di fare bene il proprio lavoro, anche se non sono iscritti a una corrente; i politici devono avere il coraggio di guardare in faccia senza preoccupazioni di sorta, perché un avviso di garanzia non può bloccare una carriera; non si può continuare a parlare di nuove guarentigie.

C'è un dato di fatto: le guarentigie dei parlamentari sono costituzionalmente garantite e quotidianamente ignorate da un utilizzo mediatico della magistratura e delle indagini. Se, di fronte a questo, non utilizziamo i tempi che vanno da qui al rinnovo del CSM nel luglio del 2022 per scrivere una pagina nuova, non importa chi sarà il prossimo a essere coinvolto: le vere vittime della nostra inerzia saranno la credibilità delle istituzioni e la dignità della magistratura.

Non conveniva che parlassi, ma ci sono dei momenti in cui avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome è un dovere politico, civile e morale. *(Applausi)*.

[BALBONI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in mattinata ho espresso in un lungo intervento le ragioni di merito per le quali Fratelli d'Italia non può votare nemmeno questo disegno di legge delega.

Ho parlato di come non possiamo condividere questo ibrido tra prescrizione e improcedibilità, che rischia di provocare l'estinzione di migliaia di processi e risolversi in un'amnistia di fatto. Abbiamo detto che ci aspettavamo più coraggio: ci saremmo aspettati che questo Governo dei migliori avesse il coraggio di cancellare la riforma Bonafede e di tornare al regime precedente, tanto più che il 70 per cento dei reati, come sappiamo, si prescrive entro la sentenza di primo grado e la maggioranza delle prescrizioni si concentra in pochi distretti giudiziari.

Sarebbe stato più opportuno intervenire in modo mirato, per risolvere le criticità che esistono in quegli uffici giudiziari e non generalizzare una soluzione che allungherà i processi, anziché accorciarli, come ho spiegato nel mio intervento in discussione generale. Avreste dovuto avere questo coraggio e invece non avete trovato di meglio che metterci una pezza peggiore del buco.

Sempre in discussione generale, abbiamo criticato - e lo ribadiamo anche in dichiarazione di voto - l'introduzione di criteri di precedenza per la perseguibilità dei reati affidati alle procure, pur nell'ambito di criteri generali stabiliti con legge del Parlamento. È una palese violazione degli articoli 112, che prescrive l'obbligatorietà dell'azione penale, e 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza, secondo il quale tutti siamo uguali davanti alla legge. Avete introdotto una discrezionalità incostituzionale, che rischia di portare addirittura a un turismo criminale, a seconda dei criteri che verranno stabiliti procura per procura.

Non condividiamo inoltre l'appello del difensore dell'imputato assente soltanto se munito di mandato in data posteriore alla sentenza: è un burocratico formalismo inventato solo per impedire l'esercizio del diritto di difesa, che penalizzerà inevitabilmente i più deboli e i meno garantiti. Neppure condividiamo la regola del giudizio di appello non partecipato, salvo diversa richiesta dell'interessato: è un pregiudizio verso il principio dell'oralità, che è un cardine della nostra civiltà giuridica, che state demolendo a colpi di maglio sia nel processo civile, dove ormai non esiste più, sia ora anche in quello penale.

Non condividiamo neppure l'estensione abnorme dell'articolo 131-*bis* del codice penale, recante la non punibilità per i reati di lieve entità, perché la vostra riforma porta a dichiararla persino per reati come la calunnia, il falso del pubblico ufficiale, il sequestro di persona o l'usura. Non condividiamo soprattutto la sostanziale abolizione della pena detentiva e della certezza della pena, che avete trasformato in certezza dell'impunità.

Fratelli d'Italia è per le massime garanzie nel processo, ma è anche per il massimo rigore nell'esecuzione della pena. Voi state facendo esattamente il contrario.

Onorevoli colleghi, cosa manca nella riforma di ieri del processo civile e in quella di oggi del processo penale? Mancano le cose più importanti: le riforme strutturali e quella della responsabilità civile dei magistrati, che è un privilegio medioevale. Tutti rispondiamo dei danni che provochiamo, tranne i magistrati, che rispondono soltanto indirettamente e nel limite massimo di sei mensilità del loro stipendio: è una vergogna soltanto italiana, che voi ovviamente non avete il coraggio di affrontare, come non lo avete di affrontare la riforma del CSM per fermare finalmente la lottizzazione delle cariche più importanti tra le correnti della magistratura. Non avete nemmeno il coraggio di parlare della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, senza la quale non si avrà mai un giusto processo.

Tutto questo lo realizzate con la quindicesima e la sedicesima fiducia e ne avete già annunciata una diciassettesima per domani, sul *green pass*.

Cara Ministra Cartabia, il suo Governo dei migliori ha trasformato il Parlamento in una scatola vuota, nel silenzio generale (*Applausi*) di tutte le forze politiche che sostengono questa maggioranza. Questa è la cosa più grave. Per voi ormai sono diventati fastidiosi orpelli non solo l'opposizione, ma addirittura la dialettica democratica e il confronto parlamentare.

Vi ricordo, cari signori del Governo, che l'Italia è una Repubblica parlamentare e che la sovranità

appartiene al popolo, che è rappresentato dal Parlamento. Vi siete scordati questo piccolo particolare: andate avanti solo a colpi di fiducia, vi mettete d'accordo fra di voi al chiuso delle vostre stanze e ve ne fregate dei principi della Costituzione, sui quali avete votato.

Per queste ragioni, non siamo mai stati più convinti di ora nell'esprimere non soltanto il nostro voto contrario a questa ennesima fiducia, ma tutta la riprovazione di cui siamo capaci per questo modo vergognoso di gestire la Cosa pubblica. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi e rappresentanti del Governo, la discussione su questa importantissima riforma - e non poteva che essere così - ha riportato il dibattito su un tema molto, molto importante, spesso agitato e spesso agito in maniera impropria: il tema del garantismo, dello stato di diritto, di ciò che ci distingue dagli Stati autoritari, che non sono liberaldemocratici come siamo noi.

Voglio spendere solo alcune brevi parole. Intanto, non sono assolutamente d'accordo sul fatto che ci si schieri tra garantismo e giustizialismo: lo schierarsi è tra impunità e giustizialismo, perché dovremmo essere tutti garantisti; è una precondizione del riconoscersi in questa Costituzione. Naturalmente, poi, dobbiamo vedere quando si fanno garantismo di maniera o giustizialismo a correnti alternate, perché sono ben pochi coloro che, tra gli esponenti politici, possono vantarsi di non aver invocato il processo in piazza. Sono ben pochi, è inutile che citiamo questo o quell'altro pentimento: la giustizia non si fa in piazza!

Altro termine usato - ce n'è un abuso - è "popolo": diretta derivazione ne sono "populismo" e, con un grado ulteriore, "populismo giudiziario". Non è un caso che le sentenze si pronuncino nel nome del popolo italiano e non si facciano in piazza col popolo italiano. Bisognerebbe ricordarselo sempre. (*Applausi*).

Altro termine importante è "equilibrio", che, insieme alla ragionevolezza, oltre ad essere ovviamente principio costituzionale, non è una via di mezzo tra appassionanti tesi e battaglie: l'equilibrio e la ragionevolezza sono una cifra, che deve informare il discorso, soprattutto quando si parla di giustizia. Quando pronunciamo una sentenza nel nome del popolo italiano, infatti, stiamo decidendo della libertà e, delle sorti dei nostri cittadini, che in quel momento incontrano lo Stato con la sua potenza, indipendentemente dal censo (e non vorremmo ovviamente che questo fosse una scriminante). Lo incontrano le persone offese, chi ha subito un danno o un'offesa, e infine i cittadini, perché la sentenza è pubblica ed è nel nome del popolo italiano esattamente per questo motivo.

Noi siamo per le regole nel processo e siamo perché questo equilibrio venga garantito e assicurato. Non abbiamo alcuna nostalgia per quei tempi in cui un processo, come ad esempio quello sulla strage di Piazza Fontana, poteva essere spostato da una parte o dall'altra, utilizzando la *legittima suspicione*: non abbiamo nostalgia di quel tipo di magistratura, che non poteva essere indipendente. Allo stesso tempo, vogliamo che ci siano delle regole. Abbiamo pertanto proposto, nella riforma del Consiglio superiore della magistratura (che è molto collegata a questa, cari colleghi), lo *stop* alle nomine a pacchetto e il voto degli avvocati nei consigli giudiziari.

Abbiamo detto no alle conferenze stampa spettacolari (e nel provvedimento c'è un'anticipazione sulla presunzione di innocenza) e proposto la valutazione della professionalità, anche tenendo conto dell'eccessiva discrepanza tra richiesta di rinvio a giudizio e assoluzioni. Ciò è presente nella riforma del processo penale, perché è previsto che si possa avere un rinvio a giudizio solo in presenza di una ragionevole previsione di condanna. Proponiamo inoltre un'Alta corte per i giudizi disciplinari dei magistrati in grado d'appello. Questi sono le cose concrete e l'equilibrio (*Applausi*): significa essere conseguenti e avere una cultura riformista e garantista; è in Parlamento che ce la giochiamo, cari colleghi, anche di fronte ai cittadini.

Quanto all'equilibrio, siamo quelli che hanno introdotto gli ecoreati, che danneggiano la salute dei cittadini, e hanno ripristinato il falso in bilancio, che è collegato alla corruzione. Siamo anche coloro che nel 2015 hanno riformato la custodia cautelare con il carcere come *extrema ratio*. Qualcuno votò contro, gridando che i delinquenti erano tutti fuori, e oggi raccoglie le firme per il *referendum*.

(Applausi).

Sempre quanto all'equilibrio, siamo per la giustizia riparativa, che abbiamo iniziato a promuovere nella scorsa legislatura e che oggi è presente nella riforma (non come avremmo voluto, ma lo è molto). Siamo per l'ampliamento della messa alla prova e della tenuità del fatto per i reati bagatellari, altrimenti si arriva in Cassazione a giudicare sul furto di una melanzana. La tenuità del fatto tiene conto anche della riparazione, perché nella nostra società abbiamo bisogno di ricucire: bisogna essere severi laddove necessario, ma abbiamo bisogno di ricucire.

Veniamo ora al merito, con alcune considerazioni. Il punto centrale è rappresentato dai tempi. Ce lo chiede l'Europa. Siamo il Paese che ha avuto più condanne dalla Corte europea dei diritti dell'uomo dal 1959 a oggi. Abbiamo ricevuto 1.202 condanne e dopo vengono la Turchia (608), la Francia (284) e la Germania (102). Il rispetto dei tempi è la prima garanzia che uno Stato di diritto deve ai cittadini, che siano indagati o imputati, oppure persone offese. Con tempi eccessivamente lunghi, si lascia spazio a una gogna mediatica e il principio di non colpevolezza viene sostituito da una presunzione di colpevolezza. Quando c'è il cortocircuito mediatico, c'è un tema che ha a che vedere con le indagini e la sovraesposizione delle procure. Si interviene molto in tal senso, con la riforma in esame.

Si è parlato molto della riforma della prescrizione e non di un maggior vincolo sui tempi del processo nella fase delle indagini. Non si è parlato, per esempio, della questione che riguarda l'iscrizione al registro delle notizie di reato, che è un punto nevralgico delle garanzie per chi viene sottoposto a un processo che può addirittura essere retrodatato. Si tratta di un intervento importantissimo. Non si è parlato del fatto che, oltre all'ampliamento dei riti alternativi, si può patteggiare una pena sostitutiva fin dalla fase del processo, senza aspettare anni, quando diventerà esecutiva. Due sono le conseguenze: una pena effettiva e più adeguata. Anche questo è effettivamente garantismo: carcere come *extrema ratio* e pene adeguate.

Capisco che, quando si parla di giustizia, bisogna entrare molto nel merito e ciò può essere un po' noioso e meno spettacolare, ma è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo chiudere definitivamente una stagione che ha portato solo mali alla giustizia. C'è il regolamento di conti tra i poteri dello Stato. C'è il tema dell'equilibrio - e torno a questa parola - tra i poteri dello Stato. Tuttavia, non è inaugurando una nuova stagione di regolamento di conti che lo affrontiamo *(Applausi)*: lo affrontiamo con interventi incisivi, che infatti non sono indolori, perché - come vedete - provocano dibattiti e contrapposizioni che dobbiamo ascoltare.

Sulla prescrizione si è discusso molto, ma ovviamente il tema sono i tempi del processo e non il momento terminale. Con la riforma della giustizia penale, interveniamo efficacemente proprio sui tempi del processo.

Siamo quelli che hanno lavorato per trovare una soluzione, la più condivisa possibile. Anche questo è senso di responsabilità, nell'ambito di tutte le soluzioni tecniche che erano state prospettate.

In definitiva, il luogo delle riforme è il Parlamento, quindi non è un regolamento di conti in altre piazze; si alle riforme e agli interventi giusti e necessari, qui ed ora. È da qui infatti, dal Parlamento, che parliamo ai cittadini, alla loro vita, alle loro garanzie, ai tempi della loro vita e alla loro dimensione umana esistenziale e di cittadini in Europa e in Italia. Da qui, da questo Parlamento, stiamo nell'Europa e guardiamo ad essa a testa alta, non solo per fare i compiti che ci vengono prescritti collettivamente, ma perché noi siamo l'Italia e sul diritto, sulle garanzie e sulla Costituzione sappiamo come si fa e abbiamo qualcosa da dire. *(Applausi).*

[GRASSO](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GRASSO](#) *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, signora Ministra, colleghi, la riforma della giustizia che stiamo oggi discutendo non è quella che avrei desiderato; mi rendo conto però che è l'unica su cui potevano accordarsi le forze politiche che sostengono oggi il Governo Draghi.

Vorrei rasserenare il senatore Renzi (che però non vedo più in Aula), perché ho presentato un disegno di legge in Commissione giustizia sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura, avendo ben presente il problema delle correnti in magistratura. Credo che, senza le necessarie ed eventuali modifiche costituzionali, nel caso in cui si preveda il sorteggio, si possano trovare soluzioni che

diminuiscano nel CSM il potere delle correnti nella magistratura. Invito quindi il senatore Renzi a firmare eventualmente il disegno di legge, che è già calendarizzato, e il Gruppo Italia Viva ad appoggiarne l'iter per portarlo all'approvazione.

Detto questo, sono d'accordo con il senatore Renzi: quanto ci apprestiamo ad approvare oggi costituisce sicuramente una base di partenza e non di arrivo per accelerare i processi e diminuirne il numero, senza depotenziare le garanzie difensive e tutelando quindi le vittime.

Certo, si riducono alcuni momenti di stallo del processo, dobbiamo dare atto di questo; si estendono le tipologie dei reati per i quali è prevista la citazione diretta davanti al tribunale monocratico; si amplia il numero dei reati procedibili a querela; si promuove una digitalizzazione del processo penale per renderlo più moderno, introducendo l'obbligo di utilizzo delle modalità digitali; si ampliano le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e questo avrà certamente una ricaduta positiva anche sul sistema carcerario, evitando sovraffollamenti.

A tal proposito, scusate l'inciso, ma, signora Ministra, mi pare che sia inconcepibile quanto avvenuto nel carcere di Frosinone, dove un detenuto è entrato in possesso di un'arma, ha sparato ad altri detenuti, ha minacciato agenti di polizia penitenziaria (che - lo ricordo - non possono avere armi con loro all'interno degli istituti) e poi ha chiamato - attraverso un cellulare, anch'esso posseduto illegalmente - il proprio legale.

Torniamo però al tema che ci occupa. Discorso a parte merita la nuova disciplina sulla prescrizione, da molti percepita come un cardine della riforma. Non sono completamente d'accordo al riguardo. Malgrado non condivida la nuova disciplina dell'improcedibilità che si pone come rimedio definitivo per l'eccessiva durata dei processi, comprendo però le ragioni di mediazione politica sul tema e ritengo tutto sommato accettabile la soluzione prospettata, che prevede proroghe ulteriori in caso di complessità con tempistiche ulteriori in caso di delitti commessi per finalità di terrorismo, eversione, banda armata, associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, violenza sessuale aggravata e altri reati, come quelli contro la pubblica amministrazione. Si auspica che, come previsto da un ordine del giorno approvato in Commissione, tra questi reati possa rientrare, con un successivo intervento legislativo, anche il disastro ambientale. Si ricorda che resta esclusa, ma per la disciplina già vigente, l'applicabilità dell'improcedibilità per i delitti puniti con l'ergastolo e questo è tranquillizzante.

Nei vari tavoli a cui ho partecipato, ho molto insistito sull'opportunità di queste proroghe e sulla necessità di mettere al riparo i processi dall'entrata in vigore della nuova disciplina, specialmente per reati di mafia e terrorismo, perché sono processi assolutamente diversi, in cui non bisogna provare soltanto la responsabilità, ma spesso ricostruire un contesto ambientale, e quindi sono già per definizione complessi. Ho accolto con favore, quindi, la disposizione transitoria che prevede che le nuove norme si applichino solo nei procedimenti di impugnazione per reati commessi dal 1° gennaio 2020.

C'è stato un lavoro lungo, molto complesso, in seno alla maggioranza, in riunioni e confronti nei quali si sono toccate con mano le profonde divergenze (di cui ha preso atto) che animano i rapporti tra forze politiche così eterogenee per visione e valori. Dal canto mio, ho cercato in ciascuna occasione - sì, lo ammetto - di alzare un po' l'asticella dell'accordo. Nei tanti anni in cui ho svolto la professione di magistrato, mi sono infatti convinto che al sistema giustizia occorra un cambiamento drastico, che ridefinisca radicalmente il sistema processuale: fare una scelta decisa tra quello accusatorio e quello inquisitorio garantito che c'era prima.

Ho preferito non presentare emendamenti, così come hanno fatto altri colleghi, perché, apprezzate tutte le circostanze, credo che sia importante non rallentare il percorso della riforma, che è assolutamente necessaria al Paese. Con spirito istituzionale, quindi, voterò insieme al mio Gruppo la fiducia al Governo, senza rinunciare però alla sincerità.

C'è ancora molto da lavorare per poter parlare di una svolta innovativa e di una vera e propria riforma. Ci sono alcuni aspetti problematici, come ad esempio l'aver esteso la tenuità del fatto a reati come la falsa testimonianza, l'omicidio colposo o il sequestro di persona. Aggiungo che aver previsto che sia il Parlamento a dettare i criteri generali di priorità per l'esercizio dell'azione penale alle procure

costituisce un *vulnus* (come sa bene) al principio costituzionale della separazione dei poteri, che non è solo costituzionale, ma risale a Montesquieu.

A questo punto, quindi, ci attende un fondamentale lavoro, dopo l'approvazione della delega, in un rapporto dialettico sano tra Governo e Parlamento, che mi auguro riguardi tutte le altre questioni che stiamo affrontando.

A tal proposito, mi sia consentita un'ulteriore riflessione. La pandemia ha stravolto nel profondo il nostro Paese: nel corso di pochi mesi, è cambiato il nostro modo di pensare alle priorità, di interpretare il senso di appartenenza alla comunità nazionale e di vivere il nostro quotidiano. Molte sono le domande cui le istituzioni devono dare risposta, mentre curano migliaia di persone, tentano di risollevarla la nostra economia e intraprendono un difficile percorso per affrontare le sfide globali cui siamo chiamati a rispondere. Ebbene, per molte di queste domande non esiste già una risposta, ma bisognerà trovarla e bisognerà farlo insieme. Non è irrilevante il metodo, che lei stessa ha annunciato, attraverso il quale devono maturare queste risposte: il confronto, che tutte le forze politiche sceglieranno di applicare. La nostra democrazia, le sue forme e i suoi riti non sono e non saranno immuni.

Credo sia opportuna un'ulteriore riflessione. Nel momento in cui la democrazia parlamentare che abbiamo sin qui conosciuto subisce cambiamenti sostanziali e decisivi a Costituzione invariata, pur comprendendo le ragioni di contesto, ritengo preoccupante la riduzione sostanziale del ruolo del Parlamento nel processo decisionale. Capisco la tentazione di accelerare la procedura parlamentare anche attraverso lo strumento tecnico della fiducia, anzi di due fiducie su ogni articolo, come ho appreso.

Capisco e condivido l'esigenza della tempestività imposta dalla crisi. Capisco e condivido la paura di mancare l'opportunità innescata dal *recovery plan*. Allo stesso tempo, però, trovo molto difficile, se non addirittura pericoloso, accettare che il Parlamento, anche se in un solo ramo, si limiti a ratificare decisioni, piuttosto che ispirarle. Ciò premesso, annuncio il voto favorevole del Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali. (*Applausi*).

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, il presidente Renzi oggi ha posto una questione che non possiamo far finta di dimenticare.

Senatrice Rossomando, lei ha fatto riferimento alla questione tra garantismo e giustizialismo. Vede, non sono garantista come modo di dire: credo che il garantismo sia applicazione delle regole, qualunque sia il risultato, non interferenza della politica sull'applicazione della regola. È questa la ragione per la quale, quando è uscito il libro-intervista di Sallusti a Palamara, ho invitato la Commissione giustizia, come il presidente Ostellari ricorderà, a svolgere due o tre sedute di discussione generale: questo è il nostro compito. Venne però il Ministro della giustizia, ritenendo di poter rispondere a tutte le questioni con una bozza di legge per l'elezione del Consiglio superiore della magistratura: non aveva capito nulla.

Senatrice Rossomando, lei ha posto un problema, dicendo che: non vogliamo più la magistratura dell'epoca dei processi di piazza Fontana. Quella magistratura, però, era realmente indipendente, aveva fatto certamente salti di qualità, rispetto a una professionalità che era stata conquistata sul campo, e aveva avuto appunto la possibilità di resistere al terrorismo, cosa che, in quegli anni, significava resistere con processi senza leggi speciali, e quelle conseguenze le abbiamo ancora oggi.

Certamente lo sforzo che ha fatto il Governo è enorme, ma bisogna cominciare a valutare le questioni. Certamente è stato introdotto un maggiore equilibrio tra le parti processuali, avvocati e pubblico ministero, nella fase delle indagini. Signor Ministro, faccio parte di Forza Italia. Credo nella separazione delle carriere, ma nemmeno questa ci garantirà un'effettiva parità, perché il pubblico ministero avrà comunque strumenti e possibilità di utilizzarli ben diversi dall'avvocato.

Dobbiamo renderci conto di questo e che questa filosofia dei nuovi rapporti non risolve un altro problema. Sono entrato in magistratura negli anni Settanta, ma, fino alla fine degli anni Ottanta, non si verificava quello che si è verificato negli ultimi tempi. Quanti sono i processi? Anzi, non i processi:

quante sono le indagini e le misure cautelari applicate ai cittadini, anche con custodia in carcere? Poi, passano mesi o qualche anno e questi vengono assolti in quanto il fatto non sussiste. È normale? È conseguenza del nostro codice? Non credo. Allora, c'è qualcosa che non funziona.

Quelle che metterò in evidenza sono alcune questioni che ho già sollevato per ben otto anni: il controllo giurisdizionale al momento dell'iscrizione nel registro degli indagati. L'ho presentato all'epoca del Governo di cui faceva parte il ministro della giustizia Orlando e non l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto oggi, in ritardo. È in ritardo perché noi, in quest'Aula, abbiamo violato la legge nel 2013, quando abbiamo detto che si poteva applicare alla Commissione per la verifica dei poteri un regolamento diverso, perché quello era un organo paragiurisdizionale e non giurisdizionale, come invece ha detto la Corte costituzionale e come ha ribadito l'anno scorso.

Chi ha sollevato nel nostro Paese la necessità di individuare criteri generali dell'azione penale, che solo il Parlamento può indicare, nemmeno il Consiglio superiore della magistratura? Chi ha detto che questi criteri generali dovevano essere sviluppati all'interno delle singole procure? L'Associazione nazionale magistrati. Non lo ha detto oggi, perché oggi è contraria, ma vada a prendere tutti gli atti dei congressi dell'Associazione nazionale magistrati degli anni Settanta e Ottanta, in cui si pone in evidenza la necessità dell'intervento del Parlamento, l'unico ad avere la forza di dare indicazioni generali all'interno delle quali le procure possano poi sviluppare la propria azione.

Finalmente, come speriamo, viene introdotto in questa riforma il diritto all'oblio: ciò significa che finalmente non ho più la possibilità di andare a ricercare, digitando un nome, il passato di una persona. Solo il nostro Paese arriva a queste gravi deficienze sotto il profilo della personalità. Magari ci sono persone che, per ipotesi, hanno superato una certa fase della vita, dopo la quale si sono comportate bene, sono diventate persone diverse. Io non sono di quelli che vivono della voglia di galera per gli altri.

È questa la ragione, caro Ministro, di tutta questa situazione che non funziona. Infatti nel momento in cui abbiamo introdotto pene altissime, per cui il processo non si prescrive, perché questa follia di Bonafede di prevedere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado? Lei sa quando arriva la sentenza di primo grado? Può arrivare dopo vent'anni con le nuove pene, se il reato si prescrive in vent'anni. E quando c'era il reato di bancarotta, all'epoca, quando i reati si prescrivevano dopo vent'anni, che cosa avveniva? Avveniva che i magistrati se ne occupavano per ultimi e questo portava ad allungare i tempi dei processi. Adesso saranno tutti prescritti questi reati. Ecco perché non si doveva prevedere la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, perché ciò determina un enorme allungamento dei processi. La conseguenza sarà che tutti quelli che avranno processi più lunghi, avranno poi la possibilità di rivolgersi allo Stato per essere risarciti della violazione sotto il profilo dell'irragionevolezza dei tempi del processo.

Allora, lei mi perdonerà, Ministro, in quest'Aula c'era Anna Finocchiaro, che allora guidava il Partito Democratico, quando io sostenevo il processo breve, che era né più, né meno modulato secondo i tempi fissati dalla Corte europea sotto il profilo della durata dei processi. Quando chiesi ad Anna Finocchiaro quale fosse la conseguenza, se non veniva rispettato, lei mi rispose - credo che sia verbalizzato - che la conseguenza era l'improcedibilità, perché è questa la regola fondamentale. Anche se non posso non condividere - e qui è il problema e capisco benissimo - le ragioni politiche che hanno portato a questo. Ha ragione il nostro amico Alberto Balboni: nel momento in cui si mette in evidenza la contraddizione, cioè che si incide sul diritto alla prescrizione (che è misura sostanziale, mentre l'improcedibilità è una misura processuale), certamente avremo problemi.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,50)

(Segue CALIENDO). Certamente avremo problemi di compatibilità, ma credo che comunque - ed è per questo motivo che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge - dovremo evitare quello sconcio del fine processo mai. Il nostro è ancora un Paese civile, non siamo tornati all'età della pietra, dove l'odio nei confronti dell'altro resta a vita, cosa che dobbiamo combattere, perché la nostra vita è retta dalla civiltà giuridica della legge che regola i rapporti tra i cittadini.
(Applausi).

[URRARO](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, l'emergenza sanitaria conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19 ha determinato l'insorgere di gravi rischi, ma anche di inedite potenzialità di ricostruzione del sistema della giustizia penale, che resta esposta ad un forte stress a causa della rigidità dell'apparato organizzativo intero e delle procedure. Il fenomeno epidemico si colloca all'interno di uno scenario storico ordinamentale della giurisdizione penale già attraversato da una profonda crisi di effettività ed autorevolezza, le cui ragioni sono ben note: la smisurata quantità di notizie di reato, sproporzionata rispetto alla capacità di trattazione; l'ipertrofia dell'inchiesta, che in assenza di pregnanti controlli del giudice è divenuto il baricentro mediatico del rito e dalla quale sorge il prevalere delle ansie securitarie e il pregiudizio di colpevolezza dell'indagato; la ridotta utilizzabilità dei riti semplificati di tipo premiale, che avrebbe dovuto dare respiro al processo accusatorio; l'irrazionale proliferazione dei rimedi impugnatori in difetto di filtri efficaci; le cadenze temporali asfittiche e non regolamentate della procedura.

La risposta idonea a restaurare la cultura della giurisdizione e le linee fisiologiche del giusto processo, i cui valori sono incisivamente scolpiti nell'articolo 111 della Costituzione, consiste nell'implementare, come nel testo in esame, l'efficacia della giurisdizione penale attraverso un'opera di ricostruzione dei momenti tipici della verifica dell'ipotesi di accusa e dell'accertamento della verità, nel rispetto delle garanzie, lungo itinerari più semplici, trasparenti, celeri ed efficienti. Occorreva quindi, come in questo caso, con grande sforzo, coniugare semplificazione, efficienza, qualità e garanzie.

L'inchiesta investigativa, in assenza di pregnanti controlli del giudice per le indagini preliminari, è diventata l'effettivo baricentro del rito. Da essa spesso sorge, anche per il ricorrente intreccio di relazioni tra uffici di procure ed organi di stampa, il prevalere nella collettività del pregiudizio di colpevolezza dell'indagato, inesorabilmente colpito dalla gogna mediatica, con il conseguente rischio che prevalgano logiche di chiusura corporativa opposte alla linea costituzionale dell'attrazione ordinamentale della figura del pubblico ministero nel sistema e nella cultura della giurisdizione.

Le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili ad una giusta serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione, misure che sono rivolte al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela della vittima del reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata.

In particolare, fondamentali sono i principi e i criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare, incidendo sui termini di durata delle indagini, rimodulandoli in funzione della natura dei reati per cui si procede; sull'iscrizione nel registro della notizia di reato in relazione sia ai presupposti della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla, sia agli effetti dell'iscrizione, prevedendosi che la stessa non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano sia civile che amministrativo; sulla fase conclusiva delle indagini, con l'obiettivo da un lato di rafforzare le garanzie dell'indagato e della persona offesa e dall'altro di ridurre momenti di stasi del processo; sull'udienza preliminare limitandone la previsione tramite l'estensione del catalogo dei reati con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica, individuandoli tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore, nel massimo, a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento, prevedendo un meccanismo di controllo del giudice sulla formulazione dell'imputazione.

Incide altresì sui criteri decisori, in particolare per quanto riguarda la regola di giudizio per l'archiviazione e per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, sostituendo l'inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio degli elementi acquisiti con l'inidoneità dei medesimi elementi a consentire una ragionevole previsione di condanna; sui criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale, prevedendosi che gli uffici del pubblico ministero, nell'ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo

efficiente delle risorse disponibili.

La normativa in esame detta inoltre principi e criteri direttivi per la riforma dei riti alternativi, finalizzati ad estenderne l'applicabilità e a renderli maggiormente appetibili, con effetti deflattivi del rito dibattimentale. In particolare, per quanto riguarda il patteggiamento, il Governo dovrà consentire, quando la pena detentiva da applicare superi i due anni, che l'accordo tra imputato e pubblico ministero si estenda alle pene accessorie e alla confisca facoltativa e dovrà ridurre gli effetti extra penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi.

Nel giudizio abbreviato il Governo interverrà sulle condizioni per l'accoglimento della richiesta subordinata a un'integrazione probatoria, prevedendone l'ammissibilità solo se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale. Dovrà prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato.

L'articolo 1, al comma 11, con riguardo al giudizio dibattimentale, contiene alcune direttive specificamente rivolte all'obiettivo dell'accelerazione del procedimento, in base alle quali il Governo dovrà prevedere: che i giudici debbano fissare e comunicare alle parti il calendario delle udienze; che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell'ammissibilità delle stesse; il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito. Dovrà prevedere inoltre che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta.

Quando la prova dichiarativa sia stata verbalizzata tramite videoregistrazione nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice potrà disporre la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

Sulla scorta di questi dati, che rappresentano un punto di sintesi fondamentale per il prosieguo in un settore quale quello della giustizia penale, che ha riflessi sociali importantissimi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier- Partito Sardo d'Azione, atteso che si è davvero voluto intervenire con misure non più rinviabili, volte al recupero di efficienza del sistema procedurale.

(Applausi).

[LOMUTI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMUTI (M5S). Signor Presidente, signora Ministra, onorevoli colleghi senatori, devo dire che ho avuto un iniziale smarrimento ascoltando il primo intervento, quello del *leader* di Italia Viva Matteo Renzi.

Non voglio assolutamente sindacare sul coraggio che si autoattribuisce dichiarandosi l'unico uomo della galassia ad avere il coraggio, appunto, di parlare di magistrati e magistratura, ma temo che abbia confuso l'ordine del giorno, perché oggi parliamo della riforma del processo penale, non della riforma dell'ordinamento del Consiglio superiore della magistratura. *(Applausi).*

Detto questo, Presidente, il disegno di legge che stiamo per approvare reca la delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Reputo questa una riforma importantissima, che persegue alcune finalità come, ad esempio, la deflazione del processo penale e la sua accelerazione, la digitalizzazione; maggiori garanzie difensive e maggiori tutele per la vittima e l'implementazione della giustizia riparativa e poi la prescrizione e l'improcedibilità per il superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione.

Non mi addentro maggiormente nel merito, signor Presidente, perché penso che l'abbia fatto già in maniera egregia la mia collega, senatrice Evangelista, questa mattina in sede di discussione generale. Da questo breve elenco si intuisce però che la riforma in esame è davvero ambiziosa, punta a una revisione strutturale del processo, rientra nel pensiero e nelle idee del MoVimento 5 Stelle, fin dall'inizio della legislatura, con il ministro della giustizia del Governo Conte, Bonafede, e ad essa si

collegano la riforma della giustizia civile e quella dell'ordinamento del Consiglio superiore della magistratura.

Come noto, l'aspetto più sentito del provvedimento, dal punto di vista politico e dell'opinione pubblica, è sicuramente la parte sull'improcedibilità e quindi il tema della prescrizione. Tornerò più avanti a parlare di questo tema specifico, ma è evidente a tutti, signor Presidente, tranne a chi non voglia vederlo per miopia o per propaganda, che il taglio della prescrizione, così come intesa dal Movimento 5 Stelle, è stato inserito in un disegno molto più grande e più complesso, per accelerare i tempi della giustizia, composto da migliaia di assunzioni nel comparto della giustizia, a partire dall'ampliamento dell'organico della magistratura, passando per quello dei tribunali e terminando con quello delle carceri. A ciò aggiungiamo anche il finanziamento di ingenti somme, destinate alla geografia giudiziaria e a quella carceraria.

Voglio chiarire un punto: non stiamo votando una riforma scritta in fretta e furia dal Governo Draghi, perché la riforma Bonafede era da cestinare. Voglio poi evidenziare un altro punto che ritengo molto importante: quando l'Europa ci ha chiesto la riforma della giustizia, l'Italia aveva già tre riforme della giustizia pronte, perché erano già state approvate dal Consiglio dei ministri: quella della giustizia civile, che abbiamo già approvato, quella della giustizia penale e quella del CSM. Aggiungo - per questo ringrazio anche la ministra Cartabia - che in queste riforme abbiamo inserito una riforma certamente epocale per quel che riguarda le assunzioni di personale nel comparto della giustizia. Essa è epocale, perché non ci sono precedenti di un piano ordinario di assunzioni di circa 18.000 unità, al quale si aggiunge il piano straordinario, inserito nel PNRR, per altre 22.000 unità, ottenuto dal Governo di Giuseppe Conte. *(Applausi)*.

Voglio aggiungere un'altra cosa, per cui ringrazio ancora la ministra Cartabia, ovvero che l'impianto della prescrizione, inteso dal Movimento 5 Stelle e dal ministro Bonafede, è rimasto quello ideato nel 2020, per quanto riguarda il primo grado. Devo dire che, per tre quarti, anche l'impianto di questa riforma, che voteremo tutti, è quello del Movimento 5 Stelle, voluto dall'allora ministro Bonafede. Dunque, per velocizzare i processi, abbiamo ritenuto essenziale l'assunzione di più personale. Con più personale, infatti, aumenta l'efficienza della giustizia ed ecco che il tema della prescrizione si sgonfia, perché i processi vedranno una fine e la macchina della giustizia funzionerà meglio. Siamo stati e rimaniamo gli unici a voler affermare un principio sacrosanto: l'inefficienza non può tradursi mai in impunità. *(Applausi)*.

Tornando quindi alla parte più dibattuta, dal punto di vista politico, ovvero la disciplina dell'improcedibilità, così come è stata proposta dal Governo, al Movimento 5 Stelle non poteva andare bene, perché prevedere il limite di due anni in appello per dare luogo all'improcedibilità, facendo finire oggettivamente nel nulla il processo penale, in un Paese in cui la durata media supera il termine dei due anni, per noi vuol dire incentivare e sollecitare il ricorso in secondo grado, ingolfando così le Corti d'appello e ottenendo l'effetto contrario a quello che deve essere lo scopo della riforma e cioè accelerare i tempi della giustizia.

Cosa abbiamo fatto, noi? Abbiamo chiesto subito un implemento di audizioni, dalle quali sono emersi due campanelli d'allarme. Il primo è il rischio di un problema di sicurezza nazionale per i reati di mafia; il secondo, conseguente, è il rischio di mandare al macero 150 processi penali. Ci siamo fatti carico di queste preoccupazioni, nella quasi totalità del silenzio della politica. Dico quasi, perché una voce si è sentita - purtroppo, aggiungo - quella del segretario della Lega Matteo Salvini, il quale ha affermato che la riforma non andava toccata, ignorando completamente l'allarme che veniva lanciato da chi della lotta alla mafia ha fatto una ragione di vita, cioè i magistrati antimafia, Presidente. Questo ci ha meravigliato, perché da chi è stato Ministro dell'interno, ovvero Ministro della sicurezza nazionale, ci si aspetta un altro atteggiamento, sicuramente più sensibile ai temi della lotta alla criminalità organizzata. Le mafie non si combattono con le felpe e con gli slogan. *(Applausi. Commenti)*.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,10)

(Segue LOMUTI). Devo poi denunciare il comportamento di Forza Italia, che invece approfittava della confusione tentando maldestramente l'inserimento di un emendamento sull'abuso d'ufficio, tentativo

sventato sempre dal MoVimento 5 Stelle. Invece di preoccuparsi del momento delicato per il futuro della legalità del Paese, aggiungevano altre impunità; questo tentativo l'abbiamo sventato noi. *(Applausi. Commenti)*.

Ma andiamo avanti. Cos'è che abbiamo fatto, sempre noi? Abbiamo chiesto e ottenuto che per tutti i reati, compresi i reati ambientali *(Commenti)* - ascoltate, colleghi - fino al dicembre 2024 i termini per l'improcedibilità in appello, in determinate condizioni, venissero raddoppiati a quattro anni (non più due). Per i reati di mafia, sempre noi abbiamo ottenuto il prolungamento del termine di improcedibilità che non è più di due, ma di sei anni. E ancora sempre noi, perché noi siamo il MoVimento 5 Stelle *(Applausi)*, perché per noi lo Stato non può dire a chi attende giustizia che è suonato il gong e che per questa volta non se ne fa nulla, abbiamo ottenuto che per tutti i reati di mafia, di voto di scambio politico-mafioso, di terrorismo, di violenza sessuale aggravata, *(Commenti)* - fa male, lo so, fa male - di traffico internazionale di stupefacenti venisse eliminato il termine per far scattare l'improcedibilità.

PRESIDENTE. Se qualche senatore che sta fischiando ritiene che questa sia la maniera corretta per fare opposizione in Parlamento, io ho delle perplessità.

Prego, senatore Lomuti, continui, se gentilmente l'Assemblea permette a un collega di terminare il proprio intervento.

LOMUTI *(M5S)*. Grazie, Presidente, ma non li sento, mi dispiace.

Concludo. Siamo grati alla ministra Cartabia per averci dato l'opportunità di riaprire un dialogo costruttivo, prima di andare in Aula con questa riforma. Ma dobbiamo precisare che su questi aspetti questa non è la nostra riforma. Non abbiamo mai pensato che il testo non potesse essere migliorato e così abbiamo fatto. Il MoVimento 5 Stelle ha alzato le barricate perché non possiamo transigere sui processi per mafia e terrorismo; oggi, grazie al MoVimento 5 Stelle, questi processi non si dissolveranno nel nulla. *(Applausi)*. Se per questi risultati veniamo etichettati come giustizialisti, rispondiamo che bisogna smetterla di dire menzogne ai cittadini. Cari colleghi, senza legalità non ci può essere sviluppo nei territori. *(Applausi. Commenti)*.

Signora Ministra, c'è ancora molto da lavorare e lo faremo nei decreti attuativi con questo spirito. Nel ringraziare il ministro Alfonso Bonafede, il nostro Ministro, e il presidente Giuseppe Conte *(Applausi. Commenti)* per l'impegno che hanno messo in campo per migliorare aspetti importanti di questa riforma, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CRUCIOLI *(Misto-l'A.c'è-LPC)*. Questa riforma reca fortissima la cifra del Governo Draghi. Da un lato autoritarismo e accentramento del potere, che si sono manifestati nel non consentire al Senato e neanche alla Camera di modificare alcunché e soprattutto nell'indicazione precisa di normalizzare la magistratura, perché, come sapete, viene previsto che sarà la politica e quindi sempre il Governo, che detta legge anche nel Parlamento, a indicare quali saranno le priorità per le procure e quindi sostanzialmente quali reati perseguire e quali invece lasciar correre.

Dall'altro lato, la cifra ancora più marcata di questo Governo è l'elitarismo, la difesa degli interessi della casta, dei colletti bianchi, dei politici, degli amministratori, dei ricchi sostanzialmente, che si manifesta nelle sacche di impunità previste da questa riforma.

L'elemento macroscopico è l'improcedibilità che consentirà a tutti coloro che se lo potranno permettere attraverso cavilli e buoni avvocati di prendere tempo e di arrivare all'improcedibilità, magari anche dopo essere stati condannati in primo grado. Basterà tirarla abbastanza per le lunghe e magicamente, dopo due anni in appello o un anno in Cassazione, ci sarà l'improcedibilità. Anche nel caso in cui ci fosse la proroga, è sempre pronto il cavillo perché il provvedimento dovrà essere motivato per la particolare complessità del giudizio, altrimenti sarà ricorribile in Cassazione e, quindi, chi non ricorrerà in Cassazione? In quella sede si discuterà non della colpevolezza o dell'innocenza, ma della sufficiente motivazione per giustificare la proroga sulla base della particolare complessità. Non basta la complessità.

Per questi motivi, per la visione della società che ci divide profondamente in quanto voi volete la

difesa dell'*élite* e non del popolo, l'Alternativa c'è voterà contro. (*Applausi*).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione**

PRESIDENTE. Comunico che è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti» (2395).

Il provvedimento è stato assegnato alla 1a Commissione permanente, in sede referente, con il parere delle seguenti Commissioni: 2a, 4a, 5a, 7a, 8a, 10a, 11a, 12a, 14a e questioni regionali.

Le predette Commissioni sono autorizzate a convocarsi al fine di consentire alla 1a Commissione di riferire all'Assemblea nella seduta di domani, giovedì 23 settembre 2021.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome del senatore Galliani*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Galliani.

TOSATO, *segretario, fa l'appello*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	208
Contrari	28

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge.

Indico la votazione dell'articolo 2, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore potrà votare esclusivamente dal proprio posto, dichiarando il proprio voto. Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Lonardo*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Lonardo.

TOSATO, *segretario, fa l'appello*.

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente CALDEROLI](#) - ore 17,25 -*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2, sull'approvazione del quale il

Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	227
Senatori votanti	227
Maggioranza	114
Favorevoli	200
Contrari	27

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 2 del disegno di legge.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la votazione finale del disegno di legge al nostro esame avrà luogo nella seduta di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[PELLEGRINI Marco](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire ieri perché ricorreva il trentunesimo anniversario del barbaro omicidio del giudice Rosario Livatino, ma ci tengo comunque a ricordarlo oggi anche se con un giorno di ritardo, perché è stato davvero un martire del contrasto alla mafia, al punto che a maggio di quest'anno è stato proclamato beato dalla Chiesa.

L'oggetto del mio intervento odierno è invece il reddito di cittadinanza, un argomento di cui si è parlato moltissimo in questi mesi, specie da parte della Destra: in queste settimane Salvini ha detto che presenterà un emendamento per cassarlo, Renzi invece vorrebbe promuovere un *referendum* abrogativo.

Il ritornello ripetuto fino alla noia è che il reddito andrebbe, a loro dire, a mafiosi, delinquenti o a gente che non ne avrebbe diritto; tuttavia i dati ufficiali smentiscono categoricamente queste che, dal nostro punto di vista, sono delle menzogne vigliacche, in quanto solo il 3 per cento dei beneficiari è risultato irregolare. Io sarei davvero felicissimo se si registrassero tassi di frode così bassi anche per altri sussidi e sostegni che lo Stato eroga generosamente a cittadini e imprese, ma di cui non si parla mai perché non sono stati approvati e promossi dal Movimento 5 Stelle.

I detrattori affermano che per colpa del reddito di cittadinanza non si troverebbero lavoratori stagionali, specie nei settori del turismo, della ricettività e della ristorazione. Anche in questo caso, però, i dati ufficiali smentiscono clamorosamente le chiacchiere che si fanno in giro al bar o nei salotti televisivi. Infatti, i contratti per i lavoratori stagionali a maggio del 2021 sono stati 148.000, molti più di quelli che si sono registrati nel 2020. Questo è abbastanza normale perché c'è stata la pandemia, ma sono molti di più anche di quelli registrati nel 2019 e financo nel 2018.

I dati citati dai detrattori del reddito di cittadinanza sono quindi falsi e sono smentiti dalla realtà, quindi è vera e propria propaganda. Noi riteniamo particolarmente grave che si faccia questa propaganda a discapito di gente fragile, di nostri connazionali in situazione di difficoltà, che meritano tutto l'aiuto che la comunità e lo Stato può e deve dare loro, quindi davvero ci aspettiamo che questa ignobile propaganda abbia termine al più presto possibile (*Applausi*).

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANI Giuseppe (M5S). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per richiamare l'attenzione sua e di quest'Assemblea rispetto all'ennesimo atto di aggressione nei confronti di personale medico e sanitario. Sono avvenimenti di questi ultimi giorni occorsi nella mia provincia, Siracusa, dove a Portopalo un collega è stato violentemente aggredito da due facinorosi che lo hanno scaraventato a terra provocandogli una lussazione della spalla; inoltre, in una guardia medica, un paio di giorni fa un soggetto violento ha colpito con una testata un operatore sanitario perché gli rifiutava l'ingresso. La nostra componente politica, congiuntamente a tutte le altre forze politiche, ha attenzionato sin dall'inizio di questa legislatura tale situazione. Sono stato anche il primo firmatario e il promotore di una mozione di impegno al Governo, affinché si trovassero comunque norme per aumentare la tutela

del lavoro dei sanitari. Noi medici e tutti gli operatori sanitari andiamo al lavoro per salvare le vite. Non vorremmo assolutamente rimetterci la nostra, così come vorremmo non accadesse in tutti gli altri settori del lavoro.

Noi sappiamo che, grazie all'opera congiunta di tutte le forze politiche, è stata approvata una legge, la n. 113 del 2020, che reca appunto norme per una maggiore sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie. Norme che, però, restano ancora di mancata attuazione in molte Regioni d'Italia, soprattutto, per carenze relative ai decreti attuativi.

Chiediamo ora al Ministero che venga immediatamente attivato il già istituito Osservatorio nazionale, per trovare adeguate soluzioni affinché questi fenomeni possano essere contenuti con maggiore efficacia. In questo ci associamo alla richiesta avanzata di recente anche dal presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, il dottor Anelli.

Concludo questo intervento riportando il pensiero ispiratore di una manifestazione voluta dal dottor Anselmo Madeddu, presidente dell'Ordine dei medici di Siracusa, ordine al quale appartengo anche io. Il dottor Madeddu ha appunto organizzato questa manifestazione, che si è tenuta domenica scorsa in piazza Duomo nella città aretusea. È stata una manifestazione silenziosa, nel corso della quale, però, abbiamo espresso il concetto ispiratore di questa manifestazione: noi medici ci mettiamo il cuore e la competenza, a voi chiediamo rispetto e pazienza.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 23 settembre 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 17,43).

Allegato A

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO**

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ([2353](#))

**ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUI CUI IL
GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA**

Art. 1.

Approvato con voto di fiducia

(Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l'introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell'ufficio per il processo penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con il Ministro

per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza; prevedere che nei procedimenti penali in ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e le ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l'identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;

b) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera *a)* del presente comma, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto e modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44; prevedere che ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

c) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

- 1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;
- 2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;
- 3) coordinamento del processo di attuazione della delega con quelli di formazione del personale coinvolto;

d) prevedere che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera *a)* del presente comma per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo

regime di deposito, comunicazione e notificazione;

e) prevedere, per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell'inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici;

f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'imputato non detenuto o internato abbia l'obbligo, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità; modificare l'articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l'imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

b) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o al portiere o a chi ne fa le veci;

c) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l'imputato è citato in giudizio e fermo restando quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tale fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l'imputato abbia l'onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l'imputato abbia l'onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

d) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera *a)* del comma 13 del presente articolo.

7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a)* ridefinire i casi in cui l'imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell'imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una sua scelta volontaria e consapevole;
- b)* prevedere che, ai fini di cui alla lettera *a)*, l'imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del processo, l'autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;
- c)* prevedere che, quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio o della rinuncia dell'imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell'imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provato che l'imputato ha conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è dovuta a una scelta volontaria e consapevole;
- d)* prevedere che, se all'udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l'imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l'effettiva conoscenza dell'atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera *c)* che legittimano la prosecuzione del procedimento in assenza dell'imputato;
- e)* prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza dell'imputato, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza del doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell'obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione del procedimento, con notificazione all'imputato con le forme di cui alla lettera *b)*; prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente tra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;
- f)* prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell'imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell'imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera *g)*; rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l'effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarsi;
- g)* ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell'imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale con quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- h)* prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare;

i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l'imputato sia avvisato che, non comparendo, sarà egualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera *g)*.

8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;

c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;

2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;

d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera *e)*, il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale;

i) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge, individuino criteri

di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;

l) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l'azione penale è esercitata nelle forme di cui all'articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

m) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

n) prevedere che, in caso di violazione della disposizione dell'articolo 417, comma 1, lettera *b)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

o) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l'eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell'articolo 420 del codice di procedura penale; prevedere che, salva contraria volontà espressa della parte rappresentata e fuori dei casi di mancanza di procura alle liti ai sensi dell'articolo 100 del codice di procedura penale, la procura per l'esercizio dell'azione civile in sede penale, rilasciata ai sensi dell'articolo 122 del predetto codice, conferisca al difensore la legittimazione all'esercizio dell'azione civile con facoltà di trasferire ad altri il potere di sottoscrivere l'atto di costituzione per garantire il potere di costituirsi parte civile;

p) precisare i presupposti per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

q) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell'interessato, accerti la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l'interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l'anticipazione dell'iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell'istanza, l'interessato che chiede la retrodatazione dell'iscrizione della notizia di reato abbia l'onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

r) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d'ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

s) prevedere che la mera iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo;

t) prevedere criteri più stringenti ai fini dell'adozione del decreto di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale.

10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera i due anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi

di applicazione della pena su richiesta, l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;

3) assicurare il coordinamento tra l'articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina adottata in attuazione del comma 12 del presente articolo, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento;

b) in materia di giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;

3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

c) in materia di giudizio immediato:

1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;

d) in materia di procedimento per decreto:

1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;

3) assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto;

e) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali;

f) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro VII, titolo II, capo IV, del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;

b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla

verifica dell'ammissibilità delle prove ai sensi dell'articolo 190 del codice di procedura penale;
c) prevedere, ai fini dell'esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;
d) prevedere che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.

12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un'udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

b) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 552, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione dell'imputazione, dichiarare, anche d'ufficio, la nullità e restituisca gli atti;

c) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, ove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca, anche d'ufficio, gli atti al pubblico ministero;

d) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera *e)*, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

e) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell'udienza di cui alla lettera *a)*, non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni di fronte a un altro giudice, per l'apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell'articolo 468 del codice di procedura penale con le disposizioni adottate ai sensi della presente lettera;

f) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera *d)*, se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

g) prevedere che alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera *d)* del presente comma si applichino gli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e le disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera *h)*, dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione;

b) abrogare gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento;

c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;

d) disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata

massima del giudizio di impugnazione e l'azione civile esercitata nel processo penale, nonché i rapporti tra la medesima improcedibilità dell'azione penale e la confisca disposta con la sentenza impugnata; adeguare conseguentemente la disciplina delle impugnazioni per i soli interessi civili, assicurando una regolamentazione coerente della materia;

e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;

f) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);

g) prevedere la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza;

h) eliminare le preclusioni di cui all'articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

i) prevedere l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell'atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

l) modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

m) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

n) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio; prevedere che, qualora non proponga l'istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l'incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiari l'incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

o) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l'eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio di cui alla presente lettera con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest'ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l'incidente di esecuzione di cui all'articolo 670 del codice di procedura penale.

14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha a oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

b) disciplinare l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni dell'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice

penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*bis*, primo comma, del codice penale;
- b) prevedere l'estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell'ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d'ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- c) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, un idoneo recapito telematico;
- d) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;
- b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;
- c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione della pena pecuniaria e la sua conversione in caso di mancato pagamento.

17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;
- b) prevedere come sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;
- c) prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;
- d) ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall'ordinamento penitenziario per l'accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;
- e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;
- f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, per le omonime misure alternative alla detenzione; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la

disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per l'omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni degli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscono reato;

l) prevedere, quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell'articolo 53, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, o l'inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della sanzione sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; fare salva, quanto alla pena pecuniaria, l'ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell'interesse della vittima e dell'autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, su iniziativa dell'autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima del reato e dell'autore del reato e della positiva valutazione

da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione della vittima del reato e dell'autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, degli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all'assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all'interesse della vittima del reato, dell'autore del reato e della comunità; la ritrattabilità del consenso in ogni momento; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l'esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena; prevedere che l'impossibilità di attuare un programma di giustizia riparativa o il suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima del reato o dell'autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime del reato e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei mediatori presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d'appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l'affidabilità dei servizi nonché la tutela delle parti e la protezione delle vittime del reato da intimidazioni, ritorsioni e fenomeni di vittimizzazione ripetuta e secondaria.

19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di 4.438.524 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati diversi da quelli riconducibili alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, prevedere come limite all'applicabilità della disciplina dell'articolo 131-*bis* del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell'articolo 131-*bis* del codice penale, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare

tenuità dell'offesa.

22. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, oltre ai casi previsti dall'articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, a ulteriori specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto;
- b) prevedere che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;
- b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;
- c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;
- d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.

25. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;
- b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

- 1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;
- 2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
- 3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
- 4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;
- c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;
- d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
 - 1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
 - 2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:
 - 2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;
 - 2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;
 - 2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;
 - 2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;
 - 3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
 - 4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;
 - 5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate « ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione », individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
- f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
 - 1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la

formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

27. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 26, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 1.000 unità di personale da inquadrare nella III area funzionale, fascia economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 46.766.640 annui a decorrere dall'anno 2023.

28. Agli oneri di cui al comma 27 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 858, primo periodo, le parole: « 3.000 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 1.820 unità », le parole: « 1.500 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 900 unità », le parole: « 1.200 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 735 unità » e le parole: « 300 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 185 unità »;

b) al comma 860, la cifra: « 119.010.951 » è sostituita dalla seguente: « 72.241.502 ».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUI CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 2.

Approvato con voto di fiducia

(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione del codice di procedura penale e disposizioni di accompagnamento della riforma)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

b) all'articolo 160, primo comma, le parole: « e il decreto di citazione a giudizio » sono sostituite dalle seguenti: « , il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna »;

c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

« Art. 161-bis. - *(Cessazione del corso della prescrizione)* - Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento ».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 344 è inserito il seguente:

« Art. 344-bis. - *(Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione)* - 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione.

Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo

precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-*bis*, 416-*ter*, 609-*bis*, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti »;

b) all'articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*, rinviando per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale ».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis*

del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 16 e i competenti Dipartimenti del Ministero della giustizia riferiscono al Ministro della giustizia con cadenza annuale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ordine all'evoluzione dei dati sullo smaltimento dell'arretrato pendente e sui tempi di definizione dei processi. Il Ministro della giustizia assume le conseguenti iniziative riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia necessarie ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di ragionevole durata del processo. I risultati del monitoraggio sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, per le determinazioni di competenza in materia di amministrazione della giustizia e di organizzazione del lavoro giudiziario.

7. All'articolo 66, comma 2, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso ».

8. All'articolo 349, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini ».

9. All'articolo 431, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo ».

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 110 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: « *l-bis*. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un apolide, una persona della quale è ignota la cittadinanza, un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all'articolo 335 del codice ».

11. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis*, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;

b) all'articolo 362, comma 1-*ter*, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, »;

c) all'articolo 370, comma 2-*bis*, le parole: « di uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, »;

d) all'articolo 659, comma 1-*bis*, le parole: « per uno dei delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per uno dei delitti, consumati o tentati, ».

12. All'articolo 64-*bis*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « in relazione ai reati » sono sostituite dalle seguenti: « in relazione al delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o a uno dei delitti, consumati o tentati, ».

13. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: « per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « per il delitto previsto dall'articolo 575, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, ».

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente: « 2-*bis*. Le impugnazioni, le dichiarazioni, compresa quella relativa alla nomina del difensore, e le richieste, di cui ai commi 1 e 2, sono contestualmente comunicate anche al difensore nominato ».

15. La lettera *l-ter*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« *l-ter*) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale ».

16. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito, presso il Ministero della giustizia, il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dell'Istituto italiano di statistica nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia. Il Comitato promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti *internet* istituzionali.

17. Il Comitato di cui al comma 16 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato e i suoi componenti durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

18. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l'adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici e informatici del Ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari nonché l'adeguata formazione e l'aggiornamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all'avvocatura e dei soggetti che esercitano la propria attività nel settore della giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale dell'amministrazione della giustizia.

19. Il piano di cui al comma 18, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

20. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato il Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo, con funzioni di consulenza e supporto per le decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

21. Il Comitato di cui al comma 20 è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

22. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dal comma 19 dell'articolo 1 ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e dai commi 27 e 28 dell'articolo 1 per l'attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

23. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

24. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SUGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

1.27

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 7 la lettera e) è soppressa.

1.218

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 7 la lettera h) è soppressa.

1.272

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 9, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) prevedere che l'esercizio dell'azione penale sia obbligatorio; prevedere che il mancato o ritardato esercizio dell'azione penale sia elemento di valutazione negativa per il magistrato; prevedere che sia il Parlamento, con legge a cadenza annuale, a stilare i criteri di priorità ed efficienza per l'efficace trattazione anche prioritaria delle notizie di reato nell'ambito dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale da parte delle Procure della Repubblica;».

1.273

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 9, alla lettera i) sostituire le parole: «del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse disponibile» con le seguenti: «della specifica realtà criminale e territoriale, del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibile».

1.274

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 9, alla lettera i) sopprimere le seguenti parole: «, che non presentino rilevanti difficoltà di

accertamento».

1.275

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 9 alla lettera n), sostituire le parole: «della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale» con le seguenti: «dei requisiti formali e sostanziali della richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riguardo alla specificazione delle fonti di prova per sostenere l'accusa in giudizio relative ai singoli elementi della fattispecie di reato.».

1.276

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 9, alla lettera q), dopo le parole: «di ingiustificato e inequivocabile ritardo;» inserire le seguenti: «prevedere la inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre i termini così come rideterminati;».

1.277

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 9, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«(t-bis.) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari.».

1.278

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 9, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«(t-bis) modificare l'articolo 429, del codice di procedura penale, al fine di prevedere che il decreto che dispone il giudizio riporti anche l'indicazione delle motivazioni che giustificano il rinvio a giudizio;».

1.319

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 10, lettera b) sostituire il n. 1) con il seguente:

«1) prevedere, all'articolo 438, comma 5, che l'imputato, ferma restando l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, possa subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione; prevedere che il giudice, in tali casi, disponga il giudizio abbreviato se l'integrazione probatorie richiesta risulti necessaria ai fini della decisione e sia compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili prevedere che in tale caso il pubblico ministero possa chiedere l'ammissione di prova contraria, prevedere che resti salva l'applicabilità dell'articolo 423 del codice di procedura penale;».

Conseguentemente, alla medesima lettera b), al numero 2), sostituire la parola: «sesto» con la seguente: «ventesimo».

1.330

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 11, alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «da fissare a scadenza non

superiore ai quindici giorni».

1.331

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 11, alla lettera d) sopprimere le parole da: «stabilire che,» fino alla fine del periodo.

1.333

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) è prevedere che il mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio per trasferimento o pensione possa avvenire solo al termine della trattazione dei processi assegnati.».

1.488

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 13, alla lettera d), dopo le parole: «l'azione civile esercitata nel processo penale,» inserire le seguenti: «stabilendo che il giudice debba comunque sempre pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato ai fini del risarcimento del danno,».

1.489

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 13, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) prevedere che il giudizio di appello si svolga con udienze pubbliche e partecipate salvo che l'imputato o il suo difensore chiedano che il giudizio d'appello si svolga con rito camerale non partecipato;».

1.622

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 17, alla lettera e), le parole da: «entro il limite di quattro anni» fino a: «se il condannato non si oppone;» sono sostituite dalle seguenti: « entro il limite di tre anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone;».

1.623

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 17, alla lettera l) sostituire le parole: «2.500 euro» con: «500 euro» e «250 euro» con: «150 euro».

1.845

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 26, sostituire le parole da: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1» fino a: «presso i tribunali e le corti d'appello» con le seguenti: «In via eccezionale, per far fronte all'arretrato penale, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali.

Conseguentemente, al medesimo comma 26:

alla lettera a), sostituire la parola: «compiuta» con la seguente: «temporanea»;

sopprimere le lettere c), d), e) ed f);

dopo il comma 26, aggiungere il seguente comma:

«26-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 26 hanno efficacia fino al 1° gennaio 2023.».

1.887

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del riconoscimento dei benefici penitenziari ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

onere, a carico del condannato, di esplicitare le ragioni oggettive della mancata collaborazione con la giustizia, che ne giustifichino l'inutilizzabilità assoluta ai fini processuali, tra i quali non figurano motivi basati sulla "dignità criminale" del soggetto condannato, che ritenga non commendevole accusare e far perseguire altri soggetti autori di gravi delitti;

esclusione dai benefici dei condannati sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

accertamento da parte del tribunale di sorveglianza sul sicuro ravvedimento del condannato ai sensi dell'articolo 176 dell'ordinamento penitenziario, con particolare riguardo alla rigorosa valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di ripristino di tali collegamenti.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ordinamento penitenziario».

G1.1

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il testo in esame reca deleghe al Governo per il riordino del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello; tale testo costituisce il nerbo della riforma della giustizia penale come preconizzata dal Governo Conte, denominata come « Riforma Bonafede »; la formazione del Governo Draghi, ed i cambiamenti di equilibri interni alla maggioranza di Governo hanno portato ad un sostanziale riassetto del testo in esame con la cosiddetta « Riforma Cartabia », la quale ha assunto la guisa di una serie di emendamenti di origine governativa nei confronti del testo in esame medesimo; la riforma della giustizia fa parte di quelle riforme strutturali richieste, necessarie ed essenziali per l'erogazione delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); in particolar modo è stato evidenziato come, tra le maggiori criticità italiane, vi sia una lunghezza dei tempi processuali particolarmente lunga rispetto alla media europea; l'Italia è tra i Paesi dell'Unione Europea con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare; nel solo 2020, come emerso da dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati spesi 46 milioni di euro come risarcimenti per ingiuste detenzioni ed errori giudiziari; dal 1991 al 31 dicembre 2020 casi totali, di errori giudiziari, sia di custodia cautelare in carcere che di arresti domiciliari a cui sono seguite assoluzioni sono stati 29659, in media, poco più di 988 l'anno; questo fenomeno ha comportato una spesa complessiva tra indennizzi e risarcimenti, pari a 869.754.850 euro e spiccioli, per una media appena superiore ai 28 milioni e 990 mila euro l'anno; in tal senso le misure disciplinari nei confronti dei magistrati sono marginali ed inefficaci, a fronte di questa grave tendenza sin qui delineata,

impegna il Governo:

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative delle conseguenze sanzionatorie sul piano disciplinare rispetto al procedimento e ai tempi dell'azione nei confronti del pubblico ministero nel caso di:

mancato rispetto delle tempistiche edittali relative allo svolgimento delle indagini preliminari;

mancata notifica della conclusione delle indagini preliminari, e dell'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia;

omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa.

G1.2

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il testo in esame reca deleghe al Governo per il riordino del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello; tale testo costituisce il nerbo della riforma della giustizia penale come preconizzata dal Governo Conte, denominata come « Riforma Bonafede »; il testo in esame ha subito radicali rielaborazioni e ridefinizioni a seguito della nascita del Governo Draghi e della redazione della cosiddetta « Riforma Cartabia », manifestatasi come una serie di proposte emendative al testo in esame; la riforma della giustizia è parte delle condizioni essenziali e vincolate all'erogazione delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); il reato della violazione di domicilio, nelle sue estreme conseguenze, comporta l'occupazione coattiva degli immobili di proprietà dei cittadini italiani; la misura del cosiddetto Blocco degli sfratti disposta dal Governo in conseguenza all'emergenza pandemica da Covid-19 ha finito col favorire coloro i quali, violando la legge vigente, hanno occupato abitazioni di proprietà; in seconda battuta la violazione di domicilio costituisce anche il primo tassello dietro furti ed altri delitti che vanno a conculcare la sfera giuridica privata dei cittadini, spesso con conseguenze terribili ai loro danni; al netto degli elementi sin qui delineati, tale fattispecie configura una grave violazione dello Stato di diritto e dei principi costituzionali,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una modifica del codice di procedura penale tale da consentire l'arresto dei privati, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura penale, di chiunque sia colto in flagranza di commettere il delitto di violazione di domicilio.

G1.3

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in

materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

l'articolo 104 della Costituzione sancisce che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»; in base al dettato costituzionale il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera;

i suoi componenti sono eletti per due terzi «da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie», e per il rimanente terzo dal Parlamento «tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati»;

l'efficace funzionamento della magistratura e il pieno rispetto delle garanzie che la Costituzione pone a tutela della sua autonomia costituiscono un presupposto imprescindibile per una giustizia giusta;

negli ultimi mesi si è assistito a clamorosi scandali relativi al funzionamento del CSM quando è emerso che lo strapotere delle correnti all'interno di tale organismo ne ha pesantemente influenzato le decisioni, favorendo l'assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidendo trasferimenti e nuove destinazioni, in base a una logica spartitoria e consociativa, drammaticamente lontana dalla tutela degli interessi dei cittadini che dovrebbe, invece, ispirarne l'azione, e che hanno dimostrato la necessità di rivederne il funzionamento;

in base all'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme, e questo dato fa sì che abbiano bisogno del sostegno di una delle correnti,

impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie volte a prevedere che tutti i magistrati in servizio possano proporre la propria candidatura a membro del CSM singolarmente, senza la necessità di un determinato numero di sottoscrizioni, affinché siano valorizzate esclusivamente le qualità personali e professionali dei singoli candidati e gli stessi possano esercitare il proprio mandato in piena autonomia.

G1.4

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge all'esame teca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

il provvedimento prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge e contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive;

in generale le finalità che il provvedimento persegue sono riconducibili a una serie di diverse finalità, tra le quali è preminente l'esigenza di accelerare il processo penale anche attraverso una sua deflazione e la sua digitalizzazione. Sono introdotte misure tese al potenziamento delle garanzie difensive e della tutela delle vittime di reato. Una innovativa disciplina concerne la ragionevole durata del giudizio di impugnazione, del quale è prevista l'improcedibilità in caso di eccessiva durata;

la magistratura onoraria gestisce il 70 per cento dei ruoli di Procura e Tribunali e che pertanto la loro opera è fondamentale;

la Commissione UE ha aperto un'infrazione contro l'Italia proprio sulla questione relativa ai giudici onorari chiedendo che venga applicato il rispetto delle tutele del lavoratore europeo;

l'istituzione dell'ufficio del processo, prevista da questa riforma, che dovrebbe includere i magistrati onorari, risulterà vana se si riduce e svilisce l'apporto di chi è abilitato da anni ad operare accanto alla magistratura ordinaria;

tuttavia, permane da tempo per questi magistrati uno stato di precarietà senza le tutele fondamentali di tutti i lavoratori,

impegna il Governo a stabilizzare i magistrati onorari garantendo loro le tutele previste per i lavoratori europei come indicato dalla commissione UE ivi comprese quelle previdenziali.

G1.5

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il provvedimento all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello;

in particolare all'articolo 1, comma 5, prevede che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne siano garantite l'autenticità, l'integrità, la leggibilità, la reperibilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza;

è necessario, in tal frangente, tutelare la sicurezza delle parti e di tutto il procedimento;

per tale motivo i dati devono essere conservati rigorosamente in Italia e si devono prediligere soluzioni interne e non esternalizzazioni dei servizi;

riteniamo, inoltre, che la disciplina definitiva del processo penale telematico debba prevedere il doppio binario, a partire dalla fine dello stato di emergenza dovuto al Covid-19, che auspichiamo non venga ancora prorogato,

impegna il Governo a prevedere, che i dati, gli atti e i documenti processuali relativi al processo penale telematico, vengano conservati rigorosamente in Italia e gestiti senza esternalizzare il servizio e che, inoltre, venga instaurato il doppio binario (deposito analogico e deposito telematico) senza ulteriori proroghe dello stato di emergenza.

G1.6

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

il provvedimento prevede una serie di deleghe al Governo, che dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge e contiene novelle al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente precettive;

sono previsti principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina del processo in assenza dell'imputato, al fine di adeguarla al diritto dell'Unione europea con particolare riferimento alla direttiva UE 2016/343, che tratta, oltre che della presunzione di innocenza, anche del diritto di presenziare al processo. In particolare, la riforma intende riaffermare il principio in base al quale si può procedere in assenza dell'imputato solo se si ha la certezza che la sua mancata partecipazione al processo è volontaria;

nello specifico tra i principi e criteri direttivi è disposto che quando non si ha certezza dell'effettiva conoscenza del procedimento penale, si può comunque procedere in assenza se il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza, ritiene provata la conoscenza della

pendenza del processo e che l'assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole,

impegna il Governo ad assicurare che il giudice che ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo lo faccia con ordinanza motivata e sempre ricorribile.

G1.7

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

l'articolo 111 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sancisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge» e che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»;

l'ordinamento giudiziario nella sua attuale architettura non distingue tra magistrati che svolgono funzioni giudicanti e requirenti, e nel corso della carriera gli stessi magistrati passano più volte dal ruolo di pubblico ministero a quello di giudice e viceversa, alternandosi nelle diverse funzioni, a volte addirittura nel corso dello stesso processo;

è evidente quanto tale contiguità tra i due ruoli sia distante dalla necessaria terzietà del giudice, prescritta dall'articolo 111 della Costituzione e che costituisce il presupposto dell'imparzialità della decisione;

tale terzietà non può che essere perseguita attraverso una separazione degli ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari cui appartengono il giudice e l'accusatore;

la separazione delle carriere di giudice e di accusatore non rappresenta, quindi, un fine, ma esclusivamente un mezzo per raggiungere l'indispensabile obiettivo della terzietà del giudice, al fine di rendere il processo penale più equo nella garanzia dell'imparzialità della decisione,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a introdurre una separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, distinguendo i relativi ambiti ordinamentali, organizzativi e disciplinari, al fine di realizzare un migliore assetto della giustizia penale e un aumento della qualità della giurisdizione.

G1.8

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello;

il testo dispone principi e criteri direttivi per modificare il codice di rito al fine di prevedere la registrazione audiovisiva o l'audioregistrazione per documentare l'interrogatorio o l'assunzione di informazioni, ovvero la testimonianza. Inoltre, la disposizione delega il Governo ad individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza può avvenire a distanza o da remoto;

quando si ricorre a registrazione audiovisiva, la parte personalmente o tramite il proprio

difensore può fornire il supporto digitale per poter estrarre i dati, tuttavia allo stato attuale per un CD-ROM di intercettazioni vendono richiesti centinaia di euro di diritti di copia,

impegna il Governo a garantire in sede di esercizio della delega che l'accesso alle copie relative alle prove acquisite su supporto digitale avvenga, tramite la parte personalmente o tramite il proprio difensore, estraendo automaticamente i dati e senza ulteriori oneri aggiuntivi.

G1.9

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

l'articolo 28 della Costituzione dispone che «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»;

in base alle vigenti normative, tuttavia, i magistrati non sono direttamente responsabili per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, posto che per essi opera un meccanismo di responsabilità indiretta, in base alla quale il cittadino che sia stato ingiustamente accusato, o, peggio, detenuto, deve rivolgersi contro lo Stato, che, a sua volta, dovrebbe poi rivalersi sul magistrato che ha commesso l'errore;

la scarsa efficacia del meccanismo risarcitorio è dimostrata anche dall'esiguo numero di cause - poche centinaia - avviate sinora da cittadini nei confronti dello Stato per responsabilità dei magistrati, e, ancora di più, dal fatto che meno di dieci di queste si sono concluse con l'accertamento della colpevolezza, un dato che stride in confronto al fatto che lo Stato sopporta spese molto ingenti per risarcire le vittime di ingiusta detenzione,

impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a modificare il meccanismo in base al quale opera la responsabilità dei magistrati, configurandolo secondo un principio di responsabilità diretta, in ottemperanza al dettato dell'articolo 28 della Costituzione e a garanzia di una maggiore tutela di tutti i cittadini.

G1.10

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge governativo in esame reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni;

un passo cruciale nella complessiva economia delle indagini preliminari e per le sorti dell'intera vicenda processuale è rappresentato dall'articolo 1, comma 9, lettera q), che detta principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni profili della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare incidendo sull'iscrizione nel registro della notizia di reato della quale si prevede un meccanismo di verifica, su richiesta di parte, che consenta al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione stessa e di retrodatarla nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo;

con l'iscrizione della notizia criminis e del nominativo di uno o più indagati sul registro delle notizie di reato il pubblico ministero fissa la data di inizio delle indagini preliminari, a partire dalla quale decorrono i termini delle investigazioni dell'ufficio inquirente;

termini invalicabili perché tutte le acquisizioni investigative successive alla loro scadenza, ed in particolare quelle derivanti da intercettazioni di varia natura, non surrogabili in alcun modo nel corso del dibattimento, risulteranno inutilizzabili ai fini del processo;

la novella prevista, introducendo una verifica da parte del giudice sulla tempestività e, di conseguenza, anche sulla correttezza e veridicità della data di iscrizione, a seguito della « richiesta motivata » di chi vi abbia interesse, prevede la « retrodatazione » dell'iscrizione tardivamente effettuata dal pubblico ministero, il conseguente ricalcolo dei tempi di durata delle indagini sulla base della nuova data individuata dal giudice e; quindi, l'« inutilizzabilità » di tutte le acquisizioni del pubblico ministero e della polizia giudiziaria che, a seguito e per effetto della retrodatazione, risultino poste in essere « dopo » la scadenza del (ricalcolato) termine di durata massima delle investigazioni;

tale principio rischia di introdurre un elemento di permanente incertezza e di squilibrio soprattutto nei procedimenti penali più complessi per la natura dei reati, la complessità delle indagini ed il numero degli indagati;

poiché nella fase iniziale delle indagini l'organo inquirente ignora ancora quale potrà essere la complessità e la durata delle investigazioni sarà indotto, per non dire costretto, a iscrivere « tutto e subito » per scongiurare l'esito catastrofico della parziale inutilizzabilità dei risultati investigativi acquisiti, con buona pace della ratio generale dell'impianto del disegno di legge di snellire, semplificare e accelerare i tempi del processo penale,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte: a garantire che l'iscrizione sia sempre verificabile e abbia data certa;

a disciplinare compatamente l'ipotesi che vi siano richieste plurime e di segno discordante in ordine alla nuova datazione sia da parte degli stessi imputati sia delle parti civili e dei responsabili civili.

G1.11

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge all'esame reca Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello;

il provvedimento, in generale delinea una vasta riforma di settore, sarebbe auspicabile che, anche nell'ambito dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, si faccia ricorso, per le riforme di settore che si renderanno necessarie in materia di giustizia, a disposizioni puntuali in grado di rifinanziare adeguatamente i settori che ne necessitano;

tra i tanti ambiti che il Piano nazionale di ripresa e resilienza si propone di rilanciare c'è anche l'edilizia carceraria;

il fondo complementare del Pnrr prevede risorse per l'edilizia carceraria, in particolare per la costruzione e il miglioramento delle strutture e nello specifico prevede 132,9 milioni di euro, dal 2022 al 2026, per la costruzione e il miglioramento di padiglioni e spazi per le strutture penitenziarie per adulti e minori;

l'aumento del sovraffollamento dei penitenziari italiani, è stato recentemente segnalato in

Parlamento dal Garante dei detenuti Mauro Palma, che ha presentato, alla presenza della ministra Marta Cartabia, la Relazione annuale sulle carceri;

il problema dell'eccessivo affollamento dei detenuti, così come da più parti evidenziato e anche dalla Guardasigilli è una questione « da affrontare su una pluralità di fronti »,

impegna il Governo a garantire che la riforma della giustizia passi anche attraverso il potenziamento massivo del sistema di edilizia carcerario, ricorrendo per le riforme di settore che si renderanno necessarie all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza.

G1.12

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

in tale ambito assumono particolare rilievo anche la professionalità e la competenza dei magistrati, la cui valutazione è operata dal Consiglio superiore della magistratura sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari; questi ultimi sono organismi territoriali composti da magistrati e da membri non togati quali avvocati e professori universitari in materie giuridiche, al cui interno, tuttavia, le decisioni sono affidate esclusivamente ai magistrati, con una inopportuna sovrapposizione del ruolo del controllore con quello del controllato; nonostante gli avvocati e professori rappresentino un terzo dei componenti dell'organismo, infatti, questi sono esclusi dalle discussioni e dalle votazioni relative all'operato dei magistrati,

impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a estendere anche ai rappresentanti dell'Università e dell'Avvocatura nei Consigli giudiziari la possibilità di partecipare alla valutazione dell'operato dei magistrati.

G1.13

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge n. 2435, ad oggetto la Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello, conferisca delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale e delle sue norme di attuazione, del codice penale e delle leggi speciali, dell'ordinamento giudiziario per quanto riguarda in particolare i progetti organizzativi delle procure, nonché per riformare il regime sanzionatorio dei reati e per introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa;

considerato il tema della velocizzazione dei processi, elemento essenziale nella revisione organizzativa dei processi e delle procedure nelle procure al fine perseguire il dettato costituzionale della ragionevole durata del processo e del processo giusto, e valutato che il raggiungimento di tale obiettivo va certamente affrontato non solo attraverso il processo di digitalizzazione, necessario strumento di ottimizzazione delle procedure, ma soprattutto con l'assunzione di nuove ed ulteriori professionalità e risorse umane;

considerato che l'organico della magistratura italiana risulta gravemente sottostimato rispetto

alle esigenze della popolazione, come dimostrano i dati comparati: la Commissione per l'efficienza della giustizia presso il Consiglio d'Europa-Cepej, nel rapporto *European judicial systems. Efficiency and quality of justice*, n. 26, 2018, pagina 106, rileva (con dati riferiti all'anno 2016) che in Italia sono presenti circa 10,6 giudici ogni 100.000 abitanti, cioè meno della metà della media europea (21,5) e grandemente inferiore rispetto alla mediana (17,8), comprensiva dei Paesi non membri dell'Unione europea;

considerato quindi il tema della riduzione dei tempi della giustizia unito alla descritta carenza di organico, che a quanto pare si propone di risolvere attraverso assunzioni a tempo determinato, per due anni, senza prevedere spazi fisici per inserirli e senza chiarire il ruolo in cui verrebbero inseriti;

considerato inoltre l'annoso e complessa questione della stabilizzazione della magistratura onoraria, che anche in questo momento di crisi sanitaria sta continuando a lavorare senza alcuna effettiva tutela, economica e sociale, esercitando la funzione giurisdizionale in estrema difficoltà, senza riconoscimenti e tutele, nonostante sia tenuta alla reperibilità ed alle attività indifferibili come per i magistrati di carriera,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare con immediatezza, per il principio del buon andamento dell'azione amministrativa, il tema della riduzione dei tempi della giustizia attraverso la previsione di un aumento in pianta organica dei giudici togati e dei cancellieri, unitamente alla stabilizzazione della magistratura onoraria, oltre che all'introduzione di moderne e funzionali procedure di digitalizzazione del processo.

G1.14

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il provvedimento all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello;

in particolare all'articolo 1, comma 9, sono contenuti i principi di delega in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare;

alcune proroghe dei termini previste per tali indagini, vanno a ledere i diritti di molti cittadini necessitanti, invece, che il loro procedimento venga velocemente risolto;

tra questi i padri separati, spesso alle prese con denunce penali pretestuose, le cui indagini ai sensi dell'articolo 570 del codice penale, con le nuove norme, rischierebbero di protrarsi per troppo tempo, non garantendo il loro diritto a una celere risoluzione di una controversia molto dolorosa;

è necessario assicurare che in tali casi l'udienza preliminare si svolga entro i termini, senza ulteriori proroghe, affinché si possa subito comprendere quali denunce siano veritiere e quali no, senza ulteriori strascichi,

impegna il Governo a prevedere, attraverso ulteriori iniziative normative, che le indagini e le udienze preliminari relative ai reati ex articolo 570 del codice penale, di cui in premessa, non siano prorogabili.

2.3

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'articolo 159, secondo comma, è sostituito dai seguenti:

'Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, rimane

sospeso per un tempo non superiore a due anni. Quando la pubblicazione della sentenza di appello non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, cessano gli effetti di questa, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

'Il corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, rimane sospeso per un tempo non superiore a un anno.

'Quando la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione non sopravviene prima della scadenza del termine della sospensione, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.

'I periodi di sospensione previsti dai commi precedenti decorrono dalla scadenza del termine per proporre impugnazione. Nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni dei commi precedenti. Se durante i periodi di sospensione di cui al secondo e al terzo comma si verifica una causa di sospensione prevista dal primo comma la loro durata è prolungata per il tempo relativo a tale causa."».

Conseguentemente:

alla lettera b) dopo le parole: «il decreto di citazione a giudizio» aggiungere le seguenti: «la sentenza di condanna»;

sopprimere la lettera c) e abrogare i commi 2, 3, 4 e 5.

2.4

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:

«c-bis). all'art. 590-bis del codice penale aggiungere in fine il seguente comma: "nelle ipotesi di cui al comma 1 si procede a querela di parte"».

Conseguentemente al comma 15, la lettera a) è soppressa.

2.939

[Balboni](#)

Precluso

Dopo il comma 8 inserire il seguente comma:

«8-bis). Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 2 dell'articolo 380 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale";

la lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata; il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

2.940

[Balboni](#), [Ciriani](#)

Precluso

Dopo il comma 11 inserire i seguenti commi:

«11-bis. Al Codice di Procedura Penale sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 3 dell'articolo 606, sostituire le parole: "Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati" con le seguenti: "Il ricorso è dichiarato inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o, ai sensi degli articoli 610, comma 1, e 611, comma 1, se proposto per motivi manifestamente infondati";

Al comma 1 dell'articolo 610, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: "La manifesta

infondatezza dei motivi di ricorso può essere rilevata solo in questa fase.";

all'articolo 615 è aggiunto il seguente comma:

'2-bis). L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima dell'udienza ex art. 614, comma 3, c.p.p. ovvero per remissione di querela, dovrà essere dichiarata dalla Corte anche nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso.";

l'articolo 616 è sostituito con il seguente:

"1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Solo se il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 1 e 611 c.p.p., la parte privata potrà essere condannata con lo stesso provvedimento al pagamento in favore di cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065, che può essere aumentata fino la triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del ricorso.

11-ter. In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte di cassazione non potrà pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

11-quater. Non potrà comunque ravvisarsi alcuna colpa della parte privata ricorrente se con i motivi di ricorso coerentemente richiamano principi giurisprudenziali formulati dalla stessa Corte di cassazione».

G2.1

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni finalizzate a rendere il processo penale più veloce ed efficiente, assicurando l'efficacia della risposta giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive;

in particolare, reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni;

tale riforma, tanto attesa, sarebbe finalizzata a snellire e decongestionare il carico giudiziario;

tuttavia occorre rilevare che l'idea di un processo celere non può e non deve essere realizzato attraverso politiche deflattive che sviliscono la funzione della sanzione penale, la certezza della pena, mortificando altresì la tutela delle vittime dei reati; invero, in sede di esame in II Commissione Giustizia, il provvedimento originario è stato emendato dal Governo con l'introduzione di disposizioni volte, tra l'altro, ad ampliare le possibilità di ricorrere a quei benefici che, di fatto, escludono l'applicazione della pena detentiva ovvero la sua esecuzione; in particolare viene ampliato il novero di reati per i quali è possibile escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto, delegando il governo a prevedere come limite per l'applicabilità della non punibilità per tenuità del fatto, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni;

si delega il Governo ad estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ai reati puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, mentre, in base alla normativa vigente, l'istituto de quo si applica per i reati ritenuti di minor allarme sociale e puniti con la reclusione fino a quattro anni; inoltre, si prevede che « il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dovere determinare la durata della

pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità (...) »;

tali misure predisposte certamente anche al fine di ovviare al grave problema del sovraffollamento carcerario che, come noto, ha comportato nel 2013 una condanna per l'Italia emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'ambito della sentenza « Torreggiani », per violazione dell'articolo 3 Cedu, di fatto determinano un progressivo arretramento dell'applicazione della sanzione detentiva assicurando non la punizione del reo bensì la sua libertà a discapito della sicurezza e della legalità; contrariamente alle politiche sino ad oggi adottate, l'aumento della criminalità richiederebbe la necessità di valorizzare l'efficacia deterrente della sanzione penale; infatti, l'effetto di ammonimento prodotto dalla minaccia della pena viene meno se alla minaccia della sanzione non segue la sua effettiva applicazione;

una rivisitazione in generale degli strumenti sanzionatori e dell'esecuzione della pena non può essere condizionata da carenze organizzative o dal problema del sovraffollamento carcerario, ma deve necessariamente passare per il potenziamento delle risorse economiche e umane affinché venga garantita la certezza della pena e l'esecuzione penale anche inframuraria, assicurando agli operatori penitenziari ed ai detenuti spazi adeguati per superare realmente il problema del sovraffollamento carcerario;

inoltre, al fine di tutelare tutte le parti coinvolte dalla commissione di un reato, occorre non svilire e mortificare la figura e i diritti della persona offesa, in quanto quest'ultima non è solo titolare del bene giuridico leso, ma è anche parte del conflitto sociale sotteso al reato che la sanzione penale - attraverso un percorso rieducativo del reo - deve necessariamente sanare; conseguentemente l'eventuale accesso ai maggiori benefici per il reo derivante dall'ampliamento delle possibilità di ricorso a misure alternative alla pena detentiva deve essere necessariamente condizionato a condotte ripristinatorie, risarcitorie ed ad ogni modo di sincera ed attiva resipiscenza del reo, al fine di vedere sanati anche e soprattutto i diritti lesi della persona offesa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di: prevedere che l'accesso alle misure alternative alla detenzione e sostitutive della pena detentiva sia condizionato a condotte risarcitorie e/o ripristinatorie e più in generale a condotte di resipiscenza attiva del reo, quali anche quelle collaborative e di elisione delle conseguenze dannose e/o pericolose derivanti dalla condotta illecita;

prevedere che l'autorità giudiziaria procedente prima di valutare la condotta del reo ai fini della concessione di una misura alternativa ovvero sostitutiva della pena detentiva acquisisca, in ogni caso, il parere favorevole della persona offesa.

G2.2

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

il provvedimento consta di quattro Capi: il primo in cui sono presenti deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni; il secondo Capo, con l'articolo 14 e i successivi emendamenti governativi va a modificare su vari punti l'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione del termine di prescrizione; il Capo III Dispone misure concernenti l'arretrato penale presso le Corti d'appello e la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, il Capo IV

reca le disposizioni finanziarie inerenti tutta la riforma; il sistema giudiziario italiano affetto da criticità strutturali non potrà sostenere il peso delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata e a prevedere, come pene sostitutive, la semi-libertà e la detenzione domiciliare in sostituzione della pena detentiva entro il limite di 4 anni, rischiando di scaricare sulla società civile e sulle Forze dell'Ordine tutto l'onere dell'esecuzione della sanzione penale;

il provvedimento prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e di sospensione del procedimento connessa alla prova dell'imputato, senza tenere conto del complesso e socialmente rischioso continuo legame dei rei con i loro ambienti di delinquenza mediante la reclusione domiciliare;

sottovalutare il pericolo che le periferie ad alta densità criminale si trasformino in polveriere per mancanza di agenti impegnati nel controllo esponenziale della detenzione domiciliare, non garantisce lo stato di diritto,

impegna il Governo a reperire le risorse, il personale e i mezzi, proporzionalmente e adeguatamente necessari al controllo di tutti i detenuti in condizione di detenzione domiciliare che scaturiranno dalla legislazione di revisione del regime sanzionatorio.

G2.3

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il disegno di legge all'esame reca delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

se si valutano i dati elaborati dalla Direzione centrale per i servizi antidroga del Dipartimento della Pubblica sicurezza, almeno con riferimento agli ultimi cinque anni, si ricava che la stragrande maggioranza dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria riguardano la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, reati di cui all'articolo 73 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

nel contesto criminale del narco-traffico, si ha che su 31.335 persone denunciate all'autorità giudiziaria nel 2020 per delitti collegati agli stupefacenti (di cui 13.586 per cannabis, 2.829 per eroina, 12.973 per cocaina, 333 per droghe sintetiche), il numero più rilevante (28.889) è rappresentato dai reati di traffico e spaccio, di cui al citato articolo 73, e solo 2.441 per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 74 del medesimo testo unico; un intervento normativo volto a salvare dalla prescrizione, giusto il provvedimento in esame, i processi riferiti al solo articolo 74 del predetto testo unico sugli stupefacenti, che lasci invece aperto il rischio concreto della improcedibilità (scatta dopo 4 anni e dopo 6 per quelli con aggravante mafiosa) apparirebbe contraddittorio e del tutto incurante dei dati sopra citati,

impegna il Governo a valutare la prospettiva di cui sopra, al fine di scongiurare attraverso ulteriori iniziative normative ogni possibile differenziazione processuale in termini di improcedibilità per i processi riguardanti gli articoli 73 e 74 del Testo Unico sugli stupefacenti.

G2.4

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in

materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge governativo in esame reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni;

l'articolo 2, comma 1, ha confermato la sospensione del termine di prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione, introducendo, l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale (commi 2-6);

per alcune fattispecie di reati di particolare allarme sociale, il termine dei 2 anni in appello e di un anno in Cassazione può essere prorogato, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, con successive proroghe, senza limiti di tempo;

non è dunque fissato un limite di durata per tali giudizi; come denunciato dalle principali associazioni ambientaliste, l'esclusione dal novero di tale categoria di fattispecie delittuose dei reati ambientali, come riformati dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, potrebbe comportare la cancellazione di migliaia di procedimenti penali già in corso e « l'Italia rischia di fare un clamoroso passo indietro nella tutela dell'ambiente », ricordando come « Ci sono voluti ventuno anni, da quando pubblicammo il primo Rapporto Ecomafia, per vedere inseriti nel Codice penale i delitti contro l'ambiente, dall'inquinamento al disastro ambientale fino al traffico di rifiuti. Oggi sono possibili inchieste di grande importanza, come quelle sulle 150.000 tonnellate di fanghi contaminati sparsi sui terreni agricoli del Nord Italia o sulle devastazioni causate dalla pesca illegale dei datteri di mare. Ma anche i roghi della Sardegna, se dovesse emergere un'origine dolosa, hanno le dimensioni di un vero e proprio disastro ambientale. Sono tutti reati gravi che richiedono indagini complesse e tempi adeguati »; i dati, raccolti ed elaborati dal Ministero della giustizia e pubblicati ogni anno nel Rapporto Ecomafia di Legambiente, per il periodo 2015-2020, indicano 4.636 procedimenti penali avviati dalle procure italiane (di cui 623 archiviati), con 12.733 persone denunciate e 3.989 ordinanze di custodia cautelare emesse,

impegna il Governo ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a inserire i reati ambientali tra quelli di particolare complessità, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, di cui al nuovo articolo 344-bis, comma 4, codice di procedura penale; a potenziare le strutture tecnico scientifiche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che affiancano le forze dell'ordine e la magistratura.

G2.5

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premessi che:

il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, nonché per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni;

uno dei passaggi più delicati del sistema penale, additato come il problema dei problemi e, per questo, oggetto da tempo delle ambizioni di riforma della politica, è l'istituto della prescrizione del reato;

costituisce certamente una obiettiva sconfitta per lo Stato arrivare a sentenza definitiva a molti anni di distanza dalla consumazione di reati che possono aver provocato danni ingenti alle persone

offese, il cui accertamento ha richiesto fatica ed energie a causa di indagini complicate e più gradi di giudizio, e vedere tutto azzerato a causa dello scorrere del tempo. Sull'altro piatto della bilancia vi è l'esigenza di ogni accusato di concludere in tempi accettabili la propria posizione processuale, soprattutto se innocente;

la disciplina della prescrizione è stata notevolmente modificata con la legge n. 3/2019, cosiddetto « spazza-corrotti », entrata in vigore il 1° gennaio 2020, che ha sancito, fra l'altro, la sospensione del termine di prescrizione « dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna »;

le risente su una tale inaccettabile riforma, sono state sollevate sulla scorta di considerazioni obiettive e dati statistici;

il 70 per cento dei procedimenti penali che si definiscono in Italia con la prescrizione sono ancora nella fase delle indagini preliminari e poiché la citata legge non incide in tale fase, essa si mostra inutile in più dei 2/3 dei casi di prescrizione;

nel restante 30 per cento dei casi, i termini di prescrizione maturano fra la decisione di primo grado e quella di appello, mentre in percentuale irrilevante (poco più dell'1 per cento) in Cassazione;

secondo i dati (riferiti dal periodo 1/07/2018-30/06/2019) riportati dalla Relazione sull'amministrazione della Giustizia in Italia del Primo Presidente della Cassazione, la durata media dei processi in appello in Italia è di 2 anni, 3 mesi e 20 giorni, e in questo grado si prescrive il 25 per cento dei processi;

tutto ciò avrebbe imposto di cancellare il regime della legge n. 3/2019, prima ancora che sia pienamente operativo;

invece, si è deciso di « salvare » la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, sia essa di condanna che di assoluzione (articolo 2, comma 1), introducendo, però, un correttivo, ovvero l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, individuati rispettivamente in 2 anni per l'appello e un anno per il giudizio di cassazione: la mancata definizione del giudizio entro tali termini comporta la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale (articolo 2, commi 2-6);

i termini di durata dei giudizi di impugnazione possono essere prorogati per alcune fattispecie di reati di particolare allarme sociale, per ragioni inerenti la complessità del giudizio, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare; secondo quanto denunciato da noti giuristi ed esperti del settore, i primi effetti di questa nuova disciplina saranno che tutti proporranno appello, poiché si confiderà sul decorso del termine biennale, travolgendo un enorme numero di sentenze di condanna e, poiché il nuovo regime di improcedibilità del processo vale per i fatti successivi al 1/01/2020, le corti presumibilmente tratteranno con priorità questi processi, nello sforzo di mantenersi nel biennio, e abbandoneranno, se non tutti, larga parte degli altri giudizi al loro destino; in sostanza, l'improcedibilità per le ipotesi di superamento dei termini di due anni ed un anno, avrà l'effetto di vanificare le risorse umane ed economiche investite fino a questo momento, oltretutto a frustrare le legittime aspettative di giustizia dei cittadini, con pesanti ricadute in termini di credibilità del sistema giustizia e di diffusa impunità, responsabilità che non derivano dalla improduttività del personale giudiziario amministrativo e delle forze dell'ordine, nonostante le ormai note carenze di organico;

la Corte Costituzionale, nell'interpretare il combinato disposto degli articoli 101 e 104 della Costituzione, ha ritenuto, fin dagli albori della propria giurisprudenza, che l'articolo 101, enunciando il principio della indipendenza del singolo giudice, ha inteso indicare che il magistrato nell'esercizio della sua funzione non ha altro vincolo che quello della legge; mentre l'articolo 104 fissa il principio della indipendenza della organizzazione giudiziaria nel suo complesso (Sentenza n. 22/1959),

impegna il Governo:

a riferire annualmente al Parlamento sull'andamento dei processi alla luce delle disposizioni di

cui all'articolo 2, commi 1-6, del disegno di legge in esame, con particolare riguardo: a) alle Corti di Appello che riescono a mantenere i tempi di celebrazione dei processi negli standard imposti dalla riforma; b) alla quantità di proroghe dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione disposte; c) al numero di ricorsi per Cassazione; al fine di valutare l'impatto della novella sul processo penale;

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere una specifica disciplina in materia di rimozione dei capi degli uffici giudiziari che non garantiscono l'efficiente organizzazione degli affari giudiziari negli uffici da loro diretti.

G2.6

[Balboni](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione della "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"

premesso che:

il provvedimento in esame reca una delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari;

l'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 dell'11 maggio 2021 ha segnato un «punto di non ritorno» in merito alla compatibilità della disciplina relativa all'ergastolo cosiddetto «ostativo» con gli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, la Corte è intervenuta sugli articoli 4-*bis*, comma 1, e 58-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e sull'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, «nella parte in cui escludono che possa essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia»;

tale pronuncia si pone al culmine di un processo di lenta, ma inarrestabile erosione della normativa speciale per contrastare la criminalità organizzata fondata sulla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi sulla disciplina ostativa, per oltre venticinque anni, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 dell'8 luglio 1993 fino alla sentenza della stessa Corte n. 253 del 4 dicembre 2019;

a prescindere dalle singole sensibilità, è urgente e improcrastinabile un intervento del legislatore, peraltro sollecitato dalla stessa Corte costituzionale, al fine di intervenire sulla normativa introdotta nel periodo più difficile della lotta allo sciagurato fenomeno mafioso;

attualmente, per le condanne inflitte a seguito dei delitti elencati al citato comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, i benefici della liberazione condizionale e della retrocessione dell'ergastolo sono ammessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia o di accertata impossibilità o inesigibilità della collaborazione medesima;

tra tali delitti, oltre a quelli riconducibili all'associazionismo mafioso e alla criminalità organizzata, figurano anche i reati di pedopornografia, prostituzione minorile, tratta di persone, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, terrorismo, violenza sessuale di gruppo e sequestro di persona a scopo di estorsione e alcuni reati in materia di droga e traffico di migranti;

la Consulta, con l'ordinanza n. 97 del 2021, ha invitato il legislatore a intervenire sul tema dell'ergastolo ostativo fino al 10 maggio 2022,

impegna il Governo ad assumere le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire, con riferimento a quanto esposto in premessa, l'equilibrio tra la finalità rieducativa della pena e le esigenze social-preventive e di difesa sociale nei confronti della criminalità organizzata e degli autori di reati di particolare allarme sociale, anche attraverso l'introduzione di criteri che

permettano di valutare se il criminale che acceda ai benefici abbia rescisso ogni legame con la criminalità organizzata.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2353

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Auddino, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Buccarella, Campagna, Cario, Casolati, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cioffi, Cirinna', Corrado, De Poli, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Floridia, Fusco, Giannuzzi, Laus, Leone, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Ronzulli, Segre, Sileri, Turco, Vaccaro, Vanin e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Nocerino e Toninelli.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha proceduto all'elezione del Vice Presidente.

E' risultato eletto il deputato Paolo Siani.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 21 settembre 2021, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 16 settembre 2021, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti del Ministro delle infrastrutture e trasporti *pro tempore*, Danilo Toninelli.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'istruzione

Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Ministro della salute

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (2395)

(presentato in data 22/09/2021)

C.3264 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro della salute

Ministro per la pubblica amministrazione

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Ministro dello sviluppo economico

Ministro della giustizia

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (2394)
(presentato in data 21/09/2021);

senatrice Boldrini Paola

Riordino della formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche nonché delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica (2396)

(presentato in data 22/09/2021);

senatore D'Alfonso Luciano

Istituzione dell'Anagrafe nazionale dei serbatoi di GPL (2397)

(presentato in data 22/09/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Rauti Isabella ed altri

Disposizioni in materia di rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale gestite da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (2269)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 22/09/2021);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Fedeli Valeria ed altri

Istituzione dell'Autorità garante per la promozione e la protezione dei diritti umani (2303)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 22/09/2021);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Comincini Eugenio ed altri

Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali (2346)

previ pareri delle Commissioni 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 22/09/2021);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Santangelo Vincenzo ed altri

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto agli incendi, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio (2251)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/09/2021);

2^a Commissione permanente Giustizia

sen. Vitali Luigi, sen. Dal Mas Franco

Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del procedimento (2261)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 22/09/2021);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Evangelista Elvira Lucia

Istituzione del tribunale di Olbia (2322)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 22/09/2021);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

sen. Lannutti Elio ed altri

Disposizioni in materia di furti commessi mediante servizi bancari a distanza e di compravendita di strumenti finanziari tramite internet (trading on line) (2295)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 22/09/2021);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Saponara Maria

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi (2306)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/09/2021);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Regione Puglia

Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (2311)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 22/09/2021);

11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Regione Abruzzo

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (2325)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 22/09/2021);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

sen. Pagano Nazario

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di riconoscimento della figura professionale del fisioterapista di famiglia nonché di assistenza fisioterapica domiciliare (2257)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/09/2021);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

sen. Cantu' Maria Cristina ed altri

Interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore dei medici deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da SARS-CoV-2 (2350)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 22/09/2021);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Regione Toscana

Disposizioni di semplificazione in materia di selvicoltura. Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (2314)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)
(assegnato in data 22/09/2021).

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Maiorino Alessandra ed altri

Modifica all'articolo 94 della Costituzione, in materia di conferimento e revoca della fiducia al Governo (2259)

(assegnato in data 22/09/2021);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Parrini Dario ed altri

Disposizioni in materia di tutela giurisdizionale nel procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2390)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 22/09/2021);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro salute Speranza ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (2394)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/09/2021);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi, Ministro istruzione Bianchi ed altri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (2395)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

C.3264 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 22/09/2021);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Montevecchi Michela ed altri

Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici (2292)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/09/2021);

13^a Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

sen. Ginetti Nadia

Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte (2297)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 14^a (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 22/09/2021);

Commissioni 3^a e 8^a riunite

sen. Lupo Giulia ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del Protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, fatti a Città del Capo il 16 novembre 2001, nonché delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale (2294)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 22/09/2021).

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con condizioni, in ordine alla notifica delle società II-VI Incorporated e Bain Capital Investors LLC concernente l'acquisizione indiretta del controllo di Coherent Inc. e indirettamente di Coherent Italia Srl da parte di II-VI Incorporated e successiva acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte di Bain Capital Investors LLC.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 954).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Linkem S.p.a. concernente il contratto quadro avente ad oggetto la fornitura di tecnologie di rete funzionali allo sviluppo di un'architettura *end-to-end* 5G e dei relativi servizi professionali e di supporto con Huawei Technologies Italia Srl.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 955).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

- alla dottoressa Rosaria Fausto Romano, la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;
- al dottor Vito Di Santo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili.

Il Ministero della transizione ecologica, con lettera in data 8 luglio 2021, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale alla dottoressa Maria Carmela Giarratano di Capo del Dipartimento per il personale, la natura, il territorio e il Mediterraneo, dello stesso Dicastero.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro della transizione ecologica, con lettera in data 16 settembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura d'infrazione n. 2021/2028 sul mancato completamento della designazione dei siti nella rete Natura 2000.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 95/1).

Il Ministero della giustizia, con lettera in data 17 settembre 2021, ha trasmesso, in ottemperanza

dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sulla procedura di infrazione n. 2016/4081, sulla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 11a e alla 14a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 99/1).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto del Consiglio regionale della Lombardia concernente le azioni di sostegno al popolo afghano.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (n. 64).

Mozioni

[PERGREFFI](#), [DE VECCHIS](#), [ROMEO](#), [RUFA](#), [CORTI](#), [CAMPARI](#), [MONTANI](#), [ARRIGONI](#), [LUNESU](#), [TESTOR](#), [BERGESIO](#), [ALESSANDRINI](#), [PIANASSO](#), [RIVOLTA](#), [GRASSI](#), [TOSATO](#), [PIZZOL](#), [BRIZIARELLI](#), [MARIN](#), [DORIA](#), [MOLLAME](#), [IWOBI](#) - Il Senato,

premessi che:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2017, Alitalia Società aerea italiana S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, perché dotata, all'atto di presentazione dell'istanza, di un numero di dipendenti ed un indebitamento complessivo superiori alle soglie minime di legge;

con il medesimo decreto ministeriale, alla luce della complessità della procedura di amministrazione straordinaria, è stata altresì disposta la nomina di un collegio di commissari straordinari, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38, comma 2, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

le medesime determinazioni sono state assunte per la società Alitalia Cityliner S.p.A. con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 maggio 2017;

per sostenere la continuità dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia, lo Stato, nel periodo compreso tra maggio 2017 e gennaio 2020, ha erogato ad Alitalia finanziamenti a titolo oneroso pari a complessivi 1,3 miliardi di euro;

a causa della sopravveniente emergenza epidemiologica da COVID-19 e la contestuale crisi del trasporto aereo cui è andata incontro anche Alitalia, il Governo ha disposto, con l'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e con l'articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la nazionalizzazione della compagnia, destinando allo scopo 3 miliardi di euro, così decidendo di interrompere l'*iter* di cessione dei complessi aziendali sul mercato avviato nel marzo 2020 con la pubblicazione del bando;

infatti, la nuova compagnia pubblica di trasporto aereo ITA è stata istituita giuridicamente con l'art. 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha anche stabilito al comma 4-*bis* che la *newco* predisponesse "un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta" da sottoporre all'approvazione sia delle Commissioni parlamentari competenti per settore che della Direzione concorrenza della Commissione europea;

l'articolo 202 del decreto-legge n. 34 del 2020 è intervenuto sul citato articolo 79 con la finalità di perseguire l'obiettivo di assicurare il quadro normativo necessario al lancio di una società di mercato in totale discontinuità con Alitalia, al fine di garantire la creazione della nuova società su basi industriali solide e sostenibili e nel rispetto dell'ordinamento europeo, perché l'assenza anche solo di uno di questi due elementi ne avrebbe determinato l'insuccesso, rispettivamente, per ragioni di *business* o per motivi giuridici con effetti finanziari;

con l'articolo 87 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 107, si interviene sulla costituzione della nuova società pubblica, specificando che, in sede di prima applicazione, è autorizzata la sua costituzione anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale che dovrà essere sottoposto alle valutazioni della Commissione europea oltre che a quelle del Parlamento nazionale (per il tramite delle Commissioni parlamentari competenti). Inoltre e sempre in sede di prima applicazione, fermo restando lo stanziamento dei 3 miliardi di euro già previsto dalla norma precedente, il capitale sociale della nuova

società è individuato in 20 milioni di euro;

in data 15 luglio 2021, la Commissione europea ha inviato alle istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di ITA come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute; il giorno stesso il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato la partenza operativa di ITA a far data dal 15 ottobre e il consiglio d'amministrazione della società ha approvato le nuove linee del piano industriale 2021-2025, sulla base di quanto discusso con la Commissione europea;

tale piano prevede che la nuova società ITA procederà nell'immediato all'assunzione di 2.800 lavoratori, rispetto al totale dei 10.500 dipendenti di Alitalia, per arrivare progressivamente ad assorbire complessivamente, entro il 2025, 5.700 lavoratori;

inoltre, secondo il piano, ITA potrà essere capitalizzata con 1,35 miliardi di euro, suddivisi in tre *tranche* di cui la prima pari a 700 milioni di euro; potrà partecipare alle gare che verranno bandite per il *brand* Alitalia, per l'attività di *handling* a Fiumicino (in posizione di maggioranza di una *partnership* con soggetti privati), per l'attività di manutenzione (in posizione di minoranza con una *partnership* con soggetti privati) e per le rotte di servizio pubblico, mentre non potrà partecipare alla gara del programma di *loyalty* (MilleMiglia); non potrà rilevare i biglietti prepagati emessi da Alitalia per il periodo successivo al 15 ottobre, data di avvio delle operazioni; potrà partire con 52 aerei (stessa dimensione del piano industriale di dicembre); in termini di *slot*, dato il principio di proporzionalità tra questi e la capacità di volo alla partenza, ITA potrà acquisire 175 *slot* giornalieri su Linate (circa l'85 per cento di quelli di Alitalia), 178 su Fiumicino (43 per cento) e quelli che volano sugli altri aeroporti coordinati in Italia e nell'Unione europea;

tale situazione richiederebbe un intervento convinto da parte del Governo per assicurare una forma di tutela e di accompagnamento al reddito per tutti i lavoratori di Alitalia che non dovessero essere ricollocati entro la data del 2025;

non lascia ben sperare l'annuncio dell'uscita da Assaereo da parte di ITA, finalizzata alla disapplicazione del contratto collettivo nazionale della categoria, uscita che si pone in aperto contrasto con la disposizione prevista dall'articolo 203 del decreto-legge n. 34 del 2020 che prevede che i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale, nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

tale disposizione, che sostanzialmente riproduce per il settore aeroportuale la disciplina vigente da 20 anni nel settore portuale, è finalizzata ad uniformare la tutela dei lavoratori e quindi a tutelare le imprese come Alitalia dalle imprese che in questi anni hanno messo in atto iniziative di concorrenza sleale e *dumping*,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare tutte le iniziative di competenza affinché venga riaperto e si faccia ricorso al fondo "nuove competenze ANPAL" per mantenere attive le certificazioni del personale Alitalia e tutelarne le professionalità;
- 2) a garantire, in qualità di azionista, l'impegno formale, in coerenza con il piano industriale approvato dal Parlamento, della nuova società ITA a partecipare ai prossimi bandi di gara per l'assegnazione dei rami dell'*handling* e della manutenzione garantendo la tutela dei livelli occupazionali;
- 3) ad assicurarsi che venga applicato in modo perentorio l'articolo 203 del decreto-legge n. 34 del 2020 in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale del settore aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da parte della nuova società ITA e da tutte le altre compagnie operanti nel nostro territorio;
- 4) ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di assicurare l'estensione della

cassa integrazione per tutti i lavoratori non ricollocati, puntando sulla loro formazione per valorizzarne l'esperienza mediante il ricorso a politiche attive del lavoro per tutta la durata del piano industriale di ITA;

5) a garantire, in qualità di azionista, che la nuova società ITA non procuri, con eventuali atteggiamenti non collaborativi, disagi nei riguardi dei passeggeri detentori di titoli di viaggio Alitalia. (1-00417)

Interrogazioni

[COLLINA](#), [IORI](#), [MANCA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della transizione ecologica.* - Premesso che:

il distretto della ceramica italiano, eccellenza produttiva nazionale con forte vocazione all'esportazione, che impiega più di 20.000 addetti e fattura circa 5,3 miliardi di euro all'anno, affronta da diverse settimane una congiuntura sfavorevole che sta mettendo a repentaglio la sua esistenza, insieme al relativo capitale umano e tecnologico;

tale congiuntura deriva, in parte, dall'andamento del prezzo del gas, che è passato dagli 11 euro per megawatt all'ora del 2019, scendendo (soprattutto a causa della contrazione della produzione industriale dovuta al COVID-19) a 5 euro nell'estate del 2020, per superare la quota di 47 euro nell'agosto 2021. Trattandosi di un settore industriale ad alto consumo energetico, esso è particolarmente vulnerabile agli aumenti repentini del prezzo del gas, come quello che si è verificato lo scorso mese;

accanto all'andamento dei prezzi, gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti concordati in sede internazionale e sanciti dallo "European green deal", che mira a realizzare la cosiddetta neutralità climatica nella UE (vale a dire il raggiungimento del pareggio tra le emissioni e il loro assorbimento) entro il 2050, con una riduzione delle emissioni del 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, rischiano di mettere in ginocchio numerosi settori industriali nonostante le ingenti risorse messe a disposizione a livello europeo e nazionale, anche attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza;

a concorrere all'aumento dei costi per il settore della ceramica, vi è anche il fatto che il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, introdotto dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che rappresenta il principale mercato mondiale di permessi di emissioni, è stato oggetto, a quanto si apprende, di fenomeni di speculazione finanziaria, che hanno comportato un aumento del 135 per cento dei prezzi delle quote di emissioni, che ricade sulle aziende che necessitano delle quote per la propria produzione;

le innovazioni tecnologiche, che in numerosi settori consentono un drastico taglio delle emissioni di gas climalteranti, allo stato attuale appaiono poco promettenti per il settore della produzione delle ceramiche, in quanto gli altiforni elettrici in sostituzione di quelli attualmente impiegati non sono ancora sul mercato e comporterebbero, in ogni caso, un incremento notevole dei consumi energetici, mentre quelli a idrogeno consentono solamente una riduzione del 6 per cento delle emissioni;

considerato che:

agli impegni per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti assunti dall'Unione europea non hanno sinora fatto seguito impegni altrettanto onerosi e realistici da parte degli altri Paesi industrializzati, i quali presentano quadri normativi meno restrittivi e, di conseguenza, costi inferiori per le imprese ad alto tasso di emissioni, nonostante siano, secondo il rapporto "Fossil CO2 emissions of all world countries" del 2018 del Joint research centre della Commissione europea, maggiormente responsabili delle emissioni globali rispetto all'Unione europea;

tale situazione costituisce un importante incentivo alla delocalizzazione, che comporterebbe la perdita di numerosi posti di lavoro, la rimozione di fondamentali tradizioni industriali italiane, nonché l'elusione dei necessari impegni per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti a livello globale, si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare a livello nazionale al fine di salvaguardare il distretto della ceramica italiano e gli addetti, a livello tanto di politica industriale quanto di politica energetica, prevenendo chiusure ed eventuali delocalizzazioni degli impianti produttivi;

quali iniziative intendano, altresì, adottare, a livello europeo e internazionale, al fine, da un lato, di rendere gli obiettivi europei compatibili con la sopravvivenza di importanti settori industriali della UE, dall'altro, di rendere partecipi di tali obiettivi in eguale misura anche altri Paesi industrializzati, i quali sono maggiormente responsabili delle emissioni di gas climalteranti a livello globale.

(3-02830)

[GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CRUCIOLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 11 del 2021 reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (detto "green pass scuola e trasporti");

in particolare, l'articolo 1, comma 6, ha novellato il decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, inserendo l'articolo 9-ter;

tale articolo ha previsto l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico, stabilendo che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione debba possedere, e sia tenuto ad esibire per l'accesso nell'istituzione scolastica, la certificazione verde COVID-19 (*green pass*); tale certificazione può essere ottenuta in tre modi, attraverso: a) avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di *test* antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

in ambito scolastico dunque, i dirigenti scolastici (o eventuali delegati) sono stati individuati quali soggetti tenuti alla verifica del rispetto delle prescrizioni;

considerato che:

con nota del 9 settembre 2021 il Ministro in indirizzo ha fornito a dirigenti scolastici e USR indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde in corso di validità del personale docente e ATA;

in particolare, come riportato nella nota, è stata prevista "una specifica funzionalità" che permette ai dirigenti scolastici "di accertare istantaneamente - mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DGC - la validità del Green Pass per il personale" in servizio; il controllo, inoltre, deve avvenire "quotidianamente e prima dell'accesso del personale nella sede ove presta servizio";

la nota dispone inoltre che il personale autorizzato possa visualizzare e consultare "la certificazione verde del soggetto controllato, in conformità alla normativa *privacy* e nel rispetto della riservatezza e dei dati personali trattati";

con l'inizio delle lezioni in presenza, dunque, il dirigente scolastico (o l'eventuale delegato) può accedere ai dati relativi alla validità del *green pass* del docente o del personale ATA, ma non dovrebbe venire a conoscenza della condizione personale inerente all'*iter* vaccinale, che è una sola delle condizioni possibili per l'ottenimento del *green pass*;

tuttavia, come accaduto dall'inizio dell'anno scolastico fino ad oggi, i dati sulla validità del *green pass* non sono oscurati nella piattaforma oltre l'orario di servizio, per cui il dirigente scolastico, pur dovendo solo controllare la validità del *green pass*, può venire a sapere se un docente è vaccinato o meno, potendo controllare la validità della certificazione (che da verde passa a rosso) anche fuori dell'orario di servizio;

valutato che:

quale titolare del trattamento di dati personali anche ai dirigenti scolastici può applicarsi la responsabilità da illecito trattamento dei dati (ai sensi dell'articolo 82 del regolamento europeo in materia di *privacy*, n. 2016/679/UE, secondo cui, come stabilito al primo paragrafo, "chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento");

peraltro, come già affermato in via giurisprudenziale, l'introduzione dell'articolo 82 del regolamento europeo non sarebbe incompatibile con la natura della responsabilità per danni causati da illecito trattamento dei dati personali, già disciplinata a livello nazionale dall'articolo 15 del decreto legislativo

n. 196 del 2003 (aquiliana, *ex art.* 2043 del codice civile, od oggettiva, *ex art.* 2050);
peraltro, nello specifico in materia di *privacy*, l'allegato 3 alla nota ministeriale contiene l'informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA; in tale informativa si specifica che il titolare del trattamento è il dirigente scolastico (art. 2) e che i "dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021" (art. 7);

valutato che:

appare evidente che laddove il trattamento di dati afferenti allo stato di salute fosse utilizzato in modo non appropriato dal titolare o dal responsabile del trattamento (il dirigente scolastico o il delegato), divulgando a terzi in modo illecito informazioni riservate (come il non essere vaccinato), si configurerebbe una lesione della normativa in materia di *privacy*;

dalla divulgazione di informazioni riservate sull'avvenuta vaccinazione, si rischia di causare, oltretutto, un pessimo clima di "ghettizzazione" all'interno delle istituzioni scolastiche, in primo luogo per il personale non vaccinato, assolutamente contrario allo spirito di collaborazione di una comunità educante,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire immediatamente al fine di prevedere che il controllo sul personale scolastico che deve esibire la certificazione verde COVID-19 sia esclusivamente limitato, all'interno della piattaforma SIDI, all'orario di servizio del personale, in modo da non permettere al titolare o al responsabile del trattamento di essere a conoscenza (anche in via presuntiva) dell'avvenuta vaccinazione o meno, ma permettere il mero controllo sulla validità della certificazione nel momento in cui essa risulta necessaria (l'inizio dell'orario di servizio), senza poterne desumere la condizione originaria (avvenuta vaccinazione, guarigione o effettuazione di *test* antigenici con esito negativo);

se non si reputi urgente specificare, nell'allegato alla nota informativa in materia di *privacy*, la possibile applicazione della responsabilità *ex art.* 82 del regolamento europeo in materia di *privacy* (n. 2016/679/UE), per danni cagionati da trattamento di dati personali non lecito, scorretto od eccessivo rispetto allo scopo perseguito laddove vengano divulgati a terzi, in modo non pertinente rispetto ai principi di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, le informazioni relative al ciclo vaccinale del personale sottoposto alle procedure di controllo (dati afferenti alla salute).

(3-02831)

[BINETTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'interrogante ha presentato diversi atti di sindacato ispettivo in merito al caso di bambini allontanati dalle loro famiglie e inviati in casa famiglia, sulla base di un'iniziale denuncia della madre nei confronti di abusi esercitati dal padre sui minori;

l'evoluzione quasi paradossale di questi casi ha visto la madre passare dal ruolo di chi denuncia al ruolo di chi è denunciato e si vede privato della possibilità di mantenere un rapporto sereno con la figlia, mentre si attiva un circuito di interventi gestiti dai servizi sociali che non giunge quasi mai ad una soluzione soddisfacente. Il minore non torna mai in famiglia, né con la madre, né con il padre; la famiglia va incontro ad una drammatica dissoluzione che finisce col coinvolgere anche i nonni, materni e paterni, fino a lasciare il minore in casa famiglia a tempo indeterminato, senza più riuscire a ricostruire la trama dei rapporti familiari, con conseguenze gravissime per l'equilibrio psicofisico del minore e con costi per la comunità altissimi;

la riforma del processo civile in via di approvazione contiene una sostanziale riforma del Tribunale della famiglia, che conserva ancora alcuni elementi di perplessità, ma che dovrebbe porre un punto fermo, perché situazioni così non si debbano più ripetere. Le due Commissioni speciali attualmente attive in Senato, quella sul caso "Forteto" e quella specifica sulle case famiglia, confermano la gravità e soprattutto la diffusione di questi casi, che manifestano un grave *vulnus* nel nostro ordinamento, per quanto riguarda sia il sistema giustizia che il sistema famiglia;

l'interrogante segnala un ulteriore caso riguardante la bambina I.P. di 9 anni e da 5 in casa famiglia, senza che si intraveda nessuna soluzione possibile;

risulta all'interrogante che quando la bambina aveva 4 anni, la madre vide delle lesioni in zona ano-vaginale che a detta del medico erano compatibili con possibili abusi sessuali. La madre identificò nel padre della bambina il possibile autore delle violenze e denunciò la cosa, dopo essersi separata da lui. Successivamente la testimonianza della bambina non fu ritenuta attendibile, ma non esiste documentazione di quella fase delle indagini e al padre fu concesso di tornare a vedere la bambina in modalità protetta. Nel frattempo, un medico consultato per valutare le lesioni che erano riapparse in zona ano-vaginale, avanzò l'ipotesi che si potesse trattare di Lichen (dermatosi caratterizzata da un ispessimento cronico della pelle con piccole papule violacee e spesso pruriginose) e la situazione si capovolve radicalmente. Alla mamma venne proibito di vedere la figlia e sono 3 anni che di fatto non la vede, mentre al padre fu concesso di continuare a vedere la bambina con modalità sempre meno rigida;

nel frattempo anche i nonni materni furono allontanati e venne sospeso il loro diritto a vedere la bambina; furono persino sottoposti a perizia psichiatrica, mentre la bambina sviluppava un'esplicita avversione nei confronti del padre a cui si rivolgeva in modo violento ed aggressivo, con un linguaggio sorprendente anche per i toni. Tutto ciò è documentato in una serie di relazioni, fornite dalla Corte d'appello della Procura generale della Repubblica di Torino. Ma è confermato anche da un diario analitico tenuto dai nonni materni in tutto l'arco di tempo in cui hanno potuto avvicinare la nipote e registrare anche le non indifferenti carenze del servizio offerto dai servizi sociali;

nella situazione attuale la bambina continua a stare in casa famiglia senza un progetto concreto per la sua vita futura, mostrando un'evoluzione in senso sempre più aspro ed arrabbiato nei confronti di tutte le persone della sua famiglia, mentre la madre sta affrontando un periodo difficilissimo della sua vita, il padre non sembra comunque in grado di farsi carico della figlia, che non ne accetta gli interventi, e i nonni, che pure erano disposti a farsi carico della bambina, sono stati bruscamente allontanati dai servizi sociali. Niente però giustifica questo lungo soggiorno della bambina in casa famiglia e questo drastico allontanamento dai nonni e soprattutto dalla madre, che appare particolarmente fragile in questo momento, anche perché provata da una situazione che vive come ingiusta. Lo sviluppo del caso sembra in assoluto contrasto con la norma recentemente approvata;

risulta all'interrogante che sono disponibili i diari dei nonni, le perizie psichiatriche e gli atti del tribunale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che nel momento delicatissimo di questa nuova fase di riforma della giustizia, i Tribunali della famiglia, a cominciare da questo stesso caso, debbano procedere ad una rivalutazione complessiva del caso, inserendovi non solo i familiari ma anche i servizi sociali, che del caso si sarebbero dovuti fare carico e non sembrano essere stati in grado di ottenere i risultati attesi.

(3-02832)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE FALCO](#), [FATTORI](#), [NUGNES](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in conseguenza della visita ispettiva effettuata il 5 ed il 6 giugno 2021 presso il centro di permanenza e rimpatrio (CPR) di via Corelli a Milano, è stato accertato che non esiste un protocollo sanitario d'intesa per la prestazione di cure e servizi specialistici tra la Prefettura e l'ATS Milano, nonostante sia previsto dall'articolo 3, comma 8, del regolamento CIE 2014 (decreto ministeriale 20 ottobre 2014), quale attuazione dell'art. 35 del testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);

l'articolo 3, comma 8, del regolamento CIE 2014 dispone chiaramente, e senza riconoscere alcuna facoltà di valutazione all'amministrazione, né margini di interpretazione, che "il Prefetto provvede al coordinamento con strutture sanitarie pubbliche per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni, attraverso la stipula di protocolli d'intesa, redatti secondo lo schema di cui all'allegato 1d)". È di tutta evidenza, quindi, che il prefetto è doverosamente tenuto a provvedere;

la mancanza del protocollo tra Prefettura e ASL impedisce alle persone trattenute di essere assistite dal servizio sanitario pubblico sia per valutazioni mediche obiettive sia per accedere a cure e visite specialistiche, sia anche per il controllo, indispensabile, dei cibi somministrati. Inoltre, tale mancanza priva i tossicodipendenti, come gli altri soggetti particolarmente fragili, della necessaria assistenza da parte delle strutture pubbliche, negando ai trattenuti il diritto fondamentale dell'integrità fisica e alla salute;

ulteriore conseguenza è che il controllo sull'idoneità del soggetto alla vita in comunità ristretta e sull'assenza di condizioni d'incompatibilità con il trattenimento, sia all'avvio sia nel corso di quest'ultimo, non viene affidato a strutture pubbliche, che certo non possono essere sostituite da realtà del terzo settore, quali l'"Opera san Francesco per i poveri" cui si è rivolto il gestore del CPR di via Corelli, né possono sostituire l'SSN medici che dipendono dal gestore del CPR;

e tuttavia, in data 24 luglio 2021, la Prefettura di Milano con *e-mail* indirizzata al primo firmatario della presente interrogazione sosteneva tra l'altro che: "il Ministero dell'interno, opportunamente interpellato, ha precisato che la sottoscrizione del protocollo in parola non è un obbligo per la Prefettura";

considerato che:

quest'ultima affermazione è infondata in quanto, come ricordato, la sottoscrizione di un protocollo sanitario per fornire le prestazioni delle cure e dei servizi specialistici di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 286 non è sottoposta ad alcuna condizionalità o valutazione, dovendo il prefetto senz'altro provvedere alla stipula del protocollo;

inoltre, rispondendo alla relazione al Parlamento del Garante nazionale delle persone private della libertà personale che invitava a "Rispettare la centralità del Servizio sanitario nazionale (SSN) nell'accertamento dell'idoneità dei cittadini stranieri alla vita in comunità ristretta, e attivare i previsti accordi di collaborazione tra le Aziende sanitarie locali e le Prefetture volti ad assicurare il tempestivo accesso alle cure delle persone trattenute", il Ministero affermava che: "La Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo assicura che verrà evidenziata alle Prefetture la necessità di stipulare a tal fine appositi Protocolli d'intesa con le Aziende sanitarie di riferimento, qualora non ancora stipulati";

tale affermazione della Prefettura di Milano sembra contraddire anche quanto affermato dall'ATS di Milano con *e-mail* prot. n. 122965 del 30 luglio 2021, nella quale si legge che: "risulta, inoltre, in fase di definizione la stipula del Protocollo d'intesa tra Prefettura, ATS Milano e ASST per la prestazione delle cure e dei servizi specialistici previsti dall'art. 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni";

a parere degli interroganti è molto grave, e getta gravi ombre sulla legittimità dell'operatività del CPR di via Corelli, il fatto che la Prefettura di Milano, a molti mesi dall'apertura del centro, non sia giunta all'accordo con l'ATS di Milano, per stipulare i servizi previsti, continuando ugualmente a disporre il trattenimento di centinaia e centinaia di persone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare il contenuto dell'*e-mail* del 24 luglio 2021 e precisare a quali disposizioni abbia fatto riferimento la Prefettura di Milano secondo la quale la stipula di un protocollo sanitario non sarebbe necessaria;

se confermi quanto affermato dall'ATS di Milano con la lettera del 30 agosto, ossia che il protocollo sanitario sia in corso di perfezionamento e quali tempi siano previsti.

(3-02833)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [CRUCIOLI](#), [GIANNUZZI](#), [DI MICCO](#), [LANNUTTI](#), [BOTTO](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, ha recato "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti";

in particolare, l'articolo 1 ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posti comuni e di sostegno; in seguito è stato emanato il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto la procedura straordinaria, modificato ed integrato in seguito dal decreto dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020, grazie a cui è stato elevato il numero di posti destinati alla procedura; in particolare l'articolo 1, comma 2, di quest'ultimo decreto ha stabilito che in caso di aggregazione territoriale delle procedure, l'ufficio scolastico regionale individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale dovesse provvedere all'approvazione delle graduatorie di merito, sia della propria regione, che delle ulteriori regioni indicate nell'apposito allegato "B" al decreto n. 783 del 2020;

valutato che:

nell'ambito del concorso straordinario, in via generale, è accaduto che in talune regioni i vincitori non siano entrati in ruolo nei tempi previsti a causa delle lungaggini burocratiche in seno alle commissioni di valutazione, che hanno pubblicato in ritardo (o non hanno ancora provveduto) le graduatorie di merito definitive, per distinte classi di concorso, causando disparità di trattamento inaccettabili sul territorio nazionale;

ad esempio, in particolare, per quanto riguarda i posti di sostegno, a distanza di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso ai candidati sugli esiti delle prove scritte della classe di concorso ADSS (protocollo 24929 del 16 luglio 2021), l'USR del Lazio (competente per le regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, ufficio IV) non ha ancora provveduto alla pubblicazione della finale graduatoria di merito, non permettendo quindi ai vincitori di entrare in ruolo già dall'anno scolastico 2021/2022; tale procedura, inoltre, in quanto non ancora terminata, si è andata inevitabilmente ad "intrecciare" con le procedure di reclutamento del personale docente dalle graduatorie provinciali per le supplenze, ai fini del conferimento degli incarichi annuali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come intenda intervenire al fine di garantire l'immissione in ruolo, nell'anno scolastico in corso, dei soggetti vincitori del concorso straordinario, laddove le graduatorie di merito delle singole classi di concorso siano state approvate oltre i termini previsti o non siano state ancora pubblicate, come avvenuto nel caso della classe di concorso nel Lazio per i docenti di sostegno nella scuola secondaria.

(4-06039)

[AIMI](#), [CANGINI](#), [PAGANO](#), [GALLIANI](#), [RIZZOTTI](#), [FLORIS](#), [CALIENDO](#), [BINETTI](#), [STABILE](#), [MINUTO](#), [PAPATHEU](#), [BERARDI](#), [FERRO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

un recente studio condotto dall'università di Ferrara in collaborazione con l'AUSL di Pescara, diretto dal direttore del Dipartimento di scienze mediche dell'UNIFE, Lamberto Manzoli, e pubblicato poche settimane fa sulla rivista scientifica "Journal of public health" di Oxford, ha evidenziato che meno di una persona su mille che ha contratto il COVID-19 si riammala;

su oltre 7.000 persone che avevano avuto il COVID, osservate dal terzo mese in poi dalla guarigione, solo 24 si sono reinfettate;

la ricerca copre un arco temporale che va dal marzo 2020 al maggio 2021: fino a quel momento le varianti maggiormente circolanti erano la "Alfa" e la "Delta";

lo studio è stato condotto su numeri reali forniti dall'azienda sanitaria di Pescara ed è tra le ricerche che per più tempo hanno analizzato i malati di COVID. La ricerca sembra dunque fornire un dato molto importante e vale a dire che chi ha contratto il virus ha un'immunità molto duratura;

in Italia sono stati condotti altri due studi simili, all'ospedale di Magenta e a quello di Legnano; tuttavia, lo studio relativo ai dati forniti dall'AUSL di Pescara ha come caratteristica principale l'osservazione degli ex positivi per un periodo molto lungo: in alcuni casi si è arrivati anche a 14 mesi. Inoltre è stato fatto un particolare *focus* sui giovani, un campione di circa 850 persone che non si sono reinfettate;

con l'interrogazione 4-05811 il primo firmatario del presente atto aveva già chiesto informazioni circa i casi di reinfezione da COVID-19 e se vi fossero studi al riguardo: a tale atto non è ancora stata data risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei risultati dello studio citato;

se tali dati siano confermati dal Ministero della salute;

alla luce di tali dati, come intenda proseguire nelle azioni di contrasto al COVID-19 e in relazione alla gestione della campagna vaccinale.

(4-06040)

CORTI - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

da anni il torrente Cogorno nel comune di Pavullo del Frignano (Modena), corpo idrico recettore degli scarichi del depuratore dell'abitato di Pavullo, è interessato da anomali sversamenti di reflui confluenti poi nel torrente Rossenna nel territorio comunale di Polinago;

sono infatti numerose le segnalazioni pervenute in questi ultimi anni dai residenti, lamentando il passaggio di notevoli portate caratterizzate da inconfondibile fetore fognario, la presenza di schiume anomale nel corso d'acqua, residui di depositi maleodoranti sul fondo a seguito del passaggio delle piene;

il fattore scatenante, qualora non riconducibile a sversamenti di liquame zootecnico, è stato identificato nel depuratore dei reflui urbani dell'abitato di Pavullo che a seguito di malfunzionamenti, guasti oppure a tergo di particolari eventi di pioggia, scarica reflui misti non adeguatamente trattati;

nella revisione del piano degli investimenti di Atersir del 2012 (approvato il 30 maggio 2012), con prima proposta per gli anni 2013-2014, si pianificava un intervento di "adeguamento del depuratore centrale di Pavullo" con importo e tempi da definire;

nel piano degli interventi di adeguamento del sistema idrico integrato del 2014, tale intervento di adeguamento è meglio specificato nella necessità di un "raddoppio del depuratore di Pavullo" per un importo di 2.150.000 euro. La conferma dell'intervento compare nella programmazione fino all'annualità 2015 per un importo progettuale definito di 2.150.000 euro;

tuttavia, a partire dal piano del 2016 l'intervento programmato al depuratore è stato eliminato dall'elenco;

a seguito dell'ennesimo e pesante sversamento segnalato da svariati cittadini dell'abitato di Gombola di Polinago in data 9 maggio 2020, verificatosi in giornata di calma pluviometrica, si apprende a mezzo stampa l'intenzione da parte di Hera di proporre un intervento sulla rete di drenaggio urbano dell'abitato di Pavullo che vada ad alleggerire la portata di acque meteoriche al depuratore, precisando che il depuratore è adeguato a ricevere la quantità e la qualità degli scarichi fognari prodotti negli agglomerati urbani serviti;

il decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce i limiti analitici da rispettare per gli scarichi e impone il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale al livello di "buono" nel 2015; in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il testo unico dell'ambiente all'art. 73, comma 1, definisce altresì i seguenti obiettivi prioritari: mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, e la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;

la qualità delle acque superficiali del torrente Cogorno ha registrato una qualità biologica in via di peggioramento, passando da uno stato ecologico "buono" a "non buono" nell'ultimo *report* ARPAE disponibile e relativo al triennio 2014-2016. La qualità dell'ambiente locale, soprattutto in zone di rilievo paesaggistico, naturalistico ed ecosistemico come i corsi d'acqua, unita alla salubrità dei luoghi in contesti interessati da insediamenti abitativi, sono obiettivi preponderanti oltre che giuridicamente imprescindibili;

l'interrogante ritiene che sarebbe necessario compiere le verifiche sulla correttezza della realizzazione e dell'avviamento del progetto da parte di tutti gli enti interessati, nonché sul rispetto della disciplina degli scarichi, che costituisce una delle componenti principali della normativa per la tutela delle acque dall'inquinamento (decreto legislativo n. 152 del 2006),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare opportune iniziative, per quanto di competenza, al fine di tutelare sia la qualità ambientale ed ecosistemica delle aree naturali coinvolte nel progetto sia gli agglomerati abitati attraversati dai corsi d'acqua citati, anche verificando se sussistano i presupposti per costituire un tavolo *ad hoc* presso il Ministero della transizione ecologica.

(4-06041)

[NUGNES](#), [FATTORI](#), [LA MURA](#), [DE FALCO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in un articolo pubblicato in data 9 settembre 2021 sul settimanale "Left" viene denunciata la difficoltà per giornalisti e attivisti che vogliono accedere nel nostro Paese ai centri di permanenza per il rimpatrio (CPR);

già 10 anni fa una circolare del Governo *pro tempore* Berlusconi limitava l'accesso a giornalisti ed attivisti in tali strutture;

partendo dalle vecchie difficoltà per l'accesso ai CPR, fino ad arrivare a quelle dovute alle misure sanitarie scaturite dalla pandemia, la sezione italiana dell'agenzia "Pressenza", lo scorso luglio, ha lanciato un appello per il 15 settembre 2021 di una giornata di accesso e monitoraggio in tutti i CPR, cui hanno aderito numerosi giornalisti, che avrebbero presentato anzitempo regolare domanda di visita, fornendo tutta la documentazione necessaria;

un gruppo di parlamentari ha raccolto l'appello dell'agenzia Pressenza recandosi, in alcuni casi, presso le sedi di alcuni CPR e in altri casi promuovendo agli inizi di settembre 2021 iniziative di denuncia e di testimonianza presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati;

nella giornata del 15 settembre ad aver garantito l'accesso nei CPR, in nome del proprio mandato ispettivo, restavano i parlamentari nazionali ed europei e i rappresentanti del Garante per i detenuti;

per alcuni CPR, come quello di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) e quello di Milano di via Corelli, il Ministero dell'interno, attraverso le locali prefetture, avrebbe negato l'ingresso ai giornalisti adducendo motivi di sicurezza sanitaria dovuti alla pandemia da COVID-19, mentre per altri centri come Torino, Roma, Macomer (Nuoro), nonostante i ripetuti solleciti alle prefetture, non sarebbe giunta alcuna risposta in merito alle autorizzazioni;

l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) a giugno 2021 sul suo sito, riguardo al CPR di Torino, descriveva la struttura "un contesto disumanizzante, dove gravi carenze nei servizi, ricorso illegittimo all'isolamento, umiliazioni, uso di psicofarmaci 'a litri' e autolesionismo sono all'ordine del giorno... Richiedenti asilo, vittime di tratta, persone con disabilità fisiche e intellettive, potenziali minori, tossicodipendenti sono reclusi in spazi sovraffollati e angoscianti, anche insieme a soggetti ritenuti socialmente pericolosi, in una condizioni di promiscuità";

a settembre 2021 il *blog* del giornalista Antonio Mazzeo riportava la notizia che negli ultimi mesi sarebbero stati rimpatriati verso l'Egitto alcune centinaia di cittadini egiziani,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo risulti a conoscenza delle condizioni e degli spazi di vivibilità dei detenuti di ciascuno dei 10 CPR italiani;

se le norme di prevenzione anti COVID siano applicate a loro in modo corretto ed efficace;

quale sia lo stato dell'assistenza sanitaria e dei servizi ambulatoriali garantiti in tutti i CPR del nostro Paese;

se negli ultimi mesi siano stati effettuati rimpatri verso Paesi che non assicurano il rispetto dei diritti umani in violazione di convenzioni internazionali;

quali misure intenda intraprendere per garantire quanto previsto dall'articolo 21 della Costituzione secondo il quale la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure nel garantire il diritto di cronaca, nel pieno rispetto dell'interesse pubblico e di conoscenza dei fatti, nella fattispecie di quelli che accadono dietro le mura dei CPR.

(4-06042)

[CALDEROLI](#), [AUGUSSORI](#), [BERGESIO](#), [FAGGI](#), [CAMPARI](#), [ARRIGONI](#), [MONTANI](#), [LUNESU](#), [ALESSANDRINI](#), [RICCARDI](#), [URRARO](#), [GRASSI](#), [PIZZOL](#), [BRIZIARELLI](#), [PIANASSO](#), [PIROVANO](#), [ZULIANI](#), [CANDURA](#), [VALLARDI](#), [DORIA](#), [CANTU'](#), [TOSATO](#), [PILLON](#), [LUCIDI](#), [RIVOLTA](#), [FERRERO](#), [PERGREFFI](#), [RUFA](#), [TESTOR](#), [DE VECCHIS](#) - *Al Ministro della salute.* -

Premesso che:

il diabete insipido è una rara malattia metabolica, con una prevalenza di uno a 25.000, provocata da una mancata o insufficiente secrezione o da una ridotta sensibilità dei reni all'azione dell'ormone antidiuretico (vasopressina). La vasopressina è un ormone che agisce a livello renale stimolando il

riassorbimento dell'acqua e bilanciando il meccanismo della diuresi, quando questo equilibrio risulta alterato la conseguenza è la produzione di grandi quantità di urine (poliuria) a cui l'organismo risponde aumentando la sensazione di sete e quindi la richiesta di liquidi (polidipsia);

il diabete insipido può essere provocato da una mancata o insufficiente secrezione dell'ormone antidiuretico (vasopressina o Adh) da parte dell'ipotalamo e dell'ipofisi posteriore o da una ridotta sensibilità dei reni all'azione di questo stesso ormone. Nel primo caso si parla di diabete insipido centrale o neurogenico, mentre nel secondo caso si parla di diabete insipido nefrogenico;

qualora l'organismo non sia assolutamente in grado di produrre l'ormone antidiuretico, il malato potrà arrivare a urinare, in assenza di cure, anche 20 litri di urina al giorno: questa situazione costituisce un grave pericolo per la salute, a causa della seria disidratazione a cui è sottoposto l'organismo, nonché una grave limitazione alla conduzione di una vita normale;

considerato che:

nel 2001, con l'approvazione del decreto ministeriale n. 279 del 2001, è stato pubblicato un primo elenco di malattie rare che hanno diritto all'esenzione del *ticket* sanitario. L'elenco è stato poi sottoposto a un aggiornamento nel 2017, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (allegato 7);

nell'elenco, all'interno del capitolo 12, malattie dell'apparato genito-urinario, è stato inserito il diabete insipido nefrogenico, codice RJ0010, risultando, invece, assente il diabete insipido centrale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno procedere alla revisione dell'elenco delle malattie rare esenti dalla partecipazione al costo, di cui all'allegato 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2017, inserendovi anche il diabete insipido centrale.

(4-06043)

STABILE - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'interrogante sta ricevendo molte segnalazioni, in queste ore, da parte di cittadini di ogni regione in difficoltà con il *download* del *green pass*;

ci sono molte persone che per diversi motivi non sono ancora riuscite ad avere il certificato, con notevoli conseguenze sulla loro quotidianità. È difficile stimare quante siano: da una stima a spanne sul numero di segnalazioni che si trovano sui *social network* si direbbe che siano coinvolte migliaia di persone, su 41,6 milioni di vaccinati;

il problema non riguarda solo chi risiede all'estero e ha ricevuto il vaccino in Italia. La casistica è piuttosto varia: c'è chi si è contagiato dopo la prima dose e sembra essere finito in un limbo della procedura, chi risulta aver ricevuto due prime dosi a causa di un errore di compilazione del centro vaccinale, chi ha ricevuto le due dosi in due regioni diverse, chi non ha ricevuto il certificato di guarigione dalla malattia, chi non rientra in nessuna categoria particolare e semplicemente non riesce ad ottenere l'*Authcode*. I casi sono così diversi e spesso unici che sarebbe troppo complesso elencarli. Gli effetti e le conseguenze, invece, sono uguali per tutti;

già dall'inizio di luglio 2021 il Governo ha attivato un numero e un indirizzo *e-mail* dedicati per tutte le persone che non sono riuscite ad avere il certificato con la procedura normale. Ma spesso il numero è occupato e non sempre si ricevono risposte dopo aver mandato una *mail*, probabilmente per il notevole carico di lavoro di chi ha il compito di risolvere i problemi, nella maggioranza dei casi di natura tecnica e dovuti a difetti di comunicazione tra i diversi sistemi informatici. Molti si sono rivolti direttamente al medico di medicina generale, che attraverso una richiesta all'anagrafe sanitaria ha avviato una nuova procedura per richiedere i codici necessari. Altri sono tornati ai centri vaccinali per chiedere di correggere gli errori di notifica;

in alcuni casi i tentativi hanno funzionato, in moltissimi altri no. Alle persone che pur vaccinate non hanno ancora ricevuto il *green pass* non resta che ottenerlo con un *test* negativo. In questo caso il certificato vale però soltanto per le successive 48 ore (a seguito delle modifiche apportate alla Camera dei deputati al decreto-legge n. 111 del 2021, in fase di approvazione, la validità è di 48 dall'esecuzione del *test* antigenico rapido e di 72 ore dall'esecuzione del *test* molecolare) con notevoli disagi per chi è costretto a ripeterlo più volte e a proprie spese,

si chiede di sapere, anche in vista dell'obbligatorietà del *green pass* dal 15 ottobre 2021, quali urgenti

iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per ovviare al grave problema di mal funzionamento della burocrazia e dei sistemi informatici al fine di permettere ai cittadini vaccinati di ottenere in tempo reale la certificazione verde.

(4-06044)

[LANNUTTI](#), [CASTALDI](#), [PRESUTTO](#), [NATURALE](#), [ANGRISANI](#), [LA MURA](#), [ORTIS](#), [DI MICCO](#), [BOTTO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la Ducato della Sevel, azienda ubicata ad Atessa, nel territorio abruzzese della val di Sangro (Chieti), è oggi parte importante del grande gruppo multinazionale Stellantis (derivata dalla fusione di FCA con la Peugeot), proprietaria di uno stabilimento gemello in Polonia;

alla Sevel di Atessa si parla da settimane di esuberi, 700 lavoratori a rischio sui 6.000 circa che sono impiegati nello stabilimento. Nel frattempo a Gliwice, in Polonia, una vecchia fabbrica PSA dove si costruivano le Opel Astra del produttore tedesco che fa parte del gruppo Peugeot e quindi adesso Stellantis, sta per completare la riconversione verso i furgoni. In pratica, il furgone FIAT Ducato, fino ad oggi costruito alla Sevel in Italia (nello stabilimento più importante d'Europa in materia di veicoli commerciali leggeri), verrà prodotto pure in Polonia insieme agli altri furgoni di Peugeot e Citroen;

in Polonia, anziché partire con le nuove produzioni ad aprile 2022, si anticipa a febbraio 2022. Ed anziché parlare di tagli di personale, si parla di nuove assunzioni proprio perché il mercato dei furgoni è in netta ripresa. I sindacati italiani temono dunque che la delocalizzazione in Polonia di nuove produzioni sia praticamente la sottoscrizione di un processo già avviato di ridimensionamento dell'area produttiva Sevel e produzioni collegate;

considerando che:

gli ampliamenti e gli adeguamenti tecnologici programmati da imprese di grandi dimensioni non possono essere finanziati né da fondi comunitari (regolamento (UE) n. 1058/2021 relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e al fondo di coesione), né da fondi nazionali. Ciò significa che in un periodo di crisi *post* COVID e di implementazione tecnologica, in cui sono necessari ingenti investimenti, le imprese di grandi dimensioni, che nei territori del Centro-Sud sostengono l'occupazione, non possono accedere a tali aiuti. Quest'impossibilità favorisce la delocalizzazione di imprese multinazionali in aree europee economicamente più svantaggiate (articolo 107, paragrafo 3, lettera *a*) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea): un limite che rischia di creare gravi problemi proprio a una delle più grandi aziende europee produttrici di veicoli commerciali leggeri, come la Ducato della Sevel. Per lo stabilimento gemello in Polonia non sussistono limiti dimensionali per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale;

con un ridimensionamento dello stabilimento di Atessa e la contestuale delocalizzazione della produzione di veicoli commerciali leggeri vi è il rischio concreto di un impoverimento territoriale, non solo per l'occupazione, bensì per la ricerca di nuovi prodotti, di nuovi mercati di sbocco e per la ricerca di nuovi progetti nel settore dell'*automotive* alla luce anche del PNRR;

in Polonia vi sono le zone economiche speciali (ZES) ovvero aree amministrativamente distinte all'interno del territorio polacco, destinate alla conduzione di attività economiche a condizioni favorevoli e dotate delle infrastrutture necessarie all'avvio di un'attività d'impresa. Le 14 ZES saranno attive fino al 31 dicembre 2026. Ed è evidente che le ZES che hanno una forma di tassazione agevolata fanno gola anche a Stellantis;

la multinazionale Stellantis ha sede legale ad Amsterdam, sede operativa a Lijnden. È bene ricordare che l'Olanda è "meta fiscale" di moltissime multinazionali perché è un "buco nero" che, ogni anno, risucchia dai Paesi membri fino a 72 miliardi di euro di profitti aziendali. Di questi, quasi 10 miliardi di euro finiscono al fisco olandese, il resto rimane nelle casse delle multinazionali. Dalla sola Italia spariscono ogni anno profitti per quasi 30 miliardi di euro e di questi più di 3 miliardi finiscono in Olanda che, in questo modo, sottrae quasi un miliardo di euro all'anno al fisco italiano, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

quali iniziative di competenza intenda assumere per scongiurare la delocalizzazione dello stabilimento e prevenire così un impoverimento certo della val di Sangro, tenuto conto anche dell'indotto della

Sevel;

quali iniziative di competenza intenda assumere affinché si vada all'apertura immediata di un negoziato, presso gli organismi competenti dell'Unione europea, al fine di eliminare il vincolo alle grandi imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

se e con quali strumenti si ritenga di intervenire nell'ambito dell'Unione europea per il superamento dell'attuale disomogeneità tra i regimi fiscali nazionali e la conseguente concorrenza fiscale aggressiva, al fine di contrastare gli effetti distorsivi arrecati al mercato unico e recuperare risorse per contrastare l'emergenza economico sociale in atto.

(4-06045)

[DE BONIS](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

è da tempo che si rincorrono previsioni molto preoccupanti per i consumatori per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi di luce e gas nei prossimi mesi. Infatti, durante il convegno della CGIL organizzato a Genova, il Ministro in indirizzo ha detto che nel prossimo trimestre ci si attende che la bolletta dell'energia elettrica possa aumentare del 40 per cento, e la segnalazione si è aggiunta a quelle già fatte negli ultimi mesi da analisti ed economisti riguardo all'incremento dei costi dell'energia;

nello scorso trimestre il prezzo dell'elettricità era aumentato del 20 per cento, ma il Governo italiano era intervenuto stanziando 1,2 miliardi di euro per mantenere l'incremento dei prezzi delle bollette al di sotto del 10 per cento;

considerato che:

il prossimo aggiornamento trimestrale dei prezzi per i clienti del mercato di tutela fissati dall'ARERA (l'Autorità di regolazione di settore) vedrà, dunque, un fortissimo aumento dei prezzi sia per la luce che per il gas. Le motivazioni sono diverse e riguardano la struttura stessa del mercato energetico. Innanzi tutto, gli aumenti saranno determinati dalla crescita veloce e costante che, ormai da un anno e mezzo, interessa il prezzo delle fonti energetiche e, di conseguenza, i costi di produzione dell'elettricità (visto che, ancora in larga parte, sono proprio le fonti fossili ad essere utilizzate per produrla). Inoltre, questi aumenti sono dovuti alla ripresa dei consumi e della produzione industriale *post* pandemia, che l'interrogante considera senza dubbio una cosa positiva, ma avranno un impatto pesante per le tasche dei consumatori, soprattutto i più vulnerabili;

andando ad analizzare i dati del mercato elettrico e i valori raggiunti dal PUN (prezzo unico nazionale, cioè il costo all'ingrosso dell'energia elettrica) in borsa si vede come dai 22 euro a megawattora di maggio 2020 si è arrivati, dopo una crescita costante, ai quasi 140 euro di questi giorni: una crescita enorme che, purtroppo, non può che scaricarsi sulle bollette di consumatori e imprese;

ad aggravare poi la situazione c'è anche l'aumento esponenziale dei costi dell'anidride carbonica. Esiste, infatti, a livello europeo il meccanismo ETS (emissions trading system) cioè il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra che rappresenta il principale strumento, voluto dall'Europa, per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Il sistema ETS stabilisce un tetto massimo di emissioni che ogni comparto industriale deve rispettare, e chi sfora questo tetto deve acquistare "crediti di CO2" proprio sul mercato ETS;

purtroppo, avendo creato, di fatto, un mercato finanziario dei crediti di anidride carbonica, la speculazione è dietro l'angolo, anche per i nuovi, e giusti, più stringenti obiettivi di decarbonizzazione che come Europa ci si è posti per evitare la catastrofe climatica. Analizzando il mercato si è visto, quindi, come il costo dei crediti di anidride carbonica sia passato dai 35 euro a tonnellata di inizio anno ai 62 attuali e, purtroppo, non accenna a diminuire;

pare che il problema dell'aumento del prezzo dell'elettricità non riguardi solamente l'Italia. In Spagna il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato che sarà imposto un prezzo massimo per il gas e che ci sarà una riduzione della tassa sull'elettricità, con una riduzione di quasi 1,5 miliardi di euro di entrate per i conti pubblici. La misura era però temporanea e nel frattempo i prezzi per l'energia hanno continuato ad aumentare in buona parte dell'Europa, con rischi soprattutto per la fascia della popolazione che non si può permettere sistemi di riscaldamento adeguati (in Italia si stima che sia quasi il 9 per cento delle famiglie, 2,3 milioni di individui). Nel caso di un inverno particolarmente

rigido, il problema potrebbe essere ancora più sentito a causa dei maggiori consumi e del conseguente aumento della domanda;

tenuto conto che:

diversi altri fattori hanno contribuito all'aumento dei prezzi dell'energia osservato negli ultimi mesi. Dopo il già citato periodo di sensibile rallentamento dovuto alla pandemia da coronavirus, le attività produttive hanno ripreso determinando un rapido aumento della domanda per le materie prime, difficili da reperire a causa di problemi di disponibilità e di trasporto. Questi problemi hanno interessato anche le materie prime con cui si produce la maggior parte dell'energia in Europa: il prezzo del petrolio è aumentato del 200 per cento dalla primavera del 2020 e quello del gas naturale del 30 per cento solo nel secondo trimestre del 2021;

come riporta alla pagina economica l'articolo *on line* de "Il Post" e secondo molti esperti, in Italia il gas naturale è impiegato per produrre circa il 40 per cento dell'energia elettrica, di conseguenza un marcato aumento del suo prezzo si riflette sul costo dell'elettricità. L'Europa ha una forte dipendenza dalle forniture della Russia, che in questo periodo ha ridotto i flussi a vantaggio dei Paesi asiatici. Alcuni problemi nei giacimenti del mare del Nord hanno inoltre reso disponibili meno quantità di gas prodotto direttamente in Europa, e il progressivo esaurimento di uno dei più importanti giacimenti nei Paesi Bassi non sta aiutando;

alla luce di tutto ciò, l'Unione nazionale consumatori calcola che, nell'ipotesi di prezzi costanti su base annua, i rincari comporteranno 56 euro in più per la luce e 158 euro per il gas per una spesa di 214 euro in più all'anno,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di evitare i nuovi preoccupanti aumenti dei costi dell'energia e, contemporaneamente, adoperarsi affinché qualsiasi operazione che si intraprenda non gravi sensibilmente sui conti pubblici;

se non ritenga che l'azione del Governo debba essere quella di accelerare sulle fonti rinnovabili per mettere al sicuro l'Italia dai conflitti geopolitici legati al controllo degli idrocarburi e abbassare, così, il costo della bolletta, non demonizzare la transizione ecologica.

(4-06046)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02831 della senatrice Granato ed altri, sulle modalità di verifica della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

1.5.2.2. Seduta n. 363 del 23/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

363a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 364 del 30 settembre 2021
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PUGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2353, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la discussione generale e sono stati approvati gli

articoli 1 e 2, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sui quali il Governo ha posto la questione di fiducia.

Prima di passare alla votazione finale, in attesa che decorra il termine di venti minuti dall'inizio della seduta, di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,50.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,51).

La seduta è ripresa.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).(Applausi).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,55)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2395, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al Presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, di riferire sui lavori della Commissione.

PARRINI (PD). Signor Presidente, la 1a Commissione ha ricevuto il provvedimento nel tardo pomeriggio di ieri. Siamo riusciti a svolgere la votazione degli ordini del giorno, che ammontavano a 22, ma non ad affrontare la votazione degli emendamenti. Il provvedimento approda quindi in Aula senza che la Commissione abbia potuto terminare il proprio lavoro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Parrini, il disegno di legge n. 2395, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (Misto-l'A.c'è-LPC). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ieri, come sapete tutti, abbiamo finito di votare la riforma sulla giustizia penale piuttosto tardi. Questa mattina, alle ore 8,30, si è riunita la Commissione: sinceramente, non ho avuto neanche il tempo di leggere il testo che oggi ci chiedete di votare.

Vorrei sapere, signor Presidente, innanzitutto se è in distribuzione, se lo possiamo vedere e se è possibile avere almeno cinque o dieci minuti per leggerlo, non dico discuterlo, perché si è già capito che in questo Senato non si discute più niente, ma almeno per sapere cosa ci state facendo votare.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ristabilire la verità dei fatti, visto che ho presieduto io la seduta di ieri. Abbiamo concluso la seduta alle ore 17,45, quindi non abbiamo sicuramente fatto tardi. Il fatto che il senatore Crucioli abbia ampiamente svolto attività emendativa, presentando emendamenti, presuppone che il testo l'abbia visto.

PRESIDENTE. Non entro nel merito della polemica politica, perciò procediamo oltre, anche perché il calendario era noto ed era stato approvato nella sua interezza dall'Assemblea.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrarla. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi e membri del Governo, oggi è in discussione il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 111. Ho presentato una questione pregiudiziale, insieme al collega Martelli, perché per il controllo degli accessi nei plessi scolastici i dirigenti possono disporre - in luogo delle *app* di verifica attualmente disponibili - di una piattaforma *software* per controllare i certificati Covid dell'UE, rilasciati ai sensi del regolamento (UE) 2021/953.

La piattaforma utilizza i codici fiscali per verificare quali lavoratori sono in possesso di un certificato valido e dunque in regola con i requisiti previsti dal decreto legge n. 111.

Nelle scuole si è verificata però una violazione dei dati gestiti dalla piattaforma attraverso la quale i dirigenti hanno accesso all'elenco del personale e possono verificare in qualsiasi momento se costoro dispongano o meno di un certificato valido; ciò significa che, quando i dipendenti sono assenti, i certificati non validi forniscono implicitamente informazioni che il Regolamento (UE) 2021/953 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti allo stato di vaccinazione.

Infatti gli insegnanti, quando hanno i loro giorni di riposo, è probabile che non siano muniti di un certificato valido e attivo, se ricorrono all'uso di tamponi, invece di essere vaccinati o guariti. La prima settimana in cui tali informazioni sono disponibili potrebbe solo significare, indifferentemente, che la durata della validità della vaccinazione o della guarigione è terminata. Quando però ciò si ripete nella settimana successiva, non c'è dubbio che questa persona non sia stata vaccinata.

Ai sensi del regolamento (UE) 2021/953, il certificato non deve fornire lo stato di vaccinazione e ciò vale anche quando il certificato UE è utilizzato per scopi domestici (estratto da allegata lettera della Commissione europea, Direzione generale giustizia e consumatori). In questo contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato Covid digitale dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare quello dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità.

Altro problema è il rischio che la piattaforma possa memorizzare dati, pratica vietata dal regolamento (UE) 2021/953, che autorizza esclusivamente le applicazioni di modalità di sola lettura del QR *code*. Si ricorda infatti che la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro codice fiscale o la tessera sanitaria ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati.

Inoltre, non è chiaro dove siano collocati i *server* della predetta piattaforma, chi li gestisca e a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso. Se un dirigente scolastico può presumibilmente vedere l'interfaccia solo nella misura in cui ciò sia necessario per il controllo dei dipendenti della scuola, i programmatori e i gestori di *software* che leggono la tessera sanitaria possono invece avere accesso a molte informazioni sensibili, senza rispettare alcuno dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

Come anticipato dalla lettera della Commissione europea, Direzione giustizia e consumatori, è chiaro che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati. Qualora si sia verificata una violazione di quest'ultimo alla quale non sia più possibile porre rimedio (e i dirigenti scolastici sono ora perfettamente a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al regolamento (UE) 2016/679 dev'essere immediatamente interrotto, in ragione della violazione occorsa, ormai non più rimediabile. È possibile che la Commissione europea, già edotta dell'accaduto riguardo il *data breach* nelle scuole e tenuto conto delle necessità del rispetto della General data protection regulation (GDPR), impedisca l'ulteriore utilizzo della piattaforma.

Se tale modalità di controllo non è legittima, neppure è consentito discutere e convertire un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare una modalità di raccolta dati in contrasto con le norme in materia.

Per queste ragioni, con la proposta di questione pregiudiziale in esame, si chiede che il Senato non proceda all'esame del decreto-legge n. 111 del 2021.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO *(FdI).* Signor Presidente, gentili colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, partirò da

una considerazione su cosa si ritiene essere il *green pass*. Nella comunicazione... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, è in corso la discussione generale. Vi prego di osservare un determinato contegno e un volume di voce che consenta a tutti di parlare e di ascoltare. È naturalmente possibile anche non presenziare alla discussione. Vi prego quindi di prendere posto e anche di evitare gli assembramenti davanti ai banchi del Governo.

Senatore Castaldi, per favore, stiamo richiamando i colleghi a prendere posto e quindi richiamo anche lei, perché so che è un punto di riferimento per l'Assemblea.

La Presidenza ha già richiamato più volte i senatori presso i banchi del Governo, che sono però sempre tutti presenti ugualmente, senza assolutamente accoglierne i consigli e i suggerimenti. La senatrice Drago svolgerà il suo intervento e la Presidenza penserà a come dirigere i lavori dell'Assemblea.

DRAGO (Fdi). Signor Presidente, quando il Governo ascolterà ...

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, la prego di lasciare liberi i banchi del Governo.

Senatrice Drago, forse potrebbe essere portatrice dell'invito anche ai colleghi del suo Gruppo a consentirle di svolgere l'intervento.

Prego, senatrice, continui.

DRAGO (Fdi). I colleghi me l'hanno consentito, anzi, li ringrazio pubblicamente per l'intervento.

Come dicevo, vorrei partire dalla considerazione su cosa l'opinione pubblica ritenga essere il *green pass* o, meglio, su quando viene rilasciato. Erroneamente viene utilizzato come sinonimo di vaccino: vaccino sì o vaccino no. In realtà, le opzioni sono tre: aver concluso il ciclo vaccinale; essere stati positivi al Covid, con una vaccinazione a completamento; verificare di essere stati sottoposti al tampone. Essendo il nostro un sistema democratico, così come viene concessa la vaccinazione gratis, lo stesso dovrebbe essere sicuramente concesso a chi, anche per scelta, decida di non sottoporsi al vaccino.

Il decreto-legge in discussione tratta ad esempio del settore della scuola, ma con una certa difficoltà di lettura. Ho avuto modo di valutare il decreto-legge n. 111 in Commissione bicamerale sulle questioni regionali, dove abbiamo espresso il nostro parere, e anche in quella sede ho manifestato le mie resistenze. Addirittura, questo testo è stato integrato alla Camera anche dal decreto-legge n. 122, che pertanto apporta modifiche.

Fatta questa considerazione in premessa, ciò che mi preme sottolineare è come sia assolutamente discutibile l'imposizione del *green pass* non solo nel contesto scolastico, ma in generale. Addirittura, un limite di cinque giorni viene concesso ai docenti per mettersi in regola, magari con la presentazione del *green pass* dopo essersi sottoposti a un tampone di qualsiasi natura.

La conseguenza per il lavoratore è la sospensione dal lavoro. Ho visto che nella versione adesso giunta a noi si pone il limite dei quindici giorni come termine di preavviso addirittura per la sostituzione del docente. Inoltre, non viene spiegato bene che scelte il dirigente scolastico debba mettere in campo in quei giorni. Il sostituto, cioè, in quale giorno dovrà essere chiamato? Il primo, il secondo o il terzo? E secondo quale contratto?

La questione che ritengo più grave è che si è ritenuto in questo modo - parliamo di una pubblicazione del 6 agosto - di mettere in campo delle attività preventive rispetto alla diffusione del Covid nell'ambito scolastico. Il Governo ha perso tempo nei mesi precedenti dedicandosi - ad esempio - alla riforma degli istituti tecnici superiori (ITS), ma non si è minimamente impegnato a mettere in campo una procedura di accesso in sicurezza al nuovo anno scolastico.

Presidente, concludo con un passaggio sui trasporti. Sono previsti esoneri per l'utilizzo dei mezzi navali per l'attraversamento dello Stretto e ho visto adesso integrata l'estensione di tale esonero a un'altra zona d'Italia. Ma ciò è assurdo perché in estate abbiamo avuto in Sicilia tutta l'Italia, che abbiamo naturalmente accolto con piacere. La Sicilia, però, è stata la prima Regione a essere dichiarata zona gialla. I parametri utilizzati per valutare la percentuale di contagio sono assolutamente discutibili, perché raggruppiamo in un unico territorio una popolazione che non è solo siciliana. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdi). Signor Presidente, devo rassegnarle una mia sensazione relativa alla circostanza che in questa discussione siano iscritti cinque colleghi, di cui solo tre non sono di Fratelli d'Italia.

La discussione di questa mattina impegna il Paese - voi lo chiamate così, io lo chiamo Nazione - e i cittadini nell'esercizio delle loro libertà quotidiane, le nostre attività economiche, commerciali e industriali e richiede un minimo di dibattito sulla possibilità in Italia di esprimersi. È notizia di oggi che i sanitari, per poter andare in televisione a esprimersi - ovviamente mi riferisco solo a quelli che usano una qualche posizione di dubbio rispetto al *mainstream* o alla vulgata, che deve essere acriticamente condivisa e mai ragionata - devono ricevere l'autorizzazione delle strutture a cui loro afferiscono per stipendio. Ovviamente a qualche italiano questo può far piacere perché, in effetti, il fatto che ci siano stati virus *star* a riempire le serate delle nostre televisioni ha saturato la capacità di ascolto degli italiani. Ciò è successo anche per i nostri colleghi parlamentari. Questo è il quadro e mi rivolgo alla Presidenza del Senato della Repubblica.

È il quadro di una modalità che a me ricorda un quadro di Magritte: niente di normale, niente di naturale, cinque voti di fiducia in quarantotto ore, venti voti di fiducia da quando si è insediato questo Governo, che vede la forza o, meglio, la debolezza di raccogliere oltre il 90 per cento dei parlamentari dei due rami del Parlamento. Non c'è discussione su provvedimenti che attengono alla vita quotidiana dei cittadini e che vengono imposti con un'originalità, rispetto al panorama europeo e mondiale, che vede l'Italia essere l'unico Paese al mondo (tranne quattro nazioni che sicuramente non possiamo annoverare fra quelle dell'Occidente cosiddetto industrializzato) a rendere obbligatorio un documento non sanitario per poter lavorare, cioè per poter esercitare il primo diritto previsto dalla nostra Costituzione.

Allora, rispetto a tutto questo, io vedo una situazione in cui stamattina siamo iscritti in cinque a parlare in discussione generale, di cui due di Fratelli d'Italia e solo tre non appartenenti a tale Gruppo. Questa è una roba che intacca il decoro delle istituzioni. (*Applausi*). Non è una questione di principio o di merito, ma è una questione di decoro: siamo tutti indecorosi nell'affrontare un tema come quello in esame in questo modo.

Nel merito, Presidente, mi vorrei riallacciare alla discussione - invece ha avuto, almeno in apparenza, altre caratteristiche - che abbiamo svolto sul primo provvedimento che ci è stato sottoposto a proposito della vicenda del passaporto vaccinale. Mi riallaccio soprattutto all'intervento del collega Sileri, a una sua parte in particolare che io reputo assolutamente importante in cui si parlava di un contenuto diagnostico del *green pass*. Sileri ha dato una lettura assolutamente interessante, che io condivido profondamente. Ripeto che noi criticiamo questo documento solo per la parte che attiene alla sua obbligatorietà e ribadisco, colleghi, qualora ce ne fosse bisogno, che stiamo parlando di una cosa che non fa nessun altro Paese civile, e cioè rendere il documento obbligatorio per poter lavorare e vivere. Quindi, non siamo noi marziani, ma lo siete voi, lo siete voi che popolate il famoso quadro di Magritte, e non noi. Noi stiamo riempiendo di normalità un dibattito che altrimenti sarebbe surreale. Se non ci fosse il Gruppo Fratelli d'Italia, Presidente, questo dibattito, oltre che indecoroso, sarebbe surreale, perché voi pretendete di affermare una normalità che normalità non è, dal momento che nessuno fa questo.

Torno a parlare di merito. Il collega Sileri ha parlato di un'importante vicenda, che attiene al contenuto diagnostico del *green pass*, e cioè alla parte che afferisce ai cosiddetti tamponi. Avete messo mano a un aspetto, nel delineare il secondo provvedimento. Peraltro, c'è poi la moda di fare i provvedimenti a tozzi e bocconi, come diciamo dalle mie parti; a me piace parlare in modo che ci capiamo. C'è la moda di tirare fuori i provvedimenti un po' per volta, come passa - si direbbe - per vedere quello che succede, quando dietro ad essi ci sono settori industriali e attività economiche che si devono organizzare; vite quotidiane che si devono realizzare; gente che porta i figli a scuola, gente che deve organizzarsi la giornata, donne che lavorano. La moda di tirare fuori i provvedimenti un pezzettino alla volta è un atteggiamento da Stato con la lettera S maiuscola?

Non è invece un atteggiamento sciatto e assolutamente inadeguato al momento che stiamo attraversando di grande emergenza economica, sanitaria e soprattutto sociale?

Torniamo alla vicenda dei tamponi. Per bocca del rappresentante del Governo, che è, peraltro, rappresentante informato, perché ricopre un incarico importante nel Dicastero della sanità e lo fa con passione e con competenza - e non è una piaggeria; tante altre cose le dice sbagliate, ma questa l'ha

detta giusta - ci viene detto che il *green pass* è importante perché ha un contenuto diagnostico, rappresentato dai tamponi. Bene: questa cosa ce la stiamo dicendo, Presidente - e lei e i colleghi siete testimoni - da marzo del 2020. Il virus, la pandemia, l'attuale circostanza sanitaria di grande emergenza si caratterizza per un'importantissima percentuale di persone che non ha sintomi, ma che è contagiata ed è contagiosa.

Il vaccino si deve fare, perché salva la vita. E basta con la storia che chiunque fa una domanda debba essere etichettato come no vax. Fate schifo quando fate ciò, perché io voglio parlare, ho l'obbligo di parlare e di dire quello che penso e non sono un no vax. Siete voi no vax, che pretendete di trattare gli italiani da sudditi. (*Applausi*). Io li tratto da cittadini, non da sudditi. (*Applausi*).

È da marzo del 2020 che ci stiamo dicendo che bisogna fare 400.000-500.000 tamponi al giorno; i Paesi più importanti d'Europa lo fanno, e noi no. Io voglio sapere perché. Voglio che il rappresentante del Governo nella replica ci dica perché non facciamo i tamponi, dal momento che lui, per primo, dice una cosa sacrosanta. Perché ancora noi continuiamo a pensare di far pagare i tamponi anche a chi, per necessità magari o perché sta in quella fascia intermedia tra chi è esentato e chi ha avuto patologie, non se la sente di fare il vaccino? Se io ho avuto un ictus, Presidente, ci penso dieci volte prima di fare il vaccino; avendo la possibilità di fare il tampone, voglio fare il tampone. Perché me lo devo pagare?

PRESIDENTE. La invito a concludere.

ZAFFINI (*FdI*). Sto terminando, Presidente. Abbiamo tutto il tempo del mondo, perché siamo solo in cinque. Non si preoccupi.

PRESIDENTE. Lei ha dieci minuti a disposizione e li sto già prolungando.

ZAFFINI (*FdI*). Ho finito. Voglio solo sapere dal collega Sileri perché dentro quel Ministero non c'è nessuno che si sveglia la mattina e dice di fare da oggi 500.000 tamponi, di tracciare il maledetto virus, di vedere dove sta, di individuare le varianti e i focolai, di praticare le cure domiciliari e aggredire la pandemia anche con le cure e non solo con gli obblighi, anche di contenimento delle attività economiche, che ancora esistono. Voglio capire dal rappresentante del Governo cosa accade in questo Paese. E non sono un no vax: sono un pro vax, ho fatto il vaccino e dico a tutti di farlo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marilotti. Ne ha facoltà.

[MARILOTTI](#) (*PD*). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il decreto-legge in discussione interviene con misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, dalle scuole alle università, delle attività sociali e culturali e in materia di trasporti. Si tratta di scelte nette ma fondamentali per contrastare la pandemia, garantendo dunque su tutto il territorio nazionale il regolare svolgimento dei servizi educativi e della didattica in presenza, bilanciando così il diritto costituzionale alla salute con quello all'istruzione.

Sappiamo che in una parte dell'opinione pubblica le annunciate misure hanno suscitato diverse perplessità - abbiamo sentito anche poco fa un'espressione di tali perplessità - credo soprattutto perché le stesse venivano presentate nel passato al di fuori di un discorso organico e coerente.

Il provvedimento in esame - a mio avviso - colma in larga misura questi limiti, proponendosi senza mezzi termini di chiedere al Paese uno sforzo condiviso per superare questa fase di transizione da una situazione emergenziale - caratterizzata da numeri preoccupanti di contagi da Covid-19, da ricoveri che rendevano le nostre strutture ospedaliere oberate e in difficoltà nel garantire sufficienti posti letto e da un numero di morti davvero esorbitante - alla ripresa, dal *lockdown*, con la totale chiusura delle attività commerciali, produttive, sociali e culturali, alla progressiva ripresa della vita quotidiana. Abbiamo imparato che tutto questo non può avvenire attraverso il liberi tutti e che l'emergenza non è del tutto superata.

Gli sforzi per la vaccinazione di massa sono stati decisivi per garantire uno scudo protettivo efficace, ancorché non risolutivo per la presenza di varianti ancora in grado di colpire.

Le misure precauzionali, quali l'uso di mascherine e disinfettanti, il distanziamento interpersonale sono ancora essenziali, e lo sappiamo. Per questo il progressivo utilizzo dello strumento del *green pass* rappresenta un'idonea certificazione prudenziale per poter vivere in una situazione di relativa sicurezza e sperare in un ritorno alla normalità.

La scuola ha dato una grande prova di responsabilità, sia nel pieno della pandemia, sia oggi, con la

ripresa delle lezioni in presenza.

Consentitemi di dire che la differenza, rispetto all'anno scolastico passato, è che, nonostante gli sforzi della ministra Azzolina per garantire l'apertura delle scuole con la didattica in presenza, senza il piano vaccinale realizzato nel corso del 2021 e la conseguente immunità di gregge sarebbe stata impossibile la riapertura.

Va dato atto comunque al corpo docente di aver saputo far fronte alle difficoltà legate alla didattica a distanza, che ha privato gli insegnanti dell'essenziale rapporto umano con gli studenti e li ha costretti a percorsi educativi inediti con le piattaforme *on line*. Hanno saputo far fronte alla situazione in modo ammirevole, garantendo una qualità formativa in taluni casi ottima e perfino eccellente. Dobbiamo ringraziarli per questo impegno, che ha saputo mantenere viva la comunità scolastica.

Oggi, anche con il presente decreto-legge, è possibile riprendere le normali attività scolastiche, ottemperando agli adempimenti di sicurezza atti a contenere il rischio di contagio. Le prime settimane sembrano incoraggianti e, tranne sporadici casi, non risultano criticità di rilievo.

È troppo importante che le cose continuino così. La didattica a distanza, gli ausili informatici, i sussidi multimediali possono integrare la didattica, ma non potranno mai sostituire una comunità scolastica che vive di relazioni, di emozioni, di socialità, di condivisione. Una risposta organizzata, condivisa e chiara negli obiettivi da parte del mondo scolastico, dagli studenti ai docenti, al personale ATA, alla dirigenza, rispetto ai rischi ancora incombenti può, anzi, rappresentare un momento di crescita formativa importante.

Mi auguro vivamente, da ex docente, che si sappiano cogliere queste opportunità, ma anche il Governo deve fare la sua parte e cogliere tali opportunità. La perdurante emergenza da Covid-19 impone il ridimensionamento delle classi, in nome del distanziamento sociale, ma alla ripartenza dovremo pensare seriamente alla fine delle classi sovraffollate, perché il sovraffollamento delle classi è la prima causa dell'abbandono e dell'elusione scolastica: su questo ci sono studi importanti, svolti sia a livello nazionale, sia Regione per Regione. Questo è un fatto importante, così come un altro fatto estremamente significativo, che porta alla cosiddetta mala istruzione, è la demotivazione del corpo docente, per questioni non soltanto legate agli stipendi, ma anche e soprattutto al fatto che, negli ultimi decenni, hanno perso quel ruolo sociale che hanno sempre avuto nel nostro Paese. Naturalmente queste misure precauzionali devono valere non solo all'interno degli ambienti scolastici, ma anche al di fuori, nelle serate ludiche dei ragazzi con gli amici, nelle attività sportive, nei centri di ritrovo e in famiglia. Questo è un esame di maturità che la situazione ci impone.

Il sistema dei trasporti rappresenta un altro momento fondamentale: evitare per quanto possibile assembramenti dipenderà non solo dalla capacità dei ragazzi di rispettare le regole anti-Covid, ma anche dall'organizzazione di un piano di trasporti razionale e funzionale, regionale e comunale, che eviti sovraffollamenti e sia in grado di allestire un parco bus adeguato. Anche il mondo della cultura, così come quello della scuola e delle attività sportive, è stato fortemente colpito dalla pandemia. L'articolo 4 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale negli spettacoli, tra gli spettatori che intendono assistere a eventi culturali. Bisogna garantire la presenza, contingentata ma non troppo, perché il mondo della cultura ha bisogno di un rapporto vitale tra artista e pubblico; tra scrittore e lettore, negli eventi di presentazione dei libri e nei *reading*, visto che questi momenti sono fondamentali per realizzare il circolo virtuoso che porta alla comprensione, alla conoscenza, alla crescita e allo sviluppo della cultura.

Credo che il decreto-legge in esame ci dia la possibilità di incamminarci sulla strada giusta. (*Applausi*).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, stiamo per votare l'ennesimo decreto-legge che limita l'attività parlamentare ad un dibattito solo *pro forma*, visto che in Commissione il fascicolo degli emendamenti non è stato neanche aperto e tutto è stato liquidato con la consueta fretta e la consueta premura, quando avremmo potuto utilizzare quantomeno tutta la mattinata, tutta la giornata odierna o anche quella di domani, per esaminare il provvedimento. C'erano soltanto una settantina di emendamenti, che si sarebbero potuti tranquillamente esaminare, ma va bene così, perché va bene a voi e deve andare bene per forza pure ai cittadini e a noi, che siamo qui a subire le vostre prepotenze.

Il provvedimento arriva ora in Aula; si tratta dell'ennesimo abuso ai danni dei cittadini: il *green pass* esteso al personale scolastico, che comprime i diritti dei lavoratori della scuola, ma anche degli studenti, in maniera totalmente inutile a contenere i contagi. Sappiamo infatti che già oltre 5.000 studenti sono in didattica a distanza, e il fatto stesso che siano finiti in didattica a distanza con il buon funzionamento del *green pass* dovrebbe sollevare quantomeno un dubbio sull'opportunità, sull'adeguatezza e sulla proporzionalità di una misura che comprime diritti fondamentali. E questo a che fine? Nessuno. Non vi è alcuna garanzia sul contenimento dei contagi, alcuna garanzia sulla sicurezza sanitaria delle persone, proprio perché chiaramente tale sicurezza non può essere affidata a un vaccino che - sappiamo già - non contiene i contagi, non immunizza né tantomeno lo fa per tutta la durata del *green pass*. Sappiamo infatti che il *green pass* dura dodici mesi e il vaccino - a quanto riferiscono gli stessi bugiardini approvati dall'AIFA - copre un periodo massimo di nove mesi. Quindi, stiamo costringendo persone guarite dal Covid, anche con anticorpi alti, a effettuare dosi a loro rischio e pericolo; li stiamo costringendo, li stiamo obbligando; stiamo estorcendo un consenso che questa gente non ha intenzione di dare su un trattamento sanitario inutile. Se un soggetto crede nel trattamento, bene, lo farà per tutela personale; ma se non ci crede, visto che comunque non riesce ad arginare la catena dei contagi, non è giusto e è opportuno che lo faccia.

I dati statistici sui contagi che vengono sempre enunciati su questi prodotti in termini di effetti-rischi-benefici non sono sostituibili agli studi clinici che mancano; quindi, non potete dire alla gente di vaccinarsi altrimenti non può andare a lavorare o non può studiare, non può frequentare l'università dopo che ha pagato pure le tasse.

Si dice agli studenti universitari che non hanno nemmeno accesso alla possibilità di ottenere una residenza universitaria. Questo sta succedendo. Si sta negando persino la possibilità di accedere alla residenza universitaria in base all'ISEE e, quindi, di partecipare ai bandi. Sta succedendo l'inenarrabile in questo Paese per una misura che non serve a contenere i contagi.

Quale sarà, allora, il prossimo passo? Lo chiedo a lei, Presidente, e al Governo: quale sarà, visto che comunque, con il 10 per cento in più del personale scolastico vaccinato e con il personale ATA comunque munito di *green pass*, i contagi circolano lo stesso, le classi chiudono e si va comunque in DAD? Quale sarà il prossimo passo? Andrete a prendere i nostri figli a casa per obbligarli a un trattamento sanitario che a loro fa più male che bene? Questo voglio capire. Vorrei che il sottosegretario Sileri rispondesse a questa domanda.

Qui si sta procedendo per *step*, per rastrellamento, e non a seconda delle persone a cui, sulla base del rapporto rischi-benefici, è più opportuno prescrivere una certa terapia piuttosto che un'altra. No. Si sta procedendo a rastrellare, sulla base della coercizione economica, tutto il rastrellabile; quindi, si procede per *step*: prima il personale sanitario, poi il personale docente e ATA; adesso tutti i lavoratori attivi, e poi cosa accadrà? Verrà il turno dei minori, per caso, con tutti gli eventi avversi che state sottacendo? Non dite la verità su questi prodotti. Non la volete dire, ma ci sono i dati ufficiali di EudraVigilance che riportano - al 28 agosto - che ci sono stati oltre due milioni di effetti avversi e più di 23.000 morti per vaccino.

Anche questi vanno inseriti nel bilancio. Non potete andare avanti così. Avete superato il limite di guardia. Quindi, vi dico di fare un passo di lato, perché passerete alla storia. Fate un passo di lato, perché state veramente esagerando.

Oltretutto, i docenti sono vessati sul luogo di lavoro, perché la vostra piattaforma riporta dati sensibili, inerenti appunto allo *status* del *green pass* del docente, come visibili al dirigente scolastico anche fuori dall'orario di servizio, cosicché lui sa se uno è vaccinato o no e quindi conosce un suo dato sensibile. Non potrebbe conoscerlo, perché il dirigente ha l'obbligo di accertare lo *status* del docente solo durante il suo orario di servizio, né prima, né dopo. Eppure, a nessuno interessa questo, ma ci saranno tanti ricorsi. Vi dovranno distruggere di ricorsi. Dobbiamo adire alla Corte costituzionale, ammesso che sia rimasto qualcuno in Italia che non faccia parte di questo sistema veramente incredibile, che ormai purtroppo ha coinvolto tutti.

Abbiamo i medici degli *hub* vaccinali scudati, che praticamente non si assumono la responsabilità degli eventi avversi che avvengono, per cui chiaramente chiunque viene sottoposto a vaccinazione,

perché non esiste alcun motivo al mondo che possa esonerare qualcuno dalla vaccinazione, stanti le circolari emesse dal ministro Speranza che non esonerano nessuno. Anche chi ha avuto eventi avversi alla prima dose può comunque effettuare la dose eterologa. Non esiste alcuna motivazione per essere esonerati: pazienti con malattie autoimmuni, pazienti in terapia oncologica e quant'altro.

In quest'Aula ci sono anche dei medici. Mi domando se questi medici, quelli che voteranno il provvedimento, abbiano una coscienza. Ce l'hanno una coscienza? Ricordano il giuramento di Ippocrate, oppure se lo sono lasciato alle spalle nel momento in cui hanno prestato giuramento alle Big Pharma, o a questo Governo? È un Governo che condiziona sottobanco la politica sanitaria e poi si scuda attraverso i medici, che ha già chiaramente a sua volta messo di fronte alla scelta: o si adeguano a questo protocollo sanitario, o vengono radiati dall'ordine dei medici. (*Richiami del Presidente*).

Grazie Presidente, ho finito. Grazie, a nome di tutti gli italiani. Grazie, criminali! (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatrice Granato, mi obbliga a censurare questa sua ultima affermazione. Non l'ho interrotta, anche quando eravamo proprio al limite, ma l'espressione che ha usato non è consentita in Aula, pur nel dibattito acceso. Questa è una censura formale.

È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, è destino che in Aula, anche oggi su questo argomento, io da medico debba intervenire dopo un insegnante di lettere, con idee ovviamente scientifiche e sanitarie un po' confuse. Magari potremmo parlare di Dante per avere un dialogo, ma è difficile fare un ragionamento su elucubrazioni mascherate da dati.

I dati sciorinati devono essere analizzati e, se 5.000 studenti sono in DAD, è perché comunque ci sono migliaia di operatori scolastici ancora non vaccinati. A Torino è stata messa in DAD una classe perché i genitori, in attesa dell'esito di tampone, poi risultato positivo, hanno mandato i propri figli a scuola, con le ovvie conseguenze. Il Governo sta intervenendo in maniera mirata, *work in progress*. Ecco il perché dei piccoli passi che sono stati precedentemente citati: *work in progress* con CTS e Regioni per proteggere la salute e mettere in sicurezza la produttività.

È sotto gli occhi di tutti, oltre ai dati economici e al rimbalzo del PIL, il cambio di passo - ad esempio da Arcuri a Figliuolo - impresso dal presidente Draghi, fortemente voluto, per primo, dal nostro presidente Silvio Berlusconi. E permettetemi di condividere con voi il mio sdegno per l'insana richiesta della solita procura di Milano di chiedere per lui una perizia psichiatrica; sdegno, purtroppo, non condiviso da tutto il Parlamento.

Tornando all'argomento all'ordine del giorno, importante è la svolta per la scuola per la didattica in presenza. Sono stati destinati 100 milioni di euro per gli *screening*; finalmente c'è un obbligo di *green pass* anche per i lavoratori della pubblica amministrazione e del privato. Ringrazio il ministro Brunetta perché importante è la riduzione dello *smart working*, che ha creato tanti problemi economici a tutto l'indotto della ristorazione in tutte le città.

È importante il cambio di passo, perché l'aumento di regole che ha portato l'estensione del *green pass* ha comportato un aumento della richiesta e delle prenotazioni delle vaccinazioni. Ciò è utile per convincere le persone indecise, anche se, giustamente - come rilevato da tanti - servirebbe maggior cura nelle informazioni, che siano semplici. Si eviterebbe, così, di sentire tante castronerie, purtroppo anche in Aula. In ogni caso, le sacche irriducibili - come magari qualcuno anche qui in Senato - che non si vogliono vaccinare, si paghino il tampone.

Che i vaccini funzionino sono i dati a confermarlo, se ce ne fosse ancora bisogno. Bisognerebbe anche capire - come ho già avuto modo di esprimere - il concetto che non c'è vaccino al mondo e farmaco al mondo che garantiscano la funzionalità al 100 per cento. Quindi, è inutile dire: dateci le prove. Non siete san Tommaso.

La prova, invece, di quanto il vaccino sia libertà è, in primo luogo, che si è abbattuto del 95 per cento il ricovero ospedaliero in terapia intensiva per le persone vaccinate. La prova è comunque dimostrata dalla grande adesione dei giovani, che sono corsi a vaccinarsi per riprendersi la loro vita, la loro libertà; per riprendere a fare sport senza dover fare tamponi ogni volta che entravano nei campi da gioco.

Abbiamo avuto poco tempo per l'esame del provvedimento, ma è stato fatto un grande lavoro alla

Camera. Sono stati accolti in Commissione alla Camera 13 emendamenti di Forza Italia: l'equiparazione dei giorni di quarantena ai giorni di ricovero; far ripartire la stagione sciistica con l'aumento della capienza delle funivie.

Una minor circolazione del virus porta più salute e un balzo del PIL. Spero, però, che già nel prossimo decreto siano risolte alcune criticità, che rimangono e che ho segnalato come osservazioni nel parere della Commissione. Queste sono: l'estensione del *green pass* anche ai lavoratori esterni degli ospedali, esattamente come per le scuole e le RSA; rivedere le limitazioni per i luoghi di cultura, i cinema, i teatri e lo sport; risolvere il malfunzionamento informatico, soprattutto delle Regioni, per cui cittadini in regola per ottenere il *green pass* non lo ottengono in tempo reale.

Bisogna poi risolvere il problema del rientro delle persone arrivate dall'estero e vaccinate con vaccini non riconosciuti dall'EMA, accettando di utilizzare l'esame sierologico. Io non capisco perché l'esame sierologico, ritenuto fondamentale per una donna in gravidanza, per verificare se ha sviluppato gli anticorpi per la rosolia, non possa essere utilizzato anche per il Covid-19.

Credo che si debba anche risolvere il problema del rientro dei lavoratori dopo ventuno giorni. Loro devono aspettare i risultati dei test per rientrare al lavoro, mentre altre persone in quarantena, dopo ventuno giorni, possono circolare liberamente. Ancora, si deve fare in modo che tutto il sistema sia più snello e che magari anche le persone che si sono vaccinate in altri Paesi possano ottenere il *green pass*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

[CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, questa volta non mi lamenterò del fatto che il Parlamento non abbia avuto alcun modo di affrontare questo tema fondamentale, ma vorrei che fosse chiaro a tutti ciò che sta succedendo. Mentre prima della pandemia il Governo agiva così, lo ha sempre fatto, ma aveva pudore; invece adesso è proprio sfacciato, anzi ostenta.

Guardate cosa è successo tra ieri e oggi rispetto a due riforme, due provvedimenti fondamentali come quello sulla giustizia penale e questo sul *green pass*, quindi su un passaporto che subordina la possibilità di lavorare e sostanzialmente di vivere alla vaccinazione o al potersi permettere dei tamponi. Due provvedimenti di così fondamentale portata culturale oltre che pratica sono stati esaminati da un'Assemblea completamente sorda e muta. Non c'è stata discussione.

Va detto che questo, ahimè, è ciò che chiedono ampie parti della società: in questo momento il Governo non sta facendo altro che ciò che parte della società gli sta chiedendo. Questo è autoritarismo, è un momento veramente pericoloso per la nostra Nazione, perché questo Governo incarna esattamente la volontà di non avere nessuna discussione. Con la paura per la propria incolumità o per la propria situazione economica, una parte del Paese sta chiedendo a questo Governo di fare così, di non ascoltare le opposizioni e di passare sopra a qualunque voce dissonante, anche a costo di utilizzare una propaganda che distorce la verità, sempre a fin di bene.

È stato chiarissimo il sottosegretario Sileri intervenendo in Aula quando abbiamo discusso la prima volta per pochi minuti del *green pass*. Il rappresentante del Governo nella casa del Parlamento ha detto di aver sentito idiozie e che noi tutti avremmo dovuto dire soltanto che il vaccino salva la vita. Il Governo dice al Parlamento cosa deve dire. Non sarebbe mai avvenuto prima di questa pandemia, così come non sarebbe mai avvenuto che una riforma come quella penale, che azzera due principi cardine dei nostri istituti giuridici, come la separazione dei poteri e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge (perché questo fa la riforma Cartabia) fosse approvata nel silenzio assoluto. In due giorni abbiamo avuto la riprova che in questo momento ai cittadini non interessa lo Stato di diritto, vogliono soltanto essere assicurati e il Governo sta facendo questo, anche a costo di non dire la verità sulle questioni scientifiche. Basta la parvenza di sicurezza per andare tutti nella stessa direzione.

Io vi lascio con una frase che secondo me incarna bene lo spirito di questo Governo e di questi tempi: «Per tutti i provvedimenti anche più duri che il Governo prenderà metteremo i cittadini davanti a questo dilemma: o accettarli per alto spirito di patriottismo o subirli». Questo sostanzialmente è lo spirito del *green pass*, ma questa frase non la disse Mario Draghi, bensì Mussolini (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in

allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà. **D'INCA'**, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (*Vengono esposti dei cartelli*).

PRESIDENTE. Invito i senatori Questori e gli assistenti parlamentari a far rimuovere immediatamente i cartelli.

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SBROLLINI (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (IV-PSI). Signora Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, vorrei essere chiara fin da subito nel ribadire in quest'Aula quanto noi del Gruppo Italia Viva-PSI diciamo da mesi: il *green pass* è uno strumento che dà libertà, non la toglie.

Vorrei che fosse immediatamente sgombrato il campo da un equivoco di fondo che aleggia in queste settimane e che riguarda alcune forze politiche così come abbiamo visto anche qualche attimo fa. Non ci si può scagliare contro l'obbligatorietà del *green pass* per accedere a certi luoghi, invocando una presunta violazione della libertà, quando al momento è proprio l'unico strumento che può concederci maggiori libertà. Con il *green pass* abbiamo noi per primi maggiori sicurezze, perché sappiamo che le persone che ci stanno intorno sono vaccinate, hanno fatto un tampone o sono guarite dal Covid. Soprattutto esso costituisce una maggiore garanzia nei confronti degli altri. Senza contare il fatto che il *green pass* è stato e continua ad essere l'unica modalità con la quale ripartire a livello economico e sociale.

Dovremmo fare fronte comune per estenderne la portata, non per ridurla, così come finalmente lo faremo anche nelle Aule parlamentari. Il provvedimento che ci apprestiamo a discutere e a votare oggi segna quindi un altro passo proprio nella direzione che Italia Viva-PSI chiedeva da tempo. Intervendiamo infatti in uno dei settori nevralgici del Paese, la scuola. Come ha detto qualche giorno fa in maniera molto chiara e autorevole il presidente Mattarella, con la pandemia la scuola è stata tra le prime a dover chiudere, ma con i vaccini questo non dovrà più accadere.

I nostri ragazzi sono probabilmente tra quelli che hanno patito di più le chiusure imposte dall'emergenza pandemica, hanno perso quasi due anni di scuola in presenza e questo ha avuto delle conseguenze drammatiche da troppi punti di vista.

Certo, la didattica a distanza ha funzionato come soluzione tampone, adottata in un periodo emergenziale in cui certamente non si avevano gli strumenti per reagire diversamente e la chiusura rappresentava forse l'unica possibilità.

Ora però la situazione è cambiata e sensibilmente migliorata, grazie proprio allo straordinario lavoro fatto dal Governo Draghi e, in particolare, grazie al piano vaccinale gestito dal generale Figliuolo. Siamo in grado così di fronteggiare il virus e metterci al riparo da nuove chiusure, che dobbiamo assolutamente scongiurare. Così come dobbiamo scongiurare il ritorno alla didattica a distanza.

Abbiamo gli strumenti per riaprire le scuole e le università in sicurezza, sempre rispettando chiaramente le regole di distanziamento e con l'ausilio certamente delle mascherine. La didattica a distanza ha fornito un utile supporto per evitare di perdere l'intero anno scolastico, ma deve essere necessariamente inquadrata in un arco temporale limitato. Oltre a mettere in evidenza, come abbiamo visto, le disuguaglianze tra alunni non equipaggiati allo stesso modo per quello che riguarda i mezzi

tecnologici, la didattica a distanza nasconde una serie di rischi. Vi sono state conseguenze disastrose sul piano psicologico, difficoltà di apprendimento, soprattutto da parte di alunni che avevano già delle difficoltà. Maggiori difficoltà anche per i genitori che si sono dovuti sobbarcare un carico educativo non indifferente. Vi è poi l'aspetto più strettamente psicologico della questione: la scuola è fatta di socialità, di rapporti che si instaurano tra alunni e tra alunni e docenti, di attività che si condividono. Non possiamo permetterci che questi aspetti vengano ancora una volta messi in ultimo piano.

Ecco perché finalmente con questo provvedimento vi è un ritorno alla scuola come comunità, così la definisce il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire oggi. Quella comunità che finalmente oggi diventa possibile. L'attenzione è rivolta non solo all'attività scolastica e didattica, ma per esempio anche alle attività formative e di tirocinio negli istituti tecnici superiori, per i quali deve essere assicurato lo svolgimento in presenza in via prioritaria.

D'altra parte, il personale ha il dovere di fare la propria parte essenziale e soprattutto perché lavora in un ambiente cruciale come quello scolastico. In questo senso va anche la previsione dell'estensione dell'obbligo vaccinale nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie fino alla cessazione dello stesso. Ovviamente la *ratio* di una simile previsione è quella di preservare le persone che si trovano in una situazione di fragilità.

Per ciò che riguarda gli eventi sportivi e i luoghi della cultura come teatri, cinema e spettacoli all'aperto, si stanno facendo grandi passi in avanti proprio per estendere la capienza. Consentitemi però di dire che serve ancora più coraggio, soprattutto se si prosegue con il piano vaccinale e l'estensione del *green pass* come già si è fatto in questi giorni nei luoghi di lavoro.

In questo senso, Italia Viva-PSI ha presentato oggi un ordine del giorno con cui chiede che si arrivi a una capienza piena per tutti i luoghi della cultura, dello spettacolo e dello sport e - aggiungo - anche per quelli di divertimento dei giovani, come le discoteche. Dobbiamo assumerci questo impegno non solo perché ci sono settori al momento ancora fortemente penalizzati, ma anche per evitare che, soprattutto andando incontro alla stagione invernale, si organizzino feste ed eventi privati in cui non è possibile verificare il rispetto delle regole di sicurezza. Sappiamo quanto è successo anche quest'estate: non c'è controllo alle feste e nelle abitazioni private in cui giustamente i ragazzi si ritrovano per stare assieme. Togliamo quindi questo velo ipocrita.

Ringrazio il Governo, il presidente Draghi e il sottosegretario Costa che stanno dimostrando una grande capacità di ascolto di tutto il settore della cultura, dello spettacolo e dello sport. Sono certa che si arriverà in tempi brevi alla giusta soluzione.

Credo che si colga anche da qui il senso del provvedimento. Da parte del Governo è stata fatta una scelta, che Italia Viva-PSI sostiene convintamente, volta a consentire un ritorno alle libertà attraverso lo strumento del *green pass*, almeno finché perdurerà lo stato di emergenza. Su questo non possiamo e non dobbiamo avere dubbi come maggioranza. Anzi, dobbiamo agire compattamente e muoverci anche per essere un buon esempio come rappresentanti delle Istituzioni.

Mi sembra un ottimo segnale che proprio ieri si sia finalmente deciso di estendere l'obbligo del *green pass* anche per accedere alla Camera dei deputati, così come faremo - spero molto presto - in Senato. Lo chiediamo da tempo come partito e finalmente si arriverà a questa giusta misura, perché non ci devono essere differenze tra noi e i cittadini. Il *green pass* è l'unico strumento che ci sta restituendo le libertà e ci permetterà di non chiudere più la scuola.

Per tali motivi, esprimo il voto favorevole di Italia Viva-PSI al provvedimento in esame e desidero rivolgermi in particolare a tutti gli altri Gruppi parlamentari: finiamola di inseguire presunti consensi elettorali e pensiamo a scelte responsabili per il nostro Paese e in modo particolare per i nostri giovani.
(Applausi).

[MALAN](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (Fdl). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, nelle scorse settimane un Paese dell'Unione europea ha adottato misure e cambiamenti drastici nella gestione della pandemia riguardanti la libertà dei cittadini.

Tali misure hanno portato a risultati straordinari: un calo enorme dei contagi e una riduzione dei

decessi quasi a zero. Questo Paese non è l'Italia e non ha introdotto obblighi, che altrove non ci sono, ma ha abolito pressoché tutte le restrizioni che aveva precedentemente introdotto per quanto riguarda l'accesso ai locali, l'uso delle mascherine e quant'altro. Questo paese è la Danimarca. Allora dobbiamo sfatare il mito per cui più danneggiamo gli italiani, più limitiamo la loro libertà e meglio vanno le cose. Non è così; molti casi all'estero ci dicono che non è così. La Svezia non ha mai introdotto alcuna misura di *lockdown* e ha, sia a livello storico (cioè nel corso di questo anno e mezzo abbondante di pandemia), sia negli ultimi tempi, un numero di morti rispetto alla popolazione che è tra la metà e molto meno della metà di quello che c'è stato in Italia.

Dobbiamo ricordare che la società e gli esseri umani vivono in modo complesso. Non c'è solo un aspetto; non è detto che se attuiamo misure più pesanti, più irragionevoli, o comunque diverse da quelle di tutti gli altri Paesi, siamo per forza messi meglio. Alcuni casi sembrerebbero quasi dire diversamente, perché la vita non è soltanto limitazione, ma è una cosa complessa.

L'Italia, con il decreto-legge di cui stiamo frettolosamente parlando, ha introdotto un uso distorto del *green pass*, nato per semplificare gli spostamenti tra un Paese dell'Unione europea all'altro - e su questo siamo sempre stati favorevoli - ma ora utilizzato addirittura per lavorare: è francamente pesante per una Repubblica che nel primo articolo della Costituzione dice di essere fondata sul lavoro e che in un altro articolo introduce il diritto-dovere del lavoro tra i diritti tutelati, assieme a molti altri che sono stati limitati di questi tempi.

Occorre un approccio equilibrato e ragionevole. Noi abbiamo sostenuto - l'hanno sostenuto i colleghi di Fratelli d'Italia che sono intervenuti prima di me - la questione vaccini e ribadiamo che ogni tipo di studio e di approccio ci dice che i vaccini riducono di parecchio la possibilità di contagiare e il verificarsi di eventi come ricoveri ospedalieri e decessi. Questo l'abbiamo sempre detto. Ma, come ogni medicinale e come ogni farmaco, non è che più ce n'è e meglio è. Ci sono tantissimi medicinali utilissimi che salvano la vita: ad esempio, il cortisone in certe condizioni è indispensabile e salva delle vite nell'immediato. Ma non è che più cortisone si prende e meglio è; non è che se si dà il cortisone anche a chi non ne ha bisogno lo si aiuta. Allora dobbiamo avere un approccio equilibrato.

Com'è possibile che l'Italia, che è tra gli otto Paesi più vaccinati dell'Unione europea, e dunque primeggia anche al di fuori dell'Unione europea, e che è al di sotto della media per quanto riguarda la mortalità, vuole essere avanti a tutti gli altri, introducendo la misura del *green pass*, che non soltanto evidentemente sottopone a gravi limitazioni tutti coloro che non sono vaccinati, ma è anche un onere per i vaccinati? Si dice che è libertà; benissimo, è libertà per i vaccinati. Parliamone: un anno fa si potevano fare una serie di cose senza esibire nulla, mentre adesso bisogna esibire in continuazione questo *green pass*. Ci sono persone che hanno problemi tecnici; ci sono gli italiani all'estero che sono stati vaccinati con vaccini esteri che in Italia non sono riconosciuti e che non possono averlo; c'è una serie di problemi che non sono stati risolti. Non ci si cura di quello che potrebbe fare davvero il Governo, lo Stato, che queste cose invece non le fa.

È uno strumento che nasconde le gravissime carenze che ci sono state e che noi denunciavamo fin dall'inizio sulla questione dei trasporti, delle scuole, degli uffici pubblici e di tutto ciò che dipende dal pubblico.

Le classi sovraffollate dall'anno scorso a quest'anno sono aumentate, non sono diminuite. (*Applausi*). Cosa ha fatto il Governo in questi mesi? Il senatore Zaffini mi ricorda che sono 4.000 in più dell'anno scorso, 4.000 situazioni in cui il contagio è indubbiamente più facile.

Sul trasporto pubblico non è stato fatto nulla. La stessa limitazione della capienza - che non viene sorvegliata o controllata e, pertanto, non serve a nulla - quasi dappertutto viene applicata riducendo lo spazio che si può occupare. Di conseguenza, le persone saranno forse anche il 20 per cento in meno, ma sono ammassate esattamente come prima, se non di più.

Per quanto riguarda la stessa applicazione del *green pass*, qualche giorno fa è successo che una persona è partita da una località prendendo un treno locale, esente dal *green pass*, e poi è arrivata in una grande città e ha preso un treno a lunga percorrenza, dove ci vuole il *green pass*. Si porta il contagio da un posto all'altro, oppure i grandi scienziati consulenti, lautissimamente pagati dal Governo, hanno scoperto che sui treni locali il virus non sale, mentre sale solo sui treni a lunga

percorrenza? Com'è la questione?

Ci sono altre questioni che andrebbero ricordate. È ovvio che ci sono tanti imprenditori, privati cittadini e tutti coloro che sono responsabili di una qualche struttura che dicono che, per fortuna, con il *green pass* ci sono delle regole e sono esenti da responsabilità. In primo luogo abbiamo presentato un ordine del giorno che voleva chiarire che il datore di lavoro e il responsabile di una struttura che rispetta tutte le regole e applica tutte le norme richieste dal Governo non può essere ritenuto in ogni caso responsabile di qualunque tipo di contagio che avviene all'interno della struttura. Il Governo l'ha respinto perché anche questo non è stato garantito. Anche se si applicano tutte le regole, sussiste ancora questo problema, perché fin dall'inizio della pandemia il ministro Speranza, o chi ha collaborato con lui, ha stabilito che i contagi sul posto di lavoro sono equiparati agli infortuni sul lavoro, per cui evidentemente il datore di lavoro rischia molto pesantemente di essere ritenuto responsabile con tutte le conseguenze del caso.

In secondo luogo, se facciamo il paragone con lo scorso anno, non stiamo molto meglio quanto a libertà di spostarsi e di fare le cose. Ciò non dipende dal fatto che la situazione è migliore. Tralasciando l'ultima settimana che potrebbe essere un caso, ma osservando le ultime tre settimane, oggi rispetto a un anno fa abbiamo dal doppio al triplo dei contagi e dal triplo al quadruplo di morti, ma il Governo ha deciso bene di far ritornare in presenza gli allievi delle scuole medie e delle scuole medie superiori. Le cifre, però, sono quelle dell'anno scorso e, anzi, sono peggiori, nonostante i 41 milioni di vaccinati. Allora, è il Governo che rischia di passare per quello che non crede nell'efficacia dei vaccini.

Ci vogliono informazione e trasparenza nelle decisioni. Molti anni fa un *leader* politico disse: «Noi stessi o prendiamo decisioni o esaminiamo con cura gli eventi: convinti che non sono le discussioni che danneggiano le azioni, ma il non attingere le necessarie cognizioni per mezzo della discussione prima di venire all'esecuzione di ciò che si deve fare». Lo diceva duemilacinquecento anni fa Pericle. Oggi, invece, si agisce in nome della fretta, che non deriva da nessuna disposizione europea che ci imponga di approvare questa norma oggi anziché tra due settimane.

Tutti i vari provvedimenti su cui il Governo pone in modo ossessivo e compulsivo la questione di fiducia vengono adottati e portati avanti sulla base di determinati interessi, che sulla questione Covid si sono manifestati in modo straordinario, con scandali, mascherine, consulenze, banchi a rotelle di cui non sappiamo nulla. Il Governo non risponde; si vogliono portare avanti le cose senza trasparenza e questo toglie agli italiani la fiducia su determinate cose che il Governo chiede. Invece bisogna avere fiducia, ma anche fare tutto ciò che è necessario; non si può parlare solo di vaccino e non fare nulla su tutto il resto. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, l'opinione del Partito Democratico su questo provvedimento... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di Fratelli d'Italia di osservare lo stesso comportamento che hanno richiesto durante la discussione generale.

PARRINI (PD). Dicevo che l'opinione del Partito Democratico su questo provvedimento è estremamente positiva. Sappiamo che ci troviamo di fronte a un provvedimento che fa parte di un pacchetto di misure, che ha una storia ormai abbastanza lunga e che - vorrei dirlo, perché spesso si tende a rimuovere questo fatto, soprattutto nei discorsi dell'opposizione - ha dimostrato di avere efficacia e ha fatto del bene al nostro Paese. Oggi nelle comparazioni internazionali l'Italia non sfigura, per tasso di vaccinazioni e per molti altri parametri. Io credo che questo abbia un rilievo e che debba essere messo in evidenza; sarebbe sbagliato sottovalutarlo. Perché è avvenuto questo? Io credo perché abbiamo avuto complessivamente, anche con Governi diversi, un operato che è stato attraversato da un filo rosso di coerenza. La coerenza del rigore; un rigore non esibito, ma con una fermezza che ci ha consentito di non sbandare nelle curve più pericolose e di prendere le decisioni giuste, ispirate al principio di precauzione. Tutti ci siamo mossi in una terra incognita (la pandemia stessa è di per sé una terra incognita) e l'abbiamo fatto a mio avviso con equilibrio.

Questi elementi di equilibrio li ravviso anche nel provvedimento che ci accingiamo a convertire. Ovviamente non posso, soprattutto come Presidente della 1a Commissione, non esprimere il rammarico di non aver avuto, come Senato, il tempo di esaminare il provvedimento dettagliatamente, come avremmo voluto. Purtroppo non è la prima volta che ciò avviene; è avvenuto anche nell'altra Camera e non soltanto qui. Ciò deve essere oggetto di una riflessione che va assolutamente fatta sul contributo che le Camere complessivamente possono apportare all'adozione dei provvedimenti. Tuttavia mi pare che, nella serie di misure che sono state prese, anche questo decreto-legge indichi una direzione di marcia condivisibile nei trasporti, nella scuola, per quanto riguarda le residenze sociali e socio-sanitarie e per quanto riguarda l'università. Ravviso in queste decisioni una dose di coraggio, che è esattamente ciò che ci serve per non fare passi falsi oggi nella lotta alla pandemia, che non è affatto vinta. È necessario che il livello di guardia nostro e di tutti resti molto alto e che la vigilanza in Parlamento e fuori dal Parlamento resti fortissima, perché ci sono ancora obiettivi da raggiungere.

Dicevo dei buoni risultati che abbiamo ottenuto nelle vaccinazioni; però ci sono ancora dei livelli di vaccinazione molto alti, che debbono essere superati e che dobbiamo fare di tutto per superare. Da questo punto di vista, non è un caso che abbiamo incardinato oggi nella nostra Commissione - in questo caso avremo molto tempo per esaminarlo, fortunatamente - l'ultimo decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri, che estende l'uso del *green pass* al mondo del lavoro dal 15 ottobre. Non a caso - dicevo - al provvedimento che stiamo convertendo se ne sono aggiunti altri e probabilmente se ne aggiungeranno altri ancora.

La considerazione che voglio fare, anche dopo aver ascoltato alcuni interventi oggi in Aula, è che noi dobbiamo muoverci su questo terreno incognito, di cui però cominciamo a saperne un po' più, con grande senso di responsabilità, con grande rigore, senza alcun elemento di ambiguità o di incertezza, senza messaggi strani e fuorvianti.

Signor Presidente, ormai, partecipando a dibattiti e discussioni, sono giunto a questa conclusione: mi allarmano allo stesso modo quelli che si dichiarano *no vax* e quelli che dicono: «io non sono no vax, ma»; anzi, ho scoperto che quelli del «io non sono no vax, ma» sono quasi più insidiosi dei no vax. Questo lo dico perché di ambiguità non ce ne deve essere alcuna e penso che tutte le forze politiche della maggioranza abbiano la necessità di dare una prova di compattezza a favore delle misure del Governo, fin dalla partecipazione massiccia al voto per la conversione di questo provvedimento. Non possiamo prestare il fianco a interpretazioni equivoche della solidarietà delle forze politiche attorno alle scelte del Governo. È una cosa che non possiamo assolutamente permetterci.

Da questo punto di vista, il Partito Democratico è decisamente sul terreno dell'appoggio pieno, convinto, totale alle scelte che sono state fatte; è dalla parte del rigore e sa che senza rigore noi avremmo attraversato molti più problemi e non saremmo riusciti a mettere sotto controllo i contagi, come invece è avvenuto. E mi lasci dire che del rigore che riteniamo necessario mettere in campo fa parte anche la nostra convinzione che non debbano esserci eccezioni nell'applicazione, per esempio, del *green pass* esteso.

Ieri la Camera dei deputati, nell'Ufficio di Presidenza, ha assunto un provvedimento importante, che applica il *green pass* anche per l'ingresso nell'Aula parlamentare. Io penso che il Senato - che, se non ho capito male, si riunirà il 5 ottobre per deliberare in merito - debba prendere un provvedimento molto forte, molto netto, che stabilisca con grande determinazione che non ci sono aree di eccezionalità, che in tutti i luoghi di lavoro si applica questa norma, che l'Aula parlamentare è un luogo di lavoro per eccellenza (il lavoro al servizio del Paese) e che qui non possono valere regole diverse da quelle che valgono altrove. Il primo segnale chiaro deve arrivare da qui e il Partito Democratico condurrà anche questa battaglia, come tutte le altre, con equilibrio, con ragionevolezza, ma anche con una grande chiarezza e senza alcun margine di ambiguità.

Esprimiamo pertanto un voto favorevole sulla conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, continua l'azione progressiva del nostro Paese per assicurare che la ripresa robusta ed importante

dell'economia e della vita sociale non abbia ritorni indietro. Questo è il *green pass*.

Ho sentito prima colleghi fare raffronti con la Danimarca; tra la Danimarca e l'Italia c'è una differenza abissale e questo conta: la densità della popolazione per chilometro quadrato, l'età media e quant'altro. Ma non è questo il punto.

Credo che sia provato in modo indiscutibile dai dati oggettivi - si può sempre discutere tutto - innanzitutto che la vaccinazione ha un esito assolutamente positivo sulle terapie intensive, sui ricoveri, sulla mortalità e sul fatto che, tentando di fare un ragionamento insieme, in questo modo salviamo delle vite. È molto importante che questo dato possa essere sottolineato all'unisono da tutti, così come è altrettanto importante che contemporaneamente si contrastino tutte le deformazioni della verità, che viaggiano a larghe maglie, e che tendono a produrre insicurezza e paura.

Se infatti non riusciremo a garantire un altissimo numero di vaccinazioni, in relazione alle varianti e al fatto che le varianti aumentano la percentuale della popolazione che deve essere vaccinata, corriamo il rischio di non avere un risultato che oggi, grazie al lavoro fatto in questi mesi, è alla nostra portata, vale a dire quello di un Paese che può con serenità - uso questa espressione - vincere la sfida del Covid e, allo stesso tempo, riavviare la vita sociale, culturale ed economica.

Il *green pass* è uno strumento conseguente per gestire questo percorso. Francamente non riesco a capire dov'è la difficoltà o meglio la capisco, se il nostro riferimento fosse il tema del consenso e, considerando che c'è un'area del Paese che non condivide questa impostazione, si guarda al consenso, ma non certo agli interessi del Paese cui tutti siamo legati.

Da questo punto di vista, seguendo il consiglio datoci la scorsa settimana il senatore Romeo, uso toni bassi, ma voglio riuscire a dare un messaggio chiaro e univoco, non perché c'è il regime o l'autoritarismo, ma perché i tre concetti di comunità, libertà individuale e sicurezza sanitaria e sociale si tengono insieme; non può esserci la contrapposizione di un concetto sull'altro, perché a quel punto non saremmo in grado di raggiungere gli obiettivi che tutti noi ci poniamo.

Ciò che a me interessa è anche l'aspetto culturale, fatto salvo che ho già detto con chiarezza che noi sosteniamo questo provvedimento e che sosterremo anche quello che arriverà nelle prossime settimane sul tema del lavoro pubblico e privato. In particolare, tornando a ciò che a me interessa, mi domando se davvero possiamo affrontare in modo contrapposto il tema della libertà individuale e delle condizioni di sicurezza per la comunità. Colleghi e colleghe, questo non è un compito della scienza o dei virologi, ma, in primo luogo, della politica, che deve saper mettere al centro l'interesse della comunità, nell'ambito del quale sta anche la necessità che, se io non sono convinto di fare il vaccino, devo assicurare però di non essere un soggetto che può produrre un danno ai miei concittadini.

Credo che sia giusto.

Quando mai possiamo affermare l'opposto di questo concetto? È questo che non capisco. O meglio, se tutto ciò che c'è in questa discussione e in quella che c'è stata alla Camera dei deputati, che ha prodotto una partecipazione al voto non proprio qualificante, è legato a un ragionamento politicista, lo capisco, ma non lo condivido. Se vogliamo fare un ragionamento serio, per trovare l'equilibrio giusto rispetto a questo tema, è proprio l'utilizzo del *green pass* lo strumento che ci consente un equilibrio e che ci consenta anche di tenere conto di chi non la pensa come me in relazione ai vaccini, facendosi però carico anche lui, nello stesso tempo, del fatto che non può rappresentare un rischio per me e per gli altri cittadini.

Concludo su un punto, che ho già citato altre volte. Forse annoio, ma voglio ripetere che, a mio avviso, il Governo si deve far carico di trovare l'equilibrio tra i tempi della discussione e il ruolo del Senato e del Parlamento più in generale. Sono assolutamente convinto che ciò sia possibile, senza che ciò comporti un rallentamento e una perdita del ritmo di lavoro indispensabile che dobbiamo mantenere per il PNRR e senza che ciò rappresenti, dall'altra parte, un atteggiamento secondo cui il ruolo del Parlamento non è fondamentale. Il Governo ha infatti bisogno, più che di manifestazioni formali di fiducia, del contributo del Parlamento e dei Gruppi e ciò è possibile, garantendo una sintesi, e garantendo, in questo modo, una dialettica adeguata. (*Applausi*).

[VITALI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero iniziare dalla fine dell'intervento del senatore Errani, per augurarmi che questa tecnica di inviare i provvedimenti blindati in un ramo del Parlamento non rappresenti una prova tecnica di monocameralismo. Mi auguro che davvero si possa trovare un metodo per poter far esprimere le intelligenze, la partecipazione e i contributi anche del Senato, così come della Camera dei deputati.

A proposito del *green pass*, voglio inquadrare la questione nell'articolo 32 della Costituzione, che parla della difesa assoluta della salute e voglio richiamare le numerose sentenze della Corte costituzionale, che ha ritenuto legittimi gli interventi sanitari e le profilassi, nel momento in cui si creano condizioni di allarme per la salute. Quindi ci troviamo nell'alveo dei principi costituzionali e non si ravvisa nessuna violazione degli stessi. Dunque, non capisco chi assume una posizione ostruzionistica sul *green pass*, nel momento in cui il Governo, credo anche in maniera saggia, ha deciso di non imporre per legge la vaccinazione, rispettando la libertà di scelta del cittadino in materia. Nello stesso tempo, però, chi ritiene di non vaccinarsi deve rispettare la libertà di chi si è vaccinato, che vuole frequentare i luoghi di lavoro, di istruzione e di divertimento, con la massima sicurezza possibile di trovarsi in un ambiente in cui è difficile potersi infettare. Questo anche perché la vaccinazione non rende completamente immuni, come abbiamo visto, ma elimina le conseguenze gravi della pandemia da Covid-19.

Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, che condividiamo nel merito e nella sostanza, pone rimedi ad una situazione drammatica che abbiamo vissuto dal 2020. Voglio ricordare il mondo della scuola.

Ho tre figli - uno universitario e altri due alle scuole superiori - che sono stati privati del loro diritto di frequentare in presenza e di usufruire in presenza dell'insegnamento dei docenti con il ricorso alla DAD. Dobbiamo evitarlo e impedire che in futuro questo possa accadere di nuovo, e perché ciò non avvenga è evidente che gli operatori all'interno del mondo della scuola, così come negli altri settori dei quali si occupa questo provvedimento, devono essere sottoposti a vaccinazione.

Mi sembra anche specioso il richiamo che qualcuno ha fatto alla Danimarca perché, è vero che la Danimarca ha evitato le restrizioni, però il collega non ha detto che quel Paese ha fatto questo quando ha raggiunto l'83 per cento dei vaccinati, quindi quando ha ritenuto che la pandemia fosse sotto controllo. Se qualcuno pensa che il problema del Covid sia risolto, allora sicuramente si pone con un approccio sbagliato alla questione.

Voglio ricordare l'entusiasmo dell'anno scorso dopo il *lockdown* e dopo la stagione estiva, quando pensavamo di aver buttato alle spalle il problema della pandemia; che cosa è successo? Quante decine di migliaia di infettati e quante decine di morti questa pandemia ha creato! Ha prodotto già oltre 135.000 morti soltanto in Italia.

La Corte costituzionale ci dice che le pandemie vanno affrontate secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, ed è quello che la politica, il legislatore devono fare, rispettando anche le posizioni minoritarie, ma indicando assolutamente la strada - quella più probabile - per la tutela della salute e per la salvaguardia della salute degli altri.

Abbiamo avuto un vantaggio; basta guardare a quello che è accaduto nell'estate alle nostre spalle: l'Italia è esplosa a livello di turismo e di attività, e questo perché ha guadagnato la fiducia dei turisti che hanno visto nel nostro un Paese che è stato in grado di affrontare la pandemia nel modo migliore.

L'anno scorso il mondo turistico ha pianto al 90 per cento i suoi profitti; quest'anno, invece, è esploso in tutti i suoi settori, e oggi che siamo alla fine del mese di settembre, facendo il paragone rispetto all'anno scorso, credo di poter dire che la situazione è molto più sotto controllo. Ed è grazie a questi interventi, grazie alle norme messe in campo, che il nostro DEF, ad aprile scorso, ha segnato una previsione del 4,5 per cento e che il nostro PIL veleggia per il prossimo anno oltre il 6 per cento: sicuramente non è quanto è stato perso in questo periodo, ma credo sia un segnale che sta a dimostrare una ripresa lenta, ma costante, della nostra economia.

Siamo convinti e sosteniamo questo tipo di iniziativa e siamo anche d'accordo che il Parlamento sia l'istituzione che deve dare l'esempio ai cittadini; quindi, apprezziamo la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e siamo convinti che anche il Senato della Repubblica non vorrà

sottrarsi a questa iniziativa perché all'interno di questa istituzione siamo cittadini uguali a tutti gli altri ed è giusto che le stesse prescrizioni che sono imposte, che sono consigliate ai cittadini fuori da questa istituzione, vengano adempiute anche dai rappresentanti del popolo, per dare l'esempio e per senso di responsabilità. *(Applausi)*. Va bene questa iniziativa, noi la sosteniamo.

Come ha detto il Presidente della 1a Commissione, il prossimo decreto-legge reca l'estensione del *green pass* al mondo del lavoro e c'è la necessità di apporre alcune correzioni a salvaguardia dei cittadini fragili, per i quali non è possibile la vaccinazione, che hanno il diritto di lavorare comunque e non subire pregiudizi per la loro situazione sanitaria. Questo è un discorso che faremo nei prossimi giorni.

Dichiaro pertanto il nostro voto convinto a favore della fiducia su questo provvedimento, perché siamo convinti che sia la strada da seguire per cercare di metterci alle spalle prima o poi (ancora il percorso non è definitivamente concluso) una pandemia che i nostri figli, ma anche noi, ricorderemo per moltissimi anni. *(Applausi)*.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, Governo, colleghi, ci troviamo in quest'Aula di fatto a ratificare quanto svolto dalla Camera circa la conversione unificata dei decreti-legge *green pass 2* e *green pass 3*. Sono quelle misure che hanno esteso l'obbligatorietà del *green pass* a nuovi settori, tanto importanti quanto delicati, come la scuola, i luoghi di cura e i trasporti.

Non abbiamo tempo e modo di entrare nel merito. Lo faremo invece sicuramente con l'esame del decreto *green pass 4*, quello relativo al luogo di lavoro, ma possiamo cogliere questa occasione per fare qualche considerazione.

Innanzitutto, mi preme rilevare come nel dibattito eccessivamente acceso vi sia confusione ed un'errata sovrapposizione tra concetti diversi, quali il vaccino e il *green pass*, che spesso vengono utilizzati come sinonimi, ma non è così. Questa confusione ha poi ricadute dirette sui cittadini e sulla loro capacità di valutazione, cittadini che avrebbero invece bisogno di informazioni precise, in modo da poter avere risposte ai propri dubbi. Si tratta di dubbi legittimi, se sorti in questo clima, e che vanno in ogni caso rispettati. Abbassiamo i toni e poniamo tutti i nostri sforzi nel cercare di spiegare, di convincere e non di obbligare. *(Applausi)*.

Smettiamola di creare categorie e di contrapporre le persone. Come Lega siamo stati tra i primi a credere nella necessità del vaccino e addirittura a chiedere che il nostro Paese si impegnasse, con una sua politica e una sua strategia, nell'andare a realizzare in casa i vaccini per non dipendere da multinazionali o potenze straniere. Abbiamo ben presente che la scelta della vaccinazione per combattere la pandemia è quella indicata dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale come soluzione principale e prevalente. È la strada scelta dalla nostra comunità e noi come membri di essa, ancor più come suoi rappresentanti, non ci sottraiamo dal sostenerla convintamente.

Ricordo a tutti che la stessa nascita del Governo Draghi, con l'ingresso della Lega, era basata su due grandi pilastri: ripresa economica e piano vaccinale. Se la campagna vaccinale sta funzionando è grazie al pieno impegno dei territori, Comuni e Regioni, sindaci e governatori, ma anche e soprattutto alla coraggiosa scelta politica in cui Matteo Salvini ha creduto: quella di far nascere il Governo Draghi per abbandonare la linea di Arcuri e soci. *(Applausi)*. Quella dei padiglioni a primula, quella delle siringhe sbagliate e delle mascherine fasulle. *(Applausi)*.

Se come Lega poniamo degli interrogativi lo facciamo solo per chiedere che il piano vaccinale venga applicato con buon senso e cautela, ad esempio quando tocchiamo il delicato tema della vaccinazione ai minori. *(Applausi)*.

Torniamo però a parlare di *green pass* e ricordiamo a cosa serve. Serve a tenere aperte tutte quelle attività, indispensabili o no, che altrimenti una nuova ondata pandemica metterebbe a serio rischio di nuove chiusure, con evidenti ricadute sull'economia e sulla qualità della vita e della socialità di tutti i nostri connazionali. Dico di più: noi vorremmo che permettesse di riaprire anche ciò che è ancora chiuso o accessibile in maniera limitata, come discoteche, palestre, piscine, musei e teatri.

Il *green pass* non deve essere, però, discriminante, perché in ogni caso non dà certezze: non quella di

essere immunizzati, non quella di potersi comportare come se il Covid-19 non ci fosse più, ma solo la certezza di avere una barriera in più alla circolazione del virus se si è vaccinati o guariti; o la certezza di non essere infetti in un preciso istante se ci si è sottoposti a tampone.

Proprio il *green pass* da tampone non deve essere visto come un fratello povero. Il tampone, considerato sin da subito una delle tre vie per avere il *green pass*, via equivalente a quella del vaccino, è quindi pienamente lecita, se vi sono dei dubbi e si sceglie di non vaccinarsi; se ci si impegna a dare il proprio contributo alla tutela della salute pubblica tramite il tampone periodico. Lo Stato non deve contrastare questa via, ma, anzi, la dovrebbe sostenere e favorire al pari della via vaccinale. (*Applausi*). Rivolgo questa richiesta al Governo: sarebbe utile che, oltre al dato quotidiano della percentuale di vaccinati, venisse diffuso anche quello di chi è in possesso del *green pass* da guarigione. (*Applausi*). Il dato totale sarebbe di gran lunga più elevato e l'immunità di gruppo sarebbe praticamente già raggiunta. Verrebbe altresì delimitata e rilevata in forma ridotta la platea chi deve accedere al tampone. Vediamo con favore, quindi, gli interventi posti in essere per favorire l'accesso ai tamponi. Il prezzo calmierato disponibile in tutte le farmacie, la validità del test salivare molecolare e soprattutto l'estensione della validità da quarantotto a settantadue ore del tampone molecolare, decisa su proposta del Gruppo Lega alla Camera. Sull'ottimo lavoro fatto alla Camera, mi si permetta di aprire una parentesi sul tema dei lavoratori fragili.

È stato ottenuto un risultato davvero importante, relativo alla proroga delle tutele previste dalla normativa emergenziale. È stato sanato il vuoto normativo che aveva lasciato privi di tutele adeguate i lavoratori fragili dal 1° luglio, nonostante la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021. Con l'approvazione degli emendamenti a prima firma dei colleghi deputati Panizzut, Lazzarini e De Martini, che ringrazio, si permette ai lavoratori fragili di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile sino al termine dello stato di emergenza, abbandonando quelle orribili proroghe di due mesi in due mesi.

Per coloro che, tra questi lavoratori, non potranno accedere allo *smart working* viene ripristinata l'equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero, con diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto. Si tratta di una norma di civiltà indispensabile per migliaia di persone immunodepresse, con disabilità gravi e con patologie oncologiche, che, in caso di contagio, verrebbero esposte alle più gravi complicazioni dell'infezione; lavoratori che devono essere protetti senza dubbi e senza vincoli di bilancio e che non possono mettere in gioco la loro vita per conservare il posto di lavoro.

Siamo arrivati con ritardo e tutti noi dovremmo chiedere scusa: qualcuno più di altri. Alla fine, però, siamo riusciti a raggiungere questo importante obiettivo. Chiediamo al Governo di non fermarsi qui, ma di estendere la stessa tutela anche ai lavoratori inidonei, quantomeno a chi non è vaccinabile o non ho avuto risposta anticorpale al vaccino.

Il lavoratore inidoneo, non potendo usufruire delle tutele di cui all'articolo 26 del decreto cura Italia, è costretto a stare a casa in malattia ordinaria e, man mano che aumentano i giorni di assenza, subisce tagli allo stipendio fino ad arrivare al rischio di essere licenziato se supera il periodo di comporta previsto dal contratto.

Se lo Stato dichiara l'esistenza dell'emergenza, lo Stato deve tutelare i deboli: tutti, senza se e senza ma e senza, ogni volta, farne una questione di costi economici (*Applausi*). Il MEF se ne faccia una ragione e trovi i soldi necessari. Lo dico a lei, sottosegretario Sileri, perché so che è sensibile alla questione. Impegniamoci tutti per ottenere questo risultato.

Chiediamo, inoltre, al Governo che si faccia definitiva chiarezza, con una norma interpretativa, che specifichi all'INPS che durante tutta l'assenza giustificata per queste ragioni non debba essere mai decurtata o interrotta l'erogazione dell'indennità di malattia. Su questi due aspetti, posso assicurare che insisteremo anche durante la conversione del decreto *green pass* sui luoghi di lavoro quando inizierà l'esame qui in Senato.

Insisteremo anche per far sì che vengano accolti dal Governo altre proposte migliorative di buon senso della Lega: la gratuità dei tamponi almeno per alcune categorie quali i minorenni, coloro che sono impossibilitati a eseguire la vaccinazione a causa di patologie certificate e i disabili; il riconoscimento

della validità, ai fini del *green pass*, dei test salivari rapidi, meno invasivi e meno costosi; la proroga delle certificazioni rilasciate ai soggetti guariti; la richiesta di emanazione del *green pass* anche a seguito di test sierologici per i tanti che hanno avuto il Covid-19 senza essere stati tracciati dal sistema sanitario. Ancora, insisteremo anche su un giusto indennizzo per coloro che sono stati danneggiati dal vaccino.

Chiediamo inoltre che venga eliminato quel limbo in cui sono caduti molti concittadini che, per errori burocratici, disguidi o norme contraddittorie, si trovano ad impazzire per ottenere il *green pass*. Se lo Stato impone che esso sia uno strumento necessario per lavorare e guadagnarsi il pane e non solo per andare al ristorante o a un concerto, lo Stato non si può permettere di danneggiare ingiustamente nemmeno uno dei suoi cittadini. (*Applausi*).

Infine chiediamo più informazione e che sia informazione corretta. Se si arriva oggi necessariamente a forzare la mano sul *green pass* è per via di una comunicazione fallimentare sull'argomento, in campo istituzionale, scientifico e mediatico: troppe notizie discordanti, troppe voci, poca trasparenza nell'informazione. Il Governo dovrebbe far sì che il *green pass* sia visto dai nostri connazionali come uno strumento utile e di buon senso, superando quelle astruse contraddizioni che si sono create, ad esempio, tra chi va in un ristorante e chi, invece, lavora in un ristorante. Il Governo deve spiegare l'utilità e il valore del sistema vaccinale nell'affrontare la pandemia, superando anche quelle contraddizioni che non arrivano dalla politica, ma che sono venute dal mondo dell'informazione, che ha dato voce a presunti esperti e virologi che hanno detto tutto e il contrario di tutto, creando così smarrimento nei nostri concittadini. Il compito del Parlamento sarà invece quello di mantenere bilanciati i vari diritti e libertà previsti dalla Costituzione: i diritti alla salute, al lavoro e all'educazione devono mantenersi in equilibrio e vi invito a lavorare tutti insieme perché nessun cittadino possa vedere compressa anche una sola delle sue libertà che, anche se non servirebbe a ribadirlo, sono state conquistate nel nostro Paese con tanto sudore, sangue e fatica.

Noi della Lega ci siamo fatti carico di portare in Parlamento quel dibattito vero e profondo, presente nella società e che c'è fuori da queste porte, sulla modalità di applicazione del *green pass*, evidenziandone gli aspetti positivi e quelli negativi che possono rendere difficile la vita ai cittadini e alle attività economiche. Alla distorta accusa di voler creare problemi al Governo o peggio ancora di voler mettere a rischio la salute degli italiani, per noi rispondono i fatti e i nostri voti nelle sedi ufficiali. Non siamo qui per creare problemi al Governo o alla maggioranza, ma per dare il nostro contributo per farli emergere e per risolverli, impegnandoci ogni giorno con proposte, ordini del giorno ed emendamenti per migliorare i provvedimenti emanati dal Governo. Noi facciamo proposte per la messa in sicurezza e la ripresa del Paese, non siamo al Governo per parlare di aumento delle tasse, del catasto, di ritorno alla legge Fornero, di *ius soli*, di legge Zan alle o di altre norme ideologiche.

Su questa base il Gruppo della Lega rinnova la piena fiducia al presidente Draghi e al suo Governo. (*Applausi*).

[MAUTONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 111 del 2021 che oggi convertiremo è strettamente correlato al decreto-legge n. 105 del 2021, precedentemente approvato, e va a ribadire, da un lato, la valenza e l'importanza del *green pass* come prerogativa fondamentale per il controllo della diffusione del virus, pur nel rispetto dovuto delle convinzioni e delle scelte personali che ognuno può avere. Dall'altro, lo stesso decreto-legge va a rimarcare con forza che tutto il nostro tessuto sociale, le nostre attività economiche, il nostro stesso modo di vivere e di convivere nelle sue molteplici espressioni non possono che ripartire da un punto fermo che desidero ribadire: la sicurezza di tutti nel rispetto delle idee di ognuno. (*Applausi*).

Il diritto alla salute di ogni cittadino sancito dalla nostra Costituzione non può essere oggetto di ricatti, di pressioni o di forzature. Esso è un bene inalienabile di ognuno e lo Stato lo deve assolutamente tutelare in tutti i modi possibili. La libertà e la sicurezza collettiva vengono sempre prima della libertà e della sicurezza individuale.

Partendo quindi da questo principio basilare, occorre far comprendere - e questo lo si può fare

attraverso una sempre più attenta e capillare campagna di informazione - l'importanza della vaccinazione come *conditio sine qua non* per sconfiggere definitivamente la pandemia. Questa campagna deve servire altresì a far comprendere il significato stesso del *green pass* che non vuole essere una misura coercitiva, un mezzo di discriminazione o addirittura una schedatura. Nella realtà infatti esso rappresenta e dovrà realizzare il vero lasciapassare necessario per riprendersi insieme la socialità, i percorsi formativi scolastici e universitari, le attività lavorative in presenza, senza ansie sproporzionate e fobie eccessive che possono ridurre la stessa capacità di concentrarsi, di svolgere serenamente la propria attività o di realizzare le proprie potenzialità. Tutto ciò sempre ovviamente nel rispetto di ognuno di noi.

Si doveva fare un passo in avanti, non restare fermi su determinate posizioni. Occorreva un meccanismo che tutelasse la sicurezza di tutti e, al tempo stesso, rispettasse le convinzioni del singolo, permettesse alla collettività di ripartire, con la convinzione che la strada intrapresa è quella giusta.

Tutti siamo consapevoli, per esempio, delle tante conseguenze negative che la didattica a distanza ha comportato per i nostri studenti di ogni ordine e grado dal punto di vista psicologico e dei rapporti interpersonali. La didattica a distanza ha anche coinvolto la crescita strettamente culturale e di arricchimento delle conoscenze di ciascuno di loro. La conferma di quanto detto si ha anche dai risultati scientifici dei *trials* clinici per la valutazione dello sviluppo psicologico di tanti bambini e ragazzi dopo circa due anni di didattica a distanza, come si è verificato in diverse zone del nostro Paese, ma anche dalle carenze oggettive evidenziate dalle prove Invalsi, riguardanti lo stesso percorso didattico, gli approfondimenti culturali e il miglioramento del loro *curriculum* formativo.

La ripresa in sicurezza della frequenza in presenza nelle nostre scuole di ogni ordine e grado e delle nostre università, prevista nel decreto-legge n. 111 rappresenta oggettivamente un passo ulteriore in avanti, importante nel progressivo processo di normalizzazione della vita delle nostre collettività. Non più aule vuote. Non dimentichiamoci mai che in ogni scuola vive il nostro futuro.

Sicuramente per un maggior controllo epidemiologico e della diffusione dei contagi sarà anche senza dubbio importante incrementare il numero dei tamponi. Ciò è necessario ed indispensabile per un più attento tracciamento dei contatti ed un più efficace controllo di nuovi focolai eventualmente sviluppati.

Il corretto uso e non abuso dei tamponi, al di là di coloro che hanno deciso di non vaccinarsi - secondo me sbagliando - dovrebbe essere gestito dai medici di medicina generale affinché il loro operato possa indirizzarne il ricorso nei casi realmente necessari per il corretto tracciamento o quando sussistono le condizioni epidemiologiche al loro utilizzo.

Chi arbitrariamente e volontariamente ha fatto e compie scelte personali diverse, difformi da quelle che sono le opinioni comuni diffuse tra gli altri cittadini, se ne assume tutte le responsabilità, gli oneri e gli onori, rispettando le opinioni degli altri cittadini e soprattutto senza mettere in pericolo la loro salute. In democrazia uno dei principi di libertà è contrassegnato dal sottile equilibrio esistente tra il rispetto dei diritti inviolabili del singolo e i doveri che ognuno di noi ha verso la collettività. (*Applausi*) . Sono queste, a mio avviso, al di là delle conoscenze scientifiche e delle valutazioni oggettive sulla situazione epidemiologica attuale, le motivazioni di fondo che, come ha ribadito il nostro presidente Conte, devono spingere alla massima attenzione e al rispetto del *green pass* in tutte le situazioni previste.

Solo con la buona volontà e il contributo di tutti, al di là degli *slogan* propagandistici o per la ricerca di visibilità, si potrà uscire da un periodo tanto difficile per il nostro Paese e il mondo intero.

A conclusione delle succitate considerazioni, annuncio il voto favorevole del Movimento 5 Stelle al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

[CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione ritiene quello sul *green pass* un provvedimento discriminatorio e non fondato su argomenti scientifici.

In Commissione e in Aula abbiamo posto tre questioni, dubitando della validità scientifica dell'unico documento italiano che misura l'asserita riduzione di probabilità di contagio di vaccinati e non vaccinati (unico tema che giustificerebbe la discriminazione imposta con il *green pass*). Non c'è stata data una risposta nel merito, così come alla richiesta che venissero pubblicati giornalmente i dati dei nuovi contagi disaggregati per i casi di vaccinati e quelli di non vaccinati. La mancanza di trasparenza e l'assoluta riduzione del dibattito - sia in Parlamento, che nel mondo scientifico - su questi temi dimostrano che questi provvedimenti hanno una valenza non di tutela della salute pubblica, ma esclusivamente politica.

Sia chiaro a tutti che voi state abdicando a principi fondamentali del nostro ordinamento e state facendo scivolare questo Paese verso una deriva veramente pericolosa.

Resti agli atti che l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione vi ha avvertito e ha fatto di tutto per opporsi a questi provvedimenti abominevoli. (*Applausi*).

[CIAMPOLILLO](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIAMPOLILLO (*Misto*). Signor Presidente, questa mattina, con la proposta di questione pregiudiziale avanzata con il collega Martelli, abbiamo chiarito che l'utilizzo dell'*app* da parte della scuola viola di fatto tutti i regolamenti europei in materia di protezione dei dati sanitari. L'*app* ha avuto infatti un problema tecnico chiamato *data breach*, con la conseguenza che sono emersi informazioni riguardanti gli insegnanti che per due settimane consecutive non avevano fatto il vaccino. Per questo motivo, il decreto-legge non può essere assolutamente convertito e abbiamo presentato la questione pregiudiziale.

Inoltre, con un ordine del giorno che è stato bocciato sempre questa mattina, si chiedeva di fare i tamponi salivari rapidi a tutti gli studenti due volte alla settimana. Secondo la vostra narrazione, il tampone è stato l'unico strumento per garantire la sicurezza fino all'avvento del lasciapassare, mentre ora sembra che la vaccinazione, che esenta da ogni tipo di tampone, garantisca la negatività sempre e comunque. Ciò è però contraddetto dalla letteratura scientifica, che prova il fatto che i vaccinati possono infettarsi o infettare come gli altri. Un tampone negativo rimane l'unica garanzia di negatività e infatti già ci sono parecchie classi in quarantena nella sola Liguria. Cosa vogliamo fare visto che il Governo non ha accettato i tamponi salivari rapidi per gli studenti? Volete di nuovo la DAD?

È notizia di oggi che il Regno Unito fornisce gratuitamente 57 milioni di tamponi salivari rapidi alla popolazione, con il solo scopo di monitorare l'andamento globale della situazione. Il Regno Unito ha fornito i tamponi salivari agli alunni, alle famiglie e agli insegnanti, mentre il nostro Governo di fatto ha detto no.

Avete raccontato che il lasciapassare ha natura sanitaria, ma è falso. Se fosse imprescindibile per la tutela della salute, dovrete spiegarci perché a San Marino non c'è il *green pass*. A San Marino ho mangiato in un ristorante e sono entrato in un museo senza *green pass*. Lì sono ancora tutti vivi, così come in Svezia, dove non è stato fatto neanche un giorno di *lockdown*. La Danimarca, i cui dati delle vaccinazioni sono comunque sovrapponibili ai nostri, ha tolto ogni restrizione. Se, come ripetete, il lasciapassare è uno strumento di libertà, perché ci sono più restrizioni dell'anno scorso?

Per tutti questi motivi, insieme al collega Martelli voterò in maniera estremamente convinta contro questo provvedimento discriminatorio e incostituzionale e contestualmente annuncio la nostra adesione al *referendum* abrogativo di tutte queste norme vergognose che - ripeto - esistono solo in Italia e non ci sono nel resto del mondo.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.
Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo.
Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Nugnes).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Nugnes.
PUGLIA, segretario, fa l'appello.

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente LA RUSSA](#) - ore 12,30 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2395, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	220
Senatori votanti	220
Maggioranza	111
Favorevoli	189
Contrari	31

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 111.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[NATURALE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, è stata un'estate rovente e infinita, anche per gli incendi che quest'anno si sono rivelati più disastrosi di sempre, spesso di natura dolosa, ma troppo spesso dovuti a incuria e a un'estrema superficialità che fa rabbia, perché viene proprio da parte di chi vive questi luoghi, i turisti, che dovrebbero amarli, proteggerli, in quando rappresentano il bello di tante giornate all'aria aperta, pranzi in famiglia o con gli amici; ore felici trascorse in luoghi meravigliosi che, per colpa di alcuni scellerati comportamenti, finiscono in fumo, spariscono per tutti, trasformandosi in un paesaggio lunare.

Un profondo dolore per la costa che bagna il mio territorio. È successo domenica scorsa, in una calda domenica di fine estate, nella bella pineta di Longara in prossimità della Foce Fortore, in Provincia di Foggia, a ridosso della frazione balneare di Lesina. Si tratta di una zona, sito di importanza comunitaria e Zona di protezione speciale, macchia mediterranea altamente frequentata in estate da turisti provenienti da ogni parte d'Italia. Tutta questa zona la vivo da quando ero bambina e molto spesso ho segnalato l'uso improprio che ne veniva fatto: troppe auto di turisti giornalieri, abbandono di rifiuti e non di rado utilizzo di barbecue. Purtroppo, quanto temevo si è verificato: poco tempo fa un piccolo rogo, ora 5 ettari in fumo. I danni sono stati contenuti grazie all'intervento dei Vigili del fuoco, che non mi stancherò mai di ringraziare per il loro incessante impegno.

Una grande speranza anima il nostro lavoro parlamentare per l'esame in questi giorni al Senato del decreto-legge per il contrasto agli incendi boschivi, che interviene con una serie di misure in materia sia di prevenzione che di lotta attiva, al fine di migliorare il quadro normativo esistente. Personale altamente qualificato affiancherà la Protezione civile nel compito di stilare il piano nazionale per il contrasto agli incendi, ponendo particolare attenzione all'uso di strumenti tecnologici innovativi. Tante sono le risorse messe a disposizione, sia l'acquisto di mezzi e per la lotta attiva, sia per il monitoraggio del territorio e per l'Arma dei carabinieri forestali.

Il provvedimento inasprisce anche le sanzioni verso gli scellerati autori di questi atti miserabili e incentiva le collaborazioni per le indagini. È un intervento legislativo di buon impatto, ma lasciatemi dire che la vera svolta per un futuro maggiore rispetto nei confronti della natura e della biodiversità si avrà quando tutte le componenti che concorrono a consolidare la consapevolezza ambientalista

avranno fatto il loro corso, si spera nel più breve tempo possibile. Ora rimane l'angoscia per il grave danno inferto alla nostra terra, che manterrà le sue ferite per anni, ferite che sono anche nostre, non dimentichiamolo. (*Applausi*).

[GAUDIANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signor Presidente, signori senatori, ieri è stata una giornata molto triste per la comunità del mio Paese, il Comune di Albanella in provincia di Salerno. Poco prima di mezzogiorno è scoppiato un incendio rovinoso presso un'azienda di stoccaggio, che tratta per lo più scarti di ferro e rifiuti speciali. L'incendio ha interessato una zona molto vasta, che è stata invasa da una nube di denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del fuoco di Eboli e di Agropoli. Si sono portati sul luogo anche i Carabinieri, che stanno indagando per individuare le cause che hanno scatenato l'incendio.

Il mio ringraziamento va alle Forze dell'ordine e a tutti coloro i quali hanno impegnato le loro energie per la gestione di questo infausto accadimento. Grazie al loro intervento l'emergenza è rientrata già nel pomeriggio di ieri ed è stato possibile circoscrivere l'incendio, evitando che potesse coinvolgere anche il deposito principale del centro di stoccaggio, salvando il territorio da ulteriori rischi ambientali. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno ai cittadini di Albanella, in particolare ai residenti della zona.

Questo drammatico evento ci impone di riflettere attentamente sull'adeguatezza dei livelli di prevenzione negli impianti e sulla necessità di tutelare territori a vocazione soprattutto agricola. La Provincia di Salerno non può più assumersi il rischio di disastri ambientali e correre ancora il pericolo di perdere l'immenso patrimonio delle sue eccellenze agroalimentari. Per questo motivo, con il Presidente della Commissione regionale speciale aree interne della Regione Campania, Michele Cammarano, invitiamo le istituzioni competenti a riflettere attentamente sulla scelta di costruire una nuova centrale per la gestione e il trattamento di rifiuti speciali nel Comune di Albanella. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 6 ottobre 2021

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 6 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 12,45*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti ([2395](#))

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

per il controllo degli accessi nei plessi scolastici i dirigenti d'istituto possono disporre - in luogo delle App di verifica attualmente disponibili - di una piattaforma *software* per il controllo dei Certificati UE Covid rilasciati ai sensi del Regolamento UE 953/21; la piattaforma utilizza i codici fiscali per verificare quali lavoratori sono in possesso di un certificato valido e dunque in regola con i requisiti previsti dal decreto-legge n. 111 del 2021;

nelle scuole si è verificata una violazione dei dati gestiti dalla piattaforma, attraverso la quale i dirigenti hanno accesso all'elenco del personale e possono verificare in qualsiasi momento se costoro dispongano o meno di un certificato valido; ciò significa che quando i dipendenti sono assenti i certificati non validi forniscono implicitamente informazioni che il Regolamento 953/21 impedisce di condividere, in particolare quelle inerenti lo stato di vaccinazione;

infatti, quando gli insegnanti hanno i loro giorni di riposo, è probabile che non siano muniti di un certificato valido ed attivo se ricorrono all'uso di tamponi invece di essere vaccinati o guariti; la prima settimana in cui tali informazioni sono disponibili potrebbe solo significare - indifferentemente - che la durata di validità della vaccinazione o della guarigione è terminata, ma quando ciò si ripete nella settimana successiva non c'è dubbio che questa persona non sia stata vaccinata;

ai sensi del Regolamento UE 953/21, il certificato non deve fornire lo stato di vaccinazione, e ciò vale anche quando il certificato UE è utilizzato per scopi "domestici" (estratto da allegata lettera Commissione europea direzione generale giustizia "*in this context, member States may indeed use the EU digital Covid certificate for domestic purposes, but are required to provide for a legal basis in national law. Such national law must comply with Union data protection law and the principles of effectiveness, necessity and proportionality*") tradotto in questo contesto, gli Stati membri possono effettivamente utilizzare il certificato digitale Covid dell'UE per scopi nazionali, ma sono tenuti a fornire una base giuridica nel diritto nazionale. Tale diritto nazionale deve rispettare il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e i principi di effettività, necessità e proporzionalità); altro problema è il rischio che la piattaforma possa memorizzare dati, pratica vietata dal Regolamento 953/21, che autorizza esclusivamente le applicazioni in modalità di sola lettura del QR Code;

si ricorda infatti che la piattaforma verifica lo stato di validità del certificato dei lavoratori attraverso il loro "codice fiscale" o "tessera sanitaria", ed è pertanto inverosimile che tale processo non finisca per raccogliere e conservare dati; inoltre, non è chiaro dove siano collocati i *server* della predetta piattaforma, che li gestisca ed a quali informazioni tali soggetti avrebbero accesso;

se un dirigente scolastico può (presumibilmente) vedere l'interfaccia solo nella misura in cui ciò sia necessario per il controllo dei dipendenti della scuola, i programmatori e i gestori di *software* che "leggono" la tessera sanitaria possono avere accesso a molte informazioni sensibili senza rispettare nessuno dei requisiti degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 679/16 in materia di trattamento dei dati personali; come anticipato, dalla lettera della Commissione europea direzione giustizia, è chiaro che l'uso domestico dei certificati Covid è consentito esclusivamente se conforme al Regolamento GDPR;

qualora si sia verificata una violazione di quest'ultimo, ed alla violazione non sia più possibile porre rimedio (i dirigenti scolastici sono ora perfettamente a conoscenza di quali dipendenti sono vaccinati e quali no), l'utilizzo delle certificazioni Covid in modalità non conformi al Regolamento UE 679/16 debba essere immediatamente interrotto in ragione della violazione occorsa, ormai non più rimediabile, è possibile che la Commissione europea - già edotta dell'accaduto riguardo il "*data breach*" nelle scuole, e tenuto conto delle necessità del rispetto del GDPR - impedisca l'ulteriore utilizzo della piattaforma; se tale modalità di controllo non è legittima, neppure è consentito votare un decreto-legge che autorizzi l'uso di tali tecnologie, le quali finirebbero inevitabilmente per avallare una modalità di raccolta dati in contrasto con le norme in materia,

e per queste ragioni il Senato delibera di non procedere all'esame del decreto-legge n. 111 del 2021

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti

adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6
AGOSTO 2021, N. 111

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19) - 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "dall'esecuzione del test" sono inserite le seguenti: "antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare" ».

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: « Le attività didattiche » sono sostituite dalle seguenti: « Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « del sistema nazionale di istruzione, e nelle università » sono sostituite dalle seguenti: « educative, scolastiche e universitarie »;

alla lettera a), le parole: « di età inferiore ai sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia » sono sostituite dalle seguenti: « nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale »;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: « o arancione » sono soppresse;

al comma 6:

all'alinea, le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al capoverso Art. 9-ter:

al comma 1, le parole: « e universitario » sono sostituite dalle seguenti: « , delle scuole non paritarie e quello universitario »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni »;

al comma 3, le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « I dirigenti scolastici » sono inserite le seguenti: « , o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, », dopo le parole: « servizi educativi dell'infanzia » sono inserite le seguenti: « e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis », dopo le parole: « scuole paritarie » sono inserite le seguenti: « e non paritarie » e le parole: « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 1-bis »;

al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma *2-bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma *1-bis* spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al

comma 1 »;

dopo il capoverso Art. 9-ter sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-ter.1. - (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo*) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2. - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi

dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 »;

al comma 7, dopo le parole: « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « di cui », dopo le parole: « per quanto compatibili, anche » sono inserite le seguenti: « ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, » e dopo le parole: « di alta formazione artistica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 8, le parole: « di cui commi » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi »;

al comma 9, le parole: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale » e le parole: « convertito con modificazioni in legge » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge »;

al comma 10, le parole: « di 358 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 70 milioni di euro »;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

« 11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi »;

alla rubrica, le parole: « del sistema nazionale di istruzione e nelle università » sono sostituite dalle seguenti: « educative, scolastiche e universitarie ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - (Accesso ai servizi sociali) - 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 9-quater:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: « nello Stretto di Messina » sono aggiunte le seguenti: « e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti »;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio »;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-*bis* del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-*bis*. - (*Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*) - 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*. - (*Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie*) - 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74".

Art. 2-ter. - (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) al comma 482, le parole: "282,1 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "396 milioni di euro per l'anno 2021";

c) al comma 483, le parole: "173,95 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "195,15 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « articoli 9-*ter* » sono inserite le seguenti: « , 9-*ter*.1, 9-*ter*.2 »;

al comma 2, le parole: « commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. - (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti) - 1. All'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: "da SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: "e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio" ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater* ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 »;

al comma 3, le parole: « dei siti istituzionali » sono sostituite dalle seguenti: « dei siti internet istituzionali ».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti:

"15 settembre";

b) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre" ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

ARTICOLI DA 01 A 10 DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO COMPRENDENTE LE
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 01.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « dall'esecuzione del *test* » sono inserite le seguenti: « antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del *test* molecolare ».

Articolo 1.

(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a-*bis*) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-

bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera *a*), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-*ter*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e *1-bis* e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e *1-bis* non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna

vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-*bis* nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.

5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-*bis* spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

5-*bis*. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9-*ter*.1.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-*ter*, commi 1 e 1-*bis*, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1 ».

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale

nazionale predisporre e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-*bis*. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-*ter*, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-*bis*, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11-*bis*. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 1-*bis*.

(Accesso ai servizi sociali)

1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

Articolo 2.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*ter*, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

« Art. 9-*quater*

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

I. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo *Intercity*, *Intercity* Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;
- e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. ».

Articolo 2-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis.

(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 ».

Articolo 2-*ter*.

(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

b) al comma 482, le parole: « 282,1 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 396 milioni di euro per l'anno 2021 »;

c) al comma 483, le parole: « 173,95 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 195,15 milioni di euro per l'anno 2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-*duodecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 16-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « altresì sui dati monitorati » sono sostituite dalle seguenti: « , ove ritenuto necessario, ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Articolo 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 5-bis.

(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: « da SARS-CoV-2 » sono aggiunte le seguenti: « e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio ».

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 7.

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

1. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.

1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subito dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

3. In caso di inoperatività dei siti *internet* istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 8.

(Proroga del contingente « Strade sicure »)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: « 31 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre »;

b) all'articolo 2233-*quater*, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre ».

Articolo 9.

(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola « individua » sono aggiunte le seguenti: « il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero »;

b) al comma 3, dopo le parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal », sono aggiunte le seguenti: « Ministro, anche senza portafoglio, o dal ».

Articolo 9-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

G01.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti;

tale misura agisce nel solco del già convertito decreto-legge 23 luglio 2021, n.105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche;

tale testo, agendo in modo dettagliato e complementare rispetto al citato decreto-legge n. 105/2021 dispone in particolar modo l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a treni a lunga percorrenza, ma anche per l'accesso al mondo scolastico, sia dal lato dipendente che dal lato studente;

come noto, il Green Pass attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il Regolamento (UE) n. 2021 953, istituyente a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi ha prescritto, tra le varie, la non discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, cosa che di fatto avviene in assenza di una gratuità del utilizzo dello strumento dei test antigenici rapidi, anche salivari;

con ulteriori interventi normativi, il Governo ha disposto l'obbligo di certificazione verde anche per accedere ai posti di lavoro, trasformando il costo del tampone, ancorché calmierato, in un costo per l'accesso al lavoro;

poiché la normativa non prescrive l'obbligo vaccinale, ma di detenzione della certificazione verde e questa può essere ottenuta anche mediante apposita somministrazione di test molecolare o antigenico rapido, anche salivare, la situazione nella quale l'esercizio di un diritto ed un dovere come il lavoro, o anche la possibilità di accedere a un costo aggiuntivo rappresenta dei cittadini che vivono in un'area economica COVID-19;

altri Paesi europei come Francia o Danimarca hanno un doppio binario di durata dei test antigenici ai fini della certificazione verde di 72 ore a seguito di test antigenico rapido e 4 giorni in caso di test molecolare:

impegna il governo a:

rendere gratuita la somministrazione di test molecolari e antigenici rapidi, anche salivari, su tutto il territorio nazionale, se del caso con criteri di preferenza per i cittadini meno abbienti ed in ogni caso se propedeutici allo svolgimento di un'attività che richiede obbligo di certificazione verde;

estendere la durata della certificazione verde ottenuta a seguito di risultato negativo a test antigenico rapido, o salivare, a 72 ore ed a 4 giorni in caso di negatività dimostrata a seguito di apposito test molecolare.

G01.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

con l'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, musei, teatri, cinema, scuola, per viaggiare su Intercity, treni ad Alta velocità e aerei è scattata la corsa al test antigenici per chi non è vaccinato;

a contribuire al grande numero richieste di tamponi è stata anche la decisione del governo di calmierare i prezzi, ma su circa 9mila farmacie che effettuano tamponi in Italia, sarebbero circa 6mila quelle che applicano il prezzo calmierato (15 euro per adulti e 8 euro per minori);

tra poche settimane l'obbligo della certificazione verde da Covid-19 scatterà anche per i lavoratori del settore pubblico e privato con paradosso che chi non è vaccinato dovrà pagare per recarsi a lavoro;

in Francia i tamponi sono gratis per i residenti, che devono semplicemente presentare la prescrizione medica e la tessera sanitaria; i tamponi sono gratuiti anche nel Regno Unito, con un kit che si può ordinare sul sito del governo e viene consegnato a casa nel giro di tre giorni, in Spagna i test sono gratuiti negli ospedali per i cittadini spagnoli che presentano sintomi, in Belgio i residenti che non sono stati ancora completamente vaccinati hanno diritto a due tamponi molecolari gratuiti,

anche dove i tamponi sono a pagamento, come in Germania, il costo è di 0,75 centesimi: una famiglia di cinque persone in Germania per valutare la negatività o la positività al Covid acquista una sola confezione di cinque tamponi a 3,75; la stessa famiglia in Italia per acquistare cinque confezioni di tamponi antigenici spenderebbe un totale di 40,00euro;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rendere gratuiti i tamponi fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza; a valutare un'ulteriore riduzione del prezzo dei tamponi.

1.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola «prioritariamente».

1.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Per i soggetti indicati al comma 1, i costi dei tamponi antigenici rapidi necessari per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 sono totalmente a carico dello Stato. Il Governo adotta, entro 15 giorni, i necessari provvedimenti per il rimborso delle prestazioni rese. Ai maggiori oneri per il rimborso totale del costo dei tamponi si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse stanziare per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza."

1.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sopprimere la parola "minime";

b) alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente « d) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia,

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).».

1.4

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, alinea, sopprimere la parola "minime".

1.5

[Angrisani, Corrado, Crucio, Granato](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), le parole da "che frequentano" fino a «dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: "di età inferiore a dodici anni".

1.6

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, alla lettera a) dopo la parola «disabilità» aggiungere le seguenti «riconosciuta ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

1.7

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine ", nonché, esclusivamente in zona bianca, quando i bambini sono seduti al banco".

1.8

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b è sostituita con la seguente: b) è fatto obbligo garantire una distanza interpersonale non inferiore al metro; laddove le condizioni strutturali delle aule non consentano il distanziamento di sicurezza interpersonale, il Dirigente Scolastico procede allo sdoppiamento delle classi.

1.9

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura a distanza («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola;

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 80mila euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, a valere sulle disponibilità del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

1.10

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi per la rilevazione della temperatura corporea («termoscanner») da installare agli ingressi della scuola e dei locali pertinenti.».

1.11

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i servizi di prevenzione sanitaria mettono a disposizione dei dirigenti scolastici, dei responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università, all'interno del protocollo di screening, l'utilizzo di tamponi salivari a cadenza regolare. L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna in tal senso le linee guida relative al protocollo di screening nelle scuole e nelle Università.».

1.12

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) è fatto obbligo per gli istituti dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado di dotarsi di dispositivi smart di monitoraggio continuo della CO2 scientificamente validati e calibrati, per garantire la salubrità dell'aria, di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC) decentralizzati e parametrati al volume dell'ambiente da trattare, per consentire una diluizione significativa degli inquinanti indoor, di sistemi di purificazione/filtrazione dell'aria nanoparticellari in grado di bloccare e inattivare particelle sino a 0,007 micron tramite sistema di purificazione disinfettante (DFS).«.

1.13

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata (VMC) negli ambienti scolastici.».

1.14

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 300 milioni per il 2021, è destinata all'acquisto di test rapidi antigenici e salivari riservati agli studenti di ogni ordine e grado, da effettuare con cadenza quindicinale.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 650 milioni di euro nel 2021».

1.15

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Quota parte delle risorse del "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per

l'anno scolastico 2021/2022" di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, pari ad almeno 200 milioni per il 2021, è destinata alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale riservati agli studenti per i quali sono obbligatori.».

Conseguentemente, all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, le parole: «lo stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021» sono sostituite dalle seguenti: «lo stanziamento di 550 milioni di euro nel 2021».

1.16

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

All'articolo 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2 bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicando le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla Legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziare a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.17

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, fino a cessate esigenze le competenti autorità sanitarie provvedono al monitoraggio epidemiologico all'interno degli istituti scolastici di ogni ordine e grado tramite somministrazione di test salivari rapidi agli alunni e al personale docente e non docente, con cadenza quindicinale.».

1.18

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione.».

1.19

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, possono essere attivate convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.».

1.20

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine ", limitando l'adozione delle misure di quarantena e di isolamento ai soli studenti positivi e alle persone loro conviventi. Per i casi di quarantena individuati ai sensi del presente comma, fino al 30 giugno 2022, si applicano le disposizioni individuate all'articolo 2

del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro".

1.21

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.22

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità» e sopprimere il terzo periodo;

b) sopprimere il comma 6.

1.23

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: da «, ivi inclusa la deroga fino alla fine del comma

1.24

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

All'articolo 1, comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «31 dicembre 2021, ».

1.25

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

"5-bis. All'articolo 3, al comma 4, del Decreto-Legge del 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 aggiungere le seguenti parole "Per l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2021-2022, al fine di promuovere la didattica in presenza, ridurre il fenomeno dell'affollamento delle classi e diminuire il rapporto tra alunni, personale docente, educativo e amministrativo, con decreto legislativo il Governo, sentita la Conferenza Stato-Regioni e le Confederazioni sindacali firmatarie del Patto per la Scuola al centro del Paese del 20 maggio 2021, provvede alla revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 di cui al protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19. Revisione parametri testo unico di sicurezza e salute sul lavoro

1.26

[Angrisani, Corrado, Crucoli, Granato](#)

Precluso

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1.27

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sopprimere il comma 6.

1.28

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sostituire il comma 6) con il seguente:

6) Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisporre e attua un piano di screening effettuato con test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27. Test antigenico rapido su campione salivare della popolazione scolastica.

1.29

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), ed ivi inclusa ai fini del rilascio della predetta certificazione l'effettuazione di test salivari rapidi con esito negativo al SARS-CoV-2, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a sette giorni lavorativi.».

1.30

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso «Art. 9-ter, comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 9, comma 2" aggiungere le seguenti: "oppure la certificazione comprovante l'effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2".

1.31

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, sopprimere il comma 2.

1.32

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 6, capoverso Art. 9-ter, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'Istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con le associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definiscono la disciplina da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario. Il mancato rispetto delle citate disposizioni non può, in ogni caso, comportare la sospensione del rapporto di lavoro.».

1.33

[Crucioli, Angrisani, Corrado, Granato](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso «Articolo 9-ter», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "è altresì, esente dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 il corpo docente e studentesco universitario che

svolga esami e qualsiasi attività didattica o seminariale da remoto".

1.34

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

Precluso

Al comma 6, Capoverso "Art. 9-ter", comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «I soggetti di cui al comma precedente sono responsabili dei danni non patrimoniali cagionati da illecito trattamento dei dati afferenti la salute personale.».

1.35

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nelle scuole di ogni ordine e grado è istituita la figura professionale dello psicologo scolastico, incaricato di sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti, nonché di prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico connessi al perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27.».

1.36

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) effettuazione di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2.

1.37

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 1, sopprimere la lettera a) .

1.38

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «I predetti titolari o gestori nonché i soggetti deputati al controllo delle certificazioni di cui al comma 10 dell'articolo 9, sono esonerati da ogni responsabilità civile e penale connessa all'accesso illegittimo di soggetti che esibiscano certificazioni verdi COVID-19 false e non rilevate dalle verifiche digitali di cui al comma 3 e ad eventuali e conseguenti contagi contratti dai fruitori delle attività o dei servizi di cui al comma 1».

1.39

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: "ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale" aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

1.40

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di garantire la sicurezza del trasporto pubblico locale in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico, Il Ministero della Salute, in accordo con il Ministero dei Trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto avvia una sperimentazione preliminare volta a testare l'efficacia di dispositivi per la sanificazione dell'aria da installare sui condotti dell'aria di ritorno degli impianti di climatizzazione degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale.».

1.41

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

11-ter. Per il personale docente e non docente e per la popolazione scolastica non vaccinata sono previsti tamponi nasali rapidi o salivari rapidi gratuiti a carico dello Stato.

G1.1

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame contiene disposizioni volte a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo;

nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza;

il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale è stato chiamato a predisporre ed attuare un piano di screening della popolazione scolastica;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

tale piano potrebbe supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul

territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l'impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate;

il monitoraggio a campione, previsto in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico 2021-2022, è stato avviato con un carattere di gradualità, in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni o province autonome;

lo stesso potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione sia nelle scuole che nella comunità e limitare, al contempo, i conseguenti provvedimenti di sanità pubblica (quali isolamenti, quarantene o didattica a distanza) che ne potrebbero scaturire; considerato inoltre che:

il piano precisa che le operazioni di approvvigionamento dei materiali necessari per la raccolta dei campioni e l'effettuazione dei test è supportata, in maniera diretta con la fornitura o mediante ristoro finanziario dei costi, dalla Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19, su mandato del Governo e che la struttura medesima è chiamata a distribuire i dispositivi necessari alle Regioni e province autonome in relazione al fabbisogno definito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- di estendere il modello di monitoraggio delle "scuole sentinella", attraverso la somministrazione di test salivari, a tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio nazionale, previo consenso informato da parte dei genitori o tutori degli studenti coinvolti, tenendo conto che la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull'accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal Comitato tecnico scientifico;

- di prevedere, con proprie disposizioni, la somministrazione di test salivari gratuiti per gli studenti anagraficamente inclusi nel Piano nazionale vaccinale, da effettuarsi presso le sedi scolastiche, al fine di permettere la partecipazione dei medesimi alle attività extracurricolari.

G1.2

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Lorefice](#), [Presutto](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame individua misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021 per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività scolastiche e prevenire la diffusione dell'infezione in tutte le istituzioni educative, scolastiche (statali, paritarie e non paritarie) ed universitarie;

in particolare, la lettera a) prevede l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi, nonché per lo svolgimento delle attività sportive;

tra le deroghe per l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, sarebbe opportuno inserire, oltre alle attività sportive, anche le attività che si svolgono negli spazi esterni, dove, con il mantenimento del distanziamento, non c'è il rischio di contagio;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che in tutte le istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento delle attività in spazi esterni, quando è possibile il mantenimento del distanziamento.

G1.3

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il secondo periodo del comma 3, dell'articolo 1, del provvedimento in esame, prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università;

al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

attraverso le certificazioni verdi COVID-19 è possibile verificare che la persona sia stata vaccinata contro il Covid, o in alternativa che sia guarita o abbia ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico, nel pieno rispetto della sua privacy;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire, con atti di propria competenza, che per gli studenti delle scuole e università in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, non vi sia l'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento di attività didattiche, curriculari e universitarie.

G1.4

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto legge in esame, autorizza la spesa di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, al fine di finanziare un'operazione di *screening* per monitorare la diffusione del virus da COVID-19;

in particolare, il comma in oggetto dispone che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di *screening* della popolazione scolastica;

considerato che:

le modalità operative di detto *screening* non sono disciplinate dettagliatamente dal decreto in oggetto, demandandosi detto compito al Commissario straordinario;

al netto dell'indiscussa capacità finora dimostrata dalla struttura commissariale, si ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione di un'attività così importante, che coinvolgerà decine di migliaia di studenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento dei competenti organismi parlamentari in merito alla definizione delle modalità di attuazione del piano di screening di cui in premessa.

G1.5

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto; consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

in attesa di una presa di posizione da parte delle istituzioni centrali, le regioni hanno portato avanti programmi per reallizzare test nella scuola di tipo salivare, come nel caso di Veneto, Marche, Liguria e Lazio, mitigando un rischio che niente del resto può azzerare;

anche dal Comitato tecnico scientifico più voci si sono levate in favore di un utilizzo in chiave di screening, come quella di Sergio Abrignani per il quale i test salivari sono utili in situazioni dove in pochi minuti devi consentire ad un numero elevato di persone di entrare in classe, in aereo o treno; anche per Fabio Ciciliano, medico della Polizia e altro esponente del Cts, i vantaggi di un impiego dei test a scuola saranno rilevanti, poiché « sarà possibile, insieme ad analisi dei tamponi salivari sui ragazzi, eseguite a cadenze regolari, intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l'insorgenza di focolai per consentire alla autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti »;

da uno studio condotto dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù nell'ambito di un progetto pilota sulla diffusione del virus negli istituti scolastici, attraverso la somministrazione di test diagnostici salivari (molecolari) e test da campione ematico a tutti gli studenti, i professori e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, le scuole sono ambienti sicuri: su più di 11 mila test realizzati, sono stati rilevati solo 21 casi positivi, in percentuale lo 0,2 per cento del totale e soprattutto nessun contagio è stato riscontrato all'interno delle aule; anche secondo Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza, accettazione e pediatria generale del nosocomio, « Il nostro progetto conferma che la scuola è un luogo sicuro se vengono rispettate le giuste misure di prevenzione e se viene fatta la corretta educazione sanitaria agli studenti, al personale, ai professori e anche alle famiglie. [...] L'utilizzo periodico dei test salivari si è rivelata un'ottima strategia di monitoraggio, che va senz'altro incoraggiata»;

impegna il Governo

a introdurre un piano nazionale di screening della popolazione scolastica, garantendo periodici test salivari antigenici a personale scolastico e studenti.

G1.6

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 111 del 6 agosto 2021, reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti; in Alto Adige, Lombardia Emilia Romagna, Sardegna e Lazio, ad una settimana dalla riapertura, sono già numerose le classi in DAD, una condizione che a breve potrebbe verificarsi anche nel resto d'Italia,

il piano messo a punto dall'Istituto superiore di sanità e dal governo prevede di testare ogni due settimane 55 bambini e ragazzi (su una popolazione scolastica costituita da 4 milioni e 200 mila studenti), individuati da ogni singola Regione a livello provinciale

sono allarmanti i numeri sulla positività al Covid-19, da nord a sud sono in continuo aumento i casi di studenti positivi al Covid-19 e conseguentemente cresce il numero delle classi che vanno in didattica a distanza;

impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi di allargare la campagna di monitoraggio con l'introduzione di uno screening continuo all'intera popolazione scolastica, effettuato con test antigenico rapido su campione salivare, in modo gratuito, al fine di effettuare interventi tempestivi ed efficaci per il contenimento del Covid 19.

G1.7

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il disegno di legge in esame dispone misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, prevedendo l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico ed universitario, per gli studenti universitari, nonché per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto;

il ritorno a scuola in presenza rappresenta un momento di centrale importanza per lo sviluppo formativo e psicologico degli studenti. È necessario dunque garantire il massimo della sicurezza per essi e per tutto il personale, al fine di scongiurare nuove chiusure;

alcuni componenti del Comitato Tecnico Scientifico hanno suggerito più volte l'utilità dell'utilizzo dei test salivari come metodo di screening valido nelle occasioni in cui si debba analizzare un numero elevato di persone in un breve lasso di tempo. Tale modalità è stata utilizzata in via sperimentale nelle scuole da parte di alcune Regioni (Veneto, Marche, Liguria e Lazio);

Impegna il Governo

a prevedere *screening* della popolazione scolastica studentesca mediante la fornitura e l'esecuzione di almeno due *test* salivari antigenici rapidi settimanali.

G1.8

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

il provvedimento in esame dispone la conversione in legge del decreto legge 6 agosto 2021, n.111 e reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporti.

In particolare, in relazione all'impiego delle certificazioni verdi, all'articolo 1 si prevede che dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale del sistema nazionale di istruzione ed universitario, deve possedere ed esibire la certificazione verde;

tale obbligo, non previsto per gli alunni, è tuttavia esteso agli studenti universitari, molti dei quali, in assenza di vaccinazione, saranno costretti a sottoporsi a continui tamponi supportando a proprie spese i relativi costi, pur di non vedere limitato il diritto allo studio; in assenza, infatti, non potranno accedere agli atenei e, quindi, né seguire le lezioni né sostenere esami in presenza;

nelle ultime settimane molte segnalazioni hanno riguardato le difficoltà riscontrate dai soggetti guariti dall'infezione da SARS COV-2 che in attesa di poter essere vaccinati hanno visto scadere la validità di sei mesi dei loro green pass, subendo le limitazioni che derivano dal mancato possesso della certificazione verde;

a tal riguardo e in ragione delle misure predisposte per prevenire il contagio anche negli atenei, sarebbe utile prevedere la proroga della validità del green pass nei confronti dei soggetti/studenti universitari che, a causa dell'infezione da SARS COV-2, pur non essendo ancora vaccinati, continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi al virus SARS COV-2;

tale misura non solo consentirebbe di non far gravare sugli studenti universitari le spese connesse all'effettuazione di continui tamponi ma offrirebbe altresì una maggiore protezione della loro salute, attese le conseguenze rischiose che la vaccinazione potrebbe cagionare nei soggetti guariti da Covid-19 continuano a presentare una elevata quantità di anticorpi anche a distanza di molti mesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga della validità del green pass in favore di studenti universitari che guariti dall'infezione da SARS COV-2 e a seguito dell'effettuazione di test sierologici, presentano una elevata quantità di anticorpi, al fine di tutelare la salute dei giovani studenti e garantire l'accesso agli atenei

G1.9

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 9 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, reca disposizioni in materia di validità della certificazione verde COVID-19. Al comma 1, lettera a), si specifica che le certificazioni verdi COVID-19 sono quelle comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido, anche su campione salivare, con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

il comma 2 prevede che le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

considerato che:

il "test sierologico" è un test quantitativo che individua, sulla base di un prelievo sanguigno, in maniera specifica, le quantità di anticorpi eventualmente prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 e test sierologico rapido qualitativo, che rileva la presenza di anticorpi prodotti in seguito ad un'infezione da SARS-CoV-2 mediante il prelievo di una goccia di sangue;

evidenze scientifiche sempre più numerose attestano il valore protettivo degli anticorpi neutralizzanti dal rischio di infezione da Sars-cov-2;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di equiparare, ai fini dell'accesso alle strutture di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, alla certificazione verde Covid-19 la certificazione medica attestante l'effettuazione di test sierologico che riveli la presenza di anticorpi IgG in quantità uguale o superiore a una soglia da stabilire con una specifica circolare del Ministero della salute.

G1.10

[Faraone](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

con l'estensione dell'obbligo a tutti i lavoratori, prevista dal nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 settembre, e firmato dal presidente Mattarella il 21, il certificato verde Covid ha assunto un ruolo sempre più importante nella vita sociale e lavorativa dei cittadini;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare *ex post* chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine, anche alla luce delle nuove misure che entreranno in vigore dal 16 ottobre prossimo, appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

ad includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G1.11

[Ricciardi](#), [Mantovani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

la lettera a) di cui al comma 2 dell'articolo 1 reca alcune misure da adottare al fine di prevedere il contagio da Covid-19 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle Università;

in particolare, la citata disposizione stabilisce che è fatto obbligo di utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie", fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

considerato che:

presso molti istituti scolastici l'attività sportiva è praticata al chiuso all'interno dei locali scolastici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire e specificare, anche con provvedimenti di carattere normativo, parametri e criteri sulla base dei quali poter esentare dall'utilizzo dei "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" gli studenti, in specie di età anagrafica omogenea, che svolgono l'attività sportiva extracurricolare al chiuso all'interno di locali scolastici.

G1.12

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

il disegno di legge in esame ha previsto misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia trasporti;

in particolare, il provvedimento estende l'obbligo della certificazione verde per tutto il personale scolastico e universitario, e per gli studenti universitari, così come per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

consentire un ritorno a scuola degli studenti, allontanando lo spettro di nuovi periodi di didattica a distanza è una delle priorità in occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico, non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico;

la vaccinazione pediatrica è a ora al centro delle attenzioni della comunità scientifica: alcuni esperti sostengono che non si può rischiare di creare un danno a bambini sani che nella stragrande maggioranza affrontano l'infezione senza nessuna conseguenza, altri che anche i più piccoli, anche se raramente, possono ammalarsi gravemente di Covid e quindi immunizzare la fascia più giovane della popolazione di fatto riduce ancora di più la circolazione di Sars Cov 2;

il dibattito è aperto e non tutti Stati si comportano allo stesso modo sul tema: In Germania, ad esempio, la commissione specializzata pendente presso il Robert Koch Institut non consiglia di somministrare vaccini in modo generalizzato nella fascia 12 - 17 anni, giudicando, sulla scorta delle evidenze acquisite, che l'impatto della infezione nella fascia in questione sia troppo piccolo per giustificare il vaccino per tutti i bambini sani, tanto più che la sicurezza del vaccino non è considerata ancora sufficientemente documentata nello specifico gruppo di età;

impegna il Governo

a prevedere che l'adozione dei provvedimenti anti-Covid 19 destinati ai soggetti di età inferiore agli anni diciotto e, in particolare, di quelli concernenti la somministrazione vaccinale, sia subordinata alla acquisizione del parere del Comitato etico dell'Istituto Superiore di Sanità reso all'esito della valutazione dei rischi, dei costi e dei benefici connessi all'adozione della medesima.

1-bis.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (*High Efficiency Particulate Air Filter*) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863. I criteri di ripartizione delle risorse dovranno in ogni caso tenere di conto della maggiore esigenza di fornire impianti di filtrazione a tutti gli istituti scolastici situati in aree montane o comunque con temperature invernali particolarmente rigide.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1-bis.0.2

[Corrado, Angrisani, Crucioli, Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 1-ter. (Monitoraggio dell'efficacia nel contrasto al COVID-19 degli impianti di areazione e sanificazione dell'aria nelle scuole).

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto alla trasmissione del virus SARS-COV-2 nelle scuole, è istituito presso il Ministero della salute un fondo, con una dotazione pari a 400 mila euro per l'anno 2021, per avviare una fase di monitoraggio sull'efficacia dei sistemi e impianti di aerazione e sanificazione dell'aria, individuati secondo le modalità di cui al seguente comma 2, da installare all'interno di un campione selezionato di plessi scolastici.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università dell'istruzione e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Cnr, definisce i criteri per individuare il campione di scuole da sottoporre a monitoraggio, i sistemi di aerazione da installare nelle aule, la tipologia e le modalità di raccolta dei dati. Il decreto definisce inoltre la ripartizione delle risorse per l'acquisto degli impianti e la gestione delle attività di monitoraggio.

3. Nell'attività di monitoraggio possono essere sperimentati nuovi e più efficaci sistemi di aerazione e di sanificazione, compresi i sistemi a doppio flusso con aria sterilizzata, sia in entrata che in uscita, mediante raggi UV-(A, B e C).

4. L'attività di monitoraggio è svolta dal Consiglio nazionale delle Ricerche e da istituti di ricerca individuati col decreto di cui al precedente comma. Il Ministero della salute presenta ogni anno una relazione al Parlamento sugli esiti della sperimentazione.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per il medesimo anno, mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

1-bis.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

Articolo 1-ter

(Agevolazioni per l'installazione di impianti e sistemi di filtrazioni HEPA presso gli edifici scolastici)

1. Al fine di semplificare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza negli edifici scolastici, nonché al fine di contenere ulteriormente la diffusione dei contagi e ridurre i disagi vissuti dagli studenti, nello stato di Previsione del Ministero dell'istruzione è istituito, per l'anno 2021, un fondo, denominato "Fondo per l'areazione negli edifici scolastici" con una dotazione di 6 milioni di euro, col fine di finanziare l'acquisto e l'installazione negli edifici scolastici di impianti di purificazione dell'aria a tecnologia HEPA (High Efficiency Particulate Air Filter) ad elevata efficienza di fluidi.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del predetto Fondo, nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863 e mediante criteri di ripartizione che privilegino istituti scolastici con densità di studenti per classe, in termini di metratura delle classi stesse, più elevate.

3. Agli oneri derivanti dalla presente dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 5.

2.2

[Crucioli, Corrado, Angrisani, Granato](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Sopprimerlo.

2.4

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso Art. 9-quater, sopprimere la lettera c).

2.5

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 9-quater, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro della salute definisce, d'intesa con il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 ed il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le necessarie misure per consentire e garantire l'esecuzione di test antigenici rapidi, molecolari o salivari ai fini di conseguimento delle certificazioni verdi COVID-19 necessarie per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1. Nelle more dell'attivazione della certificazione verde, l'attestazione di risultanza negativa al test antigenico rapido, molecolare o salivare, di cui al precedente periodo, è utilizzabile a titolo sostitutivo per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto di cui al comma 1.»

2.6

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nel caso in cui per l'accesso al mezzo di trasporto sia richiesta la preventiva prenotazione anche per la scelta del posto a bordo, sono escluse dal limite di capienza massima, previsto nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico", di cui all'allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, come sostituito dall'ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021, le persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili.»

2.7

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "sono effettuate" aggiungere "dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio".

2.8

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A bordo dei traghetti, aliscafi e mezzi veloci che collegano le isole minori alla terra ferma è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. È, altresì, consentita, anche in deroga al predetto limite di riempimento, l'occupazione di sedili attigui ai soggetti conviventi o con rapporti interpersonali stabili e ai soggetti in possesso di certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità al momento dell'utilizzazione del mezzo di trasporto. I predetti coefficienti sostituiscono i diversi limiti di riempimento dei mezzi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.»

G2.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premesso che:

- il DDL in esame, recante la Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in

materia di trasporti, prevede, al fine di contenere il contagio da Covid-19, tra le altre cose, il possesso obbligatorio della cd. certificazione verde sia per il personale scolastico, sia per l'utilizzo di alcuni mezzi di trasporto;

- in particolare, il possesso della predetta certificazione è obbligatoriamente richiesto: a) sia al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché agli studenti universitari; b) sia per l'accesso agli aeromobili adibiti servizi commerciali di trasporto di persone; alle navi e ai traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; ai treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; agli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; ai autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

considerato che

Nonostante la palese illegittimità della suindicata misura, oltre modo limitativa della libertà personale, la stessa appare comunque pressoché totalmente orientata ad incidere negativamente sulle attività di competenza dei privati, senza che il governo abbia adottato conseguenti, adeguate e coerenti azioni e/o investimenti al fine di prevenire gli assembramenti nei servizi pubblici, sia di competenza statale che locale;

rilevato che

- la finalità perseguita dall'esecutivo con la suindicata misura appare certamente incoerente con la politica generale dello stesso governo, la quale, infatti, risulta orientata ad un netto ridimensionamento dei servizi e degli investimenti statali nei territori: prova ne sia, del resto, che non risulta alcun, adeguato investimento in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, né una revisione del piano di chiusura degli istituti scolastici, entrambi servizi caratterizzati da una forte concentrazione dell'utenza;

ritenuto che

in luogo di misure aventi ricadute esclusivamente sui cittadini, come quella in esame" l'esecutivo avrebbe dovuto consentire il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché rivedere il piano di chiusura e accorpamento degli istituti scolastici, evitando, altresì, la formazione delle cosiddette classi pollaio e pretendendo ipotesi di assembramento dell'utenza che intende usufruire dei predetti servizi pubblici

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere adeguati stanziamenti in favore dei comuni e degli enti locali per il potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché di escludere la chiusura degli istituti scolastici, in particolare presenti nei territori disagiati, evitando così la costituzione di classi oltremodo numerose nelle aree metropolitane.

G2-bis.1

[Mantovani](#), [Pirro](#), [Ricciardi](#), [Coltorti](#), [Guidolin](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395)

premessi che:

l'articolo 2-bis del provvedimento in esame reca disposizioni volte ad estendere l'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Nello specifico si prevede che dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo

vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-*bis*, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;

considerato che:

l'Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento malattie infettive, insieme alla Struttura commissariale per l'emergenza Covid-19 della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, ha elaborato un piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV 2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado tramite una campagna programmata di testing, ovvero di test molecolari su campione salivare, nella popolazione di alunni asintomatici;

il monitoraggio a campione potrebbe costituire uno strumento ulteriore per ridurre la probabilità di diffusione dell'infezione, non solo nelle scuole ma anche nelle strutture sanitarie che ospitano persone in situazione di fragilità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di somministrare test salivari gratuiti a campione ai dipendenti e ai pazienti delle residenze sanitarie assistite (RSA) e delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

2-ter.0.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 2-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le Regioni, a seguito della valutazione dei dati di monitoraggio raccolti dalle Aziende di Trasporto, provvedono alle rimodulazioni rese necessarie dalle condizioni della domanda, volte a decongestionare la capienza dei mezzi di trasporto, con particolare riguardo alle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e preservando un servizio sul territorio rispondente alle esigenze di mobilità territoriali.

2. Presso il Ministero della mobilità sostenibile è istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei competenti Assessori regionali, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l'anno scolastico 2021-2022 tenuto conto dell'andamento dei contagi da COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico.».

2-ter.0.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

2-ter.0.3

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 2-*quater*. (Tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza).

1. Fatti salvi i periodi di divieto di adibire al lavoro le donne di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto-legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021, o, comunque fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, è vietato ai datori di lavoro del settore pubblico e privato di usufruire dell'attività lavorativa delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2. Le lavoratrici in stato di gravidanza comunicano immediatamente lo stato di gravidanza al proprio datore di lavoro il quale ne informa il medico competente che provvede alla verifica.

3. In tutti i casi ove è possibile, i datori di lavoro pubblici e privati adottano modalità per permettere alle donne lavoratrici in stato di gravidanza di svolgere il lavoro agile.

4. Ai datori di lavoro del settore privato di cui al presente articolo presso cui svolgono l'attività lavorativa le lavoratrici in stato di gravidanza è dovuta un'indennità, per tutta la durata dell'astensione dal lavoro durante lo stato di gravidanza, pari all'85 per cento della retribuzione dovuta alla lavoratrice che non svolge il lavoro con modalità agili.

5. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, si applica una sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 20.000.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le misure attuative di cui al presente articolo.».

2-ter.0.4

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*quater*

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, le misure di accoglienza per nuovi migranti non presenti sul suolo nazionale, saranno limitati esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione.».

G2-ter.1

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

l'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio fosse equiparato al ricovero ospedaliero e non fosse computato ai fini del periodo di comperto;

gli effetti della disposizione richiamata sono stati differiti varie volte e, da ultimo, ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto-legge in esame essi sono prorogati sino al 31 dicembre 2021;

la disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata in seguito integrata dalla previsione, contenuta nel comma 2-bis del medesimo articolo, per la quale i lavoratori fragili, sempre sino al 31 dicembre 2021, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione;

il testo in esame oggi recepisce quindi una parte dell'ordine del giorno accolto in questa sede all'A.S. 2382 pochi giorni fa, presentato dal gruppo della Lega;

rimane esclusa dalla normativa vigente la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori inidonei ci sono poi soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste tipologie di soggetti recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

si pone inoltre il problema di tutelare i lavoratori fragili affinché possano conservare l'erogazione dell'indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio, sino alla cessazione dello stato di emergenza;

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per tutti i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da coloro, fra questi, a cui è stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative o che, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 sono comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento;

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza affinché i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, nonché i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, i cui periodi di assenza dal servizio sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comportamento, conservino il diritto a percepire la totale indennità di malattia per tutto il periodo di assenza dal servizio dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza.

G3.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395),

premessi che:

l'articolo 3, lettera c), del provvedimento in esame dispone l'introduzione dell'obbligo di certificazione verde anche per i treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario, passeggeri di tipo Intercity, Intercity-Notte e Alta Velocità

grazie al finanziamento della Commissione Europea, alla Croce Rossa Italiana e al Gruppo

Ferrovie dello Stato è oggi possibile sottoporsi a titolo gratuito a test antigenico nelle strutture predisposte al di fuori delle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze Santa Maria Novella, Palermo, Reggio

Calabria, Torino Porta Nova, Venezia Santa Lucia, Genova Piazza Principe e Napoli Centrale;

il presente provvedimento non introduce alcun esplicito obbligo alla vaccinazione permettendo quindi la possibilità di ottenere la certificazione verde anche attraverso l'esito negativo di test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti;

un tracciamento efficace è uno strumento indispensabile per l'individuazione di contagiati o di eventuali focolai

lo spostamento degli individui non ancora vaccinati attraverso il trasporto regionale non è meno pericoloso - a parità di durata dell'esposizione a un eventuale contagiato rispetto allo spostamento dei medesimi soggetti mediante i servizi ferroviari di cui all'articolo 3 lettera c) del presente provvedimento

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a favorire l'installazione, in tutte le stazioni ferroviarie dei capoluoghi di provincia o in quelle classificate come "silver" da Ferrovie dello Stato e che possono essere collegate da servizi a lunga distanza, di strutture analoghe a quelle citate in premessa al fine di favorire l'effettuazione di test molecolari o antigenici

3.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da «ovvero» fino a «SARS-CoV-2» con le seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.»;

b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.»

4.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole "al 35 per cento di quella massima autorizzata" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro".

4.2

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Sopprimere il comma 3.

4.3

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Al comma 3 sostituire le parole "35 per cento" con le seguenti: "al 50 per cento di quella massima autorizzata e comunque sempre rispettando una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"

G4.1

[Faraone](#), [Parente](#), [Garavini](#), [Sbrollini](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il successo della campagna vaccinale sta consentendo un graduale ritorno alla normalità, fermo restando il rispetto delle minime regole di distanziamento sociale;

e tuttavia, è questo il momento di incentivare al massimo la ripresa economica di tutte le attività economiche e sociali, in maniera da uscire quanto prima dalla crisi che ha investito l'intera comunità mondiale;

a partire dal 2020, sono stati pubblicati plurimi studi e report che hanno tentato di stilare una quantificazione dei danni che hanno investito i singoli settori economici e sociali a partire dallo scoppio della pandemia;

due in particolare sono i settori che hanno risentito in maniera preponderante degli effetti negativi della crisi sanitaria e delle misure restrittive adottate al fine di contenerne le relative derive: il settore della cultura e degli eventi culturali ed il settore dello sport e delle manifestazioni sportive;

volendo soffermarsi su questi due settori, possiamo in questa sede riportare i dati relativi al 2020 contenuti nell'Osservatorio dello Spettacolo SIAE pubblicato durante gli scorsi mesi. Tali cifre hanno fotografato una situazione a dir poco allarmante: gli eventi hanno registrato una diminuzione di quasi il 70 per cento, mentre la spesa del pubblico ha subito un calo maggiore dell'82 per cento;

inoltre, tutti i singoli comparti della cultura hanno subito profonde battute d'arresto: il cinema ha segnato un calo del 70 per cento, analogamente a quanto registrato per il settore teatrale. I concerti musicali, invece, hanno riscontrato una contrazione maggiore dell'83 per cento, e percentuali leggermente inferiori sono state quelle registrate dalle attività da ballo e dalle manifestazioni legate a mostre ed esposizioni, mentre lo spettacolo viaggiante ha subito diminuzioni in misura più contenuta (intorno al 60 per cento);

non meno profondo è stato il prezzo pagato dal mondo sportivo e dagli eventi ad esso collegati: anche in questo caso, gli incassi sono drasticamente diminuiti a causa di una riduzione degli ingressi maggiore del 78 per cento, per un calo della spesa al botteghino di quasi l'84 per cento rispetto al 2019;

considerato che:

è del tutto incomprensibile che, a seguito del successo della campagna vaccinale e dell'introduzione del *Green Pass*, nonché dell'estensione del suo obbligo, siano seguite regolari riaperture di scuole, luoghi lavorativi e di ristorazione, come pure della maggior parte dei luoghi sociali di aggregazione, ma che tuttavia permangano sostanzialmente inalterate le limitazioni inerenti al controllo della capienza di luoghi culturali e dello sport;

è necessario ripristinare il prima possibile la capienza massima per tutti i luoghi della cultura e dello sport, così come richiesto dalla petizione recentemente portata avanti dal gruppo parlamentare Italia Viva,

impegna il governo:

a ripristinare il regolare e completo accesso ai luoghi adibiti ai servizi della cultura e dello spettacolo, nonché dello sport e del benessere, eliminando ogni divieto e limitazione all'accesso e al godimento dei medesimi servizi ovvero al contenimento della capienza di detti luoghi, al fine di consentire l'equa, immediata e generalizzata ripresa anche di queste attività economiche e garantire ai cittadini di usufruire dei relativi servizi, in linea con i recenti successi della campagna vaccinale e la auspicata diminuzione dei contagi nel Paese, e nell'ottica di una ormai imminente uscita dalla crisi

pandemica.

G4.2

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 111 del 2021, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia da COVID-19;

il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del COVID dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati;

in Galizia la giustizia locale ha dichiarato non valido il requisito di possesso del green pass per poter accedere a bar, ristoranti e locali notturni in certe zone della regione spagnola. La sentenza è stata emessa dopo le precedenti decisioni negative espresse dai tribunali di altri territori come l'Andalusia e la Cantabria, in cui i governi regionali avevano tentato di applicare l'obbligo;

Germania, Danimarca, Svezia e molte altre nazioni hanno evitato l'introduzione del green pass; la cultura e lo sport sono allo stremo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di revisionare i parametri di capienza delle sale dei teatri e dei cinema, così come delle manifestazioni all'aperto come negli stadi, garantendo il massimo della capienza, in sicurezza, mantenendo un adeguato flusso economico di ristoro delle perdite subite a causa delle misure governative di contrasto al coronavirus

G4.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2395 di conversione del decreto-legge n. 111/2021 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti,

premessi che:

il provvedimento in esame, all'articolo 4, reca « disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico », consentendo di conseguenza al pubblico la possibilità di partecipare, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore, a tali avvenimenti;

il provvedimento in discussione è entrato in vigore lo scorso 7 agosto e che, successivamente a tale data, in conseguenza del miglioramento delle statistiche legate alla diffusione del COVID-19, in numerosi settori ed attività economiche che prevedono la presenza fisica delle persone, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, è stato disposto un aumento della capienza inizialmente consentita;

il settore relativo alla organizzazione di eventi sportivi e di spettacoli aperti al pubblico è stato tra quelli maggiormente colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID-19 e, di conseguenza, vi è l'assoluta necessità che tali attività possano avere

un sostegno ancora maggiore determinato da un innalzamento della capienza autorizzata;

il decreto-legge in materia di certificazioni verdi, approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 16 settembre e in corso di emanazione, reca disposizioni volte ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde;

lo stato di emergenza sanitaria si avvia alla fase conclusiva, essendone stato disposto il termine per il prossimo 31 dicembre,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di superare l'attuale limite definito in relazione alla capienza autorizzata per la partecipazione ad eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico, fino al 100 per cento della capienza massima.

G4.4

[Mantovani](#), [Ricciardi](#), [Mautone](#), [Trentacoste](#), [Croatti](#), [Coltorti](#), [L'Abbate](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" (A.S. 2395);

premessi che:

l'articolo 4, comma 3, del provvedimento in esame aumenta, a decorrere dal 7 agosto 2021, al 35% della capienza massima autorizzata, la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500;

a differenza di eventi con un numero elevato di persone, dove in alcuni casi recenti non è avvenuto un rigoroso controllo delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in spazi e luoghi con un numero limitato di ammessi, è possibile consentire la sicurezza a livello sanitario anche senza il possesso del Green Pass da parte dei partecipanti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

- tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, di rimodulare il numero degli accessi agli spettacoli ed eventi aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e di musica dal vivo e per gli eventi aperti al pubblico, tra cui fiere, sagre, convegni, spettacoli sportivi, ricevimenti, o che si svolgono in musei, in altri istituti e luoghi della cultura, sulla base delle dimensioni e della capienza degli spazi esterni ed interni dei locali;

- di definire, con opportune disposizioni, risorse per rigorosi controlli delle certificazioni verdi COVID-19, in particolare per gli eventi di grandi dimensioni.

4.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di attività sportiva al chiuso)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le strutture sportive, culturali, ricreative ed educative che svolgano attività al chiuso, sono esonerati dall'obbligo di richiesta del Green Pass ai ragazzi che frequentano regolarmente le scuole di ogni ordine e grado.

4.0.2

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. (Gratuità dei test salivari)

1. Le prestazioni diagnostiche mediante test antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare e sierologico per Sars-Cov-2 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito, da parte del Servizio sanitario nazionale.».

4.0.3

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello)

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività presso i Tribunali e le Corti di Appello, all'interno dei relativi locali e di ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari deve essere garantito un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.».

Conseguentemente, alla rubrica del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e giustizia».

5.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone che non siano ancora in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono accedere ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105, esibendo le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 oppure di un test salivare antigenico che dimostri l'assenza dell'antigene Sars-Cov-2 effettuati entro le quarantotto ore antecedenti all'accesso alle predette attività e servizi.

5.2

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore".».

6.1

[Zaffini, Malan](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole "San Marino" aggiungere le seguenti: "e della Repubblica Federale del Brasile".

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo aggiungendo in fine le parole "e per la Repubblica Federale del Brasile"

6.2

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da "nelle more" fino a "15 ottobre 2021".

6.0.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis. (Disposizioni urgenti per soggetti con protezione anticorpale).

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

»5-bis. Si esclude la somministrazione di alcuna dose di vaccino contro il SARS-CoV-2 e si rilascia certificazione verde COVID-19 ai soggetti che risultano già dotati di protezione anticorpale rilevata tramite un test sierologico quantitativo, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, a prescindere dal tempo intercorso dalla certificazione attestante l'avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, sia per avvenuta vaccinazione con altre vaccino profilassi non somministrate in Italia.

5-ter. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 5-bis ha una validità di sei mesi dall'effettuazione del test, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il test ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. È ammesso il rinnovo della predetta certificazione verde COVID-19, previa conferma della presenza di protezione anticorpale a seguito dell'effettuazione di un ulteriore test sierologico quantitativo.»

7.0.1

[Zaffini](#), [Malan](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis

1. In caso di mancato rilascio della certificazione verde da COVID-19 per responsabilità della pubblica amministrazione, chiunque voglia accedere ai servizi per i quali è richiesto il possesso della medesima certificazione, è tenuto ad esibire una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, si attesta il possesso di una delle certificazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.»

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2395

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo nel presupposto della correttezza delle stime sull'andamento della campagna vaccinale per il personale scolastico e sulla quantificazione degli oneri per le supplenze.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e Missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Airola, Alderisi, Auddino, Bagnai, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bellanova, Binetti, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Buccarella,

Campagna, Cangini, Cantu', Carbone, Cario, Casolati, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cioffi, Cirinna', Corrado, De Poli, De Vecchis, Di Girolamo, Di Marzio, Di Nicola, Donno, Endrizzi, Fazzone, Ferrero, Florida, Fusco, Galliani, Ghedini, Giannuzzi, Laus, Leone, Marti, Masini, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Ortis, Pagano, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Rauti, Rojc, Ronzulli, Schifani, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Siri, Sudano, Turco, Vaccaro, Valente, Vanin e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli e Nugnes, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

È considerato in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, il Senatore: Nocerino.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Nocerino; cessa di farne il senatore Patuanelli, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Corbetta;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Patuanelli, sostituito in quanto membro del Governo dal senatore Corbetta; cessa di farne la senatrice Nocerino.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori De Falco Gregorio, Nugnes Paola

Abrogazione del reato d'immigrazione clandestina (2398)

(presentato in data 22/09/2021);

senatore De Falco Gregorio

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (2399)

(presentato in data 22/09/2021);

senatore Parrini Dario

Disposizioni per l'adeguamento della composizione degli organismi bicamerali alla riduzione del numero dei parlamentari di cui alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (2400)

(presentato in data 23/09/2021).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 21 settembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri (n. 305);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA (n. 306);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano (n. 307);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano (n. 308);

lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza

(di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) (n. 309).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono stati deferiti - in data 22 settembre 2021 - alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione entro 30 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le ordinanze 27 e 28 agosto 2021, recanti, rispettivamente, "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" e "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 30 agosto 2021.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 956).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 20 agosto 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 957).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 27 agosto 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto.

Ha altresì trasmesso l'ordinanza 27 agosto 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 agosto 2021.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 958).

Il Ministro della salute, con lettera in data 21 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 3 settembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 959).

Il Ministro della salute, con lettera in data 22 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*bis*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, riportati nel verbale del 10 settembre 2021 della Cabina di regia istituita ai sensi del medesimo decreto.

Ha altresì trasmesso l'ordinanza 10 settembre 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sicilia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 dell'11 settembre 2021.

La predetta documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli Senatori (Atto n. 960).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2021) 548 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Nuovo *Bauhaus* europeo - Bello, sostenibile, insieme (COM(2021) 573 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alla 7a e alla 14a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettere in data 20 e 22 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, rispettivamente:

la deliberazione n. 15/2021/G riguardante l'"Equa riparazione per ingiusta detenzione ed errori giudiziari". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 961);

la deliberazione n. 16/2021/G riguardante il "Funzionamento dei centri per l'impiego nell'ottica dello sviluppo del mercato del lavoro". La predetta deliberazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 962).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Emilia Romagna in relazione al problema del riconoscimento del campo profughi di Lipa (Bosnia Erzegovina) come emergenza umanitaria, per sollecitare il Governo ad inviare aiuti alle persone e a promuovere a livello europeo e internazionale soluzioni strutturali efficaci in tema di migrazione che prevengano l'insorgere di codeste situazioni inaccettabili.

Il predetto voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (n. 65).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Marco Preioni da Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) chiede che non siano approvati il disegno di legge A.S. n. 835 ed altri recanti disposizioni in materia di lite temeraria (Petizione n. 926, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

modifiche all'articolo 178 del codice di procedura penale nel senso di prevedere, tra le cause di nullità di ordine generale, la omessa notifica della notizia di reato all'indagato di cui agli articoli 349 e 350 del c.p.p. (Petizione n. 927, assegnata alla 2a Commissione permanente);

modifiche all'articolo 2700 del codice civile in materia di efficacia dell'atto pubblico e, in particolare, garanzie avverso gli errori eventualmente contenuti negli atti notarili (Petizione n. 928, assegnata alla 2a Commissione permanente);

il signor Rolando Terreni, a nome dell'Associazione "I ragazzi di Cerbaiola", chiede che siano sollecitamente approvati i disegni di legge in materia di *caregiver* familiare (Petizione n. 929, assegnata alla 11a Commissione permanente);

la signora Lorien Piazza da Caltanissetta chiede l'estensione da 6 a 12 mesi del periodo di validità della certificazione verde COVID-19 per le persone guarite dal virus (Petizione n. 930, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Rosario Melissa da Giarre (Catania) e numerosissimi altri cittadini chiedono interventi urgenti a sostegno degli Enti pubblici e dei cittadini per contrastare le problematiche derivanti dall'accumulo

nei territori di lapilli e cenere provenienti dal vulcano Etna (Petizione n. 931, assegnata alla 13a Commissione permanente);

il signor Giuseppe Barone da Roma chiede che non venga introdotto l'obbligo di vaccinazione contro il virus COVID-19 e l'eliminazione dello strumento della certificazione verde COVID-19 (Petizione n. 932, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Fede ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00416 del senatore Iwobi ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 17 al 23 settembre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 117

DESSI: sulla vicenda di una famiglia italiana proprietaria di beni immobili nella Repubblica di Capo Verde (4-05581) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LANNUTTI: sui casi di recensioni negative e scorrette su TripAdvisor (4-05923) (risp. GARAVAGLIA, *ministro del turismo*)

LANNUTTI ed altri: sulla morte del *cameraman* Mario Biondo a Madrid il 30 maggio 2013 (4-05685) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

MALLEGNI: sui rapporti tra Italia e Emirati arabi uniti (4-05739) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

URSO: sulla detenzione in Sudan di un imprenditore italiano accusato di frode (4-05534) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

Interpellanze

[DE BERTOLDI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal quotidiano "la Repubblica", il progetto di trattato di cooperazione rafforzata tra Italia e Francia, noto come "trattato del Quirinale" che dovrebbe essere firmato entro la fine dell'anno in corso, sarebbe già stato (anche se in bozza) approvato da parte del Governo francese e al momento sottoposto all'esame del nostro Paese, per le ultime correzioni;

il quotidiano evidenzia che il contenuto del trattato intenderebbe prevedere una cooperazione tra Roma e Parigi a più livelli: dalla difesa, all'industria, dall'energia, alle politiche europee sui migranti, nonché la riforma del patto di stabilità;

l'economista ex Ministro dell'economia e delle finanze negli anni '80, Francesco Forte, nel corso di un'intervista pubblicata il 16 settembre 2021 dal quotidiano "Italia oggi", ha evidenziato profonde contrarietà in merito alla condivisione del trattato, in relazione alle conseguenze derivanti dai rapporti più stringenti tra l'Italia e la Francia, in grado di costituire seri problemi dal punto di vista bancario, petrolifero e tecnologico;

Forte ha rilevato come nel nostro sistema bancario ci sia già una forte influenza francese, che può ulteriormente aumentare, aggiungendo inoltre che gli interessi confliggenti delle compagnie petrolifere Eni e Total, nel Nord Africa e nel Mediterraneo, rischiano di arrecare ulteriori effetti negativi e penalizzanti per il nostro sistema Paese;

il diverso livello di *golden share* (ovvero l'istituto giuridico in forza del quale uno Stato, a seguito del processo di privatizzazione di un'azienda pubblica, riserva poteri speciali al fine di tutelare la collettività) esistente tra i due Paesi, ha aggiunto Forte, comporta inoltre il rischio, con estrema facilità, che un'azienda italiana passi in mano francese, più che il contrario;

al riguardo l'ex Ministro ha posto seri dubbi sulla necessità che il trattato possa essere firmato dal nostro Paese (peraltro nel corso del semestre bianco), aggiungendo fra l'altro che l'Italia non dovrebbe più sottoscrivere trattati bilaterali con altri Paesi europei, ma occorrerebbe approvarne uno europeo multilaterale, considerato che (non essendoci più un interesse americano in ambito mondiale) è necessaria una politica comune europea di difesa, in grado di definire un trattato che includa tutti i Paesi dell'Unione europea o quanto meno i principali;

tali osservazioni, a giudizio dell'interrogante, appaiono pertinenti e condivisibili e rientrano all'interno

di un più ampio quadro, caratterizzato da un processo in corso da diversi anni della vendita di importanti assetti proprietari di aziende italiane: dalla moda, all'agroalimentare, alla finanza, al settore assicurativo, oltre a società operanti in settori pubblici considerati strategici, per il sistema Paese, senza che i Governi succedutisi nel nostro Paese (in particolare quelli della presente Legislatura) abbiano posto in essere adeguati e rigorosi interventi volti a tutelare e salvaguardare gli interessi nazionali di rilevanza generale;

l'interrogante al riguardo evidenzia come, tra il 2015 e il 2016, proprio la Francia ha effettuato operazioni di acquisizione di quote in Italia per 5 miliardi di euro, nei confronti di Telecom Italia e Mediaset; inoltre, come sin dal 2006, la stessa Francia abbia acquisito quote d'impresе italiane per circa 52 miliardi di euro, rilevando 185 aziende; così come anche l'alta finanza italiana è divenuta sempre più transalpina, considerato che Unicredit ha venduto, nel 2017 per poco meno di 4 miliardi di euro, la sua Pioneer (un'ottima società di gestione del risparmio con 200 miliardi di euro di proprietà italiana) alla francese Amundi;

l'interrogante rileva altresì come nel settore del credito e della finanza non si riscontrano invece operazioni in direzione opposta, ovvero acquisizioni da parte di banche italiane in Francia (basti pensare alle operazioni BNL-BNP e Cariparma-Crédit agricole che oggi stanno generando buoni risultati sul territorio italiano da parte dei francesi, peraltro senza grandi sforzi finanziari);

ulteriori criticità si rinvengono a parere dell'interrogante anche nella recente vendita della Borsa italiana ad Euronext (il gestore di mercato francese che rappresenterà la principale infrastruttura di mercato paneuropea con una capitalizzazione di mercato complessiva di 5,6 trilioni di euro e circa 1.890 società quotate), senza che il Governo italiano abbia attivato le procedure normative previste dal *golden power*, come invece avrebbe dovuto fare, considerati i rischi derivanti dalle conseguenze per la stabilità finanziaria e in particolare dei nostri titoli pubblici,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se, considerata l'importanza internazionale del trattato di cooperazione con la Francia per il nostro Paese, non ritenga opportuno informare il Parlamento nelle sedi competenti;

se infine, in relazione alle osservazioni richiamate, che evidenziano un quadro negativo e penalizzante per il nostro Paese, non ritenga urgente e necessario intervenire anche in sede europea, al fine di sospendere ogni procedura legata al trattato tra Italia e Francia, considerati gli evidenti squilibri che verrebbero a determinarsi per il nostro Paese, in ambito nazionale ed europeo.

(2-00091)

Interrogazioni

[MATRISCIANO](#), [NOCERINO](#), [ROMANO](#), [CATALFO](#), [GUIDOLIN](#), [ROMAGNOLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ai sensi del decreto legislativo n. 207 del 1996 è stato istituito l'indennizzo per la cessazione delle attività commerciali in crisi, che è stato, poi, più volte esteso e prorogato;

la misura consiste in un indennizzo corrisposto mensilmente, pari al trattamento pensionistico minimo (l'importo per il 2019 è di circa 513 euro), in occasione della cessazione definitiva di specifiche attività commerciali in favore dei titolari o collaboratori di un'impresa commerciale in crisi i quali, costretti alla chiusura dell'attività, non risultino ancora in possesso dei requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia;

ai sensi dell'art. 1, commi 283 e 284, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), la misura è stata resa strutturale con decorrenza 1° gennaio 2019;

considerato che:

con la circolare n. 77 del 24 maggio 2019, l'INPS, nel fornire istruzioni e chiarimenti su quanto disposto ai sensi della citata legge n. 145 del 2018, ha incluso tra i requisiti per accedere al beneficio la cessazione dell'attività dopo il 1° gennaio 2019;

la precedente proroga si era interrotta al 2016, erano rimasti dunque esclusi dal beneficio tutti coloro che avevano dovuto chiudere la propria attività commerciale tra il 2017 e il 2018, nonostante avessero contribuito al versamento della maggiorazione dello 0,09 per cento dell'aliquota contributiva;

con l'articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 101 del 2019, convertito dalla legge n. 128 del 2019, la possibilità di ricevere l'indennizzo economico è stata estesa anche a coloro che hanno cessato definitivamente la propria attività commerciale tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018; con circolare n. 4 del 13 gennaio 2020, l'INPS ha fornito chiarito che a partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della citata legge n. 128 del 2019, possono presentare domanda di indennizzo, ai sensi della legge n. 145 del 2018 e successive modificazioni e integrazioni, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 207 del 1996 e rinviando, per quanto riguarda requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità, alle istruzioni già fornite con la circolare n. 77 del 2019;

per una circoscritta platea di soggetti interessati questo significa che pur avendo essi conseguito i requisiti anagrafici nel 2017 ma avendo cessato l'attività lavorativa prima, ad esempio, nel 2016, sono comunque esclusi dal diritto all'indennizzo;

l'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale è una prestazione economica, cui tutti coloro che esercitano l'attività commerciale contribuiscono con il versamento di una maggiorazione, finalizzata ad accompagnare fino alla pensione di vecchiaia coloro che lasciano definitivamente l'attività;

considerato altresì che della problematica è stato investito anche il Presidente del Consiglio dei ministri che si è impegnato a rappresentare al Ministro in indirizzo le criticità che questa categoria sta affrontando,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché siano stanziati, nel prossimo disegno di legge di bilancio, i fondi necessari a risolvere la problematica.

(3-02834)

[SICLARI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

la località Cannitello di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), a causa del fenomeno erosivo della costa, ma anche a causa di lavori di difesa della costa progettati o eseguiti male, si trova in elevatissimo rischio di catastrofe con il mare a ridosso delle abitazioni e quindi con gravissimo ed imminente pericolo per le persone e per le cose;

durante la stagione invernale la zona è soggetta a violentissime mareggiate, come quella del 1981 che determinò la morte di 2 persone;

l'intervento immediato, tempestivo e risolutivo del Governo per la messa in sicurezza dei residenti e dei caseggiati appare necessario, dovuto e improcrastinabile al fine di scongiurare tragedie;

immediatamente dopo va predisposto un progetto in sinergia con gli enti competenti, Regione Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Villa San Giovanni, al fine di risolvere la problematica in maniera duratura, anche con la previsione di un'idonea struttura commissariale che agisca di fronte all'inerzia degli enti preposti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda predisporre ed attuare un intervento immediato, tempestivo e risolutivo per la messa in sicurezza dei residenti e dei caseggiati ed inoltre elaborare un progetto in sinergia con gli enti competenti, Regione Calabria, Città metropolitana di Reggio Calabria e Comune di Villa San Giovanni, al fine di risolvere la problematica in maniera duratura, anche con la previsione di un'idonea struttura commissariale che agisca di fronte all'inerzia degli enti preposti.

(3-02835)

[SICLARI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della transizione ecologica e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

in riferimento alla situazione di criticità derivante dall'attraversamento di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) da parte di mezzi pesanti, era stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3296 del 19 giugno 2003, che prevedeva una serie di interventi, che però non hanno risolto l'emergenza che continua a permanere con grave danno alla salute dei cittadini villesi che sopportano i disagi del passaggio dal centro cittadino di circa 4 milioni di veicoli annui senza alcun indennizzo o vantaggio;

da ultimo, con il trasferimento dei fondi residui al bilancio del Comune deve essere realizzato il "polmone di stoccaggio dei mezzi pesanti" nei pressi dello svincolo autostradale dell'autostrada A2, opera indispensabile per evitare, nei periodi di intenso afflusso, lo stazionamento di mezzi pesanti all'interno del territorio cittadino, e devono essere eseguiti i lavori per il completamento del parcheggio di via Mazzini destinato prevalentemente all'uso dei pendolari che attraversano lo stretto senza veicoli, nonché in presenza di economie all'installazione delle centraline per rilevare la qualità dell'aria; tuttavia, l'opera risolutiva della problematica sarebbe la realizzazione dei nuovi approdi a sud dell'attuale porto di Villa San Giovanni, così da consentire l'accesso al porto direttamente dalla bretella autostradale, unitamente ad una tassazione, a carico delle compagnie di navigazione, che "ristorasse" la popolazione residente della piccola cittadina di meno di 14.000 abitanti del passaggio di milioni di veicoli in termini di inquinamento ambientale, acustico ed atmosferico; tutto ciò in prospettiva della realizzazione del ponte sullo stretto;

gli interventi, inseriti nel PNRR e quelli di dettaglio richiesti dall'Autorità di sistema portuale dello stretto di Messina, da ANAS e da FSI, si muovono in linea opposta, ritardando la realizzazione del polmone (ANAS, cui era stato affidato dal Comune l'incarico di progettazione e realizzazione fin dal marzo 2019, quindi oltre due anni senza alcun risultato), boicottando la realizzazione degli approdi a sud (Autorità di sistema portuale, che propende per la ristrutturazione dell'attuale porto con accesso sempre dal centro cittadino) ed impedendo lo sviluppo turistico della città (FSI che non rimuove i binari dismessi ed in disuso della ferrovia, non progetta lo spostamento a monte della ferrovia, impedendo l'accesso al mare per svariati chilometri di costa e comunque "allontanando" la città dal mare),

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano predisporre ed attuare in tempi brevi gli interventi necessari a liberare la città di Villa San Giovanni dall'inquinamento ed a consentirne lo sviluppo della vocazione turistica, ed in particolare attraverso, nell'immediato, l'introduzione della tassa ambientale o ecologica legata al flusso veicolare da e per la Sicilia, la progettazione e realizzazione del polmone di stoccaggio dei mezzi pesanti, nel medio periodo, la progettazione e la realizzazione dei nuovi approdi a sud e nel medio-lungo periodo la progettazione e la realizzazione del ponte sullo stretto.

(3-02836)

[D'ARIENZO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

presso l'ospedale di Borgo Trento (Verona) nel reparto di radioterapia oncologica, non sono ancora presenti gli ascensori, nonostante i lavori di ristrutturazione in corso di esecuzione da almeno 5 anni, il completamento di un piano con accettazione, sette ambulatori e il *day hospital* perfettamente arredati e funzionanti;

ciò ne rende impossibile l'utilizzo per le ovvie difficoltà legate al trasporto dei pazienti;

la realizzazione degli ascensori è prevista entro la fine del 2022, e ciò rende, di fatto, poco utilizzabili spazi di elevata qualità;

premessi inoltre che:

l'acquisto di un acceleratore ibrido (una risonanza magnetica accoppiata ad un acceleratore lineare), approvato dalla Regione nel mese di agosto 2020 con finanziamento dedicato di oltre 10 milioni euro, è stato sospeso, perché i luoghi dove era previsto che fosse installato sono stati destinati ad altro scopo; il mancato acquisto di questa apparecchiatura all'avanguardia da parte dell'ospedale di Verona (presente al momento solo presso gli ospedali "Gemelli" e "Negrar") renderà impossibile procedere a quelle cure altrimenti realizzabili fin dall'inizio del 2021;

l'acceleratore è fondamentale per il trattamento delle neoplasie del pancreas, per il quale Verona rappresenta un'eccellenza a livello nazionale;

premessi altresì che:

a conoscenza dell'interrogante, risulta che la TC di simulazione (apparecchiatura fondamentale per la radioterapia), la cui gara è stata conclusa nel mese di ottobre 2020, non sia stata ancora installata e che non siano neanche iniziati i lavori di ristrutturazione degli ambienti nei quali sarà ospitata;

attualmente, presso il reparto di radioterapia sono in funzione 4 acceleratori lineari di cui 2 molto

datati (con età superiore ai 15 anni), ma, nonostante la loro sostituzione sia necessaria, non risulta alcuna richiesta presentata a tal fine alla Regione e, considerati i tempi necessari per fare la richiesta, per acquisto e per l'installazione, ciò rende certi almeno altri 3 o 4 anni di attesa prima di poter utilizzare un nuovo acceleratore, quando i "vecchi" acceleratori saranno ulteriormente datati; considerato che si registra una grave carenza di personale medico in grado di completare l'organico e garantire l'efficienza e la piena funzionalità di un reparto così importante, si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire il funzionamento ottimale dell'ospedale di Borgo Trento.
(3-02837)

[LOREFICE](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che da molti anni la gestione dei rifiuti in Sicilia vive nell'emergenza e la stessa Regione ha tra le più basse percentuali di raccolta differenziata in Italia. Per ovviare a questa situazione, il Governo regionale ha recentemente approvato il nuovo piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia, approvato con decreto presidenziale 12 marzo 2021, n. 8, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, supplemento ordinario del 9 aprile 2021. Esso prescrive che "la realizzazione di nuovi impianti non deve determinare impatti tali da provocare effetti negativi per la salute e per le componenti ambientali fondamentali, quali acqua, aria, suolo flora e fauna, tutelando il paesaggio, il patrimonio storico e artistico, i territori agricoli, i sistemi idrici e le aree fragili"; considerato che:

in contrada Timpazzo, all'interno del sito "Natura 2000" del territorio gelese, da circa 20 anni opera una discarica, nel tempo trasformata in piattaforma polifunzionale per il deposito e il trattamento dei rifiuti che, nel corso degli anni, ha subito numerosi interventi di ampliamento, ultimo dei quali autorizzato nel 2013 e sottoposto a diversi vincoli a seguito dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) regionale che lo ha autorizzato;

recentemente la Regione, in palese violazione della normativa europea, pur accertando il mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA vigente da parte del gestore pubblico e ignorando il parere contrario del direttore della riserva naturale orientata "Biviere di Gela", quale soggetto pubblico deputato al rilascio dei pareri di legge per i progetti ricadenti nell'area, ha autorizzato una modifica sostanziale della discarica, consistente in un nuovo ampliamento dei volumi della stessa (più 700.000 metri cubi vasca E), con grave impatto sugli ecosistemi tutelati presenti nel sito e un altrettanto grave impatto sui cittadini dei comuni del comprensorio;

nel medesimo parere l'ente gestore della riserva denunciava anche la violazione dell'articolo 5, comma 1, lett. k), del decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede che nelle zone di protezione speciale (ZPS) è vietata la realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termini di superficie;

tenuto conto che:

la realizzazione originaria della discarica di Timpazzo e tutti i successivi ampliamenti con nuove installazioni impiantistiche risultano in contrasto con gli indirizzi strategici del piano di risanamento ambientale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1995 (all. 1);

detti ampliamenti e installazioni di impianti nel sito di Timpazzo risultano anche in contrasto con un altro strumento di pianificazione territoriale sovraordinato, in quanto previsto dalle direttive UE, ovvero il piano di gestione della rete Natura 2000 "Biviere Macconi di Gela", approvato dalla stessa Regione con decreto del direttore generale n. 465 del 31 maggio 2016;

considerato che:

la chiusura della discarica della Sicula trasporti a Lentini e le normative speciali dovute all'emergenza sanitaria da COVID-19 hanno fatto sì che la Regione autorizzasse un aumento della capacità di conferimento nella discarica di Timpazzo, la quale ha visto incrementare di oltre il 100 per cento la quantità di rifiuti ammissibili su base annua, passando dalle 450 tonnellate previgenti alle 950 attuali. Anche tale aumento si pone in aperto contrasto con la normativa speciale che consente un aumento massimo della capacità di stoccaggio massimo del 50 per cento, come specificato dalla circolare

ministeriale recante "Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell'emergenza COVID 19 del 27 marzo 2020";

a gestione dei rifiuti da parte della Regione si è dimostrata fallimentare sotto tutti i punti di vista, facendo emergere in maniera chiara la totale incapacità di programmazione e gestione dell'ordinario e costringendo la popolazione a vivere in uno stato di costante emergenza;

rilevato che:

già in anni passati nell'impianto sono state accertate a seguito di controlli delle autorità competenti numerose e ripetute violazioni delle prescrizioni per l'esercizio dell'impianto previste dall'AIA del 2013 con grave danno all'ambiente, ai cittadini gelesi e del comprensorio;

l'ampliamento della discarica, inoltre, va a impattare su un territorio già profondamente colpito a livello ambientale dalla presenza del petrolchimico e segnato da una grave crisi economica dovuta alla mancata riconversione economica a seguito della chiusura degli impianti della raffineria di Gela, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda agire, nell'ambito delle proprie competenze, per evitare l'ampliamento della discarica sita in contrada Timpazzo e quindi la commissione di azioni palesemente in contrasto con le direttive UE in materia di economia circolare e di protezione della rete ecologica Natura 2000;

se non ritenga opportuno attivarsi per assicurare la conservazione di un sito naturalistico di grande importanza per la flora e la fauna che ospita e nell'interesse dei cittadini.

(3-02838)

[BRUZZONE](#), [BORGHESI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la Lega per l'abolizione della caccia ha proposto il ricorso al TAR Lombardia su due atti inerenti al calendario venatorio regionale, richiamando i contenuti del parere ISPRA, di cui al prot. n. 18063 del 12 aprile 2021;

il TAR Lombardia, con decreto del 21 settembre 2021, n. 00969/2021, ha sospeso in via cautelativa gli atti impugnati e di conseguenza sospeso l'esercizio dell'attività venatoria, sostenendo i motivi cautelari collegati al parere ISPRA per la parte inerente al prelievo venatorio nel mese di settembre;

il parere dell'ISPRA appare, a giudizio degli interroganti, di contenuto più pretestuoso che scientifico; viene ad esempio dato parere favorevole al prelievo venatorio da appostamento di alcune specie, escludendo tuttavia da queste il tordo bottaccio, notoriamente in stato di buona salute e senza rischio di dipendenza dei nuovi nati dai genitori;

la sospensione della caccia in Lombardia sta comportando gravi problemi di natura sociale, culturale ed anche economica nei confronti di una categoria, che in molte province si identifica con la storia e la tradizione del territorio, verso il quale compie una costante opera di tutela e di conservazione,

si chiede di sapere quale sia la posizione dei Ministri in indirizzo in merito al parere espresso dall'ISPRA, il quale si pone in contrapposizione con i contenuti della legge n. 157 del 1992, per la parte relativa al periodo di caccia, e ai molteplici pareri scientifici prodotti da altri istituti riconosciuti, senza tener conto delle normali tempistiche delle fasi riproduttiva e *post* riproduttiva della specie tordo bottaccio e dell'evidente minimo disturbo alla fauna selvatica arrecato dalla caccia da appostamento.

(3-02840)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[NATURALE](#), [MANTOVANI](#), [MARINELLO](#), [FERRARA](#), [LANZI](#), [L'ABBATE](#), [VANIN](#), [PAVANELLI](#), [DONNO](#), [AGOSTINELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [GALLICCHIO](#), [LOREFICE](#), [PELLEGRINI Marco](#), [PRESUTTO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.* - Premesso che:

l'area geografica situata nella fascia occidentale della provincia di Foggia, i monti della Daunia, è costituita da una catena montuosa lungo l'orlo orientale dell'Appennino campano, che occupa circa il 31,6 per cento del territorio dell'intera provincia, nel quale sono dislocati 30 comuni di piccole dimensioni;

in quest'ampia area montuosa, con pochi abitanti e un numero ridotto di attività economiche,

catalogabile fra le aree interne, le infrastrutture per i servizi di telefonia (fissa e mobile), unitamente alla rete di connessione *internet*, attualmente non sono in grado di offrire una qualità di servizio sufficiente rispetto alle esigenze delle comunità, con inaccettabili e prolungate interruzioni dei servizi di telefonia e di connessione, nonostante in molti dei comuni dei monti Dauni è presente una rete di connessione a banda larga e ultra larga, realizzata dalla TIM, e in altre località è in fase di progettazione o di realizzazione la rete a banda ultra larga di proprietà pubblica, realizzata da Open Fiber;

il piano nazionale per la banda ultra larga (modello a concessione) si propone di realizzare un'infrastruttura di rete, di proprietà pubblica, nelle cosiddette aree bianche o aree a fallimento di mercato che comprendono circa 7.000 comuni, nelle quali nessun operatore privato aveva manifestato, in sede di consultazione pubblica, interesse ad investire offrendo servizi di connettività;

considerato che:

Infratel Italia (Infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A.) è una società *in house* del Ministero dello sviluppo economico e fa parte del gruppo Invitalia. Operativa dal 2005, è il soggetto attuatore dei piani banda larga e ultra larga del Governo;

la società Open Fiber è aggiudicataria dei lavori di realizzazione della rete pubblica di banda ultra larga su tutto il territorio italiano compreso nelle "aree bianche", che dovrà mantenere in concessione per 20 anni;

a più riprese e da diversi anni ormai le segnalazioni di malfunzionamento inviate da parte degli amministratori locali, sia agli operatori del settore presenti *in loco*, sia alle autorità pubbliche provinciali e regionali, non hanno ottenuto un sostanziale miglioramento dei servizi;

dalla mappa sull'avanzamento dei lavori presente sul sito *web* banda ultra larga si apprende che l'area dei monti Dauni ha soltanto due comuni con lo stato di lavori in corso, mentre tutti gli altri, dove è previsto l'intervento di Open Fiber, vengono indicati ancora in fase di progettazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della reale situazione in cui versano i comuni del territorio dei monti Dauni serviti da rete privata oppure facenti parte del piano nazionale per la banda ultra larga; se non ritengano di attivarsi in ogni sede, sia per accelerare le opere infrastrutturali non ancora completate, sia per stimolare TIM a fornire un servizio soddisfacente laddove è presente con la propria rete, onde creare condizioni favorevoli alla permanenza di cittadini nei comuni svantaggiati e fornire stimolo alla creazione di nuove attività di impresa, in coerenza con la strategia nazionale per le aree interne.

(3-02839)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE BONIS](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

l'interrogante, in data 7 luglio 2021, ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-02677 sui casi di importazione di grano estero insalubre o avariato, svolto nella seduta dell'Assemblea dell'8 luglio 2021. In particolare, l'interrogazione evidenziava che una nave carica di grano duro canadese, una *bulk carrier*, denominata "Sumatra", battente bandiera portoghese, era arrivata a Ravenna dopo essere stata respinta dalle autorità dell'Algeria nel porto di Annaba per motivi sanitari; al suo interno sono stati trovati insetti, un odore sgradevole, infiltrazioni d'acqua e muffe;

il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha risposto di aver prontamente contattato gli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) di Ravenna, i quali hanno riferito che la motonave "Sumatra" era all'ormeggio in rada presso il porto di Ravenna e che gli uffici sanitari erano in stretto contatto con il responsabile antifrode della dogana per un aggiornamento continuo. Quindi la situazione rimaneva sotto controllo e non c'era alcuna autorizzazione allo sbarco;

considerato che:

l'interrogante si è recato più volte a Ravenna per accertarsi che non venisse sbarcato in Italia quel carico di grano marcio, rifiutato persino dall'Algeria, ed ha appreso che in data 30 luglio 2021 su richiesta della società Casillo Commodities Italia S.p.A. il posto di controllo frontaliere (PCF) di Ravenna (del Ministero della salute) ha autorizzato lo sbarco della merce dalla Sumatra. La merce è

stata sbarcata in temporanea custodia presso i magazzini della Eurodocks Srl. In data 16 agosto 2021 la Capitaneria di porto di Ravenna ha disposto il sequestro conservativo della motonave. Essa è stata successivamente dissequestrata con provvedimento della Capitaneria di porto in data 19 agosto 2021; il 6 settembre la società Casillo Commodities Italia ha avanzato istanza di autotutela avverso il provvedimento adottato dal PCF di Ravenna, richiedendo in particolare il rilascio della certificazione sanitaria argomentando di aver proceduto all'adozione di un "trattamento speciale" consistente nella separazione fisica della parte di merce ritenuta contaminata da acqua marina, dal resto del carico, che sarebbe stato stoccato presso altro silos. In subordine l'importatore ha richiesto l'acquisizione dei rapporti di ispezione ed analisi condotti privatamente sulla partita dalla Inspectorate Italia S.r.l. o, alternativamente, l'effettuazione di un campionamento del lotto al fine di individuare il trattamento speciale più idoneo a consentire il consumo umano della merce;

il 9 settembre parte della merce, originariamente in temporanea custodia (A3) è stata dichiarata in deposito doganale (IM7) sempre all'interno dei magazzini Eurodocks. Permangono viceversa in temporanea custodia 112.100 chili, che sarebbero corrispondenti alla parte di carico in stato avariato, si chiede di sapere:

se il Ministro della salute voglia svolgere delle indagini più approfondite al fine appurare come mai il PCF di Ravenna, dopo avere negato l'ammissione all'importazione, abbia autorizzato lo sbarco della merce della motonave "Sumatra" su richiesta della società Casillo Commodities Italia, che ha persino avanzato istanza di autotutela avverso il provvedimento adottato dal PCF di Ravenna e come mai gli uffici sanitari abbiano autorizzato il passaggio di oltre 200.000 quintali al deposito doganale;

se il Ministro delle politiche agricole, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbia predisposto tutti i controlli sanitari previsti di propria competenza.

(4-06047)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il gruppo siderurgico tedesco ThyssenKrupp ha ufficializzato con una nota sul proprio sito la vendita dell'acciaieria AST di Terni al gruppo italiano Arvedi;

il polo di Terni dell'acciaio, con un fatturato di circa 1,7 miliardi di euro nell'esercizio 2019-2020, impiega attualmente circa 2.300 dipendenti;

il futuro di AST (Acciai speciali Terni) è una questione vitale, e non solo per Terni e l'Umbria, già fortemente colpite dalla crisi e dalla deindustrializzazione, per la cui salvaguardia questa trattativa rappresenta un tassello importante per la valorizzazione e il rilancio dell'acciaio italiano;

considerato che:

la tutela e lo sviluppo del settore siderurgico sono elementi imprescindibili per la ripartenza del nostro Paese;

l'*inox* è un *asset* strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese;

il 30 settembre 2021 scade l'accordo ponte firmato presso il Ministero dello sviluppo economico a dicembre 2020 dal *management* di AST, i sindacati nazionali e territoriali e i delegati delle rappresentanze sindacali unitarie di stabilimento;

l'azienda aveva confermato per l'anno fiscale in corso almeno la produzione di un milione di tonnellate (addirittura superato) di acciaio fuso a garanzia degli assetti industriali e commerciali, il mantenimento dei livelli occupazionali, con l'aggiunta dei lavoratori somministrati usciti nel mese di giugno 2020, oltre ad una ventina di milioni di euro per gli investimenti, ma anche la fuoriuscita di 37 impiegati amministrativi, in modo volontario e con incentivi,

si chiede di sapere:

quali siano le azioni che verranno messe in campo dal Ministro in indirizzo per l'attuazione dei contenuti dell'accordo per il futuro prossimo e prima dell'annunciata vendita dello stabilimento ternano al gruppo Arvedi;

quali siano i contenuti del piano industriale presentato dal gruppo Arvedi, anche considerato che il fabbisogno nazionale di acciaio *inox* è stimato maggiore del 40 per cento rispetto all'attuale produzione dell'unico stabilimento che lo produce che è appunto quello ternano;

quali siano, quindi, le intenzioni del gruppo Arvedi anche riguardo al rilancio delle produzioni, inclusa quella annunciata tramite notizie di stampa, del lamierino magnetico, che da sola potrebbe avere importanti e positive ricadute occupazionali;

se sia a conoscenza di quali saranno, in particolare, le novità che verranno introdotte nel ciclo produttivo a maggior tutela della compatibilità ambientale dello stabilimento con la città ed il comprensorio, e non ultime quelle per il riciclo delle scorie della produzione.

(4-06048)

[SANTANGELO](#), [FERRARA](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [CAMPAGNA](#), [LOREFICE](#), [TRENTACOSTE](#), [LEONE](#), [PRESUTTO](#), [MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [MARINELLO](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* -

Premesso che:

l'assistenza igienica personale rappresenta un servizio rivolto agli alunni, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado, non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti mentali che, per natura o gravità dell'*handicap*, subiscono una riduzione dell'autonomia personale, con particolare riferimento al soddisfacimento dei bisogni primari e al compimento degli atti elementari della vita;

l'assistenza riconosciuta agli alunni con disabilità è un diritto e, in quanto tale, va garantito insieme a tutti gli altri supporti e sostegni dal primo all'ultimo giorno di scuola e con continuità per tutto l'orario scolastico, onde far fronte alle necessità legate all'assistenza di base, che possono presentarsi in qualunque momento durante le attività scolastiche;

l'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", nel garantire nelle scuole di ogni ordine e grado l'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati, conferma, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'obbligo degli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali; a seguito del trasferimento di funzioni operato dall'articolo 139, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali), i servizi di supporto organizzativo (nei quali rientra anche l'assistenza educativa) del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio sono stati demandati alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola;

con la riforma nel 2001 del titolo V della Costituzione, la materia è stata in larga misura assoggetta alla legislazione regionale. In particolare, si prevede la possibilità di ricondurre la regolamentazione delle attività di assistenza agli alunni con disabilità al comparto dei servizi sociali, di competenza residuale regionale. Nel delineato riparto di competenze, assume rilievo anche il ruolo dello Stato, in considerazione della finalità di assicurare il diritto allo studio ai soggetti con *handicap* e le relative implicazioni sull'organizzazione delle attività scolastiche, in virtù della potestà legislativa concorrente in materia di "istruzione", ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato che:

in Sicilia il servizio di assistenza igienico-sanitaria specialistica è stato per anni fornito tramite personale OSA (operatori socio-assistenziali) e OSS (operatori socio-sanitari) in possesso di specifico attestato professionale. Solo di recente, a fronte del taglio dei finanziamenti regionali, esso è transitato nelle competenze del personale scolastico ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) già addetto al servizio di base e quindi non sempre in possesso di adeguata e idonea formazione necessaria per garantire una corretta assistenza ad alunni con patologie complesse e tra loro molto differenti;

la delineata problematica interessa l'intera regione siciliana e coinvolge più di 2.000 operatori, oltre a tutti gli alunni disabili dell'isola. Emblematico, in tal senso, quanto avvenuto nel Comune di Trapani, che, anche per mezzo dei finanziamenti regionali, è stato in grado di offrire il servizio di assistenza specialistica igienico-sanitaria fino al mese di febbraio 2021, determinando a partire dal 1° marzo 2021 una brusca interruzione del servizio offerto, con conseguente pregiudizio per tutti gli alunni con disabilità ad anno scolastico in corso. Problematica che si è ripresentata alla ripresa dell'anno scolastico 2021/2022;

sul tema si era espresso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, con parere n.

115 dell'8 maggio 2020, nel quale veniva richiamata la nota n. 1340 del 6 aprile 2020 dell'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione che, alla luce dell'art. 3, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 66 del 2017, non ha ritenuto che la competenza ad erogare il servizio di assistenza igienico-personale sia stata modificata dagli interventi normativi adottati dalla Regione Siciliana e che "permanga pertanto in capo allo Stato per il tramite dell'Amministrazione scolastica";

per contro, con un recente parere, adottato al fine di evitare eventuali o ulteriori dubbi e fornire indicazioni a tutti i dirigenti scolastici, l'ufficio scolastico regionale (USR) per la Sicilia, ufficio XI, ambito territoriale di Trapani ha affermato che "la competenza alla fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali, è ancora in capo alla Regione e/o degli Enti locali, mentre, il Ministero dell'Istruzione attraverso la formazione dei Collaboratori scolastici deve fornire un'assistenza di base, tale intendendosi l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, nonché le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità, quindi, non per l'assistenza igienico-personale particolare (che resta appannaggio e di competenza dell'Ente locale). L'ambito di Trapani non ha, ad oggi (esattamente come gli altri Ambiti territoriali della Regione), ricevuto diverse istruzioni dal Ministero dell'Istruzione o dall'USR Sicilia: la competenza della fornitura degli assistenti alla comunicazione e degli assistenti igienico-personali è pertanto della Regione e delle Autonomie locali";

sulla medesima tematica il primo firmatario della presente interrogazione ha precedentemente presentato un atto di sindacato ispettivo al Ministro in indirizzo (4-05089), che ad oggi non ha ricevuto risposta,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire definitivamente i dubbi sulla competenza per quanto attiene all'erogazione del servizio di assistenza igienico-sanitaria;

se intenda adottare, nel rispetto del riparto delle competenze legislative e amministrative previste dall'ordinamento, ogni misura necessaria a garantire la continuità del servizio di assistenza igienica personale offerto da personale specializzato OSA e OSS in Sicilia;

quali iniziative intenda assumere al fine di superare le incertezze sull'attuale riparto di competenze e fornire una qualificata e uniforme erogazione del servizio di assistenza igienico-sanitaria che garantisca l'eguale trattamento degli alunni con disabilità nell'intero territorio nazionale.

(4-06049)

[SANTANGELO](#), [PIRRO](#), [PAVANELLI](#), [VANIN](#), [CAMPAGNA](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [MARINELLO](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in data 21 settembre 2021 le condizioni di salute di Marika Galizia, 27enne arbitro di calcio, si sono aggravate durante il decorso del parto presso l'ospedale "San Paolo" di Savona, fino a causarne il decesso;

il neonato è stato trasferito d'urgenza all'ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova, in condizioni critiche. In una nota diramata dall'ospedale si parla di "un quadro di gravissima sofferenza da asfissia perinatale, assenza di attività cardiaca e respiratoria alla nascita. Il piccolo è intubato e sostenuto da un ventilatore meccanico" (agenzia "Ansa", 22 settembre);

l'intera gestazione era stata condotta da Marika senza problemi di sorta, in ottime condizioni di salute. Niente poteva dunque far presagire le drammatiche complicazioni che hanno cagionato il decesso della donna e il ricovero del suo bambino in condizioni gravissime;

quanto esposto trova altresì conferma in una nota ufficiale della ASL2 di Savona, secondo cui "La paziente è stata ricoverata in mattinata di ieri [21 settembre] per il parto al termine di una gravidanza nella norma, in salute e con tutti gli esami di routine regolari. Lo stato di salute della donna si è aggravato improvvisamente durante il decorso del parto ed è stato disposto l'immediato trasferimento in rianimazione. Il decesso è sopravvenuto durante la notte". La ASL ha aperto un'indagine interna per accertare la dinamica dei fatti, mentre la Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della ragazza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi e procedere ad effettuare tutte le opportune verifiche, al fine di determinare eventuali profili di

responsabilità a seguito del tragico esito del parto della giovane Marika, che ne ha causato il decesso e il ricovero in condizioni gravissime del bimbo appena nato.

(4-06050)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

11ª Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-02834 della senatrice Matrisciano ed altri, sull'indennizzo per cessazione definitiva di attività commerciale;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-02837 del senatore D'Arienzo, sulle misure per garantire il funzionamento dell'ospedale di Borgo Trento a Verona;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-02838 del senatore Lorefice, sulla discarica sita in contrada Timpazzo, nel territorio di Gela;

3-02840 dei senatori Bruzzone e Borghesi, sulla sospensione dell'esercizio dell'attività venatoria in Lombardia.

